

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico


103

B

22/3

Rec 34883

XIV p 10



M

K

IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO TERZO
PARTE PRIMA
DELLA
GIVRISDIZIONE,
DELL'IMPERIO,
E del Foro competente.

Cioè

Quale debba dirsi il Giudice, ouero
il Superiore competente.



*L'autore è di
Venezia Va 1400
elle prem.*



UNIVERSITÀ di PADOVA
ISTITUTO DI STORIA DEL
DIRITTO, DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ECCLESIASTICO

III DOTTOR
VOLGARE
LIBRO TERZO
PARTE PRIMA
DETTA
GIARISDIZIONE
DEL IMPERIO
E del Fato composta
dagli
Empli d'Apparato
di Superiora competente.



IN DICE
DE' CAPITOLI
DELLA PARTE PRIMA.
DEL TERZO LIBRO
Della Giurisdizione ; Dell' Imperio ;
E del Foro competente.



CAPITOLO PRIMO.

Donde nascano le difficoltà, e le questioni di questa materia per lo che si sia resa tanto difficile, & intricata.

C A P. I I.

Della distinzione delle diuerse specie di giurisdizione, e d' imperio.

C A P. I I I.

Delle questioni più generali che sogliono occore

I N D I C E

rere trà l' vna, e l' altra giurisdizione, ecclesiastica, e secolare.

C A P. I V.

Delle questioni giurisdizionali nell' istessa podestà ecclesiastica, trà diuersi ecclesiastici superiori, senza mistura di laici; E particolarmen-
te, trà il Papa, e li Vescoui, & altri Prelati.

C A P. V.

Delle differenze giurisdizionali trà li Vescoui, ouero ordinarij de' luoghi, e li Prelati inferiori, li quali pretendono d' hauere la giurisdizione ecclesiastica, quasi episcopale attiua nel clero, e popolo secolare di qualche terra, ò luogo, priuatiuamente all' Ordinario, ouero al Vescouo diocesano.

C A P. VI.

Di altre questioni ò differenze giurisdizionali trà Prelati, & altri Officiali, con li sudditi, parimente dello stesso foro ecclesiastico, senza mistura della podestà laicale.

C A P. V I I.

Delle questioni, e differenze giurisdizionali nell' altro genere di giurisdizione, ò podestà laicale

DE' CAPITOLI. 3

cale trà essi Principi, ò Magistrati secolari in generale, senza mistura della giurisdizione ò podestà ecclesiastica.

C A P. V I I I.

Delle questioni, ò differenze di maggiore ò minor competenza trà più Giudici, e Magistrati, li quali habbiano l'istessa competenza, ma sia trà loro diuisa la giurisdizione, secondo la natura, ò la qualità delle cause.

C A P. I X.

Del concorso di più Giudici competenti nell'istesso genere di cause ciuili, ò criminali, mà per diuerse specie, ò cause di competenza, e quale debba dirci la competenza maggiore, che vincà l'altra.

C A P. X.

Dell' ordine che si deue tenere trà più fori, e Giudici per la diuersità dell'istanze; Et anche delle persone, ò casi priuilegiati, ouero straordinarij, nelli quali, l'ordine solito riceue alterazione.

C A P. X I.

Quando la giurisdizione si possa esercitare nel territorio d'vn' altro independentemente da quel-

6 I N D I C E

quello che ne sia padrone ; E di altre cose concernenti questa materia giurisdizionale ; E particolarmente, della differenza trà la giurisdizione ordinaria, e la delegata ; E se la giurisdizione particolare data ad uno per certi casi, s'intenda priuatiua, ò cumulatiua, con li giudici ordinarij, li quali habbiano la giurisdizione vniuersale.

C A P. X I I.

Delli confini, ò termini delle giurisdizione, e de' territorij, e delle loro proue.

C A P. X I I I.

Della capacità, ò incapacità de' laici della giurisdizione ecclesiastica, e spirituale ; Et all'incontro, della capacità, ò incapacità degli ecclesiastici nelle cause laicali ; E quali siano le cause, ouero le persone ecclesiastiche.

C A P. X I V.

Delle donne, se siano capaci della giurisdizione, così temporale, come ecclesiastica.

C A P.

CA-

C A P I T O L O P R I M O.

Donde nascano le difficultā, è le questioni di questa materia, che si sia resa tanto difficile,
& intricata.

S O M M A R I O. T

- 1 **C**he la mutazione dell' Imperio Romano habbia cagionata gran mutazione in questa materia.
- 2 Per qual causa questa materia anticamente era facile,
et oggi è difficile.
- 3 Se à tempo dè Gentili vi era l'esenzione dè sacerdoti dal foro laicale.
- 4 Che ne primi tempi della Religione Cristiana la podestà ecclesiastica era di fatto soggetta alla laicale.
- 5 Dell' eruzione dell' Imperio d' occidente.
- 6 Donde cominciarono le questioni trà l' uno, e l' altro foro, ecclesiastico, e laicale.
- 7 E donde nascano gli abusi d' oggidì in questa materia.
- 8 Dell' uso fazionario dè Scrittori, e dell' motini, per

li quali scriuono, e dell'i loro errori.

9 Protesta dell' Autore nella materia.

10 Che cosa si dourebbe fare in questa materia.

C A P. I.



Rà li molti effetti, che nel nostro Mondo comunicabile, il qual viue con l'uso delle leggi, ciuile, e canonica, si scorgono dalla distruzione dell' antico Imperio Romano, con l' introduzione di così gran numero di dominij, e di principati, in quei paesi, che allo stesso Imperio soggiaceano; Vno dè maggiori, pare che si scorga in questa materia giurisdizionale; Attesoche, per quanto si può cauare dalle leggi ciuili dell' istesso Imperio, e da quei pochi scrittori, che trà così gran numero, nelle tante incursioni dè barbari, son remasti alla nostra memoria; Come particolarmente sono, Cicerone, Seneca, Plinio, Quintiliano, Liuio, Tacito, Suetonio, e simili, Non regnauano in quei tempi le tante frequenti, & intricate questioni giurisdizionali, ouero di dominio, e d' imperio, che oggidì la pratica inseagna, così trà il foro spirituale & il temporale, come ancora in ciascun foro respectivamente,

LIB. III. DELLA GIVRISD.

9

mente, trà diuersi Principi, e signori; Mentre appresso le leggi suddette, si ritrouano solamente trattate quelle questioni, le quali, à comparazione delle moderne, meritano dirsi facili, e di po-
ca considerazione; Ouero più tosto priuate frà le parti, che publiche trà li Principi, e trà li Magi-
strati, cioè sopra la maggiore, ò minor pertinen-
za dell' esercizio d' una stessa giurisdizione abitua-
le, ouero sopra la maggiore, ò minor competenza
d' vn' istesso foro laicale, secondo quelle questioni,
delle quali si tratta di sotto, particolarmente nelli
capitoli ottauo, e nono.

Nasce questa variazione di cose da due ragio-
ni; Vna cioè, che anticamente era vn' Imperio so-
lo, il quale si reggeua con le stesse leggi d' per tut-
to, siche non vi erano tanti principati indipenden-
ti, mà tutti li presidi, e li gouernanti, anche quelli, li
quali godeffero il titolo Regio, erano dipendenti,
e subordinati, ad vn Principe maggiore, ch' era
l' Imperadore Romano, sourano di tutti; E per con-
seguëza non entrauano quelle dispute, che oggidì
si sentono così frequëti trà li Principi, & altri Signo-
ri, ciascuno de quali independente dall' altro, pre-
tende hauer tanta ragione nel suo dominio, quan-
ta ne haueua il detto Imperadore nel suo Imperio,
âche con grandissima varietà di leggi, e stili, siche la
facoltà legale si è veramente ridotta à confusione
inestricabile.

Tom. III. della Giurisd.

B

EP

E l' altra, perche, quando pure si ammetta l' opinione d' alcuni, che anche nel suddetto Imperio Romano, e nel tempo della gentilità, li Flaminii, e li Sacerdoti, & altri ministri di quella falsa Religione, fossero esenti dal foro laicale, sotto la giurisdizione di quel sommo Pontefice, e degli Archiflamini, ed' altri Superiori; Tuttauia, era ancora vna giurisdizione subordinata all' Imperatore, il quale era il sourano di tutti; Nella maniera che nell' altra parimente falsa, Religione Maomettana, insegnava, la pratica della Monarchia Ottomana, ouero del Gran Turco, poiche se bene vi sia vn supremo direttore ecclesiastico, come per vna figura dell' antico Sommo Pontefice de gentili, al quale si dà nome di Mofti; Nondimeno questo è dipendente, e subordinato al Gran Signore, dal quale viene deputato, o deposto; O pure che li medesimi Imperadori si faceffero deputare ancora Sommi Pontefici, acciò essendo in tal modo vnta l' vna, e l' altra podestà, cessasse ogni dubbio, cōforme particolarmente offeruano alcuni Scrittori in occasione di trattare delle antiche leggi ciuili, che disponeffero del giuramento, e di altre cose, le quali riguardino la religione.

Anzi doppoi che gl' Imperatori Romani, seguitando l' esempio di Costantino Magno (ecettuandone l' apostata Giuliano) fino al tempo

di

di Giustiniano compilatore, ò riformatore delle leggi ciuili, abbracciarono, e ritennero la Cristiana religione; Ancorche questa porti seco per legge diuina l'esézione degli ecclesiastici dal foro laicale, con la suprema podestà del Sommo Pontefice, indipendentemente da ogni podestà vmana, con la sola & immediata dependenza dalla podestà diuina; Tuttauia parte per la continuazione dello stile antico; E parte per li trauagli che patì la Chiesa Cattolica dall' eresia Ariana, ed' altre, ò per altri rispetti che producea la condizione di quei tempi, fù continuato de fatto nell' istesso modo, mentre la detta condizione dè tempi portaua il douerlo tollerare; Che però dal tenore delle suddette leggi ciuili si scorge, che lo stesso Giustiniano, & altri religiosissimi Imperadori, metteano le mani à far leggi con li Vescoui, e con li chierici, & anco con le Chiese.

Mà essendo in progresso di tempo sciolto quasi affatto l' Imperio suddetto nelle nostre parti occidentali, come occupate da varie nazioni barbare, e particolarmente da Goti, e da Longobardi; Et aderendo gl' Imperatori Costantinopolitani, parte all' eresie, e parte allo scisma greco, particolarmente in occasione della gran questione sopra l' imagini, e fomentando le vane, e mal fondate pretensioni del Patriarca Costantinopolitano; Come ancora trascurando di dare li douuti aiuti al

12 IL DOTTOR VOLCARE

Sommo Pontefice Romano, & alla Chiesa Cattolica contro l' oppressione degli eretici, e dè tiranni; Quindi con molta ragione seguì, con autorità pontificia sotto Leone III. l' erezione del nuovo Imperio d' Occidente con la dismembrazione da quello d' Oriente, e con la douuta dipendenza dal Pontefice, siche cōforme per prima, l' Imperadore Costantinopolitano di fatto pretendea spettargli la confermazione dell' elezione del sōmo Pōtēfice Romano, col quale gli restasse vna certa superiorità, seguì in tutto l' opposto per quella mutazione, la quale di ragione douea seguire da principio della nostra Redēzione, mà difatto era impedita, cioè che l' Imperadore fusse subordinato al Pontefice; E per conseguenza gli altri Rè, e Principi cattolici riconobbero quella superiorità del sommo Pontefice, che riconoscea, l' istesso Imperadore; Che però cominciando ad hauer' il libero esercizio la potestà ecclesiastica, nelle persone, e nelle cause del suo foro, cominciarono per conseguenza le tante controuersie giurisdizionali trà l' vn foro e l' altro, quante ne insegnā la lettura de Sacri Canoni, e dè Concilij, ed anche delle croniche, così ecclesiastiche, come profane.

Nè tali questioni sono state nel mondo] vniformi, mà difformi, secondo la varietà dè tempi, e dè principati, & anche secondo il maggiore, ò minor dominio, che hanno hauuto l' eresie, ò gli scismi;

E dà

E dà ciò è nato che se bene, sono dopoi cessati li tiranni, ouero son cessate l'eresie, e gli scismi; Tuttavia si sono, in tutto, ò in parte mantenuti gli stili, ouero gli abusi che in tali tempi calamitosi furono introdotti, che però il preteſo mantenimento di questi stili alla giornata produce nella materia tante questioni, con così gran varietà d'opinioni; Attesoche li Giuristi, & anche li professori d' altre lettere, li quali, ò dottrinalmente, ouero istoricamente hanno scritto sopra questa materia, per lo più han fatto professione di scriuere all' uso fazione, & all' opportunità di quella podestà, della quale fossero sudditi, ò ministri, dando nell' uno, e nell' altro estremo vizioso; E da ciò nascono tutti i disordini, cioè che gli scrittori ecclesiastici moderni, ò sia per gran zelo, ouero per ambizione d' ottener per questa strada le dignità, e li premij, han cercato in alcune cose di dilatarsi più del douere; Et all' incontro i secolari, ò per lo stesso fine ambizioso d' ottener le cariche, e gli officij, ouero per altri fini, & interessi temporali, scordandosi affatto, degli obblighi, à quali gli astringa la professione della Religione cattolica, han dato in eccessi tali, che forse in questa materia, non vi sono arriuati gli stessi eretici, ò scismatici; Sodisfacendo principalmente all' ambizione del plauso, che ne han riportato dalli nemici della Chiesa, ouero dalle persone di genio maligno, ò dagli amici della satira.

Non

Non è cosa più facile al mondo , che mostrare il bell' ingegno , e l' erudizione in queste materie quando si vogliano disprezzare le douute regole , e li precetti della Cattolica Religione , poiche con ogni poco d' infarinatura dell' istorie antiche , si possono dire molte cose à fauore della podestà secolare , & à che delli Vescoui e degl'altri Prelati contro il Papa , con farne pomposa mostra appresso il volgo ignorante , il quale sempre gradisce più le satire sciocche , che gli eruditissimi , e ben regolati pa negirici , nō sapédo riflettere , che quanto viene riferito dagli istorici , riguarda vna gran diuersità di tempi , e di circostanze di sopra accennate .

Quando vn cauallo , buttando à terra il caualiere , e togliendosi il freno , con dispezzar le regole della cauallerrizza , farà sfrenatamente quei corsi , e salti fregolati , che gli concederanno le forze naturali , & anche gli stessi esercizij appresi nella cauallerrizza , valendosi in male degli ammaestramenti datigli ; Appresso il volgo ignorante del mestiere , parerà facilmente vn brauo , e generoso destriere , et aurà il seguito della plebe con gran plauso ; Mà appresso le persone nobili , e pratiche del mestiere , farà stimato vna carogna degna del basto , ò del carretto ; Attesoche quello si deue stimare buon cauallo , il quale sappia mostrare le sue forze , e la sua generosità , mantenédo però l'obedienza al freno , & al caualiere , siche , salti , corra , e galoppi bene ,

mà

mà à suo tempo, e senza vscire dal suo sentiere, e dalle regole della cauallerizza.

E questo appunto è il caso dè scrittori, poiche ciascuno, per mediocremente infarinato che sia, quando vorrà disprezzar le leggi, & il freno della religione, e della conuenienza, saprà parer' erudito, e coll' esser satirico, ò impugnatore della podestà de dominanti, haurà gran plauso dalli maligni, ò dagli ignorant, mentre l' vmana natura è trop-
po amica, e famelica della satira; Mà il puto stà nel-
loscriuer bene, e fondatamente, dentro però le rego-
le, & i ligami della Religione, e della verità, con
la douuta riflessione alle distinzioni, e circostanze
dè tempi.

Scorgendosi in ciò la maggior sciochezza, ò la tristizia di tali scrittori, poiche facédo gráde studio appresso gli antichi, cercano d' applicare alli tempi nostri quelle cose, che negli antichi successero, non riflettendo alla diuersità; Attesoche, se si parla dè tempi della Chiesa primitua sotto li gentili, fino al tempo di Costantino Magno, quando li sommi Pontefici, e li Vescoui, & altri ministri ecclesiastici, erano stimati gran malfattori, degni delle carceri, dè tormenti, e dè patiboli, farebbe troppo chiara sciochezza l' addurre quegli esempij per i tempi nostri.

Parlando poi dè tempi susseguenti fino à quello nel quale sotto Leone III. segùì la diuisione dell'Imperio,

perio, con la nuoua erezione di quello d' occidente; Ancorche sotto Costatino, la dignità pontificia possedesse grāde stima, e molte prerogatiue; Nōdimeno essendo già disseminata nella Chiesa la tanto famosa, e perniciosa eresia Arriana; Come ancora essendo nata nel Patriarca Costantinopolitano la vana pretensione d' egualità, o di maggioranza col Pontefice Romano; Quindi cominciò à nascere lo scisma, in gran parte fomentato dalla diuersità delle opinioni, e dè riti, trà li Greci, e li Latini, e particolarmēte sopra la questione delle Immagini; E da ciò seguì, che conuenne alli Pontefici tollerare e dissimulare molte cose; A tal segno, che alcuni Imperadori, si assunsero autorità di far carcerare, e di condurre fino à Costantinopoli, ò d' esiliare alcuni Santi Pontefici; E che essendo eletti, vi fosse necessaria la loro confermazione, anche con certa recognizione, come per specie di laudemio; Ingerendosi anche in far leggi sopra le Chiese, e li Vescoui, e li chierici, e sopra le diuisioni dè territorij spirituali; Bisognò però prudentemente dissimulare tutto ciò, per isfuggire i danni maggiori alla Chiesa, & alla cattolica Religione, acciò non si desse maggior fomento di persecuzione agli eretici, & agli scismatici.

L' istesso in què primi tempi occorse in altri Regni, e principati, cioè che per riparare alli progressi & abusi degli eretici e dè scismatici, ò alle vane preten-

pretensioni dè Vescoui, e degli altri Prelati, fù di
di mestiere, che il Papa implorasse l' aiuto delli Rè
e dè Principi secolari; Et anche alli medesimi Prin-
cipi, come suoi Vicarij e commissarij, desse molte
giurisdizioni, e prerogatiue contro gli ecclesiastici
rebelli, per reprimere la loro audacia, e rebellio-
ne, mentre in senso di molti Santi Padri, la Chiesa
hà riceuuto sempre più pregiudizij dalli mali eccl-
esiastici, che dagl'istessi infedeli, e dà altri suoi nemi-
ci; Ouero che facesse loro molte concessioni delli
paesi occupati da infedeli; Mà non perciò, essen-
do cessate queste ragioni, dà quei tempi, si può
inferire alli preséti, e trà coloro, li quali professano
di viuere nel grembo, e nell'vnità della Chiesa
Romana, e della Cattolica Religione.

Oltre che, per la lontanāza dè paesi, e per gl'im-
pedimenti delle guerre, o dè scismi, molte cose da
i Pontefici si commetteuano alli Patriarchi, & à i
Vescoui; Siche se questi facessero male l' officio
loro, ed occultando l' autorità delegata, affetta-
sero di fär gli atti à loro commessi, con la propria,
non per ciò si può inferire à pregiudizio alcuno in
quelle cose, le quali di ragione siano della speciale,
e suprema autorità pontificia; Come per esempio;
Il Rè di Spagna possiede in Italia, & in altre parti
molti regni e principati lontani della sua residen-
za, enon potendo alle volte per le guerre o per al-
Tom. III. della Giurisd. C tri

tri accidenti prouedere per se stesso à quelle cose, le quali solamente spettano alla sua regia autorità, le commette alli suoi Vicarij, e Magistrati, Mà daciono si può inferire che si sia pregiudicato alla sua autorità, e che contro sua voglia li detti Magistrati neghino à lui medesimo l' esercizio dell' autorità sua, con casi simili; E per conseguenza, resta manifesta la sciocchezza, ò la tristizia di coloro, li quali, riuoltado le carte vecchie, con gli esempij de tempi antichi, vogliono regolare li presenti; Poiché se si auesse à caminare con questi esempij, molti dè Principi secolari, non haurebbono quella podestà, che possiedono.

Molto più chiara resta la sciocchezza, ò tristizia di coloro, li quali nelle nostre parti dell' Europa occidentale, vanno ripescando gli esempij, e le pratiche antiche nelle parti dell' Europa orientale, ouero dell' Asia, ò dell' Africa, non riflettendo all' altre distinzioni, dè Patriarcati, e che gli stessi scismatici, li quali cofessano la subordinazione al Patriarca Costantinopolitano, come loro Pontefice d' Oriente, ammettono la podestà patriarcale del Papa in occidente; E per conseguenza molto chiaro resta l'equiuoco di coloro, li quali cōfondono gli vni tempi, ouero gli vni paesi con gli altri, senza riflettere alle douute distinzioni, le quali devono esser le regolatrici di questa materia, e di

tutte le questioni, che di sotto si vanno accennando.

Io però mi dichiaro, e mi protesto espressamente, per quel che riguarda le questioni, trà l' una e l' altra podestà, ouero trà l' uno e l' altro foro ecclesiastico, e secolare, di non voler fare in ciò il giudice, nè il decisore, nemeno il parteggiano dell' una ò dell' altra podestà, mà lasciando in tutto, e per tutto il suo luogo alla verità, itendo riferire solamente per una superficiale notizia dè non professori, alcune di tali questioni, che la memoria suggerisca; Accennando sommariamente le pretensioni dell' una, e dell' altra podestà, senza determinar cos' alcuna, mentre così necessita la cattiva condizione de tempi, che volendo ciascuno le cose à suo modo, veste la verità, e la giustizia di quel colore, ouero di quell' abito, che sia più adattato alli suoi interessi, ò sodisfazione.

Desidererei si bene sommamente, che trà cattolici si pensasse pur' una volta (pigliando un' onesta via di mezzo), à stabilir sopra ciò una regola generale, & uniforme, per tagliar la radice, dalla quale nascono tanti pregiudizij, alla nostra Religione, e si dà così grand' adito à suoi nemici, infedeli, eretici, e scismatici, di lacerarla, e di farle così grandi pregiudizij; Parendo veramente impossibile, come questa Republica cattolica possa

mantenersi con tante scissure trà se stessa, e trà li suoi membri, li quali, in parole confessano, e riconoscono il Sommo Pontefice per Vicario di Cristo, e Capo visibile di questa Republica, mà in fatti alcuni fanno forse il contrario, siche pare, che vi si scorga vn continuo, & euidente miracolo della particolar'assistenza

Diuina

*



CA-

CAPITOLO SECONDO.

Della distinzione delle diuerse
specie di giurisdizione
e d'imperio.

S O M M A R I O.

- 1 *Il Papa è capo della podestà ecclesiastica, & il Principe laico della temporale.*
- 2 *Ogni Principe sourano è Imperatore nel suo principato.*
- 3 *Questa diuisione non si dà nella podestà ecclesiastica.*
- 4 *Il papa è assomigliato al Sole & il Principe secolare alla luna.*
- 5 *Che le questioni giurisdizionali trà l' un foro, e l' altro producano degli inconuenienti.*
- 6 *Delle distinzioni dell' una e dell' altra giurisdizione, o podestà, ecclesiastica, e laicale.*
- 7 *Nella podestà ecclesiastica tutti li Prelati e superiori dipendono dal Papa.*
- 8 *Delli Baroni, e feudatarij inferiori, e delli feudatarij regali e maggiori.*
- 9 *Li feudatarij maggiori sono assoluti & indipendenti.*

Del-

- 10 *Delle diuerse specie dell' alto dominio.*
 11 *Di molte distinzioni di giurisdizioni.*

C A P. I I.



A prima , e più general distinzione che si dia della giurisdizione , ò podestà , è la già accennata nel capitolo antecedente , trà l' ecclesiastica ò spirituale , e la profana ò temporale , stimandosi capo della prima il Papa , e capo dell' altra l' Imperatore per vn modo di parlare de Giuristi , li quali caminano colpresupposto dello stato antico delle cose , parimente di sopra accennato , cioè che l' Imperadore fosse il padrone , e l' vnico Principe temporale di tutto il Mondo comunicabile ; Che però cessando oggidì questo dominio vniuersale , e stimandosi ciascun Principe sourano & assoluto , d' esser' Imperadore nel suo regno , ò principato , fingendosi in tal modo tanti Mondi , ò tanti Imperij , quanti sono li principati assoluti & independenti ; Quindi segue , che ogni Principe veramente assoluto , e totalmente independente , farà capo di questa podestà secolare , nel suo principato ; Restando solo l' vniuersità nella podestà ecclesiastica , la quale non è atta à riceuere più capi , per l' vnità , & indiuiduità della Chiesa , la quale forma vn corpo solo , siche farebbe mostro , se

se hauesse più capi. A

A
Nel disc. 2.
della relazio-
ne della Corte
nel lib. 15.

4 E per conseguenza, quel paralello, che dalli Sacri Canoni si dà di queste due podestà, Pontificia, & Imperiale, coiè che nel Mondo formale, ò politico, la prima facci parte di Sole, e la seconda di luna, conuen bene inalterabilmente nella prima parte, al Sommo Pontefice Romano, mà nell' altra conuiene distributiuamente ad ogni Principe, il qual sia totalmente sourano, & assoluto, nel suo principato.

5 Da questo paralello, si conferma l' istesso che si è accennato nel detto capitolo antecedente, cioè che (parlando vmanamente, con le sole regole politiche, e mondane) pare impossibile il mantenimento di questo Mondo cattolico, con tanti continui dispererit trà questi due luminari; Poiche se si stimerebbe impossibile il mantenimento del Mondo materiale, quando mancasse il così ben' ordinato concerto, trà il Sole, e la luna, mentre quando, anche di raro, & à breuissimo tempo, detto concerto si scompone per mezzo degli ecclissi, ne risultano tanti gran danni; Hor si pensi che cosa sia in questo Mondo formale, con tanti, e moltiplicati ecclissi continui?

6 Dalli suddetti capi, dipendono in ciascuna specie di giurisdizione, le altre specie inferiori, e subordinate, come membri respectiuamente di ciascun corpo; Come sono, à rispetto della giurisdizione ò pode-

podestà ecclesiastica, li Patriarchi, Primati, gli Arciuescoui, li Vescoui, e gli altri Prelati inferiori dell' uno, e dell' altro clero secolare, e regolare, et anco li loro Vicarij, e ministri & altri officiali; Et à rispetto della postestà laicale sono li Vicarij generali de Regni, li Presidi delle Prouincie, i Gouvernatori, & altri magistrati, & officiali; Et anche sono li feudatarij, li quali per lo più oggidì sono chiamati con li titoli di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; Et ve ne sono ancora di quelli, li quali habbiano titolo regio, e li loro officiali, e ministri.

Nella prima specie della podestà ecclesiastica; Tutta la giurisdizione, secôdo le regole cattoliche, 7 fermate dalla più vera opinione, viene stimata vniiforme, e d' vn'istessa natura cioè subordinata, senza pretensione di souranità, ò d' independenza, mentre vn solo è il sourano, ch' è il Papa, dandosi negli altri Prelati vna maggiore, ò minore giurisdizione, per l' ordine dell' appellazioni, e dè ricorsi, cioè delli Vescoui soggetti à gli Arciuescoui, e di questi soggetti alli Patriarchi, & altri Primati. E l' istesso nelli Prelati delle Religioni, mà di tutti la giurisdizione è dipendente, e subordinata al Papa. B

B
Di ciò s' parla nel lib. 15. de giudizj nel la relazione della Corte ratando del Papa nel detto disc. 2. e seguēti,

Diuersa è la regola nell' altra specie di giurisdizione temporale; Attesoche particolarmête nelli feudatarij, si scorge vna notabile diuersità di podesta, 8 e di

è di giurisdizione, & imperio, conforme si è accennato nel lib. I. dè feudi, cioè che vi sono li Baroni, e li signori, li quali hanno vn dominio, & imperio totalmente subordinato al padron diretto, il quale gli ha inuestiti del feudo, à somiglianza della subordinazione che riconoscono li Vescoui, e gli Arciuescoui, e li Patriarchi cattolici dal Papa, col libero ricorso dell' appellazioni; Come per esempio sono in Italia li feudatarij, e li Baroni de li Regni delle due Sicilie, ed anche li Baroni e li Domicelli dello Stato ecclesiastico, e simili; Et altri sono feudatarij di quei feudi, li quali si dicono regali, e di dignità vera, che riconoscono in loro sourano vn' altro Principe, che gli ha inuestiti del feudo, con vna certa recognizione solamente, nel pagamento del tributo, ò censo ne i tempi stabiliti, e nell' oblico di ciascun nuouo successore à pigliare la rinouazione, come anche nella giurisdizione, ò competenza d' esser Giudice sopra la successione del feudo, trà più persone che la pretendano. C

Bensì che, nelli feudi grandi, li quali fanno figura di principati potenti, & assoluti; E solito di questa podestà dell' infeudante alle volte di fatto, (e piaccia à Dio che non sia più frequentemente) esserne giudice l' esito della guerra, ouero la maggiore, ò minor forza, pretendendo di fatto esser' assoluti & independenti, e non soggetti, Tom. III. della Giurisd. D alli

Nel lib. I. dè
feudi nelli dis
I. e 2. 159. &
in altri di simi
li concessioni.

alli ricorsi & alle appellazioni, con tutte quelle preminenze, e regalie del prim' ordine, che spettano ad vn Principe sourano, siche si pretende, che anco in loro si verifichi qualche si dice nelli Principi sourani veramente independenti, cioè che siano Imperadori nel loro dominio, e che in questo possano fare tutto quello che fà l' Imperadore nell' Imperio; E per conseguenza sono di quei membri, li quali fanno parte, ò figura di capo con total' independenza dal loro capo originale; Nelche si lascia al solito il suo luogo alla verità. D

D
Nel lib. I. dè
feudi nel di-
scorso [63.]

E se bene, secondo la vera, e general distinzione, si danno, solamente due sorti di dominio, ò d' imperio; Vno cioè che si dice alto, ouero sourano; E l' altro che si dice inferiore e subordinato; Nondimeno in questa sorte di feudatarij si scorge vn' altra specie di souranità, e di alto dominio, cioè vno e quell' alto dominio, il quale ha con loro l' infeudante, e l' altro è quell' alto dominio, che hanno loro con li Baroni, e Signori da essi infeudati; Nella maniera, che (per esempio) nella nostra Italia insegnà la pratica nel Regno di Napoli, & in alcuni altri feudi maggiori della Chiesa Romana, ò dell' Imperio, mentre li feudatari creano Baroni, e titolati à loro soggetti.

Tuttauia sopra ciò non vi cade vna certa regola legale vuniforme applicabile ad ogni caso, men-

tre

ter pare, che secondo le contingenze, in gran parte ciò d'penda dalla maggiore, ò minor potenza; Poiché restringendosi (per esempio) alla stessa nostra Italia, vi sono degli altri feudatarij Imperiali, parimente di feudo regale, e di vera dignità con l'istessa giurisdizione, e tuttauia riconoscono maggior subordinazione, per essere di minor potenza, la quale pare che alle volte di fatto regoli il tutto, ancorche lo dourebbe regolar la legge, ouero fa maggiore, ò minor' ampiezza dell' inuestitura.

Nell'uno, e nell'altro genere di giurisdizione ecclesiastica, e temporale, cioè in ciascuno d'essi rispettuamente, entrano molte altre distinzioni di diuerse specie di giurisdizioni; Attesoche, altro è la giurisdizione ordinaria, & altra è la delegata, con la differenza trà loro; che quello, il quale ha l'ordinaria, si dice hauer à suo fauore la regola, ouero la causa vniuersale, con tutte le persone, e robbe che siano nel suo territorio, ogni volta che non se ne mostri la limitazione, per esenzione cagionata da priuilegio, ò da prescrizione; E la delegata si dice vna giurisdizione particolare, cõ la distinzione ancora trà la delegazione à cause speciali ò singolari, e quella ad vna vniuersità d'alcune cause.

Come anche, Altra si dice la giurisdizione territoriale, cioè che sia annessa al territorio; Et al-

tra, la quale si dice nelle persone in alieno territorio, secondo che più distintamente si conoscerà di sotto, trattando delle questioni speciali trā li medesimi Giudici, e Magistrati, ò Prelati.

Si danno ancora due generi di questioni giurisdizionali, e di competenza diforo; Vno cioè, che la giurisdizione si pretenda da vno in total' esclusione dell' altro in generale per tutte le cause, e di questo si tratta primieramente nelli capitoli prossimi; E l' altro trā più giudici egualmente competenti, sopra la maggiore, ò minor competenza in casi particolari, siche le questioni siano più tosto trā le parti; E di questo genere si tratta dopo nelli capitoli susseguenti.

* * *



CAPITOLO TERZO.

Delle questioni più generali , che so-
gliono occorrere trà l'vna , e
l'altra giurisdizione , ec-
clesiastica , e se-
colare .

S O M M A R I O .

1. **S** E il Papa habbia il territorio , e la giurisdi-
zione territoriale per tutto il mondo .
2. Degli effetti di detta questione .
3. Si distinguono più casi ; E nello stato temporale della
Chiesa non cade dubbio .
4. L'istesso nelle cause spirituali da per tutto .
5. Nelle cause temporali che la podestà del Papa sia in
materie di fede .
6. Che causa sia nelle cause meramente temporali de'
principati .
7. Di alcuni esempi che il Papa habbia esercitata la sua
giurisdizione anche nelle cose temporali .
8. Come possano darsi due padroni d'vn' istesso terri-
itorio .

Dell'

- 9 DELL' esecutoriazione, ò recognizione che fanno li Principi secolari delle lettere Apostoliche.
- 10 Anche li ministri, ò Magistrati d' I Principe riconoscono le sue provisioni, e sogliono negar loro l' asecuzione.
- 11 Se l' Imperadore habbia dominio alcuno, ò souranità nello Stato ecclesiastico.
- 12 L' Imperadore, ò altro Principe non può trasferire l' alto dominio totale.
- 13 Che le ragioni dell' imperio d' oriente fossero affatto suanite.
- 14 Delle ragioni dell' Imperio d' Occidente.
- 15 Del dominio uniuersale del mondo in Cristo, e nel suo Vicario.
- 16 Della causa del dominio dell' Imperio Romano.
- 17 Il Principe è marito della republica, & è padre de' sudditi.
- 18 Della causa vera del dominio temporale del Papa, di Roma, e dello Stato ecclesiastico.
- 19 Se nelle Città, terre, e castelli conceduti alle Chiese dalli Principi secolari, questi ritengano l' alto dominio, e la souranità.
- 20 Se il Giudice laico possa esercitare giurisdizione nelle Chiese, e luoghi sacri.
- 21 Se, e quando il Principe secolare habbia podestà con li Prelati, e con li chierici.
- 22 Dell' istessa podestà laicale nelle materie ecclesiastiche per via di forza, ò di ricorso.

Dell'

- 23 Dell' immunita ecclesiastica reale da gabelle, e pesi publici.
- 24 Delle cause di misto foro.
- 25 Della giurisdizione de' Vescovi, e Cardinali con li loro familiari.
- 26 Della mutazione di stato, se faccia mutar foro.
- 27 Di altre questioni nella materia.

C A P. III.



A prima, e forse la maggior questione, che sia trà queste due podestà ecclesiastica, e laicale primarie, cioè trà il Papa, e l'Imperadore, (sotto nome del quale, conforme di sopra si è detto, vien significato ogni Principe sourano,) cade sopra il punto, se il Papa habbia il territorio in tutto il mondo, siche la sua giurisdizione, e podestà sia in ragion territoriale, così nelle persone, e nelle cause ecclesiastiche, come anche con le persone, e cause temporali, anzi sopra gli stessi Principi, e principati; Ouero che più tosto la sua giurisdizione sia nelle persone, e nelle cause solamente ecclesiastiche, mà non nel territorio, il quale fuori dello Stato temporale della Chiesa, debba dirsi di piena ragione del Principe.

32 IL DOTTOR VOLGARE
cipe secolare dominante ; Siche sia vn' esercitar
giurisdizione nel territorio alieno .

Riguarda tal questione diuersi effetti , e partico-
larmēte quello , se le bolle , e li decreti , & altri ordini
2 fatti dal Papa , ò suoi officiali anche nelle persone , e
cause ecclesiastiche , si possano eseguire negli alieni
principati , senza il braccio , e l' autorità del Prin-
cipe secolare , come padrone del territorio , con
altri effetti simili .

Et in ciò , non hauendosi ragione alcuna (co-
m' è di douere degli scrittori eretici , ò scismatici)
Anche trà gli stessi scrittori cattolici si scorge non
poca varietà d' opinioni , particolarmente trà li
Canonisti , e li Ciuilisti , che vol dire l'istesso , che
li Dottori ecclesiastici , e li secolari ; Et anche trà
gli stessi ecclesiastici di diuerse professioni , cioè
trà li Canonisti , e li Teologi , in maniera che può
meritamente dirsi questione , la quale habbia
qualche confusione ; Maggiormente per lo scioc-
co stile dè moderni di non badare ad altro , che ad
ammassare li seguaci dell' vna , e dell' altra opi-
nione , con far' il maggior fondamento nel mag-
gior numero aritmetico , senz' alrro discorso , ò
ratiocinio .

Per qualche chiarezza dunque di tal questione
all' effetto di toglier' alcuni equiuoci , si deuono
3 distinguere trè casi diuersi ; Vno cioè , dentro li
termini , ò confini dello Stato temporale della

Chie-

Chiesa, che volgarmente si dice lo Stato ecclesiastico; L'altro nelli principati, e dominij alieni, solamente con le persone, e nelle cause ecclesiastiche; Et il terzo parimenti nelli principati e dominij alieni, nelle persone, o cause profane, o temporali, anco dell' istessi principati.

Nel primo caso, non vi entra la presente questione, mà più tosto l'altra, la qual segue immediatamente, cioè se all' Imperadore in questo dominio spetti qualche souranità, & alto dominio, non cadendoui altra ragione di dubitare, mentre il Papa è anche Principe temporale.

Nel secondo caso, delli principati alieni, nelle sole persone, o cause ecclesiastiche, o spirituali; Ancorche alcuni caminino con questa opinione, e che tuttauia il Principe secolare ne habbia la souranità, e l' alto dominio, siche solamente la podestà del Papa sia nelle persone senza territorio, che però per l'esecuzione sia necessaria il braccio del Padrone del territorio, al quale spetti vedere se in casa sua, ciò si debba permettere; Non dimeno ne' tempi nostri tal' opinione, è stata riprouvata dalla S. Congregazione dell' vniuersal' Inquisizione, dalla quale etiendosi maturamente esaminato il punto, è stata la sudetta proposizione dichiarata, non solamente temeraria, mà anche scismatica, & eretica; Siche frà Cattolici non vi cade più dubbio.

Tom. 3. della Giurisd.

E

Cade

A

*Nel lib. 15.
de giudizj
nella relazio-
ne della Corse,
trattando del
Papa nel dis.*

Cade bensì la disputa nel terzo caso delle cause
temporali; Et in ciò si scorge gran varietà d'opinio-
ni, atresoche li Legitti, ouero li Dottori secolari,
col sentimento de quali caminano ancora in
questa parte alcuni Teologi, stimano che la po-
destà del Papa non entri nelle cose temporali, mà
solamente in quelle di Fede, ouero in quello che
influisca nella salute dell' anime, e nel foro inter-
no, e soprannaturale.

Quando poi si tratti di cose meramente tem-
porali, come per esempio di deposizione de' Princi-
pi per loro mal gouerno, il quale sia pregiudiziale
ancora al bene spirituale, ouero di legitima suc-
cessione del principato, cō cose simili, & in tal caso
vogliono che la sua parte sia solamente d'affoluere
i popoli, e di dichiarare, che à loro, ouero alla re-
publica, sia lecito negare à quel Principe l' obe-
dienza con darsi sotto il dominio, ò protezione
d'vn' altro, siche al Papa spetti il fare vna
semplice dichiarazione, come ad vn Giudice,
mà che l'esecuzione si faccia dalla stessa republi-
ca, con l'autorità propria.

All'incontro li Canonisti, con quali caminano
anche alcuni Teologi, sostengono maggiormente la
poderà Pótifica, non solamente nel cōcendere alli
Principi Cristiani Cattolici li Regni, e paesi oc-
cupati da infedeli, ò da eretici per il fine della re-
ligione Christiana di quei popoli; Mā ancora che
hab-

habbia la ragione del territorio in tutto il Mondo, anche nelle cose temporali, nell'abito solamente, lasciandone l'atto, ouero l'esercizio alli Principi secolari Cristiani sotto la condizione, però del buon reggimento de' popoli, con la douuta custodia della Religione cattolica, siche quando si portino male, sia lecito al Pontefice come Vicario di Cristo, reassumendo la suddetta podestà abituale, deporre quel Principe, e conceder' il principato ad vn' altro.

Fondano ciò li Canonisti principalmente nella pratica cauata da molti esempi; E particolarmente in quello di S. Leone terzo, accennato di sopra, di dismembrare parte dell' Imperio d'Oriente, e di erigerne l'imperio d'Occidente; E quello di Gregorio quinto di dare la podestà alli Principi di Germania d'elegere quest' Imperadore; Come anco quello di Zaccaria, nel deporre Ilderico Rè di Francia, e conceder' il Regno à Pipino; Di Gregorio VII. nel conceder ad Alfonso chiamato il conquistatore alcuni Regni di Spagna, occupati da infedeli; Quello d'Alesandro Sesto nel concedere alli Rè di Spagna, e di Portogallo l'Indie Occidentali col tirare la famosa linea; Di Giulio secondo nel priuare il Rè di Nauarra, concedendolo al Rè Ferdinando chiamato il Cattolico, che poi l'vnì alla Corona di Castiglia, e simili; Oltre l'esempio del-

B

Di ciò si discorre nel più volte accennato libro 15. nella relazione e pratica della Corte Romana parlando del Papa nel disc. 2.

C

Nel tib. 1. de feudi nel dis. 61. & in molti altri luoghi

la concessione del Regno d' Vngaria à S. Stefano; E di quella dell' Isola di Sicilia occupata da Saraceni à Roggiero¹, con molt' altri casi simili; Ben-sì che à ciò rispondono li seguaci dell' altra opinione, che questi, & altri simili esempij siano fondati in causa, ò motiuo della Fede, ò della Religione. B

8. E rispondendo all' argomento, che portano in contrario li Legisti, dell' impossibilità di dare due padroni in solido d' vn' istesso territorio, dicono due cose; L' vna che (conforme s' accenna sotto diuerse materie, e particolarmente nella feudale) Questa implicanza camina per vn' istesso rispetto, mà non già quando si dia il concorso di più padroni, e di più possessori con la diuersità de rispetti. C El' altra, la quale batte nell' istesso, cioè che il dominio del Papa, in nome di Cristo Padrone di tutto il Mondo, resta abituale, dandone l' attuale al Principe secolare, sotto la condizione del buon gouerno, la quale mancando, lo possa togliere, per darlo ad vn altro.

Quanto poi all' altro più forte argomento della pratica di alcuni Principi, di voler riconoscere le 9 prouisioni Apostoliche, ancorchè siano conde persone, ò cause ecclesiastiche, prima che se gli dia l' esecuzione, e particolarmente nelle prouiste dè Vescouati e de' beneficij, ouero nella suppressione delle Religioni, ò de Monasterij, con l' ap-

l'applicazione delle loro robbe in altri vſi, con casi simili, cioè che non ſi permette ſenza il braccio, ò conſenſo del Principe; Si dice che ciò non toglie la ſupremā podestà, e la ragione territoriale del Papa, mà che ò ſia vn' allegare l'inconueniente, e qualche di fatto ſi faccia contro ragione ò pure che così richieda la ragione di congruenza, acciò quel Principe ſappia ſe tal prouifione ſia pregiudiziale alle ſue ragioni, ouero al buon gouerno del ſuo principato, per poterne informare l'iftelſo Papa forſe ingannato da false eſpreſſioni, ò relazioni d' altri.

Il che chiaramēte ſi proua dal vedere in pratica, che anco alli Magistrati, & altri ministri del medeſimo Principe, per la ſteffa ragione, ſi permette il proibire l'eſecuzione delle ſue prouifioni ſenza la loro eſecutoriazione, la quale ſi ſuole alle volte negare per informar meglio il medeſimo Principe, al quale ſi rende lecito, anzi ſi deue replicare; O pure, ſecondo il ſenſo d'alcuni ecclesiastici più zelanti, che conforme ſi è detto, ciò ſia malfatto, e che ſia vn' adurre gl'inconuenienti per argomento; Intendendendosi detto tutto ciò per vn' ſemplice diſcorſo, con laſciare l'intiero il ſuo luogo alla verità.

L'altra queſtione, la qual cade trā la podestà ecclesiastica, e la laicale, riſguarda il punto di ſopra accennato nel primo deſti tre caſi di ſopra di-

D
Nel libro 2.
de Regali nel
diſc. 148.

distinti, cioè, se nel dominio temporale della Chiesa, che volgarmente diciamo lo Stato ecclesiastico, resti tutta uia all' Imperadore qualche ragione di alto dominio, e di souranità; Et in ciò tengono alcuni l'affermatiua col fondamento, che attribuendo alcuni degli medesimi ecclesiastici questo dominio alla donazione, che si dice fatta da Costantino Magno à S. Siluestro, della Città di Roma, e di tutta l' Italia, nel trasferir la Sede Imperiale in Costantinopoli; Ouero parte di esso alle concessioni di Pipino, e di Carlo Magno, e d' altri Imperadori, e parte alla donazione della Contessa Matilda; In qualunque modo sia, non si fosse trasferito l' alto dominio, e la souranità, per la ragione riceuuta da feudisti, & accennata nella sua materia feudale, cioè che l' Imperadore, ouero ogn' altro Principe, può ben concedere parte de' luoghi spettanti al suo imperio in feudo, anche regale e con ragione di principato, purché però ritenga per se la souranità, siche non sia vna total dismembrazione del principato, o scissura della corona, facendo vn'altro eguale à se stesso, mentre ciò non si può fare.

Ella
 Nel lib. 1. de
 feudi nel disc. 12
 60. e nel lib.
 6. della dote
 nel disc. 146.

Questa opinione però dagli altri più comune-
 mente vien riprouata, e stimata ideale; Attesoche, se
 si parla delle ragioni dell' Imperio Costantinopoli-
 tano ritenute da Costantino nella detta presuppo-
 sta donazione, (circa la quale si lascia il suo luogo
 alla

¹³ alla verità) quelle già suanirono , per la su detta
d'Inembrazione dell' Imperio d' Occidente , ap-
prouata già dal consenso di tutto il Mondo Cat-
tolico; Maggiormente che doppi i anche l' istesso
Imperio Orientale , e già suanito affatto , & occu-
pato da infedeli .

¹⁴ E se si parla delle ragioni dell' altro Imperio
Occidentale; Si stima vna total vanità il dire , che
hauendo egli tutto l' essere dal Papa , come suo
autore e fondatore , con l' accennata subordina-
zione , e dipendenza , per la conferma , che deue
da questo riceuere la sua elezione , in occasione
della quale , deue promettere la su detta subor-
dinazione , s' habbia da dire , che il superiore debba
esser suddito del suo suddito .

Come ancora , perche quando seguì questa
nuoua erezzone dell' Imperio d' Occidente , l' al-
tro d' Oriente hauea già quasi perduto affatto
ogni dominio , e superiorità in Italia; E per con-
seguenza , non poteano nel surrogato trasferirsi
quelle ragioni , che non si possedeano dal prin-
cipale .

¹⁵ Et in oltre , à discorrerla con le regole della
Religione Christiana , cauata dall' Euangelo , nel
quale Cristo professò d' essergli data dall' eterno
Padre tutta la podestà nel Cielo , e nella Terra , e
che essendo esaltato nel legno della croce per la
nostra redenzione , tirasse à se ogni cosa ; Quindi

ne segue il disopra accennato dominio di tutto il Mondo abituale, restando all' Imperadore , & ad altri Principi Cristiani il solo dominio attuale nell' esercizio ; E per conseguenza , quando il possessore del dominio attuale , cede le sue ragioni à quello, che habbia il dominio abituale , e superiore , ne nasce quella consolidazione , che la legge dispone, quando il feudo si deuole all' infeudante , ouero che il proprietario diventi padrone anche dell' usufrutto , il quale era d' un altro , con casi simili . F

E discorrendola ancorà con ragioni vmane ; 16 Vengono stimati degni di riso coloro , li quali trattano questa materia con le sole similità solite de' Legisti , presupponendo l' Imperadore Romano padrone del Mondo , come se ce l' hauesse dato Iddio à dirittura in pieno dominio , ouero che l' hauesse auuto per eredità da Adamo nostro primo padre ; Douendo riflettere che in sostanza l' Imperadore Romano antico , non è altro che vn. capitano , ouero vn. ministro del popolo e della republika , con quella maggior' autorità che in progresso di tempo , sotto nome di dittatura , fù usurpata dà Cesare , in occasione della guerra ciuile con Pompeo ; E questa figura di capitano , e di gouernatore , con gran moderazione professò di fare Ottaviano Augusto nel tempo che nacque Cristo Signor Nostro , siche quella maggior'

auto-

F
*Nel detto dis.
 60. del lib. 1.
 de feudi, e nel
 derto disc. 2.
 del Papa nel
 lib. 15. nel
 titolo della
 relatione del
 la Corte Ro-
 mana.*

autorità dispotica, la quale hebbe origine da Tiberio, il quale vien reputato l' idea del tiranno, e che fù cōtinuata da altri successori, fù più tosto tirannica usurpazione, che legitimo principato, e dominio , e se bene Cristo Signor nostro tentato sopra il pagamento del tributo da Scribe, e Farisei, diede quella veramente diuina risposta di dare à Dio quello ch' è di Dio , & à Cesare , quel ch' è di Cesare ; Nondimeno parlò di quel ch' era posses- sōre defatto del principato , mà non perciò ne se- gue che l'autēticasse, ò lo canonizasse per legitimo; Et ancora perche non essendo ancora adempito il misterio della passione, non era seguita quella at- trazione di tutte le cose , che fece à se stesso, pen- dendo in croce .

Equando anche potesse dirsi vero , e legitimo principato , (tuttauia conforme si è accennato nel libro antecedente de' regali) il Principe non è altro
 17 che vn marito , ò padre , e legitimo amministra-
 tore della republica , e del popolo , dal quale ha
 riceuuto tutta la sua podestà , e per conseguenza,
 quando il sudetto Imperadore Romano , conside-
 randolo come marito , ò come padre, abbandonò
 la moglie, ouero li figli dell'Occidente, lasciandoli
 in preda de Goti, Vnni , Vandali , e Longobardi,
 e di altre barbare nazioni , anche con pregiudizio
 della Religione Cattolica , poterono essi legiti-
 mamente scuotere il giogo del primo dominio ,

e darsi alla protezzione, & al gouerno d'vn' altro, conforme fecero, dandosi alla protezzione, cura, e gouerno del Pontefice, al quale più propriamente conueniuia il nome di padre, e di conservatore della Religione; In maniera che possa, e debba dirsi dominio trasferitogli più legittimamente dal consenso de' popoli, di quello che fusse trasferito dall' antico popolo Romano negli Imperadori gentili; Maggiormente che rispetto à Roma, & alla maggior parte degli altri luoghi, questo passaggio non fù immediato dall' Imperadore al Papa; Atteso che vi fù di mezzo il dominio delli delli Rè d' Italia, e del Duca Romano, e di altri Duchi simili, da quali come tiranni, ò eretici poterono li popoli sottrarsi; E da ciò si scorge qualche simplicità di coloro, alli quali pare di dire vna gran cosa, quando allegano per titolo di questo dominio la suddetta donazione di Constantino,

G
Si discorre di
ciò nel supple-
mento del lib.

2. de Rega-
li in occasione
di trattare
delle confisca-
zioni, enel dis-
2. della rela-
zione della
Corte nel lib.

15.

18sto dominio la suddetta donazione di Constantino, senza badare alla suddetta difficoltà, che rinasce perche la loro capacità non vi arriua; Atteso che senza negarla, lasciando (come si è detto) il suo luogo alla verità, vi si dà titolo migliore, con altre ragioni che sopra ciò si sogliono considerare. **G**

La terza questione, riguarda le concessioni, delle Città, terre, e luoghi abitati con giurisdizione, & imperio ne i vassalli, che da Principi secolari si siano fatte alle Chiese, cioè se diuentino luoghi totalmente ecclesiastici, in maniera che

non

non ne resti superiorità alcuna al Principe secolare concedente, mà che la souranità, e l' alto dominio, per lì casi d' appellazione, e di ricorso siano del Papa; Ouero all' incontro, che s' intenda conceduta vna giurisdizione subordinata, in ragione di semplice baronaggio; Et in ciò, si camina con la distinzione della qualità, ò natura della concessione, atteso che quando sia in ragione di feudo vero, in tal caso resta senza dubbio la foggezzione al Principe secolare infeudante in quel che riguarda il feudo solamente, e non in altro, non cadendo in ciò disputa alcuna, mentre i medesimi sacri canoni così espressamente dispongono; Mà se la concessione farà in allodio (conforme in dubbio s' intende, e si presume,) in tal caso, entra vna gran disputa, con molta varietà d' opinioni, e con efficaci argomenti per l' vna parte, e per l' altra, conforme si discorre nel teatro nella materia feudale, doue si potrà vedere, si crede però che l' osseruanza vi habbia gran parte. H

La quarta questione riguarda l' immunità locale delle Chiese, e de luoghi sacri, non solamente sopra li casi eccettuati, e non eccettuati, mentre ciò ferisce più tosto la materia dell' immunità, della quale si tratta nel suo luogo particolare, che questa della giurisdizione, mà circa il punto della ragion territoriale, cioè se le Chiese, e li luoghi sacri s' intendano esser separati dal territorio del

Nel detto dis.
60. del Bb. 1.
de feudi.

Principe laico, si che costituiscano vna specie di territorio separato ; Ouero che più tosto siano nel territorio del Principe , mà godano questa esenzione per vna certa riuerenza , à somiglianza delle Chiese e de' Monasterij esenti, che sono d'etro la dioceſi ; E molti, forſe più comunemente , cre-
dono che questa ſeconda parte ſia la più proba-
bile . I

Come aneora ſe il giudice laico poſſa exercitare giurifdizione nelle Chiese , & in altri luoghi fa-
cri , ouero immuni con li proprij ſudditi , nel che
ſi ſuol caminare con la diſtinzione degli atti ſola-
mente verbali , e li reali , cioè che quelli ſi poſſano
fare , e non queſti per l'iftella ragione di riuerenza ,
conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel tea-
tro , cioè che ſi poſſa citare verbalmente vno che
ſia in Chieſa , mà non ſi poſſa carcerare , nè eſami-
nare , ò tormentare , ò far' altr' atto di fatto , più
che di parole . L

La quinta queſtione riguarda l' altra ſpecie
d' immunità ecclesiastica personale delli Prelati , e
22 de' chierici , e di altre perſone ecclesiastiche , cioè ſe
quando il Principe ſecolare per cauſa di ſtato ,
ouero per cauſa publica , particolarmente in tem-
po di peſte , ò di guerra , poſſa exercitare giurifdizione
ò ſuperiorità alcuna con le perſone ecclesiastiche , eſiliandole dal ſuo dominio , ouero prohi-
ben-

I
Si tratta di
ſotto nel libro
14. dove ſi di-
ſcorre la ma-
teria dell'im-
munità eccl-
eſiaſtica .

L
In queſto lib.
2. della giu-
rifdizione nel
diſc. 70.

bendo il commercio, e facendo altri atti giurisdizionali, ò pure forzandoli all' offeruanza delle sue leggi & editti, col motiuo del ben publico, e col fondamento della legge di natura che obliga tutti, conforme se n'è accennato qualche cosa nel proemio; E parimente si scorge la solita varietà grande d' opinioni. Come ancora, se & in quali cose siano soggetti alla podestà laicale li chierici celibi, ò coniugati respettivamente; E se, e quando nelli chierici d' ordini minori vi concorrano li requisiti necessarij per l' esenzione del foro; Et à rispetto delli chierici greci, se anco le loro mogli, e figli godano il priuilegio del foro, cō casi simili, de quali in occorrenza, si dourà vedere nel teatro, & altroue atteso che per le graui diuersità de stili delli diuersi principati, non facilmente vi si può dare vna regola certa, e generale. M

La sesta questione cade sopra la podestà laicale se sotto pretesto d' impedire lè forze, ò le violenze ²³ possa ingerirsi nelle cause ecclesiastiche, così sopra materie indifferenti trà l' persone ecclesiastiche, come ancora sopra le materie di sua natura spirituali & ecclesiastiche trà secolari, come particolarmente occorre sopra la cognizione del chiericato, ouero sopra l'impedimento della libertà del matrimonio, & in cose simili; Et in ciò sogliono li laici far la distinzione trà la cogniz ionformale di qualche si dice de iure, e quella che si dice di fatto so-

M
Se ne discorre
nel detto libro
14. trattando
dell'immuni-
ta ecclesiasti-
ca.

46 IL DOTTOR VOLGARE

N

*Nel lib. 15.
de gindizy.*

to solamente, ouero esercitando la temporalità nelle robbe, e nelle ragioni temporali delle Chiese, ò delle persone ecclesiastiche; N Et anco perche in alcune parti si pretende il Principe secolare Legato Apostolico, ouero capo, e Presidente di qualche conseglie, ò tribunale ecclesiastico per autorità Apostolica; Mà queste sono materie da lasciarsi per regole prudenziali sotto silenzio, e non mettersi in bocca de volgari.

La settima riguarda l'immunità ecclesiastica reale, cioè se, e quando il Principe secolare, ò la Republica de' laici, possa soggettare alle collette, & altre pubbliche grauezze gli ecclesiastici, per queibisogni che riguardano il beneficio & interesse comune, del che si discorre in altri luoghi. O

L'ottava all'incontro ferisce la podestà ecclesiastica con li secolari, non già nelle cause di Fede, ò in altre puramente ecclesiastiche, e spirituali; Come per esempio sono, di matrimonio, e di decime, e cose simili, mentre in questo non cade dubbio alcuno, mà in quelle cause che si dicono di misto foro; Et in cio anco si scorge qualche varietà di leggi, ò di stili secondo la diuersità de principati, siche non vi si può dar regola.

Occorre anche disputare della giurisdizione de' Vescoui, e di altri Prelati, circa la loro famiglia armata, e della loro giurisdizione, con li loro famigliari, e ministri, ancorche laici, li quali siano

O

*Nel lib. 2. de
regali nel dis.
58. Et altri,
e nel lib. 14.
nel tit. Mi-
scellaneo eccl
esiastico nelli
disc. 2. e se-
guenti dove se
tratta di que-
sta immuni-
tà.*

no esenti dal foro laicale ; Mà parimente ciò non riceue regola ; per la diuersità delle leggi , ò degli stili de' principati . P p
*Nel dis. 67. di
questo libro.*

Quando poi il Giudice laico habbia giurisdizione con li chierici , e con altre persone ecclesiastiche , per l' amministrazione , ouero per la robba , ò denaro auuto dalle sue mani , ò per altro rispetto , se ne discorre di sotto nel capitolo vndecimo , nel quale si tratta della capacità de' laici nel conoscere le cause del foro ecclesiastico .

E molte altre questioni , le quali eadono sopra questa materia men frequenti , si tralasciano , atteso che sarebbe troppo noiosa digressione il voler reassumere tutte le minuzie ; Maggiormen-
te , per la più volte accennata ragione , cioè che per la gran diuersità de stili , in ciascun principato , non può in questa materia stabilirsi vna regola ferma , e generale , che però in occorrenza bisognerà regolarsi secondo la qualità del paese , nel quale occorra la questione ; E molte cose nella ma-
teria si accennano di sotto nelli capitoli seguenti , et

anche nel libro decimoquinto in occasione
di trattare de' giudizij , e del giudice
competente , e nel libro decimo
quarto trattando dell' im-
munità ecclesia-
stica .

CAPITOLO QVARTO.

Delle questioni giurisdizionali nell' istessa podestà ecclesiastica , trà diuersi ecclesiastici Superiori , senza mistura di laici .

S O M M A R I O .

- 1 **S** E il Concilio sia sopra il Papà, ouero il Papa sopra il Concilio .
- 2 Che li Concilij non vengano sotto le derogatorie senza menzione speciale, ilche si dichiara .
- 3 Degli atti del Concilio di Costanza .
- 4 Se il Papa dispensi con se stesso sopra il giuramento degli capitoli del Conclaue, e dell'offeruanza delle bolle .
- 5 Della podestà del Collegio dè Cardinali in tempo di sede vacante .
- 6 Dell' istesso, discorrendola per ragione .
- 7 Della podestà delli Patriarchi .
- 8 Che il Papa debba esser'unico, e non si possa dare pluralità di persone .

Qua-

9. Quali siano quelle cose, le quali oggi siano sole del Papa, siche gli altri Prelati non vi habbiano podestà.

10. Il Papa si dice Ordinario degl' Ordinarij, e può preuenire gli Ordinarij nelle collazioni dè beneficij, & in altre cose, se vuole.

11. Se possa togliere le dignità, li beneficij, e gli officij senza cognizione di causa.

C A P. I V.

NON solamente questa materia giurisdizionale oggidì viene stimata difficile, & intricata, per le controversie, trà le due diuerse podestà, ecclesiastica e laicale, trà le quali pare che si scorga l'accennato quotidiano, e continuo eclisse; Mà ancora trà il capo, e li membri di ciascuno delli suddetti corpi o generi di podestà; Poiche trattando dell'ecclesiastica, non poca disputa cade trà li Canonisti, e li Teologi, anzi nell' istessa professione dè Canonisti, trà gli oltramontani, e li citramontani, sopra la podestà del Concilio generale, se sia maggiore o minore di quella del Papa; E vi si scorge Tom. II. della Giurisd.

la solita varietà dell' opinioni ; Facendosi da coloro, li quali tengono le parti del Concilio gran fondamento nell'istorie ecclesiastiche, & in alcuni casi seguiti in diuersi Concilij, e particolarmente nel più moderno Concilio di Costanza radunato per togliere il così lungo, e pernicioso scisma d' anni quaranta, e più, mentre in quello, essendo stati deposti, ouero dichiarati decaduti, o non legitti-
mi, & in somma esautorati, Giouanni vigesimo
secondo, Gregorio duodecimo, E Benedetto vnde-
cimo, ciascuno de quali nella sua obbedienza, nell'
istesso tempo faceua parti di Papa, fù dal Collegio
dè Cardinali, con l' interuentodi trent' altre perso-
ue deputate dal Concilio, eletto Martino quinto
col susseguito effetto. **A**

*Se ne discorre
nella relazio-
ne della Corte
nel lib. 15. nel
disc. 2.*

Tuttauia, ciò che in ragion disputatiua si possa dire nelle scuole, e ne i circoli; Per qualche spetta alla pratica del foro, secondo l' opinione ogidì più riceuuta, & assoluta nella Corte di Roma, & appresso li buoni Cattolici, resta fuori d'ogni dub-
bio, che non si possa conuocare il Concilio senza l'
autorità del Papa, senza la quale non merita il ti-
tolo di legitimo, e di generale, e conforme li Ca-
nonisti, e li teologi dicono, di ecuménico; E che il
Papa sia à quello sup eriore, in maniera che vi pos-
sa derogare, o dispensare à suo arbitrio. **B**

*Nellib. 14. nel
se anotazioni
al Concilio di
Trèto nel disc
1. 5° nel desso
disc. 2. nella
relazione del-
la Corte.*

Che però quella prerogatiua, la quale da Giu-
risti si dà alli Concilij generali, che non s' intenda

à lo-

à loro derogato senza special menzione, non riguarda la podestà, mà la certezza della volontà; Siche quando di questa in altro modo apparisca, basta la deroga implicita, e virtuale; Anzi ne meno questa prerogatiua si concede al Concilio di Trento, attesoche basta d' auer conceduta qualche cosa ad esso contraria. C

Nel suddetto luogo.

E rispondendo alla suddetta pratica del Concilio di Costanza, si dice non esser vero, che si can minasse per via d' autoritatua deposizione di vn Papa legitimo, esercitando con questo l'autorità di superiore; Mà che ciò seguisse in figura di giudice, il quale dichiarasse, che niuno dell'i trè occupasse bene quella sede, la quale perciò si hauesse per vacua; O' ciò fosse per l' incertezza; O' perche alcuno di essi fosse veramente intruso; O per lo giuramento fatto da alcuni di loro di douer renunziare per restituire alla Chiesa la tranquillità, e far cessare la tempesta dello scisma; O' pure che alcuno per graui delitti scandalosi à tutto il mondo ne fosse decaduto; Mentre altro è il deporre, e l'esautorare di propria podestà; Et altro è il giudicare se vno sia tale, ò nò, bisognando in ciò dar' vn Giudice; Mentre si vede, che anche nè feudi, e nè principati, gli Tribunali del principato, giudicano à chi sia douuto il principato, e chi sia il Principe legittimo, ancorche siano tribunali subordinati e sudditi à quello, che sia Principe legitimo, siche

D
*Nel disc. 2. del
la relazione
della Corte nel
lib. 15.*

52 **IL DOTTOR VOLGARE**
non è giudicare del Papa, mà di quella persona,
priuata, se sia, Pontefice, ò nò. D

L'altra questione riguarda la podestà di dispen-
sare con se stesso al giuramento d' ossuare li capi-
4 toli del conclave, & ad alcune bolle dè predecessori; Et in ciò parimente si scorge la solita varietà
dell' opinioni; Però si crede, che più comunemen-
te, quanto alli capitoli del Conclave, si camini con
la distinzione, trà quelle cose, le quali riguardano
la religione cattolica, & il bene della Chiesa uni-
uersale, e quelle che riguardano l' utile e comodo
priuato dè Cardinali, cioè che nel primo caso stia
fermo l' obbligo, e non nel secondo. E

E
*Nel detto disc
2.e 3. della
relazione del-
la Corte nel
lib. 15.*

Quero, quanto al giuramento sopra l' osser-
uanza delle bolle dè predecessori, che si distingua,
trà la dignità pontificia, e la persona priuata del
Pontefice, conforme in occasione della bolla di
Pio quinto di non infeudare, se n'è accennato
qualche cosa nel libro primo dè feudi F; Lascian-
do però sopra tutto ciò sempre il suo luogo alla
verità, senza fermar cosa alcuna.

F
Nel cap. 9.

G
*Nel cap. ubi
periculum de
elect. in 6.* 5

La terza questione cade sopra la podestà e giu-
risdizione del Collegio dè Cardinali per il tempo
che vaca la Sede Papale, Mà tal questione già è
stata in parte tolta dalla costituzione di Bonifacio
ottavo registrata nel suo sexto G, e più chiaramen-
te parla la bolla di Pio quarto H, con la quale
oggidì si camina; Cio è che non habbia podestà, né
giuris-

H
La 63.

giurisdizione alcuna, così in qualche riguarda le cose di grazia, come quelle di giustizia, sopra le materie spettanti alla podestà del Papa; E ciò per lo giusto fine d' accelerare l' elezione; Eccettuazione quelle cose, le quali riguardano il mantenimento del gouerno corrente; O' pure, quando occorresse accidente tale, che sopraffasse gran pericolo, ò che se ne potessero cagionare grand' inconuenienti, quando non si riparasse prontamente.

Circoscritte le suddette costituzioni; Quādo la materia si hauesse à discorrere con li termini generali, entrerebbe la distinzione delle quattro persone di uerse formali, che si considerano nella persona materiale del Papa; la prima cioè di Papa come Papa, Vicario di Cristo, e capo della Chiesa vniuersale; E per qualche riguarda le cose spettanti à questa persona, il Collegio non vi ha podestà, nè giurisdizione alcuna, poiche se bene rappresenta la Chiesa vniuersale, in nome della quale elegge il Papa; Tuttavia questa commissione, che per consuetudine se gli è data, è ristretta à quest' atto dell' elezione; Che però se bene li Cardinali hanno qualche partipazione nel gouerno della Chiesa, vniuersale, nondimeno ciò nasce dall' assunzione che ne ha fatto il Papa medesimo, in figura di consiglieri, mà non già con quella formal partipazione, che ha il Capitolo della Cat-

tedra-

I
Nel disc. 3. del
la relazione
della Corte nel
lib. 15.

54 IL DOTTOR VOLGARE
tedrale col Vescouo formando vnitamente il cor-
po cattedratico. I

La seconda persona è di Principe temporale
dello Stato ecclesiastico; Et in questa parte potrebb-
e fare qualche si concede alli comizij , ouero alli;
Parlamenti radunati per l' elezione del loro Prin-
cipe , come rappresentante la Republica , ouero il
principato; Come per esempio sono li Palatini,ò gli
elettori del Regno di Polonia , e simili, siche que-
sta giurisdizione non ha quella repugnanza, che si
scorge nel caso precedente .

La terza, e quarta persona, sono di Patriarca d'
Occidente, e di Vescouo di Roma, col suo distret-
to ; Et in queste parti, quando non ostassero le
suddette costituzioni, entrarebbe qualche di sot-
to, può dirsi della giurisdizione del Capitolo
sede vacante , mentre il Collegio de Cardina-
li è il Capitolo di queste Chiese patriarcale , e
Cattedrali respectuamente , mà non già della
Chiesa vniuersale . L

Oggidì, non si sentono più quelle questioni di
giurisdizione, e di podestā, che, conforme insegnava-
no l' istorie ecclesiastiche , erano anticamente così
frequenti, frà il Papa, e li Patriarchi , e particolar-
mente con il Costantinopolitano , il quale anche
nella stessa Italia, col calore dell' Imperatore d' O-
riente, s' ingeriua in far le parti pontificie, in quei

L
Nel detto disc
3.

pae-

paesi, li quali alla riuiera del mare Adriatico furono sotto l' Imperio greco M; Mentre tutti quei paesi, li quali cadono sotto li Patriarcati Costantinopolitano, Alessandrino, Antiocheno, e Gerrosolimitano, sono in potere d'infedeli, e quei Cristiani generalmente sono scismatici, eccetto pochi cattolici forastieri, ò paefani occulti.

E' stato nella nostra età disputato, se il sommo pontificato Romano ammetta la pluralità di persone, e ciò in occasione di trattare della podestà dell' Apostolo Paolo, se fosse coeguale con quella di Pietro; Mà sotto il pontificato d' Innocenzo X. con molta maturità, fù deciso per l' vnità, siche oggidì trà Cattolici non deue ciò ammetter disputa. N

Alcuni atti, secondo l'opinione senza dubbio ricevuta, e praticata nella Corte Romana, spettano alla sola giurisdizione, e podestà del Papa, priuatiuamente à tutti gli Prelati, li quali non vi si possono ingerire; Come per esempio sono; L'erezioni delle nuoue Chiese Cattedrali, e Metropolitane, e le vnioni, e diuisioni delle medesime; Le dispense matrimoniali, ò altre, sopra altri impedimenti canonici, siche bisogni derogare alli Canoni, ouero ad altri decreti Apostolici; L' indulgenze, e giubilei vniuersali, & anco li locali, mentre li Vescovi le possono concedere solamente per quaranta giorni;

M a
Se n' accenn
qualche cosa
nel disc. 6. del-
le preminen-
ze in questo
istesso lib. nel
fine.

N
Nel detto disc
z. della detta
relazione del-
la Corte nel
lib. 15.

Le prouiste, ò confermazioni dell' elezioni, ò nomine delli Vescouati, & Arciuescouati ; Le collazioni dè beneficij riferuati, ouero la podestà di far queste riferue, con cose simili ; Tuttauia non mancano alcuni d' assumer dispute circa il defetto di questa podestà di proibirlo à Vescoui, quasi che ogni Vescouo sia Pontefice, con egual podestà, nella sua diocesi, à quella che habbia il Papa in Roma, e che questo sia solamente vn giudice dell' appellazioni, e de i ricorsi in caso di grāuami.

Mà ciò che possa dirsi disputando alla scuolastica, ouero all' academica per esercitar l' ingegno ; Per qualche tocca al foro pratico della Corte Romana, non vi cade più dubbio alcuno ; Essendo oggidì massime assentate, che il Papa sia il Vescouo della Chiesa vniuersale, & Ordinario degli Ordinarij, siche gli altri Vescoui, e Prelati particolari, siano à lui subordinati, come coadiutori nel gouerno del gregge, ouero dell' ouile di Cristo, così diuiso per il mondo, che non può gounarsi da vn solo pastore principale, che però vi bisognano gli altri pastori subordinati, secondo quella proporzione, che si dà in ciascuna diocesē, trà il Vescouo, e li Rettori delle parrocchie in essa distinte; Attesoche altrimente non si verificarebbe l' unità della Chiesa, e dell'vnico suo Capo visibile ;

Nè

Nè meno si verificherebbe il detto di Cristo Signor nostro, che dourà esser' vn pastore di vn solo ouile; Come ancora, che Cristo disse à Pietro solo che pascesse le sue pecore in generale, senza restrin- gersi più à quelle d'vn luogo, che d'vn'altro, si- che coloro, li quali veramente professino d'esser buoni cattolici, non dourano dir' il contra-
rio. Q

O
Nel istesso disc.
2. della rela-
zione della
Corte.

Quindi segue, che volendo il Papa preuenire i Vescoui, e gl altri Ordinarij nella collazione dè beneficij, e nella cognizione delle cause, ò nell' e- servizio d' ogn' altra giurisdizione ordinaria, (se- condo la suddetta opinione, senza dubbio riceuuta nella Corte Romana) potrà farlo; Bensi che non è solito, eccetto che per cause graui, e giuste, cami- nandoui cō molta circospezione, per ilche in dubbio tal volontà non si presume, siche le questioni che sopra ciò cadono trà le parti, riguardano più to- sto la volontà, che la podestà. P; Douendosi anco in ciò riflettere alle considerazioni accenna- te nel capitolo primo, sopra la distinzione dè luoghi, e dè tempi per conoscere la fallacia di coloro, li quali con alcuni esempij dè tempi antichi, e della Chiesa greca, vanno sopra ciò sognando fauole.

P
Nel detto disc.
2. & anehe
nel disc. 23.
nel tit. dè bene
fizj.

E' stato anche nell' età nostra disputato, se possa il Papa togliere alli prouisti le dignità e li be-
Tom. 3. della Giurisd. H nefi-

neficij, ò gli officij di loro natura perpetui; E ciò
che sia nel foro interno per lo requisito della giu-
sta causa; Per qualche tocca all'esterno, e pratico,
si è nella Corte fermata per più vera l'aff-
fermatiua, che possa farlo per molte
ragioni distintamente accen-
nate nel teatro, doue
si potrà vede-

Q
Indetto disc.
2. della reta-
zione della
Corte enclisc
148. de Rega-
li.

re.

Q
**



CAPITOLO QVINTO.

Delle differenze giurisdizionali, trà li Vescoui, & altri Ordinarij dè luoghi, e li Prelati inferiori, li quali pretendano d' hauere la giurisdizione ecclesiastica, e quasi Episcopale attiua nel clero, e nel popolo secolare di qualche terra, ò luogo, priuatiuamente all' Ordinario, ouero al Vesouo diocefano.

S O M M A R I O.

- 1 *L'uso de Vescoui è antico, mà non quello delle Cattedrali, e delle diocesi.*
- 2 *Della diuisione di tutto il mondo in diocesi.*
- 3 *Dell' uso dè Prelati inferiori, e donde sia nato.*
- 4 *Delle diuerse sorti di Prelati inferiori.*
- 5 *Delli Prelati, che si dicono nullius.*
- 6 *Che siano veri ordinarij in tutto.*
- 7 *Ciò non piace, e della ragione.*
- 8 *Delle solennità nell' elezione dè Vescoui.*

- 9 Degli altri Prelati inferiori senza territorio separato.
- 10 Che il possesso di questi Prelati sia poco lodeuole.
- 11 Auanti di chi si faccia il concorso alle parocchie.
- 12 Delli Cardinali nelli loro titoli.
- 13 Delli Prelati Regolari ò locali.
- 14 Particolarmente di quelli della Religione di Malta.
- 15 Che cosa sia la cura dell' anime.
- 16 Che li regalari & altri esenti non possono predicare publicamente al popolo, nè confessare, senza licenza dell' Ordinario.
- 17 Quando li Prelati regolari esenti habbiano giurisdizione con li secolari loro seruenti.
- 18 A chi spetti la proua del territorio separato.
- 19 In che modo tal proua si debba fare.
- 20 Della differenza di proua per priuilegio, ò per immemorabile.
- 21 Nella giurisdizione la sola affiſtenza di legge, basta per la manutenzione.
- 22 Di alcuni Prelati inferiori priuilegiati, & esenti dalle cose sudette.
- 23 Si danno gli esempi del Protettore della Santa Casa di Loreto, dell' Arciuſcouo di Nazarette, e del Vefcouo di Fiesole.

C A P. V.



NCORCHE fin da principio della Chiesa nascente, vi sia stato l'uso dè Vescoui, che dall' istesso S. Pietro, ouero da gli altri Apostoli, alli quali distribuiti per tutto il Mondo à predicare il vangelo, ne fù dal medesimo S. Pietro comunicata la facoltà, si deputauano in ciascun luogo, che abbracciasse la fede Cristiana; Nondimeno, per la persecuzione dè tiranni, anzi generalmente per quella di tutta la gentilità, e del giudaismo; Et anche per non esserui in quei principij la formal erezione delle Chiese materiali, nelle quali fosse publico l'uso del colto diuino, con la subordinazione di più luoghi ad uno, non vi era l'uso delle diocesi, stabilito con li suoi termini ò confini, e per conseguenza non vi era il numero prefinito dè Vescoui, e degli Arcivescoui, e dè Patriarchi, restando tuttavia sotto disputa la questione, se, e quando questa introduzione ò diuisione seguisse, scorgendouisi non poca varietà d'opinioni. **A**

La Corte Romana però, con la quale deuono caminare tutte l' altre Corti del foro ecclesiastico nel Mondo cattolico, in pratica seguita, e tiene per ferma l' opinione che ciò seguisse sotto Dionisio

Pr-

A
In questo lib.
3. nella 2. par
delle preminè
ze nel disc. 3. e
seg.

Primo il quale fù creato Pótefice nell' anno 262.e morí nell' anno 271; E per conseguenza, se ne inferisce , ch' essendo stato tutto il Mondo diuiso in diocesi sotto li Vescoui , ogni luogo abitato si debba presumere di essere in qualche diocesi , e sotto la giurisdizione del Vescouo , siche non si presume la giurisdizione degli altri , che non siano Vescoui , generalmente esplicati col termine , à vocabolo di Prelati inferiori , l' uso dè quali può dirsi moderno , parte per priuilegio della Sede Apostolica , e parte per concessione , à permissione dè Vescoui ; E forse in alcuni con intrusione , e col principio vizioso della ribellione al proprio Vescouo , secondo le contingenze dè tempi , ne i quali habbia dominato l' eresia , à la scisma , à la guerra trà Principi secolari , per la quale il Signore d' vn luogo della diocesi , non abbia permesso che il Vescouo della Città , la qual fosse in dominio del suo nemico , vi esercitasse giurisdizione. B

B
*In questo istes
so lib. 3. della
giurisdizion
nel disc. 1. con
più segnenti, e
nel lib. 14. nel
Miscellaneo
ecclesiastico
nel disc. 1.*

3 Gran parte ancora di quest' uso è nata dalla mistura della giurisdizione temporale , che per concessione de Principi hauessero in qualche luogo gli Abbatij , à altri Superiori de Monasterij , ouero le prime Dignità delle Chiese , cioè che per commissione dè Vescoui come in figura di loro Vicarij esercitassero anche la giurisdizione ecclesiastica & Episcopale , e che in tal modo à poco à poco , con lungo tratto di tempo , da ministri di pen-

pendenti, si siano resi Prelati, e superiori indepen-
denti, scorgendosi oggidì in tutte le parti del Mōdo
cattolico numero notabile di questi Prelati infe-
riori, così del Clero secolare, come del regolare. C

Di trè sorti sono questi Prelati; Vna cioè di
4 coloro, li quali habbiano la giurisdizione ecclesia-
stica e quasi Episcopale in tutto il popolo, e nel
Clero di qualche luogo, il quale sia senza dubbio
dentro li termini di qualche diocesi; L'altra di co-
loro, li quali habbiano parimente la suddetta giu-
risdizione in tutto il popolo, e Clero di qualche
luogo; Mà che questo si pretenda di esser fuori d'
ogni diocesi, e di hauer il vero territorio proprio
separato, & indipendente, siche costituisc a vna
specie di diocese, solita adesplicarsi col termine ò
vocabolo di Nullius; E la terza specie è di quei
Prelati, li quali habbiano la giurisdizione ecclesia-
stica quasi Episcopale, solamente con li chierici,
secolari, ò regolari, e con altri ministri di vna cer-
te Chiesa, ouero di vn Monastero ò Conuento
del quale siano Superiori, e Prelati, secondo la co-
mune, e molto frequente pratica degli Abbati, e
dè Priori, & degli altri Superiori dè Monastarij, e
dè Cōuerti, ò altre case dè Regolari, li quali sono per
lo più esenti dalla giurisdizione degli Ordinarij dè
luoghi; Et anche si ha la pratica frequente nelle
prime dignità di alcune Chiese Collegiate secola-
ri, con li chierici, e ministri della stessa hiesa, mà

non

non già col clero , e popolo secolare del luogo ,
con la giurisdizione vniuersale in tutto quel terri-
torio .

La seconda specie è de Prelati di quei luoghi ,
li quali per verità siano Nullius , cioè che vera-
mente , e de fatto , abbiano il territorio separato ,
independente da ogni diocese; Come per esempio
in pratica sono defatto senza lite gli Abbati ò Com-
mēdatarij dell'abazie; Di Monte Casino ; Di Farfa
Di Nonantula, gli Arcipreti di Altamura; Et il Pre-
uosto di Pescia, e molti altri simili ; E questa specie
de fatto quasi niente differisce dalli Vescoui , non
mancandogli altro , che la dignità Episcopale , e
per conseguenza li manca solamente la podestà , e
giurisdizione , circa l' esercizio di quegli atti , che
sono dell' ordine Episcopale , e che si dicono pon-
tificali; Come per esempio sono il conferire gli or-
dini sacri , il consecrare l' olio santo , il consagra-
re le Chiese , l' amministrare il sacramento della
cresima , e cose simili ; E tuttavia , anche in que-
ste cose hanno vna certa podestà giurisdizionale ,
cioè che à loro spetta il dar le licenze , ouero le
lettere dimissoriali alli proprij sudditi per pigliare
l' ordine da quel Vescouo che da essi Prelati si de-
puterà , quando però ne stiano in possesso , mentre
in ciò la pratica non è vuniforme . D

Et anche hanno podestà di dar licenza ad vn
Vescouo à loro elezione di consecrare le loro Chie-
se ,

D
Nel disc. 16.
di quest' istes-
so titolo e

se, & altari, e l'oglio santo, e di amministrare à proprij sudditi detto sacramento della cresima, e di esercitare altri pontificali; Ogni volta però che per consuetudine, ò per ordine della Sede Apostolica, non spettassero questi atti pontificali al

E
Nel de[n]to d[omi]ni
16.

Vescouo più vicino. E

Si dicono però, à somiglianza de vescoui di esser ordinarij de luoghi, con la piena, e totale giurisdizione Episcopale, non solamente ordinaria, mà anche delegata dal Concilio di Trento, e dalle costituzioni Apostoliche sopra gli esenti, ouero sopra gli altri Prelati inferiori; Et in somma hanno tutto qualche hanno i vescoui, eccetto alcune cose, che la Sede Apostolica da qualche tempo moderno l'ha tolto, e le ha date alli vescoui più vicini, come per esempio sono le cause dell' immunità ecclesiastica locale, & in alcuni altri casi, quali eccettuati, assiste loro la regola generale. F

Io non intendo far' in queste materie il giudice, nè il consigliere, mà lodando, & approuando qualche dalla sede Apostolica vien permesso; Per modo di discorrere, e per confessare la mia poca capacità, mi dichiaro, che non capisco la ragione di questa permissione, (ouero per dir meglio,) il fondamento della dichiarazione data al Concilio di Trento sopra quello, che di sotto si discorre nell' altra specie di Prelati inferiori, nei

Tom. 3. della Giurisd.

I

qua-

F
Nelli suddetti
disc. sopra ac-
cennati nella
lettera E &
in molti altri
seguenti di
quest' istesso
lib. di giuri-
fdizione.

quali non si verifica questa qualità di vero territorio separato, e di nullius; Non sapendo vedere, come nell' elezione de' vescovi s' habbiano da usare tante solennità, e diligenze, cioè (parlando dell' uso d'Italia,) che con le douute informazione, il Papa elegga persone qualificate, in virtù & in costumi, & in età matura sopra l' anno trigesimo, e che si debbano approuare con vn esame publico in canoni, o in teologia morale auanti il medesimo Papa, con l' interuento di molti Cardinali, e Prelati; E che dopoi vi si faccia vn processo formato per vn Cardinale, sopra la sua vita, e costumi, e legitti natali, & in altri requisiti, con la giustificazione de quali ne seguia la preconizazione in publico concistoro, acciò pigliandosi del soggetto da ciascuno de' Cardinali informazione, possa il Papa col loro voto, nel concistoro seguente, ammetterlo alla dignità Episcopale; E che doppo tutto ciò seguito, in occasione di consacrarsi, dia tanti stretti giuramenti, e faccia così gran promesse, che à sentirle vi si aggriccano li capelli; E non dimeno che l' istessa giurisdizione, e podestà appunto, si dia da vn Superiore regolare, & alle volte anco da vn Principe secolare, conforme di fatto insegnia la pratica dell' Arciprete d' Altamura, cō casi simili; O pure che si dia dal Papa per via di Dataria informa di prouista di vn benefizio, ouero d' una semplice, & ordinaria digni-

dignità à persone alle volte non conosciute , e di
niuna soficienza ; Siche à mio giudizio pare più
probabile , che il Concilio di Trento habbia vo-
luto intendere anco di questi ; Pure se ne lascia il
suo luogo alla verità . G

Nell' altra specie , posta per prima , cioè di quei
Prelati , li quali habbiano la generale , & ordi-
naria giurisdizione ecclesiastica nel clero , e nel
popolo , il quale viua nel territorio di qualche
9 luogo , senza che si verifichi detta qualita di terri-
torio separato ; Anticamente si sentiuan graui ,
e frequenti questioni trà questi Prelati , e li Ve-
scoui , essendoui nato vn numero infinito di colo-
ro , che pretendeano esser' in possesso di questa
giurisdizione ; Per il che Bonifacio ottauo fece vna
costituzione , con la quale si dispone , che coloro
li quali hauessero tal pretenzione , douessero
giustificarlo in vna forma iui stabilita , e per con-
seguenza ne nascessero le sentenze delli Delegati
Apostolici , con le quali , tali pretensioni si
canonizassero , ò respettuamente si riprouassero ,
& in tal modo si fermasse lo stato delle cose , con-
forme seguì in molti casi ; E quâdo la proua fusse
in parte à fauore del Vescouo , & in parte à fauore
del Prelato inferiore , secondo la diuersità de pri-
uilegij , ò delle cause , ciascuno hauesse il suo . H

Sperimentandosi però tuttaua pernicioso l'uso
di questa giurisdizione , in maniera che ancor' og-

G

*Di ciò si di-
scorre in que-
sto lib. 3. di
giurisdizione
più volte , e
particolarme-
te nel detto
disc. 16. e
nel discorso 1.
del Miseella-
neo eccliesia-
stico nel lib.
14.*

H

*Se ne tratta
particolarme-
te in questo
lib. nel disc. 5*

gidi in alcune parti d' Italia, corre il detto, *di terra d' Abbate*, per significare vn luogo, nel quale si viua con poca disciplina ecclesiastica, gli tolse la cognizione delle cause, criminali, e matrimoniali, commettendole alli vescoui diocefani, ouero à gli ordinarij de luoghi, in ragione di delegazione della Sede Apostolica; Et anche commettendo à questi, con la stessa delegazione, l' approuazione di coloro, che haueffero la cura dell' anime, ò che amministrassero i sacramenti parochiali; E che approuassero li predicatori, con altre cose più distintamente accennate nel teatro, e di sotto nel titolo de Regali, poiche à qualche si è disposto dal Concilio, vi si sono aggiunte molte altre cose per le Costituzioni Apostoliche, ouero per li decreti della sacra Congregazione. I

I
In questi istes-
so libro nelli
disc. I. e più
seguenti.

Anzi, per qualche spetta al concorso, il quale si deue fare nella prouista delle parochie, secondo la forma dell' istesso Concilio di Trento, auanti gli esaminatori sinodali, anche in quei luoghi, li quali siano veramente Nullius, e di territorio separato come sopra, quando il Prelato non vfi di conuocare, e celebrare il sinodo, dourà il concorso farsi auanti l' ordinario il quale faccia sinodo, & habbia li esaminatori sinodali, dalli quali, douranno anche esser approuati generalmente coloro, che deuono esser deputati all' esercizio della cura dell' anime, anco senza la detta for-

forma del concorso, come vicarij, nella maniera, che si discorre nella materia beneficiale. L

Sotto questo nome di Prelati inferiori, vengono anche li Cardinali, nelli loro titoli dentro di Roma, nelli quali, ancorche (per vn certo modo di parlare de Dottori) siano stimati come tanti vescoui, e che le Chiese di detti titoli, siano stimate, come tante diocesi, con la giurisdizione ordinaria, e quasi episcopale, anco à rispetto delli titoli diaconali conformi, nell' età nostra è stato deciso per la facoltà di dar la benedizione solenne, e che più pienamente si discorre nel teatro; Tuttauia, à comparazione del Papa, considerato come vescouo di Roma, sono stimati come Prelati inferiori, siche in quel che riguarda la cura dell' anime, & l' amministrazione de' sacramenti, al clero, e popolo secolare, il quale viua fuori dell' ambito, ò recinto di detti titoli, questi sono soggetti alla giurisdizione dell' ordinario, particolarmente per vn decreto, ò costituzione di Gregorio decimoterzo. M

Sotto la terza specie de' Prelati locali, li quali habbiano giurisdizione particolare, ristretta ad vn certo luogo, e con certe persone, vengono (conforme si è detto) gli Abbatij, e gl' altri superiori de Monasterij, e di case regolari; Quero le prime dignità d' alcune Chiese collegiate secolari esenti dalla giurisdizione degli ordinarij, e sogrette:

70 IL DOTTOR VOLGARE
gette à quella de proprij Prelati .

In questa specie di Prclati, e particolarmenre dè regolari, e per la maggior frequenza, di quelli della Religionc di Malta, li quali si chiamano Priori, ò 140 Baliui, ouero Commendatori, cadono più frequentemente le questioni con gli ordinarij dè luoghi; Attesoche hauédo li Regolari áplissimi priuilegij d' esenzione, con dichiarazione ancora in alcuni, che i loro Prelati s'intendano veri ordinarij, non solamente con li religiosi ò chierici respettuamente, mà ancora con li seruenti, ministri, coloni, e vassalli, anche in quel che concerne la cura dell' animc, e l' amministrazione dè sacramenti; Quindi, intendendo questi priuilegij nella sola lettera, pretendono che tutti li loro coloni, lauoratori, e seruenti, anche se viuano sparsi nelle case dè secolari ad vfo del popolo, debbano esser compresi sotto questa esenzione, e giurisdizione respettuamente; Anzi che se il monastero, ò commenda possedesse qualche luogo abitato per concessione del Principe secolare, in feudo, ò in allodio, con la giurisdizione negli abitatori, li quali perciò si dicono volgarmente vassalli, che debbano entrare i priuilegij, i quali parlano anche dè vassalli; Ma ciò contiene vn' equiuoco chiaro, mentre l' esenzione dall' Ordinario conceduta à questi religiosi, & à loro superiori, s' intende della giurisdizione passiva, mà non per ciò è abile, à dar loro la giurisdizione

zione attiua nel territorio, il quale è del Vescouo, e nelle persone del clero e popolo secolare, che iui'stia, come pecore commesse al Vescouo. N

Anzi, che quando anche questi Prelati habbiano la cura dell' anime, la quale si eserciti per se stessi, ouero per li loro Vicarij e ministri nell'istesse loro Chiese esente, col clero e popolo secolare, il quale viua nel luogo che sia della diocesi, non giova l' esenzione delle Chiese, e delle persone, in quel che riguarda l' esercizio di detta cura d' anime e l' amministrazione dè sacramenti, mà entra la giurisdizione del Vescouo, ordinaria, ò delegata, con la facoltà di visitare; Per quella chiara, e conuincente ragione, che stimandosi le persone del clero, e del popolo secolare pecore commesse alla cura del Vescouo, il quale si dice il primo & il principal pastore, è di douere, che habbia la giurisdizione di vedere, se gli pastori, e li ministri inferiori gouernino bene le sue pecore; Ne possono gli esenti dolersi, che si pregiudichi alli loro priuilegij, poiche mentre vogliono ingerirsi à far l' operarij in vna vigna, deuono esser soggetti al padrone, ouero al custode di quella. O

Dalche nasce, che anche nelle proprie Chiese, ancorche non curate, non possano li regolari predicare publicamente al popolo, & al clero secolare, ne meno amministrargli il sacramento della penitenza, senza che vi concorra l' approuazione del

*In questo istes
so lib nell'isc
1. & in molis
leguenti.*

O

*Nelli stessi luos
ghi di sopra
accennati nel
la lettera an-
tecedente.*

In questo istes
so lib. più vol-
te, e nel lib. 14
sotto il titolo
de Regolari, e
nel miscella-
neo Ecclesia-
stico. E anco
nelle annota-
zioni al Conci-
lio di Trento.

ne del Vescouo, in quelle persone, le quali deuono fare queste funzioni, con le dichiarazioni più di-
stintamente contenute nel teatro, poiche la forza
non stà nelle persone, esenti, che fanno tal' opera-
zione, ne meno nel luogo esente, nel quale si fac-
ci no mà nelle persone suddite al Vescouo, con le
quali si fanno. P

Resta dunque stabilito per le costituzioni Apo-
stoliche, e particolarmente per quella di Grego-
rio XIII. (con la quale si camina), che la giuris-
dizione di questi Prelati, con l' esenzione dall' or-
dinario, rispettivamente ha luogo, quando si trat-
ti di Monasterij, ò di case regolari, con li professi,
ancorche stiano fuori del monasterio, ò loro case,
eccetto alcuni casi de quali si tratta nel suo ti-
tolo particolare dè Regolari; Et à rispetto delle
Chiese secolari, che camini con li canonici e con li
beneficiati, li quali in titolo siano addatti à quella
Chiesa; Mà à rispetto di quelli del clero e del po-
polo secolare, li quali siano seruenti, ò coloni, ò
vassalli, entra la giurisdizione con l' esenzione, e
giurisdizione rispettivamente, quando si verifica-
no li trè requisiti; Il primo cioè, che questi seruenti
ò ministri viuano dentro i chiostri, ò recinto delle
case regolari, nella maniera che viuono gli stessi
Religiosi; Il secondo che siano fermamente, e per
la maggior parte della vita, come per professione
principale, applicati à quel seruizio; Et il terzo,

che

che viuano sotto l'obedienza di quel Prelato, ò superiore regolare, siche non basta, che viuano nelle case rurali dè poderi degli stessi religiosi, ouero in altre case le quale siano parimente, nelli luoghi abitati, attesoche la forza stà nel viuere ad uso del popolo secolare, ouero ad uso di claustrale. Q

*In questo lib.
3. nel disc. 4.
Si in altri luo-
ghi accennati
di sopra nella
lettera l'ante-
cedente.*

Essendo dunque tutte le suddette teoriche, ò regole generali, oggidì stabilite, e ferme, mentre le moderne dichiarazioni della Sacra Congregazione, e le decisioni della Rota, hanno chiarito tutti li dubbij, che per prima nasceuano dallavarietà delle opinioni, ouero dagli equiuoci de scrittori moder-
ni doppo il Concilio di Trento; Quindi segue, che tutte le dispute, in pratica si restringono al fatto, cioè alla situazione del luogo, nel quale il prelato inferiore habbia la giurisdizione, se sia situato, ò nò dentro la diocesi di quel Vescouo, il quale, impugnando la giurisdizione del prelato inferiore, pretenda d'essercitare la sua piena giurisdizione ordinaria, ò almeno la delegata, ò pure all' incontro che si verifichi la suddetta qualità di vero territorio separato, e di Nullius.

Et in ciò, cadono due questioni; L'una, se & à chi tocchi di prouare l'affermatiua, ò respettuamente, la negatiua della sua situazione in quella diocesi; E l'altra, posto che spetti il peso della proua al prelato inferiore, in che modo quella si debba fare.

Tom. 3. della Giurisd.

K

Quan-

Quâto alla prima; Se dalla pianta apparisce che il luogo sia posto in mezzo, ouero circondato da tutte le parti di quella diocesi, in maniera che non confini con altra; In tal caso resta fermo, che il Vescouo habbia l'intenzione fondata, fin' à tanto che il prelato, inferiore proui bene la separazione del territorio; Mà se fosse in qualche angolo, ò in qualche estremità, in maniera che confinasse con altre diocesi, siche possa caderui il dubbio, se quel luogo sia più d' una diocesi che dell'altra, in tal caso vi corre qualche varietà d' opinioni; Attesoche alcuni vogliono, che mentre non è in causa il Vescouo di quell'altra diocesi adiacente, sia fondata l'intenzione di quel Vescouo, il qual è in causa; Et altri all'incontro, che al Vescouo attore spetti il peso di prouare tal situazione, come fondamento della sua intenzione, siche al prelato inferiore, come reo, e possessore, basti di vincere per difetto della proua dell'attore; Cheperò restando l' articolo ancora con qualche dubbiezza, non può stabiliruisi una regola totalmente sicura.

Quanto poi all'altra questione, sopra la proua del territorio separato; Questa si restringe à due modi solamente; Uno cioè per pritilegio Apostolico, chiaro, & espresso, mentre al Papa solamente spetta il diuidere, ouero vnire li territorij, e dare, ò togliere questa giurisdizione; E l' altro con l' immemorabile ben prouata,

R
In questo lib.
nel disc. 1. con
molti seguenti

con

con li suoi requisiti, delli quali generalmente per tutte le altre materie si discorre nel titolo dè Giudizij; E ciò per la virtù & operazione dell'immemorabile, che si possa allegare qualunque titolo migliore di questo mondo, senza necessità di pruarlo, e per conseguenza si può allegare il suddetto priuilegio Apostolico, ancorche di quello non apparisca. S

S
Nell' istessi
luoghi accen-
nati.

Notabile però è la differenza trà l' vna specie ²⁰ di proua, e l'altra, poiche quando sia per priuilegio chiaro, & espresso, si dice proua pronta, e certa, e per conseguenza fonda subito l' intenzione del prelato; Mà all' incontro, quando sia per l' altro modo d' immemorabile, si richiede che sia canonizata con trè sentenze conformi, ouero con vna legitima regiudicata, & in tanto l' Ordinario dourà esser' mantenuto nel possesso della sua giurisdizione senz' altra proua di possesso. T

T
Nell' istessi
luoghi.

Essendo in ciò singolarizata questa materia giurisdizionale, che la sola assistenza della legge basta per la manutenzione; Molto più quando il Vescouo prouasse qualch' atto possessorio, poiche hauendo egli la causa vniuersale, alcuni pochi atti bastano per il possesso in tutte l' altre cose. V

V
Nell' istessi
luoghi.

Si danno però (come per limitazione delle sudette regole), alcuni casi speciali, nelli quali il luogo, o la Chiesa del Prelato inferiore sia senza dubbio dentro la diocesi, e nondimeno che sia come

Nullius, e di territorio separato, per vna finzione, la quale ha forza di verità, in maniera che il suo prelato si habbia à tutti gli effetti, come Vescouo, e come vero Ordinario, senza riconoscere in cosa alcuna l' ordinario diocesano, esercitando la piena giurisdizione, anche nella cura dell' anime, con quelle persone del clero, ò del popolo secolare, le quali viuano dentro la stessa diocesi; Come per esempio è la Santa Casa di Loreto, la quale, se bene stà situata in mezzo della Cattedrale del Vescouo, tuttavia, per quanto importa il giro delle colonne, si dice di territorio separato sotto la piena giurisdizione del Protettore, il quale in tutto e per tutto si dice vero Ordinario non solamente nella capella e nella sua sacrifìa particolare, mà ancora con tutti li cappellani, chierici, ministri, e seruenti fissi secondo le dichiarazioni accennate nel Teatro; mentre il Papa può con suo priuilegio espresso dar forza di verità à questa finzione; X Et anche si verifica per antica consuetudine, ò per priuilegio Apostolico, per la qualità del prelato, nella Chiesa che possiede dentro la Città di Fiorenza il Vescouo di Fiesole, et in quella, che possiede dentro Barletta diocesi di Trani, l' Arcivescouo di Nazzarette, conforme più diffusamente nell' istesso teatro si discorre. Y

X
In questo lib.
nel disc. 33.

Y
Nell' istesso lib.
nel disc. 20.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Di altre questioni, ò differenze giurisdizionali, trà li Prelati, & altri officiali; Ouero trà li superiori e li suditi, parimente dell' istesso foro ecclesiastico, senza mistura della podestà laicale.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella ragione per la quale questa materia è difficile, e confusa, nè vi si dà regola certa.
- 2 Delle questioni trà gli ordinarij dè luoghi, e li regolari esenti.
- 3 Delle questioni trà li Metropolitani e li suffraganei, e quando entri la giurisdizione del Metropolitano.
- 4 Si esercita col Vicario & altri officiali.
- 5 Non può il Metropolitano, ò il Legato, ò il Nunzio ingerirsi nella cognizione delle cause in prima istanza, e quando si possano.
- 6 Delle cause nelle quali il suffraganeo sia esente dal Metropolitano.
- 7 Della vicinanza maggiore delle Chiese Cattedrali, & inche

inche modo vada misurata la distanza.

- 8 Della giurisdizione del Vicario di Roma cumulativa con gli Ordinarij dentro il distretto.
- 9 Un Vescouo non può esercitare li pontificali nella dioceſi d' un' altro.
- 10 Delli Nunzij Colleſtori, e Commissarij Apostolici, e loro ministri.
- 11 Quando un Vescouo poſſa effercitare giurisdizione con li ſudditi fuori del territorio.
- 12 Il Vescouo può riſiedere e tener il tribunale in ogni parte della dioceſi.
- 13 Della giurisdizione nella collazione d' beneficij.
- 14 Del capitolo in tempo di ſede vacante.
- 15 Delle giurisdizioni trā più Chieſe ſopra la ragione cattedratica.
- 16 Di altre queſtioni nella materia con li proprij ſudditi ecclesiastici.

C A P. V I.



I molte altre queſtioni giurisdizionali nell' iſteſſo genere di podestà, ò foro ecclesiastico, occorre diſpurre, che hā quaſi dell' imposſibile il reaſſumerle tutte con la ſola memoria; ſiche per qualche notizia, oltre le già dette di ſopra, ſe ne accenneranno alcune, e per l' altre che occorrefſero, ſi dourà ri- corre-

correre alli professori, à quali bisogna pur lasciare qualche cosa, mentre (conforme più volte si è accennato) ancorche l'antica sauijssima, e grandissima Republica Romana, s' affaticasse tanto nelle leggi, tuttauia nel corso d'anni mille, e più, non potè arriuare à decidere tutti li casi; E l'istesso sperimentiamo nei nostri tempi, che, se bene dopo l'inuenzione delle leggi ciuili, e la compilazione de sacri Canoni, nel corso di cinque secoli e più, habbiamo tanto gran numero di scrittori sopra l'vna, e l'altra legge, ciuile, e canonica, ed anche sopra li Concilij, e sopra la teologia morale; Tuttauia sempre occorrono casi nuoui, ò almeno alterati da circostanze particolari, siche non è stato, nè farà mai possibile nelle materie legali, dare per tutti i casi, le regole ferme; Maggiornemente per la varietà dell'opinioni, non solamente trà diuersi paesi, ò Tribunali, mà nelli Tribunali stessi, sperimentandosi alla giornata, che i Tribunali anche grandi, e primarij in vn tempo han tenuta vn' opinione, & in vn' altro sono caminati con l'altra, e dopoi sono ritornati all' opinione antica, conforme in occasione di diuerse materie si accenna più distintamente nel Teatro; Nascendo ciò dall'vmana condizione, e dall'effetto naturale, al quale la legge positiva non può rimediare.

Frequenti dunque sono le questioni giurisdi-
zio-

zionali, trà li Vescoui, O altri ordinarij de' luoghi,
 2 e li Regolari esenti dell' uno, e dell' altro sesso,
 per quei casi, nelli quali, per delegazione Apo-
 stolica, pretendono gli Ordinarij poter con essi
 esercitare la loro giurisdizione, non ostante l'esen-
 zione; Må perche questa materia de' Regolari,
 e di Monache, ha il suo titolo particolare, però si
 potrà iui vedere, poiche farebbe troppo noiosa
 digressione il discorrere quiui di questa materia,
 & il repeterla iui di nuouo. A

Occorrono ancora frequentemente le questio-
 ni, trà li Metropolitani, e li Vescoui suffraganei
 di trè sorte; Vna cioè sopra la podestà, e giurisdic-
 3 zione, che pretenda il Metropolitano esercitare
 con la persona dell' istesso suffraganeo considerato
 come semplice suddito, e come reo, ouero per
 forzarlo ad interuenire nel Concilio prouinciale,
 ò pure alla sua osseruanza; Må se bene le regole
 assistono al Metropolitano; Tuttauia, parte per
 decreti del Concilio di Trento, e parte per Costi-
 tuzioni Apostoliche, ò per decreti delle Sacre
 Congregazioni, coll' oracolo pontificio (parlan-
 do della pratica della nostra Italia), non si dà il
 caso dell' esercizio libero di quella giurisdizione,
 che li danno gli Canoni, & i Concilij più anti-
 chi, almeno in aleuni casi, senza la participazio-
 ne, & approuazione della Sede Apostolica, et
 alle volte secondo la qualità de' negozij per l' or-

ga-

A
 Nel lib. 14.
 nel titolo de
 Regolari, e
 nell' istesso li-
 bro nel Mi-
 scellaneo ecclae-
 siastico e nelle
 annotazioni
 al Concilio di
 Trento.

gano di qualche sacra Congregazione.

Si dà bensì l' esercizio di questa giurisdizione metropolitica, e resta in uso più libero con li Vicarij generali, e foranei, e con altri ministri & officiali de suffraganei, mentre à rispetto di questi, il Concilio di Trento, e le costituzioni Apostoliche non hanno corretto, nè innouato la ragione comune, e canonica.

La seconda specie di questioni, trà il metropolitano, e li Suffraganei riguarda l' ordine dell' appellazioni, e dè ricorsi, ouero la cognizione delle cause nella prima istanza, se, e quando possa il metropolitano ingerirsi, e toglier le cause al suffraganeo, Ma tali questioni, parimente oggidì sono in gran parte sopite con li decreti del Concilio di Trento, il quale dispone, che la cognizione delle cause in prima istanza, debba essere degli Ordinarij, nè vi si possano ingerire li Metropolitani, ouero li Legati, ò li Nunzij Apostolici, li quali hauessero prerogatiua di Legato, se non in grado d' appellaione, e col suo ordine prescritto da canoni. B

Ma perche tal prouista non toglieua gl' inconuenienti nell' auocare le cause dalli Suffraganei sotto pretesto d' appellaioni frivole, per la gran frequenza, e vicinanza de Metropolitani in Italia? Quindi sotto Clemente ottavo furono fatti molti decreti, li quali danno regola soprali casi, nelli Tom. II. della Giurisd.

L

qua-

In questo istes
so lib. 3. di giu
risdizione nel
disc 51. c' 68.
e nel lib. 15.
de giudizi, e
nel disc. 3. e
nel lib. 14. nel
le annotazio
ni al Concilio
di Trento nel
disc. 33.

182. **IL DOTTOR VOLGARE**

C
Nel detto disc
33. delle anno
tarioni al Cō-
cilio di Tren-
to, e nel disc 1
nel miscella-
neo Ecclesia-
stico, nell'isles
so lib. 14. e nel
lib. 15. de giu-
dizi nel disc.
3.

quali possa il Metropolitano ammettere l'appel-
lazioni, & inibire, & in quali non possa; Ma non ba-
stanto queste prouisioni, se ne fecero dell' altre
sotto Urbano ottauo; C E tuttauia non bastano
ad impedire, siche occorrono alla giornata nuove
controuersie, le quali si terminano dalla Signatura
di Giustizia, ouero da qualche Sacra congrega-
zione; Bensì che à rispetto delli Cardinali Legati
nō si può dar regola per molte facoltà che si soglio-
no concedere loro per Breue, con deroga à que-
sto decreto conciliare, e particolarmente, quan-
do si tratti di Legati de latere, siche il tutto dipen-
de dal tenore delle facoltà.

6 La terza specie di questioni trà il Metropolita-
no, et il Suffraganeo, riguarda la specialità d' alcu-
ne cause, nelle quali il Suffraganeo sia esente dalla
giurisdizione del Metropolitano, che non gli può
inibire; Come per esempio, nelle cause d' immuni-
tà ecclesiastica, ouero nelli decreti, che faccia in vi-
sita, in qualche però riguarda la correzzione de
costumi, ò in altre cose delegategli dal Concilio
di Trento, ouero dalle Costituzioni Apostoliche;
Attesoche se bene li Vescoui hanno comune-
mente quest' opinione, che quanto da loro venga
ordinato in visita, sia specie di decreti, ò di proui-
ste papali, senza che se ne dia appellazione suspen-
siva al Metropolitano; Tuttauia questa è vn'opi-
nione erronea, mentre tal priuilegio s' intende so-

lamen-

lamente in qualche riguarda la correzione dè costumi, & in alcun' altre cose, nelle quali sia specialmente prouisto. D

Nell' istessi luoghi accennati.

⁷ Occorrono ancora questioni giurisdizionali trà più Vescoui vicini, sopra li confini delle loro dioceſi, ouero sopra la maggior vicinanza ad vn' altra dioceſi, ò ad altro luogo che sia di territorio separato, che ſi dice Nullius, per molte cose che generalmē te dal Cōcilio di Trento, e dalle coſtituzioni Aposto- ilche, ouero ſpecialmente per caſi particolari, ſi commettēno al Vefcouo viciniore, particolarmente in tempo di ſede vacante, Ma ciò conſiſte più in fatto; Cadendo ſolamente la queſtione le- gale, ſopra il modo di regolare la vicinanza, ſe ſi debba intendere dall' eſtremità della dioceſi, ouero dalla Cattedrale, à quel luogo doue ſia la cauſa, ò pure da vna cattedrale all' altra; E queſt' vi- tima opinione pare che ſia la più probabile.

⁸ Cadendo anche queſta diſputa di diſtan-za, trà il Vicario di Roma, e li Vefcoui che ſono dentro il diſtretto delli quaranta miglia, per la cumulati- ua, che con loro ha il Vicario, anche nella prima iſta-za, E; Et ſopra la qualità dè quali ſi hanno le diſpute ſe ſiano veri Vefcoui, ò pure coadiuto- ri del Vefcouo di Roma; Et à tempi nostri ſi è di- ſputato, ſe particolarmente li ſei Vefcouadi Car- dinalizij portino l' obbligo della reſidenza, e ſiano

Nel diſc. 50. di queſto lib. 3. e nel lib. 15. de giudizj nella relazio- ne della Corte

84 IL DOTTOR VOLGARE

F
Nella detta
relazione del-
la Corte nel
disc. 5.

incompatibili con altri vescouati, li quali porti-
no peso di residenza, e si è risoluto per la parte ne-
gatiua. F

Altre questioni occorrono trà più Vescoui, ò
più Ordinarij, ancorche non confinanti, per occa-
sione, che uno s' ingerisca ad esercitare li pontifi-
cali nella diocesi dell' altro, ilche è proibito; Ou-
ero che l' eserciti nella diocesi propria, mà con li
sudditi d' un' altro Vescouo, conforme particolar-
mente occorre che un Vescouo conferisca gli or-
dini al suddito naturale d' un' altro Vescouo, sot-
to pretesto che habbia contratto il domicilio nel-
la sua diocesi, ouero che iui possegga il beneficio,
ò pure che sia suo famigliare; E sopra la verifica-
zione di questi requisiti, che gli danno tal pode-
stà, come in cosa consistente, più in fatto, che in
legge, non può darsi regola, dipendendo dalle cir-
costanze particolari di ciascun caso, che però in oc-
correnza si dourà ricorrere à quel che se ne discor-
re nel Teatro. G

G
In questo istes-
so lib. nel disc
20. e 52. e nel-
le annotazio-
ni al Concilio
di Trento nel
disc. 6. e 14.

Maggiori, e più frequenti sono le questioni,
trà li Nunzij, & altri officiali Apostolici; Come
per esempio sono gl'Inquisitori, e gli officiali della
10 fabrica di S. Pietro, e simili, sopra l' esenzione da-
gli Ordinarij de luoghi nelle cause specialmente
commesse à questi Prelati, ò officiali Apostolici,
ouero sopra l' esenzione delle persone, le quali ser-
uino il loro Tribunale; Mà dipendendo tutto ciò
dal-

dalle circostanze del fatto, cioè dal tenore delle facoltà, e dalla qualità delle cause, e delle persone; Quindi segue, che nō può daruisi regola, siche nell' occorrēze si dourà ricorrere à qualche in occasione di casi seguiti, se ne discorre nel Teatro in diuersi luoghi per riceuerne lume, ò scorta, da decidere il caso, del quale si tratta.

H

*Nel lib. 14.
nel titolo Mi-
scellaneo eccl
esiastico nelli
disc. 16. 22. e
23. & altri.*

Come ancora nell' istesso Teatro si potrà vedere della questione, quando vn Vescouo, ouero vn' altro superiore ecclesiastico, possa esercitare la giurisdizione con li suoi sudditi nella diocesi d' vn' altro, senza il consenso, ò l' braccio del proprio diocesano, e se questo braccio si possa dare dal Nuntio Apostolico, con casi simili, mentre ciò dipende dalle diuerse distinzioni e circostanze del fatto, siche sarebbe troppa digressione il reassumerle minutamente.

Con li proprij sudditi, e diocesani ancora, occorrono delle questioni giurisdizionali rispetto al luogo del tribunale, poiche in alcune diocesi, s' gliono pretendere li sudditi, che non possa il Vescouo tirarli fuori del proprio paese, ma che debba iui giudicare le loro cause per se stesso, ouero per vn giudice particolare; O pure che debba necessariamente tenere il tribunale nella Città, dove sia la Cattedrale, con cose simili, Mà quando non vi sia particolar priuilegio Apostolico, ouero yna consuetudine immemorabile ben prouata,

I

*In questo lib.
nel dis. 20. &
in detto libro
14. nel Mi-
scellaneo eccl.
nel dis. 22.*

88619 IL DOTTOR VOLGARE

ta, in vigor della quale si possa allegare l'istesso priuilegio, la regola assiste al Vescouo, che possa risedere, et anco tenere il Tribunale in ogni luogo, o parte della diocesi, nè sia obligato tenere più Vicarij, e che perciò non possano li sudditi negargli l'obedienza; Bensi che ricorrendo questi alla Sacra Congregazione de' Vescoui, o del Concilio, si sogliono dar gli ordini alli Vescoui che debbano risedere, & hauer' il Tribunale nella Cattedrale, per la maggior parte dell' anno, secondo il senso de' sacri canoni, o almeno precisamente in certi tempi qualificati, cioè, nella quadragesima, con tutta l'ottava di Pasqua, nell'Auuento, & in certe solennità principali, secondo la natura, e qualità de' luoghi, e delle cause, per le quali il Vescouo se ne scusi; E quando vi sia giusta causa d'una grand' ampiezza di diocesi, o di grande incommodità de' sudditi, si suole ordinare la residenza in luogo comodo, ouero la deputazione delli vicarij foranei con qualche maggior facoltà di quello, che per ordinario si dia loro. **L**

Cadono anche le dispute trà più Prelati, o altre 13 persone ecclesiastiche, sopra la giurisdizioue o facoltà di conferire li beneficij ecclesiastici; Mà perche di ciò si tratta nella sua particolare materia beneficiale, però iui si potrà vedere. **M**

Sotto questa stessa materia giurisdizionale, cade anche la giurisdizione del Capitolo della Cattedra-

L
*In quest' istes-
so libro nelli
disc. 22. 3^o
altre sequenti*

M
*Nel lib. 12.
de beneficij.*

drale, ò respettuamente della Collegiata de Prelati inferiori, per il tempo, che la sede del Vescovo sia vacante, ò impedita; Mà si tralascia, per trattarsene nel libro duodecimo nel suo titolo particolare del Capitolo, e de Canonici, per continuare l' ordine tenuto nel Teatro; Et occorre anche dirne qualche cosa in occasione di accennare in compendio li decreti del Sacro Concilio di Trento, nel libro decimoquarto.

14 Questioni di giurisdizione si possono anche dir quelle, le quali sogliono disputarsi trà più Chiese, le quali contrastino tra loro della prerogatiua di cattedralità, ò di collegialità, ò pure di matricità, ouero di altra qualità, per la quale vna pretenda maggioranza sopra l' altra; Mà seconde l' istess' ordine tenuto nel teatro, di ciò si tratta nella seconda parte di questo istesso libro in occasione di trattare delle preminenze, e delle precedenze, e di altre prerogatiue.

Di molte altre cose spettanti à questa materia di giurisdizione ecclesiastica in generale, trà i Prelari, & altre persone ecclesiastiche, si tratta di sotto in occasione delle questioni sopra la maggior competenza di foro trà diuersi giudici, li quali siano abitualmente competenti; Ed anche occorre dirne qualche cosa nel titolo de giudizij, in occasione di trattare della pratica, e de Tribunali della Corte Romana.

CAPITOLO SETTIMO.

Delle questioni, e differenze giurisdizionali, nell'altro genere di giurisdizione, ò podestà laicale, trà Principi, e Magistrati secolari in generale, senza mistura della giurisdizione, ò podestà ecclesiastica.

S O M M A R I O.

1. **S** E l'Imperadore habbia il sovrainità *sopra tutti gli altri Principi del mondo.*
2. **C**he siano questioni *ideali*
3. **C**he non s'attendano le istorie antiche
4. **N**on è materia da legisti
5. **D**elle questioni di alto dominio, e di sovrainità tra il padrone diretto, e il feudatario
6. **D**ell'istesso sopra le remissioni delle cause alli Baroni, e delli feudatari maggiori di dignità
7. **D**elle questioni di giurisdizione con gli Ambasciatori de Principi
8. **D**ella giurisdizione de' popoli sopra il proprio Principe.

Della

9 *Della giurisdizione in mare.*10 *Dell' altre questioni remissuamente.*

C A P. VII.



A prima, e la più nobile questione giurisdizionale, la quale cada in questo genere di podestà laicale, riguarda l' alto dominio, e la souranità, che (secondo il senso d' alcuni Dottori,) spetta all' Imperadore in tutto il Mondo, sopra gli altri Rè, e Principi, ancorche assoluti, nella maniera che si è accennato di sopra nel capitolo terzo, intorno l' istesso alto dominio, e la souranità, che secondo la mal fondata opinione d' alcuni, si pretenda spettare all' Imperadore nello Stato temporale della Chiesa, per il che quei Giuristi, li quali caminano con le sole regole cauate dal corpo delle leggi ciuili, o uero dalle tradizioni degli antichi, e primi interpreti, ò per dir meglio, con la solita simplicità leguleica; Con molta fatica assumono gran dispute sopra la soggezione, ò respettuamente, sopra la libertà prescritta dalla podestà Imperiale, dellí Rè di Spagna, e di Francia, e di Polonia, e simili, e di alcune Repubbliche, e di altri Principi.

Tom. 3. della Giurisd.

M

In

In pratica però, tali questioni restano ideali, e per conseguenza seruono solamente per le scuole e 2 per le accademie, ouero per li circoli, ad effetto di esercitare gl' ingegni, con le questioni in astratto & ideali, poiche in pratica si camina col possesso, ouero coll' osseruanza; Particolarmente stante la total dissoluzione dell' antico Imperio Romano d' Oriente, mentre il moderno Occidentale (de' i natali del quale si è discorso di sopra,) si restringe alla Germania, & in qualche souranità che in alcuni Principati d'Italia, forse più accidentalmente, e per caso, si è indotta, conforme si è accennato nel libro primo de feudi.

Che però sono degni di riso quei Giuristi, ò quei politici scrittori, li quali volendo adulare 3 ad alcuni principi d' Europa, che contrastano trà loro di precedenza, ouero delle pretensioni sopra alcuni Principati, vanno riuoltando carte vecchie, & istorie antiche, alle quali all' effetto del possesso, ò della pratica, conuiene più tosto il titolo di fauole, Attesoche togliono dire alcuni sensati, che l' osseruanza, ò il possesso di più secoli, e quelle reuoluzioni che han seco portato gli accidenti, ò le leggi della guerra, han cagionato la perdita d' ogni antica ragione, siche le antiche istorie, ò tradizioni, seruono solamente di colore, ò di pretesto per coonestare la forza, la quale in fatti, trà li Principi sourani, per lo più si suole stimare quella legge.

legge, là quale decide le liti; E questi appunto sono gli pretesti dell' Imperio de' Turchi, cioè che hauendo occupato Costantinopoli, la qual'era Sede dell' antico Imperio Romano, pretende che sia succeduto in tutte quelle ragioni, e per conseguéza che gli sia lecito di occupare li dominij di tanti Principi con la forza per recuperare il suo Che però queste simplicità, possono seruire, à fomentare l' ingiuste pretensioni del tiranno, il quale ei possa in tal modo conuincere coll' istesse armi nostre.

E per conseguenza, conforme più volte si accenna, tanto in quest' opera, quanto anche nel Teatro, particolarmente in occasione d' alcune guerre moderne, restano vane le fatiche di quei professori di legge, ò di altre lettere, li quali con proposte, ò con risposte, si sono molto affaticati in trattare queste materie, con le proposizioni, e con le regole legali, alle quali li Principi pretendono di non riconoscere soggezione alcuna; Siche conuien bene di trattarne alli regolatori del foro interno della coscienza, ma per qualche tocca all'esterno, la pratica insegnà che poco gioiano, poiche le leggi, e le regole legali seruono per li giudici, acciò sappiano in che modo debbano decidere le cause trà litiganti, & ordinare, l' offeruanza della giustizia, acciò si dia ad ognuno qualche è suo, nè vno si renda lecito di occu-

pare quelch' è dell' altro ; Mà questi giudici non facilmente di fatto si danno trà li Rè, e li Principi grandi, e sourani d' egual potenza, se non l'euento della guerra, ò della forza maggiore, ouero qualche à ciascuno ordini il rimorso della propria coscienza, e del timor di Dio ; Ripetendo l' istessa protesta fatta di sopra, che tutto ciò si dice in semplice narrazione di qualche si suol disputare trà Giuristi, senza decidere ò fermar cosa alcuna, lasciando l' intiero luogo alla verità.

Cadono in pratica dunque le sudette questioni di alto dominio, e di souranità maggiore, ò minore, & in quali casi si dia luogo alli ricorsi al sourano, trà gl'infeudanti, e gl'infeudati, ouero trà il Principe sourano di quel Regno, ò di quella Prouincia, e quei signori inferiori, lì quali in esso posseggano, Città, Terre, e luoghi, senza inuestitura feudale, in natura di allodio ; Mà perche di ciò si è dato qualche tocco à sufficienza per la notizia generale de non professori nella materia feudale, nel libro primo, però iui si può vedere.

E se bene, presupposta la subordinazione anche totale, sono frequenti, e continue le questioni giurisdizionali, trà gli Tribunali del Principe sourano, e le Corti, ouero li Magistrati di questi signori inferiori, sopra la cognizione delle prime istanze, e quando le appellazioni siano legitimate, ò nò, à somiglianza di qualche si è detto di sopra trà

trà li suffraganei, e li Metropolitani, ò li Legati, e li Nunzij, mentre vi entrano l' istesse regole, ouero gl' istessi termini, e particolarmente sopra la cognizione d' alcuni delitti, che toccano le ragioni regali; Come sono, di moneta falsa, di rotture di strada publica, e simili accennate nel libro precedente de Regali; Ouero quando si tratti di contrauenzione di leggi, e di editti particolari dell' istesso Principe sourano; Nondimeno, tanto nella prima specie de feudatarij regali, e del primo ordine, in figura di Principi assoluti, quanto nell' altra di feudatarij inferiori, e del second' ordine, in figura di semplici Baroni, ò di Vicarij, secondo le distinzioni accennate nella detta materia feu dale, non può darsi regola certa, e generale, applicabile à tutti i casi, & à tutti i luoghi; Poiche in questa seconda specie di Baroni, e di signori più subordinati, alli quali in alcune parti d' Italia, si suole dar' il titolo di domicelli, il tutto dipende dalle leggi, ouero dagli stili del principato, che sogliono esser diuersi, secondo la diuersità de' paesi, conforme si è accennato nella detta materia feudale, et anche in quella de' Regali, in occasione di discorrere quando à questi Baroni ò signori spettino le regalie, ò no; E quanto à quelli della prima specie (conforme altroue si è detto) la decisione in gran parte dipende dalla forza, ouero dalla maggiore, ò minor potenza, poiche se be-

se bene, ò per le leggi generali del padrone diretto, ouero per le particolari dell' inuestitura, molte cose possono, ò deuono spettare al padrone come effetti dell' alto dominio, e della souranità, tuttauia la forza stà nella pratica, ouero nell' esecuzione, la quale alle volte, secondo le contingenze de tempi riceue, dell' impedimenti, siche bene spesso conuiene al superiore di dissimulare; Che però non sono materie soggette al solo giudizio de' Giuristi, ma pizzicano più tosto del politico.

7 L' istesso camina in quelle questioni giurisdizionali, che occorrono sopra l' esenzione degli Ambasciadori Regij, ò d' altri Principi, e della loro fameglia, ouero circa la franchizia delle loro case, mentre il tutto dipende dagli stili particolari de' luoghi, ouero (per dir meglio), anche negli stessi luoghi, dalle contingenze de' tempi, e da altre circostanze; Insegnando le croniche, & i diarij, che a gli Ambasciadori d' vn' istesso Principe, sia stato portato maggiore, ò minor rispetto, secondo l' opportunità de tempi; Ouero che vn' istesso Principe habbia dissimulato, e tollerato con molta patienza grandissimi affronti, e strappazi fatti à suoi ministri, e dependenti; da vno più potente di lui; Et all' incontro habbia fatto grandissimi risentimenti di cose di poca considerazione, e più tosto casuali, con vn' altro meno potente

tente; Che però non sono materie da legisti, & è specie di pazzia il voler trattar queste materie all'uso puro leguleico.

L'istesso vā detto in quell'altra questione (per qualche spetta al foro esterno), più politica che legale, e da decidersi con la ragione della guerra, più che per via giudiziaria; Siche resta congrua solamente alli professori del foro interno; Cioè qual giurisdizione resti alli popoli, ouero alla Republica contro il proprio Principe, ancorche assoluto, di deporlo, e di punirlo, nella maniera che nella nostra età la pratica ha insegnato in vn Rè grande, il quale è stato fatto morire in publico palco per mano di ministro di giustizia, per condanna de' proprij sudditi; Oltre che, quando anche si hauesse à discorrere legalmente; Siche quelle cose, le quali vanno considerate per li suddetti professori del foro interno, acciò entri detta giurisdizione, e podestà, si hauessero da esaminare nel foro esterno giudiziario, Ne meno vi si potrebbe dare vna regola certa per la diuersa natura, e qualità de' principati; Attesoche alcuni, per esser di conquista, ouero per consuetudine, sono più assoluti, e monarchici, séza partipazione alcuna de sudditi; Et altri hanno qualche mistura del monarchico congiunto con l'Aristocratico, ouero con il Democratico, per qualche partipazione de' sudditi, col mezzo de' Parlamenti, ò di altre adunanze,

siche

siche l' Imperio sia più ristretto ; Mà tuttauia non è materia da legisti , e da professori del foro esterno giudiziario .

E della giurisdizione in mare , si è accennato qualche cosa nel libro precedente de' Regali ; Mà parimente vi entrano le stesse ragioni politiche , più che legali ; Siche il tutto alle volte fà più la forza , ò l' opportunità , che la legge scritta , e giudiziaria .

Le altre questioni (eccetto quelle de confini , delle quali si tratta di sotto ,) riguardano li casi ¹⁰⁰ le cause particolari , siche sono più priuate che pubbliche , e generali ; Che però cadono sotto l' altra ispezzione , della quale si tratta nelli capitoli seguenti ; E quando la qualità de paesi portasse altre questioni generali , dourà ricorrersi à professori , non essendo possibile , senza vna gran digressione , la quale portarebbe noia , e forse qualche confusione , l' esaminare minutamente il tutto , douendo queste notizie bastare per vn lume , ouero per vna scorta , da regolare gli altri casi .

CAPITOLO OTTAVO.

Delle questioni, ò differenze di maggiore, ò minore competenza, trà più Giudici, e Magistrati dell'istesso foro, li quali habbiano l'istessa competenza, mà sia trà loro diuisa la giurisdizione, secondo la natura, ò qualità delle cause:

S O M M A R I O,

- A** Chi spetti la cognizione delle cause miste, quando siano diuise le giurisdizioni, ciuile, e criminale.
- 2 Quando la causa debba dirsi più tosto criminale che ciuile, & all'incontro.
 - 3 Quando il Giudice ciuile inibisca al criminale, ouero il criminale al ciuile.

C A P. V I I I.



A materia di questo capitolo , riguarda più tosto le cause particolari trà le parti litiganti , se debbano spettare più ad vn giudice che all' altro , che però sono comuni , all' uno , & all' altro foro , ouero all' uno & altro genere di podestà ecclesiastica , e laicale respectivamente .

La prima questione dunque , la quale pizzica più del generale , trà essi giudici , che del particolare , riguarda il caso , che trà li Magistrati siano diuisi li generi delle cause , cioè che ad uno spetti la cognizione delle cause ciuili , & all' altro quella delle criminali , in maniera che il giudice , ouero il magistrato d' uno genere , non habbia giurisdizione , nè competenza nell' altro , Atteso che trà questi entrano le questioni sopra quelle cause , le quali da Giuristi si dicono miste , cioè che participino dell' una , e dell' altra qualità ; Come per esempio sono le cause d' alcune ingiurie , & offese , ouero quelle della falsità , e cose simili , che portano seco la criminalità per il gastigo del delitto , e la ciuità per l' interesse della Par-

te ; Ouero all'incontro , sono quelle cause , nelle quali si tratta principalmente dell'interesse ciuile della parte , mà vi è la mistura di pena da applicarsi al fisco , la quale cagiona la criminalità per causa del pergiuro , ò per altro rispetto , con casi simili ; Et in questi casi , entra il dubbio , quale di questi due giudici , ò magistrati , sia il competente , con la priuatiua dell' altro , in maniera che non entrino i termini della preuenzione , delli quali si discorre di sotto nella questione seguente ; E ciò particolarmente cade frequentemente in disputa nel Regno di Napoli , per causa che molte Chiese secolari , e regolari , per antiche concessioni regie possiedono in feudo , ouero in allodio però subordinato , & in ragione di semplice baronia , alcune terre , e castelli abitati con la giurisdizione ciuile , restando la criminale appresso il Rè , ouero appresso altri Baroni , ò feudatarij , alli quali dal Rè quella si sia conceduta , com' è solito farsi quasi di tutto quel Regno per sua disgrazia ; Che però entrano le questioni nelle cause miste .

Le sudette questioni , nel secolo passato furono molto frequenti , e produssero degl'inconuenienti , mà di presente in gran parte sono già sopite con decisioni di quei Tribunali , ouero con altre regie

prouisioni; Nè in ciò si può dar' vna regola generale applicabile à tutti i casi, & à tutti i luoghi, poichè se bene vi suol cadere vna certa generalità, di douer' attendere la parte principale, ouero preponderante, la quale tiri à se la parte minore, e consecutiua, siche, se la causa principalmente consista nell' interesse delle parti, debba dirsi ciuile, ancorche per conseguenza porti seco qualche criminalità; Et all' incontro, se principalmente si tratti del delitto, debba dirsi criminale, ancorche in conseguenza porti la refezione dell' interesse alla parte offesa; Tuttauia diuersi sogliono esser gli stili de paesi, e dè principati, che però l' osseruanza viene stimata vn gran giudice.

Col presupposto dell' istessa distinzione, di giurisdizione ciuile, e criminale, entrano frequentemente in pratica (particolarmente nella Corte di Roma) le questioni di maggior competenza trà questi giudici e magistrati, ciuili, e criminali, alli quali aderiscono anche le parti interessate; Come per esempio (parlando della maggior contingenza de casi) Muore vna persona con testamento, nella quale istituisca vn estraneo, periche li prossimi parenti, à quali sarebbe douuta la successione ab intestato, pretendendo che quel testamento sia falso, ouero che sia estorto con dolo, e con mal' arte, diano querela criminale contro il testamentario, il quale auanti

LIB. III. DELLA GIVRISD. CAP. VIII. 101

il giudice ciuile dimandi d' esser dichiarato erede, & anco di hauer il possesso dè beni; Ouero che vn debitore, doppò hauer con lunga lite stan- gheggiato il creditore, con tutti li sutterfugij e re- giri possibili, vedendosi arriuato, vñi quella bella cautela, la quale ad alcuni è stata solita riuscir profituole, di dare al creditore vna querela criminale di falsità dell' istromento ò di altre scritture, ouero di vfura, ò di subornazione dè testimonij, o pure che dimandi il debito due volte, con casi simili, perilche nasce la questione, se il giudice ciuile possa inibire al criminale, & ordinare che si aspetti l'esito della causa ciuile, dalla quale dipende la criminale; Ouero all' incontro, se il criminale possa inibire al ciuile; E ciò fuol dipendere dalla legiti- ma preuenzione, cioè che quello, auanti il quale si sia introdotta prima la causa, possa inibire all' altro; Quando la natura della causa non sia tale, che possa ammettere il concorso di tutti due i processi; Ouero che non ostino le leggi, ò gli stili, li qua- li hanno gran parte in questa materia. A

Le suddette, & altre simili questioni, caminano nel concorso di piu giudici, e magistrati egualmente competenti per vn' istessa specie di compe- tenza, cioè che (per esempio) tuttidue siano dell' istesso foro laicale, ò ecclesiastico, respectiuamen- te, per la stessa ragione d' origine, ò di domicilio, siche

A
*In questo istes-
so lib. 3. nella
disc. 77. 79. 81.*

siche la questione di cōpetenza, dipēda dalla distinzione della giurisdizione, ouero dalla qualità delle cause; Ilche anche nel foro ecclesiastico suol'occorrere (benche più di raro), quando (per esempio) il Vescouo habbia in vso di tener due Vicarij , ouero due officiali distinti, vno per le cause ciuili, e

I' altro per le criminali, conforme insegnā la
pratica del Tribunale del Vicario di
Roma , ed anche quella dell'Ar-
ciuescouo di Milano , con
altri simili, che
forse vi fia-
no.

* *



CA.

CAPITOLO NONO.

Del concorso di più Giudici competenti nell' istesso genere di cause, ciuili, ò criminali, mà per diuerse specie, ò cause di competenza, quale debba dirsi competenza maggiore, che vinca l'altra.

S O M M A R I O.

- 1 **D**elle diuerse specie di competenza.
- 2 *Il foro del delitto è più priuilegiato.*
- 3 *L' attore ha l' elezione in prima istanza.*
- 4 *E nella seconda è dell' appellato.*
- 5 *Del giudizio di diffamazione, ò iattanza.*
- 6 *Della preuenzione.*
- 7 *Se per il delitto commesso in vn territorio, possa esser il reo punito nell' altro.*
- 8 *Del foro della contretazzione della robba rubbata.*
- 9 *In qualche si discorre nel numero 7. sono di peggior condizione gli ecclesiastici, e della ragione.*


Del

-AO-

- 10 Del concorso di più giudici competenti di un'istesso luogo,
- 11 Del foro priuilegiato per la robba hauuta da quel giudice.
- 12 Se in ciò suffraghi l'esenzione del foro.
- 13 Quando cessino le competenze per la diuerità del patrimonio.
- 14 Se l'erede sia astretto al foro del morto.
- 15 Della connessione è pregiudizialità per la comunione.
- 16 Dell'istessa connessione, e quando vi sia.
- 17 Se si tratti di eredità, o di fideicomisso che habbia robbe in più luoghi.
- 18 Se per questa causa li Chierici possano effer chiamati auanti il Giudice laico.
- 19 Di altre questioni trà il foro Ecclesiastico, & il civile.
- 20 Della ragione, per la quale non si può discorrere di tutti i casi.
- 21 Del foro della turbata giurisdizione, o dell'offesa fatta al giudice.

C A P. I X.

I



OLTE sono le sorti, ouero le specie di competenza ordinaria, ò regolare, per lo che nascono le questioni, qual diloro debba dirsi la maggiore, siche vinca l' altre, etiri à se la cognizione della causa;

Attesoche vna è quella dell' origine; L' altra del domicilio; L' altra del delitto; L' altra del contratto; L' altra del destinato pagamento, ò adempimento; E l' altra della situazione delle robbe, delle quali si tratta; Che peròverificandosi più delle suddette specie in vn'istessa persona, ò causa, la quale debba esser giudicata da vn solo, entra il dubio, à chi ne spetti maggiormente la cognizione, e debba dirsi di maggior competenza. A

A
 Di questa specie, e del concorso tra loro si tratta in questo istesso lib. nulli disc. 57. & 71. con molti seguimenti, e nel lib. 15 de giudizi nel disc. 3. & 5 in altri.

2 La regola generale assiste al foro del luogo del delitto, quando si tratti in criminale; Ouero in ciuile al luogo del contratto, ò del destinato pagamento, ouero adempimento di quel che si è promesso, senza escludere gli altri fori, à fauore di quello, à chi si è promesso l' adempimento, mentre il creditore, può, se vuole, conuenire il debitore negli altri fori suddetti; Mà il punto stà, se debba

Tom. 3. della Giurisd.

O

esser

esser forzato agitare contro il debitore più in vno, che in vn' altro, quando da questo sia preuenuto; Et in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni; Ma però nō può darusì regola certa, per la grā varietà

- 3 de stili in ciascun dominio, ò principato; Regolarmente però la competenza di più fori dell' istessa istanza s' intende introdotta à fauore del creditore, ouero dell' attore, al quale si dà la facoltà d'
 4 eleggere vno di più giudici competenti nell' istessa istanza, mà nell' altre istanze d' appellazioni, l' elezione d' vno di più giudici competenti, si concede all' appellante. B

Bensì che alle volte questa elezione anco nella prima istanza si dà al debitore, ouero al reo, quando per causa delli vantamenti del creditore, ò dell' attore, il reo debitore intenti auanti vn suo giudice competente, quel giudizio, il quale dalli Giuristi si dice di iattazione, ouero di diffamazione, del quale si discorre nella materia giudiziaria. C

Come ancora nelle cause criminali, il priuilegio del foro del dclitto suol cessare, quando essendo quel giudice, molto negligente, si sia, senz' affettazione, preuenuta la causa dal giudice dell' origine, ouero da quello del domicilio; D Che però, in ciò nō facilmente si può dare vn regola certa, essendo materia arbitraria, secondo le circostanze particolari di ciascun caso.

Il concorso delle suddette diuerse specie di fori,

non

B

*Nelli luoghi
sudetti e nel
disc. 62. di que
sto lib. e nel
detto tit. degiu
dizij nel disc.
3. e nel disc. 37
dell' appella
zione.*

C

*Di questo giu
dizio si tratta
in quest' i Heſ
ſo lib. nel disc.
62. e nel detto
lib. 15. de giu
dizij, nel disc.
2. & 3. & 16.*

D

*Nel detto disc
17. di questo
lib. & in altri*

6

non sépre camina; Attesoche in criminale, quando
 si tratta di delitti, ciò caminerà bene in tutto quel
 7 principato, mà non già fuori di esso, in principato
 alieno indipendente, anche se fosse l' uno, e l' al-
 tro, posseduto da vn' istessa persona con diuersi ti-
 toli; Poiche sc (per esempio) uno nel Regno di
 Napoli facesse qualche delitto, ò nella sua patria,
 ò in altro luogo di suo domicilio, non potrà essere
 molestato nel Regno di Sicilia, ouero nel Ducato
 di Milano, ancorche iui cōtraesse ouero hauesse già
 il domicilio; Quero, che all'incontro nel luogo del
 domicilio facesse il delitto, e si ricouerasse nel luogo
 dell'origine, quando nel luogo, nel quale si sia rico-
 uerato, non vi fusse la preordinazione, con le di-
 stinzioni che danno li Criminalisti, non ostante che
 siano principati posseduti dall' istesso Rè di Spa-
 gna, mentre il detto Rè vien considerato come
 rappresentante tante persone diuerse; Molto più
 quando anche materialmente siano diuerse le per-
 sone dè Principi; Ogni volta però che non si tratti di
 quei delitti, li quali siano da per tutto punibili, co-
 me per esempio, è quello dell' eresia, ò dell' apo-
 stasia, ò di altro che concerna la fede; O pure che
 secondo li concordati dè Principi confinanti, non
 siano delitti tali, che vn Principe debba rimetter
 all' altro quello, il quale si ricouera nel suo prin-
 cipato, siche parimente in ciò hanno gran parte gli
 stili dè paesi. E

E
 Dicò si discor
 re nel lib. 2. de
 Regali nel sup
 plimento in oc
 casione di trat
 tare della con
 fiscatzone.

Cade però il dubbio, se la contrettazione del delitto dia competenza di foro, anche all' incompetente; Come per esempio occorre ne i furti commessi in vn principato, ò territorio, se il portar seco la robba robbata in vn' altro principato, ò territorio, possa dar' adito al Magistrato di questo luogo à punirlo; Ilche si può ancora esemplificare nelli ratti, che si facciano delle donne, ò dè i furti; O pure nel tener' appresso di se la moneta di vn' altro Principe in quel suo principato falsificata, con cose simili; Et in ciò si scorge gran varietà d' opinioni trà Criminalisti, mà parimente vi ha gran parte lo stile, ouero l' offruanza, siche non può daruisi vna regola certa. F

Sono in ciò di peggior condizione li chierici, e gli ecclesiastici di qualche siano i laici, poiche questi soggetti al Principe secolare, quando sono fuori di quel' principato, ò territorio, ouero secondo li diuersi stili fuora di quella prouincia, ò presidato, ò acorche in dominio dell' istesso Principe, non hanno ordinariamente da temere; Mà gli ecclesiastici in ogni luogo cattolico, e comunicabile (quando la potenza de laici de fatto, & ingiustamente non l' impedisca) possono essere molestati, e puniti; O pure che carcerandosi debbano esser rimessi al proprio Ordinario, per l' istessa ragione, la qual camina negl' inquisiti l' d' eresia ò di apostasia, ò di altro delitto concernente la fede, cioè che per tutto il

Mon-

F

Se ne accenna qualche cosa nel lib. 14. nel miscellaneo ecclastico nel disc. 11. & 12. nel lib. 15. de giudizj di questi operi accennando qualche cosa della materia criminale -

Mondo, è vn solo Principe ecclesiastico, cioè il Papa, & è vn solo territorio.

Si danno ancora in vn' istesso luogo, e per l' istessa causa di competenza, di origine, ouero di domicilio, ò di contratto, ò di delitto, più, e diuersi giudici egualmente competenti; Come per esempio in Roma sono; Il Gouernatore, Il Vicario, L' Auditore della Camera; E respectuamente il Senatore; Atteso che trà loro entrerà la preuenzione, e quello farà il competente, il quale habbia legitima mente preuenuto. G

Ogni volta però che non vi concorra qualche ragione particolare, per la quale la causa debba spettare ad vno, cioè che (per esempio) si trattasse di cosa hauuta da sua mano, come occorre quando si trattasse di render conto di qualche tutela, ò amministrazione hauuta dalle mani d' vn giudice, ouero che dal medesimo si sia hauuto il denaro, ò la robba, con obbligo di restituirla, con casi simili. H

A tal segno, che alcuni credono, che se vn chierico, ouero in altro modo esente dalla giurisdizione di quel giudice, habbia hauuta da esso la tutela ò altra amministrazione, ò robba, ò denaro, possa auanti di lui esser conuenuto, non ostante l' esenzione; Il che però riceue molta contraddizione, siche non può daruisi vna regola certa, hauendoui gran

Nel lib. 15 nella relazione della Cortetrazione di questi tribunali.

H In questo lib. nel disc. 58. e nel disc. 94.

310 IL DOTTOR VOLGARE

parte l' osseruanza almeno de fatto conforme più distintamente si discorre nel teatro, & anco di sotto nel cap. 11. dove si distingue. I

Non sempre però le suddette specie di competenza hanno luogo, attesoche regolarmente caminano, negli obblighi indifferenti, e personali, manò

¹³ già quando si tratti di cause contro quella persona per altro sogetta per vna ragione accidentale, siche la persona materiale, la quale habbia l'origine ouero il domicilio in luogo, rappresenti più, e diverse persone formali, per la diuersità dè patrimonij, ò delle signorie in diuersi principati; Come per esempio; Se vn signor Romano, il quale sia suddito di questo foro, per ragione d'origine, ò di domicilio, ouero per l'uno, e l'altro, possegga feudi, ò stati, & altri effetti nel Regno di Napoli, ò in quello di Sicilia, ò nella Toscana, ò in Lombardia, o in altri paesi fuori d'Italia, in tal caso per le cause spettanti à detti stati, e patrimonij, non potrà esser conuenuto in Roma per ragione dell' origine, ò del domicilio, mentre in ciò rappresenta persone diverse, conforme parimente più distintamente si discorre nel teatro. L

L
Nel disc. 90.
di questo lib.

Cadendo il dubbio, se essendo erede d' vn'altro il qual' era di diuerso foro, possa per ciò esser conuenuto in quello del domicilio, ouero dell' origine, propria; O' pure all'incontro, possa essere conuenuto nel foro del morto, ancorche non sia à quello

LIB. III. DELLA GIVRISD. CAP. IX. 111

lo foggetto, O' in quel luogo, nel quale sia situata la robba, ancorche non vi sia la foggezzione della sua personna; E sopra di ciò in occorrenza dourà ricorresi à qualche se ne discorre nel teatro M mentre per la varietà dell' opinioni, e per le diuerse distinzioni, non può facilmente darsi vua regola certa, & vuniforme per la capacità d' ognuno, siche farebbe indurre più tosto confusione.

*In questo istes
so lib. nella di-
sc. 75. T 86.*

Si danno però de i casi, ne i quali, vno trà più giudici, sia il più competente, anzi che tiri à se tutte l' altre cause, anche à rispetto di coloro, che non sieno sudditi al foro; Come per esempio (parlando per il caso più frequente); Se si commette vn delitto da più persone, le quali siano di diuerso foro cioè chierici, e secolari; In tal caso il giudice ecclesiastico (secondo l' opinione che tiene la Corte Romana (con l' infrascritta distinzione) conoscerà tutta la causa, anche à rispetto dè laici, per due ragioni; Vna cioè del foro più degno, il quale tira à se il men degno, E l' altra per la connessione, acciò non si dia l' inconueniente, che di due, ò più inquisiti di hauer fatto vnitamente vn' istesso delitto, vno ne sia condannato, e l' altro assoluto. N

*Nel disc. 74.
T 76 di que-
sto titolo e nel
supplemento
dell' istesso.*

Và intesa però questa proposizione (anche nella Corte di Roma) con le douute distinzioni, e che veramente si verifichi detta circostanza di connessione, ò di pregiudizialità, cioè che se si tratta (per esem-

esempio) d'vn'omicidio, ò di vn'altro delitto commesso dal laico, con mandato del chierico, ò all'incontro, in tal caso, ciò camini senza dubbio, attesoche la connessione resta chiara; E l'istesso quando il chierico, & il laico siano egualmente delinquenti, ò inquisiti d'vn' istesso delitto premeditato, e fatto congiuntamente, precedente trattato, e concerto trà loro, mentre altrimente vn processo potrebbe distruger l' altro; Purche le difese non siano diuerse, e per cause totalmente diuerse; Mà quando cessino queste, ò simili circostanze, si che le difese possano esser diuerse, ò che ciascuno sia tenuto solamente di qualche hâ operato, e per conseguenza che cessino detti inconuenienti; In tal caso ciascun giudice conosce il suo suddito, mentre vengono riputate tante cause, quanti sono li delinquenti.

Bensì che nello Stato Ecelesiastico, questa pratica hâ luogo trà li Vescoui, ò altri Ordinarij de luoghi, e li Baroni; mentre nell' altre Città, e luoghi non baronali dello stesso Stato, quando si dia il caso di queste cause così connesse, per essere li Presidi, ò li Gouernatori, per lo più Prelati ò togati ecclesiastici, e per trattarsi d'vn Principe ecclesiastico, è solito dalla Consulta, coll' oracolo del Papa commettersi all' istesso Preside, ò Gouernatore secolare, che conosca tutta la causa, conforme si accenna anche di sotto nel cap. 11.

La

La suddetta ragione della connessione, opera ancora l' istesso effetto in tutti gli altri casi, nelli quali quella entrasse; E questa connessione si può dare in due maniere; Vna cioè, quando la sentenza data con vno, potrebbe fare stato con l' altro, e pregiudicargli; E l' altra, che le ragioni dell' vno, e dell' altro dipendano da vn' istesso punto indiuiduo, siche potrebbe, risultarne l'accennato inconueniente, che sopra l' istesso punto, e nell' istesso tempo, nascano più sentenze contrarie di diuersi giudici, poiche in tal caso, si deuono vnire tutte auanti di vno, conforme particolarmente insegnala frequentemente la pratica nel concorso dè creditori, ouero in cause simili, nelle quali entri la stessa ragione, nella quale stà tutta la forza. O

Si discorre ciò secondo l' opinione, e pratica della Corte Romana; Non intendendo di stabilire regola generale dapertutto, 'per la diuersità delle opinioni, ò dè stili, mentre in alcune parti, li magistrati secolari, non vogliono ammettere questa pratica, anche in criminale, mà che ogn'vno conosca il suo suddito; Siche se ne lascia l' intero luogo alla verità, non pretendendo io in quest' opera di decidere cos' alcuna.

Presupposta detta regola, che si tratti di cause, le quali habbiano connessione, ouero che si tratti di giudizij vniuersali, in maniera ch' entri la stessa ragione; In tal caso, cade il dubbio, qual

Tom. 3. della Giurisd.

P

sia

O
Nelli suddetti luoghi & a che nel disc.
60 e nel disc.
94. & altri di questo lib.

sia questo giudice, il quale debba auer la cognizione di tutta la causa, e d'inibire agli altri come più competente; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, particolarmente quando si tratti d'vn' etedità, ouero d'vn fidecommesso, che habbia robbe sparse in diuersi paesi o territorij; Attesoche cuni vogliono, che debba esser migliore la condizione di quel giudice, il quale habbia preuenuto, e chiesa stato il primo; Altri che si debba attēdere il giudice del luogo, nel quale sia posta la maggior parte della robba; Et altri, che si debba attendere quel luogo, nel quale sia morto quello, della cui eredità si tratta, ouero doue hauea il domicilio fisso; Et altri che s'attenda il luogo della robba più principale, e qualificata, siche si possa dire di esser iui il capo dell'eredità, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; P. Che però non può daruisi vna regola ferma applicabile ad ogni caso, per la diuersità dell'opinioni, douendosi caminare con quella, la quale sia riceuuta, e praticata in quel luogo.

Anzi quando si tratta di giudizij vniuersali, vogliono molti, che il giudice laico sia competente, anche dè chierici, e di altri ecclesiastici, per la ragione, che non sia competenza forzosa, mà volontaria, cioè che il giudice laico denunzij, come auanti lui si tratta quel giudizio vniuersale, acciò stimando d' hauerui interesse, possa, se

P
Nel dico. 87.
di questo lib.

vuo-

vuole, dir' il fatto suo, e reparare al suo pregiudizio, senza che niuno lo sforzi à compariere, siche si dica reo volontario. Q

*Q
Nelli disc. 58.
con due seguē
ti e 62. e 63; e
94.*

Però così in questo punto, come in molti altri che occorrono trà il foro ecclesiastico, & il secolare; Come per esempio, quando il chierico ¹⁹succede al laico, col quale era cominciata la lite nel foro laicale; Ouero quando, pendente la lite, ò l'inquisizione, il laico si faccia chierico; O' che la roba, la quale sia in lite auanti il giudice laico, sia alienata nel chierico; O' che all'incontro, pendendo la lite nel foro ecclesiastico, il collitigante diuenti laico, ò che in altro modo la roba passi in mano di laico, con casi simili; R Io non intendo dir cosa alcuna determinatamente, mentre pare che oggidì queste, e simili questioni, siano diuenute più politiche, e fazionarie, che legali, Che però se ne lascia parimente il luogo alla verità, potendosi nell' occorrenze vedere qualche se ne vā accennando nel Teatro ne luoghi accennati, ò pure si dourà ricorrere à professori pratici delle opinioni, e degli stili del paese, nel qual di ciò si trattò.

Maggiormente, che farebbe troppo gran digressione incongrua à non professori, et à quest' ²⁰opera, il voler esaminare minutamente queste e simili cose, con riferire le diuerse opinioni, e

*R
Nelli luoghi
di sopra ac-
nati, e partico-
larmente nel
disc. 94. Tā-
co nel lib. 15.
de giudizj.*

li loro fondamenti, ò le distinzioni, che da alcuni si vanno dando, per conciliarle; Siche (conforme si è detto da principio) questa materia, la quale nelle leggi ciuili era forse la più facile, e la più piana, oggidì; Parte per la diuersità dè fori, ecclesiastico, e laicale; E parte per la gran moltiplicità dè principati, e diuersità delle loro leggi, e stili, è diuenuta vna cabala impercettibile, & incapace di regola, come ridotta più tosto al politico & al fazionario, che soggetta alla verità legale.

S
Nel lib. 15. de
giudizij nel;
disc. 3. & 16.
S' anco in
questo lib. fre-
quentemente.

Quando poi trà più giudici s' intenda introdotta la preuenzione acciò ne risultino gli effetti di sopra accennati, si discorre nella materia dè giudizij in occasione di trattare dell' introduzione, e della pendenza della lite. S

Oltre li sudetti casi ordinarij, di competenza di foro, cioè di origine, di domicilio, di contratto, di delitto, del sito della robba, e del destinato pagamento; Vi sono dè casi estraordinarij, & accidentali; Conforme particolarmente si stima sopra tutti priuilegiato, e contro il quale nò vaglia esenzione alcuna quello dell' offesa, ò turbata giurisdizione; Ouero (come li Giuristi dicono) dell' offesa delle sue orecchie, con le falsità, ò irreuerenze; Purche vi sia la competenza abituale, siche non osti quell' incompetenza, che si dice totale, & onnimoda. T

T
In questo lib.
nel disc. 36.

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Dell' ordine, che si deue tenere trà più fori , e giudici , per la diuersità dell'istanze; Et anche delle persone ò casi priuilegiati, ouero straordinarij , nelli quali l' ordine solito riceue alterazione .

S O M M A R I O .

- 1 *L*e questioni del capitolo antecedente sopra il concorso di competenza , caminano nell' istessa istoria , e dell' ordine graduale trà l' istorie .
- 2 *Li tribunali del Principe sourano, non possono togliere le cause , alli Baroni , & ad altri giudici inferiori .*
- 3 *Dal consenso nella giurisdizione di un giudice competente .*
- 4 *Della recusazione del giudice sospetto .*
- 5 *Gli ecclesiastici anche volendo, non possono soggettar si al giudice laico .*

Non

- 6 Non possono le parti d'accordo toglier le cause à chi spettano.
- 7 Il Giudice non può rinunciare alla sua competenza in pregiudizio delle parti.
- 8 Del decreto del Concilio di Trento, che le cause in prima istanza spettino all' Ordinario, con le sue limitazioni remissuamente.
- 9 Dell' istessa regola negli altri principati secolari.
- 10 Dell' ordine tra diversi giudici di appellaione.
- 11 Del priuilegio dell' elezione del foro dato alle persone miserabili.
- 12 Camina anche nel foro ecclesiastico.
- 13 Dell' istesso priuilegio.
- 14 Dell' elezione del foro che dà l' obbligo camerale, ò altra conuenzione delle parti.
- 15 Del foro militare de soldati.
- 16 Di altri giudici particolari; E specialmēte de Maestri di strada, e dell' Annona.
- 17 Del foro della Città di Roma come patria comune.

C A P. X.



Vanto si è accennato nel capitolo antecedente, del concorso di più giudici, ouero di più fori, di vna stessa giurisdizione, ecclesiastica, o secolare respectiuamente, camina col presupposto che, o per la stessa, o per diuersa ragione di competenza, siano tutti giudici ordinarij della prima, ouero di altra istanza, siche in questa siano eguali; Non già quando il concorso sia trà più giudici egualmente competenti, anche per l' istessa ragione di competenza, mà con la diuersità delle istanze, perche vno sia giudice ordinario della prima, e l' altro sia della seconda istanza, per causa d' appellaione, o di ricorso, mentre trà questi non si dà concorso coeguale, e simultaneo, mà graduale, e successivo; Cioè che prima la causa si deue conoscere dal giudice ordinario della prima istanza, e dopoi in grado d' appellaione, o di ricorso, dall' altro superiore nella seconda, il quale percio non ha giurisdizione attuale, & esercibile nella prima istanza. A

2 Camina ciò generalmente, per regola di ragion comune, nell' uno, e nell' altro foro, conforme (parlando del laicale) insegnala pratica in quei paesi, nei quali sia frequente l' uso de Baroni,

A

*In quest' istes
so lib. nella
disc. 50. e 51
e 68. e nell' l.
14. nelle an-
notazioni al
Concilio di
Trento no
disc. 33.*

cōforme occorre nelli Regni delle due Sicilie, che se li tribunali Regij , anche maggiori, mettono le mani nelle cause ciuili , ò criminali de' vassalli , li Baroni ne dimandano , e ne ottengono la remissione alli loro officiali , finche si consumi la loro giurisdizione , la quale in molte parti , non si ferma nella prima istanza , mà si estende per lo più alla seconda , & anche in alcuni alla terza , secondo la diuersità de' priuilegij , ò delle consuetudini ; E doppo consumate queste istanze , col suo douuto ordine graduale , non già per salto , passano le cause per appellatione , ò per ricorso alli Tribunali maggiori del Principe sourano ; Quando non si tratti di alcuni casi speciali, delli quali ne spetti la cognizione immediata , & à drittura al sourano , & à suoi Tribunali maggiori , conforme di sopra si è accennato in quei casi , li quali riguardano le regalie del sourano .

E ciò , è tanto vero , che se bene vn giudice incompetente , e recusabile, può diuentar competente per il consenso delle Parti, e per quella , che li Giuristi dicono prorogazione di giurisdizione , purche vi sia la competenza abituale , siche l'impedimento , ouero la recusabilità consista nell'incompetenza attuale , conforme si discorre nella materia giudiziaria , nella quale si tratta , quando si dica d' esserui questo consenso sufficiente ; B Et iui ancora si tratta della recusazione de'

B
Nel lib. 15.
de giudizij
nel disc. 3. 19.
in aliri.

de' giudici, per altro competenti per capo di sospensione ; **C** Non potendosi prorogare trà le parti quella giurisdizione, la quale non vi sia neanche abituale ; Come per esempio occorre ne i chierici, e nelle persone ecclesiastiche, le quali anche volendo, non possono consentire al foro laicale, come rei necessarij, con casi simili. **D**

Non dimeno, quando anche le parti d'accordo volessero mutare quest'ordine, ciò andare à drittura al giudice, ouero al Tribunale superiore dell'appellazione, ò del ricorso, tuttauia non lo possono fare in pregiudizio del Barone, ò di quell'altro magistrato, al quale spetti la cognizione della prima, ò di altra istanza, siche à sua requisizione se gli duee rimettere la causa, conforme la frequente pratica inseagna. **E**

Et all'incontro, se il Barone, ouero l'officiale, al quale spetta questa giurisdizione, ò prorogatiua, renunziando alle sue ragioni, si contentasse, che la causa fosse conosciuta dal giudice, ò dal tribunale superiore ; Nondimeno ciò non ostante, le parti, ouero ciascuna di esse, possono, dimandare, che si osserui l'ordine douuto ; Quando però, qualche legge, ò stile particolare del principato, non persuadesse il contrario, mentre (conforme più volte si è accennato) per la gran diuersità de' principati, e de dominij, e delle loro leggi, ò stili, non possono darsi quelle regole

Tom. 3. della Giurisd.

Q

ge-

C
Nell' istesso
disc. 3. de giu-
dizi.

D
In quest' istes-
so libro nelli
disc. 38. e se-
guenti e 44.
dove si tratta
della materia
e nel *Miscel-
lano e eel.* nel
libro 14. nel
disc. 2. dove
si tratta dell'
immunita
ecclesiastica.

E
Nel detto dis.
38. e seguenti
di questo lib.
E in altri co-
me sopra.

generali, che anticamente si davaano dalli Giurisconsulti della Republica, ouero dell' Imperio Romano.

Molto più ciò camina nel foro ecclesiastico, per la moderna espressa legge, altre volte accennata, del Concilio di Trento, per la quale, precisamente si ordina, che tutte le cause nella prima istanza, debbano esser conosciute dagli Ordinarij de' luoghi, e non possano ingeriruisi li Metropolitanj, ouero i Legati, e li Nunzij, conforme di sopra in altra occasione si è accennato.

Anzi nemeno li Tribunali della Corte di Roma, dalla quale, secondo la pratica cotidiana, si 9 rimettono à gli Ordinarij le cause, le quali nella prima istanza vi si introdussero, conforme più distintamente si discorre nella materia giudiziaria, in occasione di trattare delli Tribunali, e della Corte Romana, e particolarmente delli Tribunali dell'vna, e dell' altra Signatura, di grazia, e di giustizia, doue ancora si discorre quali siano le appellazioni legitimate, ouero quando si verifichi quella negligenza, per la quale, secondo la disposizione del suddetto Concilio, merita l'Ordinario d' esser priuato di questa giurisdizione; Et anche quali siano quelle cause graui, che meritano di dirsi curiali, da douersi conoscere nella Corte, anche nella prima istanza, & eccettuate dal Concilio, ouero che al Concilio si deroghi dal

Papa, commettendo la causa in Rota, ouero in altro Tribunale.

Il che à proporzione si suole verificare ancora in altri principati, poiche dipendendo tutto ciò dalla legge positiva, si può à questa derogare o dispensare dal fourano.

Come ancora, nella stessa materia giudiziaria, si discorre dell' ordine graduale, il quale si deve tenere trà più giudici d'appellazione, e di ricorso, essendo proibita l' appellazione, che li Giuristi dicono per salto, eccetto che al Papa, conforme iùi più distintamente si discorre;

Quest' ordine però alle volte riceue la sua variazione, o alterazione, non solamente ne i casi particolari per dispensa del Principe, o per qualche special delegazione, mà anche generalmente per priuilegio dato dalla legge comune, ad alcune persone, le quali si dicono miserabili; Come sono, le vedoue, le vergini, e li pupilli, li quali però siano orfani di padre, et altre persone simili, circa le quali, per la solita varietà dell' opinioni e stili, non può darsi vna regola certa, e generale, mentre in alcune parti sotto questo genere di persone miserabili, vengono annouerate anche le Chiese, e le Comunità de' luoghi, e li chierici, & altre persone ecclesiastiche, & altroue ciò non s' ammette, siche bisogna regolarsi con gli stili particolari de' paesi, e Tribunali, nei quali siano le cause.

F
Nel lib. 15.
nella relazio-
ne della Corte
nel disc. 30.
S 31.

A queste persone dunque si dà priuilegio di mutare dett' ordine , e di eleggere à dirittura il Tribunale supremo del Principe, & anche da questo variare, scorgendosi la solita varietà d' opinioni , e de' stili , circa la facoltà di reuariare , & anche se sia necessario, ò nò il giuramento della perorrescenza , ò pure se si dia trà più persone miserabili la cōquassazione di questo priuilegio; Ouero che quello nō entri à fauore della persona miserabile, la quale sia conuenuta come erede d'vn altro non priuilegiato , e che habbia luogo , quando il priuilegio soprauēga pédente la lite; Ouero se cessi quando la vedoua si mariti , con altre simili questioni , sopra le quali è impossibile dar' vna regola certa moralizabile per la capacità d'ognuno ; Et anche perche riuscirebbe troppo noiosa digressione il voler per minuto riaffumere il tutto; Che però in occorrenza si dourà ricorrere à professori pratici in quel paese, ò Tribunale, essendo materia, nella quale hanno gran parte li stili , e l'osseruanza. G

Di questo priuilegio si tratta in questo istesso lib. nel li disc. 69. § 72. e nel disc. 3. del lib. 15. de giudizj.

Hanno disputato li più antichi , se questo priuilegio, come deriuante dalla legge ciuile , debba hauer luogo nel foro ecclesiastico , particolarmente per la detta moderna legge del Concilio di Trento ; Mà in pratica oggidì è riceuuta l'opinione affermatiua , per la ragione , che gl'istessi sacri canoni dispongono , che in quei casi , ne i quali

quali da lo ro non si sia prouisto, si debba caminare con le suddette leggi. **H**

H
Nell' istesso
luoghi.

Camina bensì questo priuilegio, da luogo à luogo, mà non trà più Tribunali dell' istesso luogo, con il di più che in questa materia si vā accennando nel teatro; Doue particolarmente si dice, che non hà luogo quando si tratti di variare il foro del rendimento de' conti d' vn' amministrazione, ouero contro l' obbligo secondo la forma della Camera Apostolica, con casi simili. **I**

Si dà ancora questo priuilegio d' elezione di foro, per altro incompetente, e recusabile (purche però vi sia la competenza generica ouero abituale), per conuenzione delle parti, che per esempio si faccia il patto, che il debitore possa esser conuenuto in ogni, e qualunque foro, e Tribunale; E questo patto s' intende posto nella forma del detto obbligo della Camera Apostolica, che trà gli altri priuilegij hà questo dell' elezione del foro, peruertendo l' ordine solito.

Ancora si danno dei casi particolari, ne' quali si muti il detto ordine, e che li giudici ordinarij, non habbiano la suddetta cognizione; Come per esempio sono li soldati, li quali habbiano il loro giudice, & il foro particolare, che si dice militare, sopra del quale parimente non si dà regola certa, e generale, per la diuersità delle leggi, e degli stili, e principati. **L**

I
In questo lib.
nel disc. 71. e
nel lib. 15. de
giudizj trat-
tando del det-
to obbligo Ca-
merale.

L
In quest' istes-
so lib. nel dis.
78.

Et

126 IL DOTTOR VOLGARE

M

*Nel lib. 15. nella relazio-
ne della Corte
e qualche cosa
in questo lib.
nelli discorsi
82.83. & 85.
e particolar-
mente delli
edili, o maes-
tri di strade
nel lib. 2. de
regali nel dis.
141. e del Pre-
fetto dell'an-
nona nell'istes-
so lib. 2. de re-
gali nelli dis.
44. & 45. &
125.*

N

*In questo lib.
nel disc. 89.*

Et anche sono alcune arti, o collegij, o profes-
sioni, ouero luoghi pij, li quali hanno li loro giu-
dici particolari; O pure sono alcune materie che
riguardano il ben publico, come per esempio so-
no li giudici dell' annona, o della grascia, ouero
gli Edili, che in Roma si dicono li maestri di strada
e simili, delli quali si discorre in occasione della
relazione della Corte di Roma, e de suoi Tribu-
nali. M

Vi è vna certa competenza di foro particolare
della Città di Roma, cioè, ch' essendo questa pa-
tria comune à tutto il Mondo, quindi segue che
si dica foro competente di ciascuno, il quale in
essa si troui, e come si dice, vi sia appreso; Mà ciò
contiene vn' equiuoco, posciache ciò caminaua
anticamente, quando era capo del Mondo, e resi-
denza della sede Imperiale, come Città metropo-
li di tutti; Siche oggidì resta ciò verificabile, à ri-
spetto del foro secolare, e di quelli dello Stato ec-
clesiastico; Et anco per tutti li cattolici, come Cor-
te, e residenza del Papa, siche vi entri l' istessa ra-
gione, nelle cause meramente ecclesiastiche, e spi-
rituali; Eccetto che per li Vescovi, li quali ven-
gano per visitar le Chiese di S. Pietro, e S. Pao-
lo, che si dice la visita de limini, conforme nel
Teatro si discorre. N

CAPITOLO VNDECIMO.

Quando la giurisdizione si possa esercitare nel territorio d'vn'altro, independentemente da quello, il quale ne sia padrone ; E di altre cose concernenti questa materia giurisdizionale; E particolarmente della differenza , trà la giurisdizione ordinaria , e la delegata ; E se la giurisdizione particolare , data ad uno per certi casi , s'intenda priuatiua , ò cumulatiua, con li giudici ordinarij , li quali habbiano la giurisdizione vniuersale ,

S O M M A R I O.

- 1 **S** E sia necessario che l'Ordinario del luogo dia il braccio , ò consenso ad un giudice delegato .
- 2 Alle volte il gouernatore può , e deve impedire l' esecuzione degli ordini del suo superiore .

Nell'

- 3 Nell'estorsioni de' Commissarij hanno colpa li Gouvernanti locali.
- 4 Quando uno eserciti senza licenza dell'Ordinario giurisdizione nel suo territorio.
- 5 Del Vescouo,ò altro Giudice, il quale eserciti la giurisdizione volontaria col suo suddito in territorio alieno.
- 6 Dell'istesso esercizio della giurisdizione contentiosa, si distingue.
- 7 Della carcerazione di fatto in territorio alieno.
- 8 Dell'affissione de' ceduloni &c editi.
- 9 Della giurisdizione con li regolari esenti remissivamente.
- 10 In che modo si acquisti la giurisdizione nel territorio d'altri.
- 11 Se il Nunzio,ò altro Commissario Apostolico può dare quel braccio che deue darsi dall'Ordinario.

C A P. X I.



Ono molti i casi, li quali cadono sotto questo capitolo, di esercitar giurisdizione in quel degli altri, che però si deue caminare con la loro distinzione, senza la quale, quasi in tutta questa facoltà legale, si pigliano de molti equiuoci.

Il primo caso dunque sarà , quando si tratti di giudici , ò di cōmissarij particolari , & estraordinarij di quello , il quale sia sourano , ouero in altro modo superiore in quel luogo , nel quale la giurisdizione si habbia da esercitare ; Et in tal caso si distingue trà le cause del foro ecclesiastico , nelle quali debba procedere vn giudice commissario Apostolico speciale , siche senza mistura de' Magistrati secolari , e senza quella notizia , che questi , secondo li varij stili , ne fogliono pretendere , (conforme si è accennato di sopra) in maniera che sia solamente la questione col Vescouo , ouero con qualche altro Prelato ordinario del luogo , se posfa il commissario Apostolico esercitare giurisdizione senza il suo braccio , ò consenso ; E trà le cause del foro laicale , senza mistura d' ecclesiastici , cioè , se vn commissario regio possa esercitare giurisdizione nelli luoghi del Regno , senza il braccio , ò consenso del Gouernatore , ò di altro officiale ordinario di quel luogo .

Discorrendo la materia con li soli termini legali ; Questo braccio , ò consenso non è necessario , attesoche il delegato , ouero il commissario , esercita quella giurisdizione in nome del delegante , il qual' è padrone del territorio , ouero vi hà la giurisdizione , e podestà sufficiente , & è superiore del magistrato , ò Prelato locale , e per conseguenza non hà garbo , che il superiore debba

Tom. 3. della Giurisd.

R

do

domandar licenza al suddito.

Nondimeno, forse da per tutto, per leggi, ouero per stili particolari, cō molta ragione, si pratica il cōtrario, cioè, che il delegato, ouero il commissario particolare, debba partecipare al giudice ò magistrato ordinario del luogo la sua commissione, ò facoltà, prima di metterla in esercizio; Non già che la sua facoltà, debba hauer dipendenza dell' officiale locale, e che questo gli comunichi autorità alcuna; Mà perche il gouernante del luogo riconosca, se quella commissione sia vera, ò nò, per riparare gl' inconuenienti, che con le false commissioni ò patenti alcuno per estorquer denaro, ouero per far qualche ingiuria, & offesa, si finga giudice delegato, ò commissario di qualche superiore; Come ancora quando la commissione sia vera, e legitima, riconosca il suo tenore, e le sue restrizioni, ad effetto di non permettere, che quel commissario si stenda più di qualche importino le sue facoltà; O pure perche alle volte, conoscendo per le contingenze de tempi, ò di altri accidenti, che quell' esercizio di giurisdizione potrebbe in quel luogo partorire de' scandali, e dell' inconuenienti, ouero de' graui pregiudizij, contro la verisimile intenzione del delegante, il quale con false narratiue, ò con falsi presupposti fosse stato ingannato, può, e deue il magistrato locale impedirlo, ò moderarlo,

men-

mentre (conforme di sopra si è accennato) quando vi concorra giusto motiuo, fiche non segua, per disubidienza, ò rebellione, può il Magistrato locale impedire, ò differire l' esecuzione degli ordini del Principe, ò del superiore, per auuisarlo delle difficoltà, che gli occorrono, e degl' inconuenienti, che potrebbono nascere, per aspettare nuou' ordine; Ouero per dar tempo alla parte non intesa di ricorrere, e rappresentare le sue ragioni, secondo le circostanze del fatto, dalle quali dipende il tutto. A

A
*Nel lib. 2. de' Regali nel dis
 148. e nel lib.
 14. nel Mi-
 scellaneo eccl.
 nel disc. 22.*

Quindi pare, che l'estorsioni, e l' esorbitanze, che sogliono commettersi da commissarij, e da caualcanti, così ecclesiastici, come secolari, li quali molte volte procurando delle commissioni, che contengano vn fine giusto, e ragioneuole, per il buon gouerno, fanno conto d' andar' in corso, ad vso di corsari, ò de ladroni, Si deuono in qualche parte attribuire alla trascuragine de' Vescoui, e de' Couernatori, e degli altri Magistrati ordinarij locali, li quali non inuigilano come d'ebbono all' osservanza delle istruzioni, e delle regole, che si danno à questi commissarij.

L' altro caso è, quando, si tratti di quei Prelati, & officiali, ò Magistrati, li quali come specie di giudici superiori fissi, & ordinarij, habbiano la giurisdizione ordinaria, ò delegata in vn genere di persone, ouero in vn genere di cause, l' eserci-

4 zio della quale si presuppone douersi fare nel ter-
ritorio alieno ; Et in tal caso, pare che questo giu-
dice possa dirsi, in vn certo modo , anche ordin-
ario in quel luogo respettuamente , E per conse-
guenza , cessando le suddette ragioni considerate,
negli officiali, ò commissarij particolari, & estraor-
dinarij, non entrerà la suddetta necessità del brac-
cio, ò recognizione; Come per esempio (trattan-
do della podestà ecclesiastica) sono gli accennati
protettori della S. Caſa di Loreto , il Vefcouo di
Fiesole in Firenze ; E l'Arciuescouo di Nazarette
in Barletta , e simili . B

E trattando della podestà laicale , sono quei
Presidi , & altri officiali regij , li quali per ordine
del Principe, ò per loro elezione , habbiano la re-
ſidenza in vn luogo regio , ò baronale , doue
ſia il ſuo magiſtrato ordinario , dal quale ſi
eſercita la general podestà territoriale nelle cause ,
che occorrono in quel territorio , ſiche l'altro
magiſtrato , ancorche maggiore , faccia più toſto
figura di delegato , ò di commiſſario à certi gene-
ri di cause , poiche queſti (come ſi è detto) fanno
figura di Magiſtrati ordinarij , Che però mentre
il ſuperiore dà loro quella reſidenza con tal giu-
riſdizione , ſi presuppone , come per antecedente
necessario , data loro tutta quella facoltà , che bi-
ſogna , acciò poſſa hauer effetto la giuriſdizione
datagli, coforme più diſtintamente ſi va diſcorrēdo
nel teatro . C

B

*Nel diſc. 20.
di queſt' iſteſ-
ſo libro.*

C

*Nel detto diſ.
20.*

II

Il terzo caso è, quando vn Vescquo, ouero vn
Magistrato ordinario d'vn luogo, vuol esercita-
re la sua giurisdizione col proprio suddito nel ter-
ritorio alieno; Et in tal caso, non facilmente può
daruisi vna regola generale, applicabile à tutti li
casii, & à tutti i luoghi, per la diuersità delle leggi,
ò degli stili locali, à quali; O sia di ragione, per
termine di giustizia; O sia di fatto, e per termini
di prudenza, ò di dissimulazione, conuen defe-
rire; Mà quando (cessando li respecti straordi-
narij) si debba caminare con le regole generali
della legge, ouero col senso più comune de'
Dottori, entra la distinzione che; O si tratta d'e-
sercizio di giurisdizione volontaria col proprio
suddito, siche non vi sia forma giudiziaria, e con-
tenziosa; Et in tal caso, ciò non habbia prohibi-
zione alcuna; Eccetto se questa vi sia accidental-
mente, per la proibizione d'vn altro atto, senza
il quale quest'esercizio non può seguire; Come
per esempio occorre nella collazione degli ordini,
che come cosa meramente graziosa, e volontaria,
per le regole legali, non farebbe proibito ad vn
Vescquo di farla fuori della propria diocesi à pro-
prij diocefani, nella maniera che non è proibito,
(ritrouandosi in diocesi aliena) far le collazioni
de' beneficij, e di altri officij della diocesi propria;
Mà perche quest'atto ricerca l'uso de' pontificali, e
questo dal Concilio di Trento vien proibito fuo-
ri

D

*Nel disc. 22.
del Miscella-
neo eccles. nel
lib. 14. e nel-
le annotazio-
ni al Concilio
di Treto nell'
istesso lib. 14.
nel disc. 6. §
14.*

ri della propria diocesi, senza la licenza del Dio-
cesano; Quindi segue l'impedimento dell'eserci-
zio di questa giurisdizione volontaria, consecuti-
uamente, e per mancamento del suddetto ante-
cedente necessario. D

Quando poi si tratta della giurisdizione cōten-
ziosa, si distingue trā gli atti solamente verbali,
come si dice esser la citazione fatta di persona, ò
in casa, ò per editto; E gli atti reali, come sono
il carcerare, il costituire il reo, il tormentarlo, &c
il punirlo di persona, ouero l'eseguire, e vende-
re le robbe con atti simili; Poiche quando si trat-
ti della prima specie di atti solamente verbali; Se
la citazione sarà concepita nella propria diocesi, ò
rispettivamente nel proprio territorio, in tal caso,
ancorche defatto, e per vn certo stile di alcuni
luoghi, l'ordinario superiore, ò Magistrato del
luogo non ne soglia permettere l'esecuzione,
senza il suo braccio, & altrimenti soglia castiga-
re li ministri, e gli esequitori, quando gli abbia in
suo potere; Nondimeno se la citazione farà ben'
eseguita, farà l'effetto suo, & oblicherà il suddito
citato à comparire, e che altrimenti possa essere
stimate contumace, e condannato in contumacia,
mentre l'esercizio della giurisdizione, si dice pro-
priamente essere nel decreto, ouero nell'ordine
di citare, siche basta, che ciò segua nel proprio
territorio, importando poco, che l'atto dell'es-
cu-

cuuzione segua fuori; Che però quando anche il decreto, ouero l' ordine sia fuori del territorio, in tal caso non oblicherà, ne farà li suddetti effetti, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

7 Se poi si tratta dell'altra specie d' atti di fatto; Questi indifferentemente non possono farsi, per douersi trattener' iui il carcerato, e con esso proseguire il processo, e procedere agl altri atti; E

Tuttauia se vn' superiore procurerà di far carcerare di fatto il proprio suddito nel territorio alieno, e lo fa trasportare nel proprio, nel quale poi prosegua il suo processo; In tal caso (per quanto insegnà la pratica), si stimerà vn' atto mal fatto à rispetto del superiore, ò del padrone di quel territorio, di chi si dica turbata la giurisdizione, in maniera che conuenga riuocare l' atto, e restituire il carcerato, come per vna specie di purgazione d'attentato, quando ciò segua in forma giudiziaria, ò giurisdizionale, cioè che lo faccia carcerare da suoi ministri, ò da altri di sua commissione; Mà se il superiore procurasse, che il refugiato in territorio alieno; O per forza; O con inganno, ne sia estratto con autorità priuata da suoi nemici, ò da amici traditori, ouero da coloro che così pensino guadagnar la taglia, o la grazia del proprio superiore, il quale faccia carcerare il suo suddito nel proprio territorio, in tal caso

E
*Nelli luoghi
di sopra accen-
nati e nel dis-
zo. di questo
libro.*

caso , l' atto farà ben fatto ; Tuttaua in ciò parimente non si dà vna regola certa, mentre vi hanno gran parte gli stili , e le altre circostanze , e particolarmente la forza maggiore dell' offeso , ouero l' autorità del superiore dell' offendente , siche merita dirsi materia più tosto politica che legale .

Cade il dubbio , circa l' affissione de' ceduloni , e di altri editti , sopra le censure , & altre 8 pene dichiarate contro il proprio suddito ; Et in ciò parimente si distingue trà il fatto , e la legge ; Cioè che defatto , il Prelato , ouero il magistrato locale , non lo suol permettere , nella maniera che di sopra si è detto della citazione verbale ; Mà quando segua de fatto , siche il suddito scōm unicato , ne habbia notizia , purche la sentenza della scōmunica sia seguita nel territorio proprio , farà il suo effetto , e l' oblicherà ad astenersi da quegli atti , che son proibiti ad vno scommunicato ; Bensì che ciò non oblicherà gli sudditi d' vn' altro luogo , o territorio , à dourne sfuggir' il commercio , nella maniera che gli obligarebbe quando vi fosse il braccio del proprio superiore . F

Et il di più in questo proposito contro li non sudditi , ouero contro gli esenti , si discorre in 9 occasione di trattare della materia de Regolari . G

F
Nel detto dis.
22. del Mi-
scellaneo eccl.
nel lib. 14. e
nel detto disc.
20. di questo
libro .

G
Nell' istesso
libro 14. nel
tit. de' regola-
ri .

In

In che modo poi si acquisti il poter' esercitare in ragion propria , qualche giurisdizione nel territorio alieno , anche con li sudditi di quel territorio , non vi si può dare vna regola certa , dipendendo in gran parte dalle leggi , ò stili particolari de' paesi ; Mà per quel che spetta alle regole generali ; Ciò non s'acquista , se non per priuilegio legitimo del sourano , ouero per vn possesso immemorabile , ò centenario non vizioso , in vigor del quale si possa allegare il priuilegio ; O almeno , che questo vi sia putatiuo , e di buona fede ; Ouero che vi sia la sua fama , con il possesso legitimo e quadragenario ; Siche il tutto dipende dalle circostanze del fatto , e particolarmen-
te dalle leggi , e stili de' paesi ; Et anche dalla natura , ouero dalla qualità della giurisdizione , e se vi sia maggiore , ò minore resistenza di legge ; Che però non è punto moralizabile per la capacità d' ognuuno , mà si dourà in occorrenza ricorrere à professori , e periti di Città grandi ben pratichi del foro , non essendo materia per ognuno , & ancora à qualche se ne và accennando nel Teatro . H

Circa qualche di sopra si dice in proposito del braccio che si deue dare dall' Ordinario del luogo , à chi voglia esercitare la giurisdizione

Tom. 3. della Giurisd.

S

nel

H
In quest' istesso libro nelli disc. 1. con più seguenti.

nel suo territorio , suol' entrare il dubbio , se questo braccio si possa dare per vn Nunzio , o

Commissario Apostolico , che iui risie-

da , e di ciò si veda qualche loup ib
se ne discorre nel

Teatro . I

** *



I
Nel Miscel-
laneo ecclesia-
tico nel libro
14. nel dise-
re.

H

H

nei

2

Capitolo

CA-

CAPITOLO DVODECIMO.

Delli Confini, ò termini delle giurisdizioni, e dè territorij, e delle loro proue.

S O M M A R I O.

- 1 **C**he queste liti di confini siano scandalose, e con quali persone occorrano.
- 2 Da che ciò nasca, e delle conseguenze che portino.
- 3 Sono questioni più di fatto, che di legge.
- 4 Del distretto di Roma.
- 5 Del modo di misurare la distanza da un luogo all' altro.
- 6 Delli confini tra più principati, ò dominij, e delli segni.
- 7 Del modo da tenere nel regolare li confini.
- 8 Della giurisdizione nelle strade, ò termini che distinguono li confini dè territorij.
- 9 Del modo di regolare la maggior vicinanza tra le Chiese.
- 10 Doue si tratti dell' altre materie giurisdizionali.

C A P. X I L



VESTE differenze di confini, sono le più scandalose, trà tutte le altre, che si diano nelle liti, e questioni, le quali in forma priuata, si trattino trà sudditi auati li giudici, ò altri superiori in forma giudiziaria, e cō le regole legali; Attesoche quelle, le quali sono trà sourani, e trà potenti, vanno trattate, e decise con le regole da cannoni, e non dè canoni, siche la maggior potenza vien stimata la miglior legge, che vi sia.

La cagione de scandali, e dégl'inconuenienti, nasce, perche queste pretendenze, non riguardano solamente la giurisdizione di due signori, ouero di due comunità, che trattino assieme dè confini; Mà portano per conseguenza la facoltà degli abitatori dè luoghi confinanti di poter pa-scere con li loro animali, e d'hauer' altri commodi nel proprio territorio, che non potrebbero ha-
uere; Come anche per la facoltà di collettare; E di non esser soggetti all'incapacità, & ad'altri incom-modi dè forastieri; Ouero per l'operazioni degli Statuti, e delle cosuetudiui del luogo, da non sten-
dersi.

darsi alle robbe esistenti fuori del proprio territorio, con molti altri effetti simili; Et anche per le penitenze giurisdizionali, in casodè i delitti, che occorrono nel luogo, ouero per le cause ciuili sopra le robe iui situate; Che però giornalmente sogliono nascerui dè rumori, e degl' inconuenienti, da quali, come da picciole scintille, si sogliono accender fuochi di gran guerre.

Si deuono dunque, sopra questa materia di confini, distinguere più casi trà loro diuersi; Non perche ciascuno riceuavna certa regola legale in astratto, & applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo; Métre in effetto sono tutte questioni di fatto, la decisione delle quali dipende dalla qualità delle proue, e dalle circostanze particolari del fatto; Mà per le diuerse ragioni, che trà loro si scorgono, periche farà più facile la proua in vn caso, che nell' altro.

Il priuio caso è quello, che sia certo, & inuariabile lo spazio, fino al quale si stenda vn territorio, mà l' incertezza stia, se, e fino à che termine tale spazio si stenda, e se dentro di esso si comprenda, ò nò il luogo, ò le robe delle quali si tratta; Come per esempio; Il distretto, ouero il territorio di Roma antica, era di cento miglia, il quale spazio si considera ancora di presente à certi effetti spirituali altroue accennati) A & oggidì è di quaranta miglia, siche tutto quel

che

A
Nel lib. 3. del
le preminen-
ze nel disc. 1.

B

Nel lib. 2. de Regali & in questo lib. 3. nel titolo della giurisdizione nel disc. 50. e nel lib. 15. nel la relazione della Corte nel li disc. 36. & 37. nella quali si parla di detti Tribunali.

C

Nel lib. 14. de Regolari nel discorso 31.

142 IL DOTTOR VOLGARE

che si contiene dentro questo spazio, che non cades sotto diuerso principato, si dice esser del distretto, e del territorio di Roma, all'effetto della comprensione sotto gli statuti di questa Città, ouero sotto la giurisdizione del Gouernatore, del Senatore, e del Vicario, opure per l'uso di pascere, con altri effetti simili. **B**

Cade bensì il dubbio, se vna terra, o castello, ouero se li beni, de quali si tratta, siano dentro, o fuori delli quarāta miglia; Et in tal caso non vi entrano proue per testimonij, o per scritture, o per altre specie, mà la decisione dipende dalla misura geometrica, sopra il modo della quale cade la disputa legale, se si debba fare per aria, ouero per terra; O pure douendosi fare per terra, se à drittura per li campi, o scortatore, ouero per le strade frequentate; Ilche anche si suole disputare, sopra lo spazio, che dalle costituzioni Apostoliche si prescriue tra vn Conuento ouero vna Chiesa e l'altra **C**; O pure in proposito della materia giurisdizionale, sopra il modo di misurare li cento miglia in mare, à quali, secondo vn' opinione, si stende la giurisdizione di quello, che sia signore del luogo abitato iui adiacente, con casi simili.

Et in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni, siche non vi si può dare vna regola certa, e generale, mentre non si troua espressamente deciso dalla

dalla legge, che però si dourà caminare con quell' opinione, la quale sia riceuita in pratica nel paese, mètre l'osseruanza vien sépre stimata vn gran giudice, ouero vn grand' interprete; O pure che la decisione dipenda dalla ragione, ouero dal fine della distanza, ò dalla maniera di potersi più comodamente praticare, secondo la qualità dè i casi. **D**

L'altro caso è, quando non si tratti di confini di luoghi particolari, cioè per distinguere il territorio d'vna Città, ò terra, ò castello da quello dell'altra, mà si tratti di confini più publici di Regni, ò di prouincie, ouero di diocesi; Et in tal caso, pare che sia più facile la proua, per l'osseruanza, ò per la fama, attesoché la frequenza dè casi suol' esser maggiore; Et all' incontro, non vi concorre quella ragione d'interruzioni, e di atti contrarij, che sogliono verificarsi nel seguente, poiche trattandosi di confini publici, sogliono esser più cogniti; Ma quâdo la proua restasse dubbia, per gli atti che cõcorressero dall'vna, e dall'altra parte, in tal caso pare che debba deferirsi molto à quei cõfini, che dalli Giuristi si dicono publici, ouero naturali; Come sono, fiumi, ò torrenti, ouero estremità di montagne, ò strade publiche, e cose simili, le quali portano bene vna proua presunta, mà non necessaria; Che però quando in contrario vi siano argomenti più gagliardi, si deue à questi deferire. **E**

Paren-

D
Nel detto disc
31. de Regola-
ri nel lib. 14.

E
Nel detto lib.
14. de Regola-
ri nel disc. 28.
Si anco in
questo lib. 3.
nel supplenti-
to.

Parendo ancora, che in caso molto dubbio ; si debba caminare con la proporzione delli due luoghi confinanti , e delli loro popoli ; Quando però non apparisca di certo della maggior antichità dell' uno , e che l' edificazione , ouero l' accrescimento dell' altro , sia stato moderno , & accidentale ; F Et in somma, non è materia capace di vna regola certa per la notizia d' ognuno , dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso ,

Quando poi sia certo il confine , e che in questo occorra il caso , dal quale nasca la questione sopra la giurisdizione ; Come per esempio occorre nelli delitti , che si facciano in mezzo d' vna strada pubblica , la quale diuida due territorij , ouero dentro il fiume , ò nella sommità delle montagne , che secondo il loro declivo , distinguono li territorij ; Q' che in questi luoghi , e particolarmente in strade , ò piazze publice , le quali seruono di confine , s' introduceisse qualche fiera , ò mercato , con casi simili ; In tal caso , ancorche al solito , non manchino le varietà dell' opinioni ; Tuttauia pare , che la più vera , e la più comunemente riceuuta , sia quella , che si dia luogo alla preuenzione , per la regola , che nelle cose comuni , sia migliore la condizione del preoccupante . G

In questo proposito dè confini , ouero delle distanze , per gli effetti giurisdizionali , si suol' disputare

F
Nel detto supplemento di questo istesso lib. 3.

G
Nel lib. 2. de Regali nel di- scor. 136.

tare degli estremi, dalli quali si debba regolare, la maggiore, ouero la minor vicināza, particolarmēte nelle materie ecclesiastiche, nelle quali in alcuni luoghi, che sono fuori d' ogni diocesi, ouero quando qualche Chiesa Cattedrale sia vacante, molte cose spettano al Vescouo più vicino, se, e come si debba questa maggior vicinanza regolare, cioè se dall' estremità delle dioceſi, e luoghi respettiuamente, in quali occorra il caſo, ouero dalle Chiese Cattedrali; E pare che questa ſeconda parte ſia più probabile, quando l' oſſeruanza non richiedeffe il contrario, con caſi ſimili, da regolariſi con la ſomiglianza della ragione. H

Di molte altre cose ſpettanti à questa materia giurisdizionale, ſi tratta nella materia dè Regolari, doue generalmente ſi diſcorre degli eſenti; Et ¹⁰ anche nel compendio dè decreti del Concilio di Trento; E nella relazione della Corte di Roma, in occasione di trattare dellí Tribunali e della giurisdizione, ò della maggior competenza di ciascuno di eſſi, e nel-

la materia dell' immunità ecclesiasti-

ca. I

H
In queſto lib.
nel diſc. 50. §
nel lib. 14. dè
Regolari nel
diſc. 31.

I
Nelli lib. i 14.
§ 15.

C A P I T O L O X I I I .

Della capacità, ò incapacità dè laici,
 della giurisdizione ecclesiastica,
 e spirituale; Et all' incontro del-
 la capacità, ò incapacità degli ec-
 clesiastici nelle cause laicali; E qua-
 li siano le cause, ouero le perso-
 ne ecclesiastiche, ò laicali respet-
 tiuamente.

S O M M A R I O .

- 1 **P**er quali ragioni alle volte li secolari habbiano giurisdizione nelle persone, ò nelle cause Ecclesiastiche.
- 2 Per qual causa li chierici senza li requisiti del Concilio soggiacciano al foro secolare.
- 3 Qual cognizione habbiano li secolari nelle materie matrimoniali ò simili.
- 4 Et in materia del giuramento.
- 5 Della cognizione del chiericato:
- 6 Il Vescovo ha la giurisdizione col chierico ancorché

- non habbia li requisiti, ò che renuncij al cheri-
cato,
- 7 Il Vescouo non può deputare per Vicario genera-
le un secolare, mà lo può deputare per assessore,
ò consultore.
- 8 Il Papa può, e suole commettere le cause ecclesiasti-
che à laici, e quando.
- 9 Come si soglia praticare fuori dello Stato Ecclesia-
stico.
- 10 Della ragione, per la quale la Sede Apostolica an-
ticamente commettea alli secolari alcune cause
ecclesiastiche.
- 11 Quali dubbi cadano sopraciò, mà che non si fermi
cos' alcuna.
- 12 Non possono le cause ecclesiastiche anche di con-
senso delle parti conoscersi dal laico.
- 13 Della soggezzione de chierici coniugati in ciuile al
foro laicale.
- 14 Delli nouizj & altri che in effetto sono laici, mà si
hanno per ecclesiastici.
- 15 Delli familiari dè Vescouî, e dè Cardinali.
- 16 Delli professori d' alcune milizie.
- 17 Delli oblate & altre donne che viuono nelli Con-
seruatorij.
- 18 Delle confraternità dè laici, e dè luoghi più, ò ec-
clesiastici amministrati da laici.
- 19 Quali siano le cause ecclesiastiche, ouero del foro
ecclesiastico.

- 20 *Delle limitazioni delle regole.*
- 21 *Del chierico citato auanti il laico per diuerse cause con la distinzione di più, e diuersi casi.*
- 22 *Si conchiude che nella materia non vi si dà regola e della protesta dell' Autore.*

C A P. X I I I.



E consideriamo i Principi, e gli altri, signori, e magistrati secolari, nella loro propria, e nativa podestà, e giurisdizione, si stima per cosa certa (secondo le regole più vere della Religion Cattolica), che non habbiano potestà, nè giurisdizione alcuna, nelle persone, e nelle cause ecclesiastiche, poiche se bene si danno alcuni casi, nelli quali hanno tal podestà; Nondimeno ciò nasce da due cause; Vna cioè, che quelle persone ò cause, che per altro siano ecclesiastiche, in quei casi mutino natura, e si dichiarino non esser tali dagl'istessi sacri canoni, ò da altri decreti Apostolici, ò conciliari; E l'altra perche gli stessi Principi, ò Magistrati secolari habbiano tal podestà per priuilegij, e per concessioni Apostoliche, in maniera che vengano considerati come Vicarij, e delegati del Papa, e della podestà ecclesiastica; Come per esem-

esempio (parlando delli Chierici); Si nega à questi l' esenzione del foro , e si dà la giurisdizione alli 2 Magistrati secolari di punirli, ò di conoscere le loro cause ciuili , ò criminali , quando essendo ne gli ordini minori senza che posseggano beneficij ecclesiastici non habbiano li requisiti ordinati dal Concilio di Trento dell' andar in abito, e tonsura, e di seruire in diuinis ; In tal caso la giurisdizione , non nasce col chierico , come chierico, mà perche il Concilio lo dichiara non chierico , mà più tosto secolare, ouero indegno del foro; Nell' istessa maniera che dichiara tale il chierico soldato, ne suoi casi , ouero il chierico feudatario, in qualche riguarda il feudo, ò pure il chierico assassino, con casi simili. A

A
 Di ciò si parla nel lib. 14.
 nel miscellaneo Ecclesiastico, nel disc. 2.
 T'anco nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 24.

3 Et anche in alcune cause di sua natura ecclesiastiche, li Magistrati secolari , hanno quella cognizione , che si dice de fatto, e non de iure, cioè che (parlando per esempio delle cause matrimoniali) non hanno la cognizione, se il matrimonio sia valido, ò inualido; Ouero se debba esser luogo alla separazione del toro; O pure nell' impedire direttamente la libertà del matrimonio, mà solamente in qualche riguarda il fatto dè lorò sudditi, cioè in esplorare la volontà d' essi, se sia libera; O nò, ouero in prouedere, che non sia loro usata forza ; O pure in pigliare prouisioni circa la coabitazione , per ouuiare agli scandali, & alle violenze, finche il

legit-

B

*Nell' istesso
lib. 14 nel ti-
tolo del Ma-
trimonio nel
disc. 1. e se-
guente.*

C

*Nel lib. 6. del
la dote nel di 4
sc. 143. e nel
lib. 7. dell'al-
lienariam, e
contratti nel
disc. 26. 28^o
29. & altri.*

D

*In questo istes-
so titolo della
giurisdizione
nel disc. 64.*

150 IL DOTTOR VOLGARE

legitimo superiore ecclesiastico faccia le sue di-
chiarazioni, con casi simili. B

A' somiglianza di quello che si dispone nè giu-
ramēti, che nō può il Principe, o vn' altro superiore
secolare toglierlo à drittura, nè dispensarui, o in al-
tro modo auerne la sua legale cognizione; Ma
può ben' auerne la cognizione indiretta, nel to-
glier la fede alla scrittura, e per conseguenza che
quello si tolga di mezzo per difetto di proua, oue-
ro dichiarando, che l' atto si presuma forzoso, o
doloſo, conforme si discorre nella materia dè con-
tratti. C

Et in questo modo si sostengono quelle con-
ſuetudini, o stili d' alcuni paesi, o tribunali, circa la
giustificazione del chiericato, che si debba fare a-
uantì il giudice laico, acciò il chierico carcerato, o
inquisito sia rimesso al suo giudice ecclesiastico,
cioè che sia per la cognizione di fatto, come per
vna sua informazione, mà nō già per quel giudizio
che si dice de iure, con altre cose simili. D

Auertendo à qualche si è detto della perdita
del priuilegio del foro delli chierici, li quali non
habbiano li requisiti del Concilio di Trento, che
ciò è indotto in loro pena, e pregiudizio, mà non
perciò restano esenti dalla giurisdizione del Vesco-
uo, o d' altro superiore ecclesiastico già com-
petente, siche patiranno la soggezzione dell' uno,
e dell' altro foro, anche se facesse espressa dichia-
razio-

razione di non voler' essere più chierico , renun-
ciando al chiericato ; Attesoche all' effetto che la
renuncia sia legitima, in maniera che cessi la pri-
miera soggezione del foro ecclesiastico, viè nece-
sario il consenso del proprio Vescouo , ò di altro
legitimo superiore ; E quando da questo si neghi,
in tal caso si potrà , per appellatione , ò per ricor-
so, ottenerel' ammissione da vn' altro superiore
maggiore ; Siche il lasciare l' abito , ouero lo stato
clericale di propria autorità , farà bene quel tale
soggetto al foro laicale, mà non l' esenterà dall' ec-
clesiastico ; Per quella ragione , solita considerarsi
dalli Beneficialisti nella risegna d' beneficij ecclae-
siastici, che quando vno si fà chierico , siche il Ve-
scouo gli dia l' abito , e la tonsura , e lo ascriua al
seruizio di qualche Chiesa , viene à farsi trà loro
vna specie di contratto , con reciproco consenso ;
E per conseguenza , questo istesso reciproco con-
senso è necessario nel distratto ; Ouero che il pi-
glier' il chiericato sia come vn' ascriuersi alla mili-
zia ecclesiastica ; Che però, conforme quello, il qua-
le si ascriue alla milizia secolare , non può lasciarla
d' autorità propria , senza licenza del capitano , si-
che facendo altrimenti si dirà desertore , e per-
derà i priuilegij militari, trà i quali è quello del foro
in particolare , e patirà la suggezione ad vn giu-
dice ordinario, al quale per altro in stato di soldato
non sarebbe soggetto, mà non perciò sarà esente
dal

E

*Nel disc. 55.
di questo istes-
so titolo.*

dal foro militare, e dal poter' esser punito, come desertore, dal capitano dell'esercito, così in questo caso del chierico. E

Quanto poi all'altro modo, col quale la podestà laicale s'ingerisca, nelle persone ò nelle cause ecclesiastiche, per priuilegio, ò per commissione dè superiori ecclesiastici; Questa facoltà non si concede à i Vescoui, nè ad altri Prelati, e superiori ecclesiastici, ma solaméte al Papa, di dare tal giurisdizione à i giudici laici. Eccetto se quella fosse stata loro comunicata dall'istesso Papa; Per la ragione ch'essédo ciò direttamente contro li canoni, non si può à questi dispensare dalli Prelati inferiori.

E da ciò nasce, che il Vescouo non può depurare vn secolare per suo Vicario generale, ne commettergli cause particolari, siche faccia figura ò parte di giudice, mà può bensi deputarlo per assifore ò consigliere proprio, ouero del suo Vicario, ò d' altra persona ecclesiastica deputata per giudice. F

F
*Nel lib. 14.
nel titolo mi-
scellaneo ecclae-
siastico nel di-
scor. I. & in-
altri.*

Nel Papa non si dubita di questa podestà, conforme frequenteméte l'insegna la pratica in Roma, e nello Stato ecclesiastico, che alla Cõgregazione del 8 la Consulta, & al Gouernatore di Roma, che sono Tribunali laicali, & anche alli Gouernatori locali, si suol comunicare questa facoltà di proceder' anche cõtro i chierici; E ciò particolarméte suole praticarsi quando si tratti di delitti commessi da più perso-
ne,

ne, sopra delli quali, dal tribunale laicale si sia formato processo, il quale porti la mistura di qualche chierico, ò di altra persona ecclesiastica; Onde quando sia caso tale, che porti seco la connessione, e per conseguenza l'vnione di tutta la causa auanti vn Giudice, nella maniera che si è discorso di sopra nel capitolo 8.e 9. In tal caso, per non guastar' il processo, si suol dare la facoltà à quel tribunale di proceder' anche contro li chierici.

Questa pratica ha qualche ragione particolare la quale nō è facilmente applicabile à gli altri pricipati, cioè che in sostanza questo è pricipato ecclesiastico, siche anche li giudici secolari sono deputati da vn Príncipe ecclesiastico; Et anche per lo più li Gouernatori sono Prelati, e persone ecclesiastiche, ancorche trattino in esercizio le cause per li loro Luogotenenti, li quali per lo più sono secolari G; mentre anche à rispetto dè magistrati degli altri Pricipati nō si dubita della podestà del Papa quādo visia lavolontà, sopra la quale cadono tutte le questioni; Mà oggidì ciò nō si suole facilmente praticare, quādo non vi concorra più che gran causa, at-
9 tesoche anche nelle cause grauissime di stato, & altre, che non comple trattarle fuora delli soliti tribunali grandi, e confidenti del Principe sourano, à rispetto degli ecclesiastici, de quali vi sia la mistura è solito alle volte commettersi la causa à qual-

G

Si accenna,
questa prati-
ca nel lib. 12.
nel titolo de
beneficij, nel
disc. 73. S' a-
co nel lib. 15.
nella relazion-
ne della Corte
trattando del
la Consulta, e
del Gouerna-
tore di Roma

che cappellano dell' istesso Principe, ouero ad' altra persona ecclesiastica, della quale si habbia cōfidenza, acciò proceda vnitamente con quel tribunale laicale, ouero col suo voto, secondo le circostanze de casi, e gli stili dè principati, siche in ciò non si può dare vna regola certa, essendo materia arbitraria, e poco proporzionata alli Giuristi forēsi, dipendendo la pratica in gran parte dalle regole prudenziali.

Anticamente però (così richiedendo le circostanze di quei tempi), ciò era più frequente, cioè che non dandosi alli Vescoui, & ad altri superiori ecclesiastici l' uso libero della giurisdizione ecclesiastica, per l' impedimento degli infedeli, ò degli eretici, ò de scismatici, la Sede Apostolica solea, particolarmente per allettare li Principi à scacciare gl' infedeli, ouero à suellere l' eresie, ò gli scismi) concedere alli Principi la facoltà di disporre delle decime, e di altri emolumēti ecclesiastici, e di esercitare giurisdizione con persone, ò in cause ecclesiastiche, ò pure di dar' alli giudici, & Ordinarij ecclesiastici, qualche assistenza de suoi Magistrati, per qualche portano diuerse Bolle Apostoliche, ouero il testimonio degli Storici, e di altri Autori degni di fede, ò pure vn' antichissimo, & immemorabil possesso, del quale non apparisca principio vizioso, siche sia lecito per suo vigore allegare il priuilegio Apostolico, senza necessità di prouarle. H

Con-

H.

*Alcune con-
cessioni simili
si accennano
in quest' iſteſſo lib.
nel tit.
delle preemi-
nenze nel diſ-
3.5 altroue.*

Consiste il punto dunque nella intelligēza, ouero nella durazione di questi priuilegij, cioè se siano stati solamente personali, ouero occasionali, siche, cessādo quell'occasione, ouero quella persona, non debba auersene più ragione; O pure sopra la podestà dell'istessa Sede Apostolica che l'hà conceduti di riuocarli, ò di moderarli, per lo giusto motiuo, perche ne cessi la causa; Tuttauia non sono materie da Giuristi forensi, ne meno dà passare per bocca d'vomini volgari, e non professori, auendo vna gran dipendenza dalle regole prudenziali, che altri dicono politiche, siche accennandosi ciò in forma di semplice discorso, e come per vna specie di relazione istorica, per qualche notizia della difficoltà di questa materia giurisdizionale, nella maniera che di sopra nel principio si è accennato; Nel resto se ne lascia in ogni cosa l' intiero luogo alla verità, senza fermare, ò asserire, cos' alcuna; Maggiormente che questa non è opera indirizzata à giudici, ouero à consiglieri per douer con essa giudicare, mà solamente èdrizzata alli non professori per li fini accennati nel proemio.

Sopra la qualità delle persone, ouero delle cause, 12 cadono ancora frequentemente delle dispute, cioè quali siano le persone, e le cause ecclesiastiche, nelle quali si scorga la sudetta incapacità di giudici laici, di trattarle, e di conoscerle anche di consenso delle parti, le quali non possono dar

loro tal podestà, nella maniera che si è accennato ancora di sopra;

Circa le persone, si può dar il caso che quelle siano ecclesiastiche, e nondimeno, che il giudice ¹³laico ne sia loro competente, e vi possa esercitare giurisdizione; Come per esempio occorre negli chierici coniugati, li quali sono veri chierici, e persone ecclesiastiche, e nondimeno, per disposizione de' sacri canoni, godono l'esenzione dal foro nelle cause criminali solamente, e non nelle ciuili, restando la questione nelle miste.

E se bene appresso li moderni scrittori doppo il Concilio di Trento, resta in questione, se li chierici coniugati godano il foro, anche in ciuile; Nondimeno non è cosa totalmente stabilita; Sicche si suole caminare con la distinzione della consuetudine de' principati, ouero delle diocesi, potendosi in ciò l'osseruanza chiamare vn buon' interprete.

Et all'incontro alcune persone, in effetto, hanno più del secolare, che dell'ecclesiastico, ¹⁴perche non habbiano ordine, ne carattere alcuno, nè meno habbiano fatto professione formale in qualche religione, ò monastero, e nondimeno à quest'effetto del foro, & anche dell'esenzione dalle gabelle, e da pesi publici s'abbiano come persone ecclesiastiche; Come per esempio sono li nouizij, & anche gli oblati, e li seruenti delli

I
Se ne discorre
nel lib. 14. nel
Miscellaneo
eccl. nel dif. 2
e nelle anno-
tazioni al Cō-
cilio di Tren-
to nel disc. 24.

¹⁵ Monasterij , quando vi concorran li tre requisiti
della bolla di Gregorio XIII. accennati di sopra L

*Nel disc. 4. di
questo titolo.*

¹⁶ Ouero sono li ministri e familiari de Cardinali , e

M
*Nel dis. 67. di
questo titolo.*

¹⁷ de' Vescoui ; M Et anco sono li professori d' al-

N
*Nel dis. 92. di
questo libro.*

cune milizie ecclesiastiche , ò pie, approuate dalla

O
*Nel disc. 45.
di questo lib.
S anco nel
libro 14. nel
titolo de' Re-
golari nel dis.
50.*

Sede Apostolica ; N Come ancora quelle don-

P
*Nelli dis. 40.
41. e 60. e 95
di questo tit. e
nelle annota-
zioni al Con-
cilio di Tren-
to nel lib. 14.
nel disc. 5.*

ne , le quali sotto qualche pio istituto ; viuano in

Q
17. Come ancora quelle donne, le quali sotto qualche pio istituto ; viuano in conseruatorij , ò adunanze , in maniera che ap-

18. presso al volgo facciano figura di monache ; O
*O pure nelle confraternità de' laici , ò in altr' opere
duero luoghi pij , parimente amministrati da lai-
ci ne suoi casi . P*

*Mà in tutti questi , & in altri
casii simili , non può darsi vna regola certa , e ge-
nerale , per li varij stili de' principati , ò delle dio-
cesi , con i quali pare che si debba caminare ; Con
il di più che con maggior distinzione si vâ accen-
nando nel teatro , e per il qual rispetto si è detto
che la materia si è resa difficile , ancorche non
sia .*

*19. Intorno poi alle cause , se , e quali siano del
foro ecclesiastico , e quali del secolare , si distin-
gue , che Altre sono le cause intrinsecamente del
foro ecclesiastico , di qualunque qualità siano le
persone , trâ le quali si trattino , ancorche seco-
lari ; Et altre sono le cause , le quali per sua natu-
ra sono temporali , & indifferenti , mà per acci-
dente spettano al foro ecclesiastico , per la quali
tà delle persone , con le quali si trattino .*

Quelle

Quelle, che generalmente, e di loro intrinseca natura si dicono ecclesiastiche, ò spirituali, senza badare alla qualità delle persone, sono le cause di fede, & anche quelle de benefizij, e delle pésioni ecclesiastiche; Come anche le cause matrimoniali, e quelle di decime spirituali, nelle quali la podestà laicale (conforme altroue si è ancora accennato) non s'ingerisce, se non per priuilegio, e per commissione Apostolica; Ouero, quando si tratti di quel che riguardi il mero fatto, ò pure la nuda temporalità, secondo le diuerse consuetudini, ò stili de paesi (ò sia di ragione, ò sia di fatto,) nel che si lascia, in tutto, e per tutto il luogo alla verita, che però parimente non può daruisi vna regola certa, per tutti li casi, e per tutti i luoghi.

Le cause che siano ecclesiastiche per accidente, sono quelle, le quali, ancorche siano sopra beni indifferenti, e temporali, tuttauia spettano al foro ecclesiastico per causa delle persone; Come per esempio, con chierici, ò con chiese, ò luoghi ecclesiastici, con la distinzione tra il reo, e l'attore, Attesoche, se il chierico sarà reo, e possessore, dourà esser conuenuto nel suo foro ecclesiastico dal laico attore, mà se all' incontro sarà egli l' attore, dourà conuenire il laico auanti il suo giudice secolare, per la regola che l' attore seguita il foro del reo, il quale sia immediato, non già media-

diato, e come autor laudato, conforme altroue
di sopra si è accennato. Q

*In questo tit.
nelli disc. 62.
63. e 94. e
nel lib. 15. de
giudizj nel
disc. 3.*

Queste regole generali sono tuttavia soggette à diuerse limitazioni, sopra le quali, parimente non
20 si dàvna certa regola, per la diuersità de' stili, e con-
fuetudini, con le quali conuiene spesso caminare,
atteso che in alcune parti, e particolarmente nel
dominio temporale della Chiesa, li Vescoui, e
gli altri superiori ecclesiastici, ad istanza delle Chie-
se, ò de' chierici attori, procedono in molti casi
contro i laici, che negli altri principati non se
gli permette; Et all' incontro in altri principati,
si procede nel foro laicale in molte cause contro
i chierici & altre persone ecclesiastiche, come
per esempio, nella reconuenzione, ouero quan-
do la causa sia preuenuta con l' istessa persona
la quale habbia mutato stato, pendente la lite, e
da secolare sia diuenuta ecclesiastica, ò che sia
succeduta al laico, & in altri casi simili. R

*Si accennano
nelli disc. 58.
59. e 94. di
questo titolo,
& altroue..*

Occorre bensì frequentemente disputare della
competenza de' giudici laici, considerati come ta-
li, e per la propria giurisdizione in cause profane,
nelle quali si tratti con chierici, ò con altre perso-
ne ecclesiastiche, il che suol' occorrere in più ma-
niere; Che però ad effetto di sfuggir gli equiuoci,
si deue caminare con la distinzione de' casi, senza
la quale nascono frequentemente le confusioni,
e gli equiuoci suddetti.

Il primo caso dunque si considera, (già di sopra altre volte accennato) quando ad vn giudizio ²¹ vniuersale, che si faccia auanti il giudice laico, il chierico, ouero vn' altra persona ecclesiastica, sia chiamata come reo volontario ; Come per esempio, si fa vn concorso dè creditori, sopra il patrimonio d'vn debitor decotto, ouero sopra l' eredità d' vn debitor morto, ò pure segue il concorso di più pretensori d'vn fidecommisso, ò d'vn' eredità, perloche s' instituisce vn giudizio vniuersale sopra la graduazione de' creditori, ouero sopra l' esistenza, ò pertinenza di tal' eredità, ò fidecommisso, auanti il magistrato secolare, come giudice ordinario competente in questa sorte di cause ; E sapendosi, che vi habbia interesse qualche chierico, ò altra persona ecclesiastica, questa si cita per ogni sua ragione & interesse à dedurre qualche gli oceorre, monendolo, che altrimenti la robba si darà à gli altri.

In tal caso, non si dice violare l' immunità ecclesiastica, ò esercitare la giurisdizione laicale con la persona ecclesiastica, mentre questa non è forzata à comparire, siche non comparendo, non può esser fatta contumace, nè si può caminare à condanna contro di lui, nella persona, ò nelle robbe proprie, mà solamente per vn buon termine di giustizia, e di conuenienza, si ammonisce, ouero s' invita à dire quel che gli occorre, acciò non segli pregiu-

giudichi, e che si conseruino le sue ragioni, che però non hà di che dolersi, potendosi dire più tosto vn' atto à lui fauoreuole, mentre stà in suo arbitrio, il comparire, ò nò; E questa pare che sia la pratica più comunemente riceuuta, non essendo lontana dal ragioneuole.

L'altro caso è quando parimente s'abbia da canonizare vn fidecommisso, ò qualche altra ragione vniuersale; Ouero che s'abbia da fermare lo stato d' vna persona sopra la sua filiazione, ò descendenza, con casi simili; Siche dopo fermato questo stato generale, habbiano dà seguirne li diuersi giudizij particolari contro li possessori dè beni che (per esempio) spettino à quel fidecommisso; Et in tal caso, se il chierico, ò la persona ecclesiastica possederà alcune di queste robbe, et il preteso fidecommisario, e successore vorrà da lui ricuperare questa robba, e forzarlo alla restituzione, di certo dourà farlo auanti il suo giudice ecclesiastico; Mà se prima di venir à questi giudizij particolari, vorrà fare il sudetto giudizio vniuersale, sopra la canonizzazione, ò pertinenza del fidecommisso in generale, ouero sopra la legitimazione della sua persona, ò altra cosa simile vniuersale, siche per tal' effetto ricorra à quel' giudice ordinario, il quale sia il più competente per ragione che iui sia il capo dell' eredità, ouero la maggior parte della robba, 'nella maniera che si è discorso di *Tem. 3. della Giurisd.*

*Di che si tratt
ta in quest'o
lib.nel discor.
87.*

sopra S ; Et à questo giudizio chiamiparimente il detto chierico possessore, come reo voluntario per sua ragione, & interesse, ad effetto che sia sentito nel fermar vn' stato, il quale gli possa esser pregiudiziale, per la suddetta causa particolare; In tal caso, entrerà l' istessa ragione accennata nel capitolo precedente, non essendo di douere che s' abbiano da fare tanti giudizij vniuersali, sopra il fermare lo stato, quanti sono li possessori dè beni che spettano à quel fidecommisso, ouero ad vn'altra vniuersità, che però, ciò si deue fare auanti d' uno; Non solamente per li grandi incommodi, e spese, che altrimenti ne seguirrebbono, mà ancora per l'inconueniente che sopra vn' istesso punto, possano nascere più sentenze contrarie da diuersi giudici; Purche però, douédosì dopoi trattare il giudizio particolare, si tratti auanti il suo giudice ecclesiastico competente, entrandoi l' istessa ragione, che stà in arbitrio del chierico compare, ò nò auanti il giudice secolare. T

*Se ne tratta
nel disc. 59. di
questa lib.*

Il terzo caso è, quando vn chierico, ò altra persona ecclesiastica, essendo già in stato tale, riceue dalle mani del giudice laico qualche amministrazione, come per esempio vna tutela, ò cura, ò altro maneggio, facédo l'obligo di renderne il conto, mà dopoil' istesso giudice laico voglia toglierli quell' amministrazione che egli medesimo gli ha dato, ouero conoscere, se se gli debba togliere, o nò;

Et

Et in tal caso si crede più probabile, che lo possa fare, e che possa conoscere, se vi siano giuste cause da farlo, ò nò, mentre non esercita alcuna giurisdizione con la persona ò con le robbe del chierico, mà giudica sopra quello, ch' egli stesso gli ha dato; A somiglianza di qualche gli stessi sacri canoni, espressamente dispongono sopra la giurisdizione del padrone secolare del feudo, conceduto alla Chiesa, ouero al Chierico. V

Il quarto caso è l'istesso che il precedente; Siche non si tratti di leuargli l' istessa amministrazione, mà di forzarlo à render conto, & à restituire qualche ha in mano; E questa disputa rarevolte occorre, per la ragione, che in tal caso si suol' vsare la cautela di prender le sicurtà dè secolari per poter' forzar questi à suo modo; Mà quando il caso porta, che manchi questa cautela, intal caso si distingue, che; O' s'itratta della restituzione delle robbe proprie del pupillo, ò di altro; Et in tal caso il giudice secolare potrà mantenere il pupillo, ò altro suo suddito nel possesso delle sue robbe, mentre in effetto n' è stato sempre il suo legittimo possessore; Mà se si tratti di forzare il chierico amministratore, nella persona, e nelli beni propri à pagare qualche li Giuristi dicono reliquato, in tal caso dourà ciò farsi auanti il suo giudice ecclesiastico, mentre il laico non ha questa podestà. X

Il quinto caso, anche simile, si dice quello,

V
Nel disc. 94.
di queste lib.

X
Nel detto di.
Georso 94.

quando il chierico riceue dalle mani del giudice laico, qualche robba, ò denaro, con obligo di restituirlo à sua disposizione; Ouero che in altro modo, il laico antico possessore sia spogliato dal giudice laico à fauore del chierico attore, contro il quale poi il primo possessore dimandi d' esser reintegrato; Attesoche entrerà l' istessa distinzione, cioè che se si tratta sopra le medesime robbe, e della loro restituzione, nel medesimo giudizio, o sue dipendenze, in tal caso, il giudice laico manderà, ò reintegrerà il primo possessore, come da lui, ò da altro inferiore malamente spogliato, mà non già quando sia per vn giudizio diuerso, e per diuersa causa. Y

Nel disc. 98.e
nel detto disc.
94. di quello l.

Come ancora, quando si tratta di denaro hauuto (per esempio) in vn concorso de creditori dagli effetti del comun debitore, potrà ben l' istesso giudice dichiarare, che sia luogo alla restituzione; Mà non potrà forzarlo nella persona, e nelle robbe proprie, con l' autorità e giurisdizione sua, poiche tal sentenza, ò condanna si dourà eseguire con l' autorità del giudice ecclesiastico suo competente. Z

Nell' istesso di
c. 98. & 94..

Con l' istessa distinzione, quasi in tutto, si camina nell' altro caso (che farà il settimo), quando il chierico riceua da mano del giudice laico qualche eredità, con il sudetto obligo, ouero con clausole preseruatue delle ragioni d' altri, interef-

teressati, conforme più distintamente si discorre nel teatro, al quale conuerrà ricorrere; Attesoche il punto è più intricato e più contradetto, siche bisogna caminare con diuerse distinzioni, che in quest' opera cagionerebbono più tosto vna confusione. A

L'ottauo, caso è quādo, essendosi auanti il giudice laico introdotta la lite sopra le robbe possedute, anche da vn laico, siche in tal modo siano fatte litigiose, queste si alienino ad vn chierico, poiche si potrà proseguire l'istesso giudizio, citando anche il detto chierico per il suo interesse, come reo volontario; Purche però l'esecuzione contro di lui si faccia col braccio, e con l'autorità del suo competente giudice ecclesiastico. B

Il nono caso è quando pēdēte la lite auāti il laico, contro il secolare, questo si faccia chierico, ouero che egli morendo, il suo erede sia chierico, se questa mutazione di stato del possessore della robba porti seco mutazione di foro; Et in ciò si scorre non poca varietà d'opinioni; E se bene appresso gli ecclesiastici, viene stimata più vera, e più comunemente riceuuta l'opinione, che sia luogo alla mutazione del foro; Tuttauia alcuni tribunali laicali, de fatto praticano la continuazione della loro giurisdizione sopra le robbe come preuenute, & assette, senza però toccar la persona, ò l'altre robbe proprie del chierico,

A

*Nel detto disc.
94. e nel sup.
plemento.*

B

*Nell'accenna
ti luoghi, enel
lib. 15. de giu-
dizj nel disc.
nel quale
si tratta di que-
sta materia,
dell'alienazio-
ne fatta pen-
dente la lite.*

C

*Nel detto di-
sc. 94. & anco
nel detto lib.
15. degiudizij
nel disc. 3. &
in altri.*

D

*Nel detto lib.
15. de giudi-
zij nel disc. 3.*

166

IL DOTTOR VOLCARE

rico C ; E da questi casi può inferirsi à gli altri simili, che occorressero.

E finalmente l' altro caso è quello della reconuenzione, cioè che conuenendo il chierico vn laico auanti il suo giudice laico, il reo conuenuto, riconuenga l' attore ecclesiastico auanti l' istesso giudice per altre sue pretensioni. D

Bensì che, tanto in questo, quanto in tutti gli altri casi precedenti, ò simili, veramente non può darsi vna regola certa, e generale, applicabile à tutti i casi, & à tutti i luoghi, per la gran diuersità de stili, che in questa materia, almeno de fatto, hanno gran parte.

Che però si conchiude, e si replica qualche più volte (mà sempre opportunamente) si è detto, cioè che tutto qualche si contiene nel presente libro, e nella materia giurisdizionale, si accenna in forma di discorso per vna tal quale notizia, & acciò si scorga quanto la materia sia difficile, & intricata, senza stabilirui regola, ò proposizione alcuna, non essendo veramente ciò possibile, per la gran diuersità d' opinioni, diuersamente riceuute, e praticate, secondo la diuersità delle leggi, ò dè stili dè principati; Che però in tutto e per tutto se ne lascia l' intiero luogo alla verità, siche lo giudichino coloro, à quali spetta.

CA:

CAPITOLO XIV.

Delle donne , se siano capaci della
giurisdizione così temporale,
come ecclesiastica.

S O M M A R I O.

- 1 **D**elle donne Regine , e dominanti , e qual fosse l' uso de' Romani .
- 2 Si proibisce loro anche il patrocinare , e la tutela .
- 3 Degli esempi moderni del Regno delle donne .
- 4 Delle donne feudatarie , e Baronesse , e della ragione .
- 5 In che modo camini il dominio , e la giurisdizione delle donne .
- 6 Della pratica della Spagna , della Francia , e della Germania .
- 7 Le donne sono incapaci delle dignità , e degli ordini ecclesiastici .
- 8 Delle presbiteresse , e delle diaconesse .
- 9 Delle canonichesse .
- 10 Se si dia in pratica giurisdizione ecclesiastica nelle donne .

CA-

C A P. X I V.



Itenendo l' istessa distinzione, trà li due fori, ò generi di giurisdizione, ecclesiastica, e temporale; Per qualche spetta alla temporale, se si caminerà con le istorie antiche, d' altri Regni, ò Monarchie, fuor che della Romana, si ritrouano le donne capaci di giurisdizione, e d' imperio, anche mero, & assoluto, con titolo regio; Come per esempio furono; Le Semiramidi; Le Didoni; Le Sabbe; Le Cleopatre, e simili, lasciando da parte le antiche fauole poetiche, delle Amazoni, che anco li moderni han rinouate in alcuni luoghi dell' Indie.

Mà se si caminerà con le leggi ciuili, ouero con le istorie degli antichi Romani, in tutti i trè tempi, ò stati, di Regno, di Republica, e d' Imperio, si ritrouano bene le donne dominanti indirettamente, ouero mediatamente, cioè che hauendo hauuto genio predominante al marito, ouero ad altro regnante, habbiano hauuto qualche disposizione delle cose pubbliche, anche nell' assumersi l' imperio; Come per esempio in Roma furono; Le Liuie; Le Agrippine, e simili; Et anche dop-

doppò la traslazione dell' Imperio in Costantinopoli , l'Eudossie , le Teodore , & altre ; Mà non già con imperio proprio , e diretto , mentre nel primo stato delli sette Rè , furono tutti uomini , senza mistura alcuna di donne , le quali , molto più rigorosamente furono escluse nel secondo stato migliore , e più ben regolato della Republica , poiche , non solamente non furono mai ammesse alla dignità senatoria , ouero ad altro grado , o partipazione ; Raccotandosi à tal' effetto l'istoria ò sia fauioletta dell' vcello , che fù dato loro in custodia nella scatola , per quietare la loro commozione , acciò conoscessero da se stesse l'inconstanze , e la fragilità del sesso ; Mà per cagione di Calfurnia , fù anche loro proibito il patrocinare le cause , & in esse orare , ouero in altro modo esser in giudizio , ed hauer officio alcuno publico , anche quello della tutela , che poi ne tempi più moderni dell'imperio già per vn pezzo trasferito in Grecia , fù dispensata alla madre , & all' auia .

E se bene in tempi più moderni , quando già l'imperio , hauendo patite così gran scissure , cominciaua totalmente à corrompersi , ouero à declinare , si legge qualche dominio di donna vnitamente coll' uomo , come particolarmente si legge d'Irene , e di Costantino ; Nondimeno , non solamente nel temporale per l'occupazione del nostro Occidente dà altri Principi , e nazioni , ma anche

Tom. 3. della Giurisd.

Y

nello

nello spirituale, parte per eresia, e parte per lo scisma, hauea già quell' Imperio mutato forma, e resosi totalmente lontano dal nostro Mondo comunicabile, che viue coll' uso delle leggi, mentre ciò seguì in quel tempo appunto, che con l' autorità Apostolica, fù fatta l' eruzione dell' imperio d' Occidente, di sopra accennata; Siche in regole legali, le donne sono incapaci di giurisdizione, e d' imperio, e d' ogni publico officio, e magistrato, così in abito, e dominio, come in esercizio.

La pratica più moderna però, ne i regni, e nei principati, ha insegnato il contrario; Come vediamo; Nelle due Giouanne del regno di Napoli;

3 Nell' altra Giouanna, & in Isabella nella Spagna; In Elisabetta nell' Inghilterra (la quale potrebbe seruire per idea del Principe prudente, quando l' empietà della religione non la deturpassa), con altre simili; Come ancora nella nostra età ha insegnato la pratica della reggenza delle Regine madri delli Rè pupilli, di Spagna, e di Francia.

Et ancora nell' altro ordine inferiore delli feudatarij, e di Baroni; Ancorche le leggi feudali inabilitino le femine; Nondimeno essendouisi à poco à poco cominciato à dispensare; Oggidì, particolarmente nella nostra Italia, frequentissimo è l' uso delle donne Baronesse, e feudatarie, con imperio, e con giurisdizione baronale, conforme

par-

particolarmente insegnà la pratica nelli Regni delle due Sicilie, quasi tutti infeudati, e ridotti à stato di baronaggio; Forse con l' antico esempio di Costanza ultima del sangue Normando, per la quale (con tanti trauagli della Sede Apostolica) passarono questi Regni, allora vnitì, nelli Sueui; E particolarmente nel Regno della Sicilia citeriore (il quale doppo la diuisione, fù per gran tempo chiamato di Puglia, & oggidì da tempi moderni si dice di Napoli) per la ragione assegnata nella sua materia feudale, cioè che essendo questi veramente suffeudi, come conceduti da vn feudatario, deuono ancora hauere la qualità, ouero la natura del feudo principale; E per conseguenza, essendo il Regno feudo feminino, tali ancora sono li suffeudi; Anzi ciò si è anche cominciato ad introdurre nelli feudi imperiali d'Italia, li quali per loro natura sono ordinariamente masculini; Conforme particolarmente insegnà la moderna pratica del feudo di Piombino.

Camina tutto ciò nella giurisdizione abituale, la quale dà feudisti si dice spettare in dominio, mà 5 non in quella attuale, che da medesimi feudisti si dice in esercizio, cioè sopra la cognizione attuale delle cause ciuili, e criminali, nella forma contentiosa, facendo le parti di giudice; Atteso che (ciò che sia nelli Regni, e nelli principati assoluti, nelli quali, quando il regnante volesse assumer questo

esercizio, non vi è chi glie lo proibisca, hauendo egli podestà di dispensare ad ogni legge positiva;) Per qualche spetta alle baronie, e signorie inferiori, e più subordinate, tanto in teorica, che in pratica, stà comunemente riceuuto, che le donne siano incapaci delle giudicature, e de' magistrati sopra l'esercizio della giurisdizione, e la cognizione delle cause, siche l'esercizio della loro giurisdizione abituale, consiste nel deputare gli ufficiali, e li magistrati, & anche nel far grazie; ò quegli altri atti fuori della forma giudiciale, e contenziosa, che alla loro podestà si concede.

6 L'istessa pratica à fauore delle donne si sperimenta negli Stati, e Signorie di Spagna, per la medesima ragione della natura del regno, ò del principato, anche feminino, Ancorche (conforme altre volte si è accennato) quelle signorie non siano in natura, ò qualità di feudi, mà di quei maggioraschi; La Francia però, e la Germania, regolandosi dalla natura del regno, ouero dell'imperio, ritengono tuttauia l'uso antico dell'inabilità delle donne, permettendosi nel regno, e per conseguenza nell' altre signorie solamente nelle donne quell'amministrazione, che si dice reggenza.

7 Per qualche poi spetta all' altro genere della podestà, e giurisdizione ecclesiastica; Più ferma, e più generale è la regola inabilitativa delle donne,

non

nō solamente per il sommo Pontificato, e per tutto l'ordine vescouale, mà ancora per tutto l'ordine sacerdotale, anzi per gli altri ordini inferiori, concedēdosī solamente à questo fesso la facoltà di seruire à Dio in stato di cōsecrargli la loro virginità, ò castità respettuamēte in stato monastico, Attestoche anco coloro, li quali, ò per simplicità, ouero per malignità ammettono la fauola di quella Giouanna assunta al Pontificato, confessano che fusse per fraude, perche fusse stimata vomo.

E se bene, così nel corpo delle leggi ciuili, cioè nelle leggi moderne fatte da Imperatori Cristiani, doppo la traslazione dell' Imperio in Costantinopoli, come ancora nelle antiche croniche della Chiesa Greca, più che della Latina, si leggono, le presbiteresse, e le diaconesse, e forse anche le vescouesse; Tuttaua ciò caminaua secondo quel rito greco, il quale non ha l'obligo preciso del celibato nell' ordine vescouale, e negli altri ordini sacri, e per conseguenza questi termini, ò vocaboli significauano più tosto la qualità delle mogli che haueffero i mariti constituiti in quegli ordini respettuamente, che per vn ordine proprio, secondo vn' opinione; Q' pure tenendo qualunque altra, è punto, che importa poco alla pratica, siche serue solamente per trattenimento di coloro, li quali hanno genio di consumare il

tem-


tempo in queste inutili questioni per la repubblica; (E pure appresso il volgo sogliono, con riso de' più intendenti, alle volte riportarne gran lode, e stima, non sapendosi per qual causa), mentre nella nostra Chiesa Latina, mai tal'uso si è inteso, nè ammesso.

Si danno ancor' oggidì in alcune parti oltramontane le Canonichesse, mà sono specie più tosto di monache esenti dalla clausura, con il peso d' officiare qualche Chiesa, e con questa nuncupazione, senza però che habbiano annesso ordine alcuno.

Tuttavia, anche nella Chiesa Cattolica, oggidì si permette la giurisdizione ecclesiastica, abituale però solamente, cioè per la facoltà di depurare vicarij, & altri officiali in alcune Abbadesse de' Monasterij, le quali posseggano luoghi abitati, con la giurisdizione anche ecclesiastica, e quasi Episcopale nel clero, e nel popolo di quei luoghi, conforme più frequentemente la pratica porta nella Germania, & in altre parti oltramontane, enunciandosi nel teatro alcuni casi particolari. A Et anche nella nostra Italia, ve n' è qualche esempio, ancorche molto raro; E particolarmente nell' Abbadessa di vn Monasterio nella Città di Conuersano in Puglia, mentre in vn luogo abitato iui vicino, ha la giurisdizione ecclesiastica,

A
In quest' istes-
so libro 3. nel
disc. 25.

ca , e quasi episcopale , la quale l' esercita per
mezzo del Vicario, e di altri ministri ; Mà certo è
che le donne non sono capaci dell' esercizio
della giurisdizione spirituale , partico-
larmente circa il proferire cen-
sure , e far' altri atti me-
ramente spiri-
tuali .



IL DOTTOR VOLGARE LIBRO TERZO

PARTE SECONDA

Delle preminenze, e delle precedenze, & altre prerogatiue, & onoreuolezze; Con la qual'occasione si tratta dello stato delle Chiese, e delle dignità, e Prelature ecclesiastiche. Et anche delli Regni, e delle Città, ò prouincie; E della nobiltà, e cittadinanza, e delle loro diuerse specie.



IL DOTTORE
VOLGARE
LIBRO TERZO

PARTE SECONDA

De'lie plemente, e' de'lie piceghe,
e' g'at'ie piceghe, e' g'at'ie
je'ze; Con' je'ze occulione n'ast-
ta' de'lie f'ate de'lie Ch'ie'e, e' de'lie
g'at'ie, e' P'ie'st'ie c'ocul'io'ne,
H'c'uc'he'g'el'li R'eg'li, e' de'lie Ch'ie'e, q'
p'ioru'c'e; E' de'lie n'op'li, e'
ci'as'd'iu'ns'e de'lie l'op'li, q'
n'ast'ie p'ie'ce.

INDICE
DE CAPITOLI
DEL LIBRO TERZO
PARTE SECONDA.

C A P I T O L O P R I M O .

Delle preminenze ecclesiastiche delle Chiese Patriarcali, Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, e Matrici, ouero in altro modo qualificate; E degli effetti, che da ciò risultino; E per conseguenza delle preminenze, ò precedenze delli loro Prelati.

C A P. I I.

Delle preminenze, e delle precedenze, & altre prerogative delli Prelati, ouero delli Rettori, ò beneficiati, e di altri ministri delle Chiese, delle quali si è parlato nel capitolo precedente.

C A P. I I I.

Delle preminenze, e precedenze, & altre prerogati-

INDICE

H 4 gatiue, & onoreuolezze; Et della soggezzione respectiuamente, trà li Regni, e le Prouincie, e le Città, e per conseguenza trà lioro Principi, e si gn ori secolari, senza mistura degli ecclesiastici.

DEL LIBRO TERZO

C A P. I V.

Delle precedenze, e preminenze, trà li Titolati, e li Baroni; Et anche trà gli officiali e li magistrati, e trà le persone priuate, per grado, ò per professione, parimente secolari, senza mistura degli ecclesiastici.

C A P. V.

Delle questioni di preminenza, ò precedenza, che occorrono trà l'vn' e l'altro ordine di persone ecclesiastiche, e secolari; Et anche delle preminenze che siano douute à secolari in Chiesa, ouero in altre funzioni ecclesiastiche; Et all' incontro delle preminenze che siano douute à persone ecclesiastiche, nelle funzioni secolari.

C A P. V I.

Della nobiltà, e di alcun' altre generalità, sopra la sua materia; E della nobiltà per priuilegio.

Del-

DE' CAPITOLI.

5

C A P. VII.

Della nobiltà accidentale, la quale risulti dalle dignità, ouero dalli gradi, ò dall' arme, e dalle lettere.

C A P. VIII.

Della nobiltà naturale; Qual sia, e donde nasca; E quale sia maggiore, la naturale, ouero l' accidentale,

C A P. IX.

Delle diuerse specie di nobiltà, e delli loro diuersi effetti; E delle differenze trà li signori, li caualieri, e li gentiluomini.

C A P. X.

Delle proue, e delle giustificazioni della nobiltà naturale in generale di vna fameglia; Et áche della proua, e giustificazione particolare della persona, che sia di quella fameglia già nobile; E delle cose che ostano, ò pregiudicano alla nobiltà.

C A P. XI.

Delli titoli, & attributi, ouero trattamenti onorifici.

Del-

-AO

6 **INDICE**
CAP. XII.

Della Cittadinanza, e delle sue diuerse specie;
Come anche degli effetti, che da essa risul-
tano.



C A T A

CA-

7
8
CAPITOLO PRIMO

Delle preminenze ecclesiastiche delle Chiese Patriarcali, Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, e Matrici, ouero in altro modo qualificate; E degli effetti che da ciò risultano; E per conseguenza, delle preminenze, o precedenze delli loro Prelati.

S O M M A R I O

- 1 *Perche causa si tratti in questo titolo della cattedralità, o altra qualità delle Chiese.*
- 2 *Della doppia significazione della Chiesa materiale, e formale.*
- 3 *La parola tempio è cosa dinersa dalla Chiesa.*
- 4 *Fino al tempo di Costantino Magno, non vi fu l'uso pubblico delle Chiese.*
- 5 *La Chiesa Cattedrale è unica, & individua mà si può rappresentare da più Chiese materiali.*
- 6 *La Chiesa Romana occupa il primo luogo.*

Per

8 IL DOTTOR VOLGARE

- 7 Per qual causa si dice Romana.
- 8 E' l'unica cattedrale del Mondo, e non ammette eguale.
- 9 Delle Chiese Patriarcali del Mondo.
- 10 Delle primatiali.
- 11 Delle Chiese Metropolitanè, Cattedrali Collegiate, parrocchiali & altre.
- 12 Dentro li cento miglia vicino à Roma, non si danno Metropolitani.
- 13 Per qual causa non si discorra delle prerogative delle Patriarcali.
- 14 Delle preminenze degli Patriarchi titolari.
- 15 Che li Cardinali precedano li Patriarchi & altri Prelati.
- 16 Delle preminenze del Metropolitan.
- 17 Della Cattedralità, che cosa importi.
- 18 Li confini spirituali sono diuersi dalli temporali,
- 19 Da quali si costituisca la Chiesa Cattedrale formale.
- 20 Donde nasca la giurisdizione del Capitolo in sede vacante.
- 21 Che il Capitolo sia rappresentabile da pochi Canonic, anche da uno.
- 22 Un capitolo solo può costituirsi dà più Capitoli diuersi.
- 23 Se si dia un Vescouo di più Chiese, ouero si diano più Vescoui in una Chiesa.
- 24 Il Papa solo unisce, e divide le Chiese.

Del-

LIB. III. DELLE PREMIN. CAP. I.

9

- 25 Delle diuerse specie di vnione di più Chiese in una persona, e particolarmente di quella in amministrazione, ò comenda.
- 26 Dell' vnione subiettiua.
- 27 Dell' vnione coequale e principale.
- 28 Di più Vicarij capitolari.
- 29 Possono esser due Chiese unite sotto diuersi Metropolitani e degli effetti.
- 30 Il Vescouo di più Chiese unite può resedere in una col Tribunale.
- 31 Di più Vescoui d' una Chiesa, e come.
- 32 Come si proua la Cattedralità.
- 33 Dell' vnione, ò diuisione delle Chiese Cattedrali, e delle nuoue erezioni.
- 34 Delle Chiese Collegiate, e delle diuerse sue specie.
- 35 Degli effetti & anche delli segni della Collegialità.
- 36 Se la collegiata si possa erigere dal Vescouo.
- 37 Anche il Capitolo della Collegiata ha la giurisdizione nella sede vacante.
- 38 Della Chiesa matrice, e dè suoi effetti.
- 39 Della Chiesa parrocchiale.
- 40 Dell' altre Chiese inferiori secolari.
- 41 Delle Chiese regolari quali siano, e delle loro preminenze.

C A P. I.



A materia di questo capitolo , co-
me anche quella del seguente , in
gran parte , hà del giurisdizionale ,
in maniera che dourebbe trattarsi
più tosto sotto la precedente parte
della giurisdizione ; Mà perche (conforme iui
si è accennato) dalli Dottori , e dalla Ruota
Romana , è stata solita trattarsi sotto questo ter-
mine di preminenze , e con questo presupposto è
stata trattata nel Teatro ; Quindi segue che te-
nendosi in quest' opera l' istess' ordine , il qual' iui
si è tenuto , se ne discorre sotto questo titolo ;
Nè ciò può dirsi fuori di qualche ragione , atteso
che in tutte le cose si deve attendere la parte prin-
cipale , non già quello che in conseguenza ne ri-
sulta ; E questo è il caso , poiche l' hauer la Chie-
sa vna delle suddette qualità , principalmente im-
porta vna certa preminenza , la quale per conse-
guenza porta seco la giurisdizione , ouero la su-
periorità sopra l' altre .

Si deve però primieramente auuertire , che que-
sta parola *Chiesa* , hà doppia significazione ; Vna
cioè formale , come significante l' vnione , ò la con-
gregazione d' alcuni fedeli ; E l' altra materiale ,
come

come significante il luogo consecrato, e destinato al culto diuino, & alli sacrificij, & all' orazioni.

E se bene, per l' uso comune di parlare, sotto nome di Chiesa, viene questa seconda parte materiale; Tuttauia legalmente, più propriamente questo nome conuiene alla prima parte della Chiesa formale; Attesoche, oltre qualche di questo vocabolo se ne legge nel testamento vecchio, nel quale misteriosamente da esso, ouero da suoi traduttori in latino, si contradistingue la parola *Chiesa*, dalla parola *Tempio*, cioè che la prima importi la formale, e la seconda importi la materiale; Anco nel Testamento nuouo della nostra Cristiana Religione, fin da principio della nostra Redenzione, fù usato questo termine di Chiesa, significante la formale, come congregazione dè fedeli; E nondimeno, conforme insegnano le sacre Historie, non prima del tempo della tranquillità, che la Religione Cristiana riceuè sotto Costantino Magno, cominciò ad hauersi l' uso delle Chiese consecrate, e pubbliche, mentre prima nello spazio di più secoli li diuini sacrificij, e le altre funzioni ecclesiastiche, si faceano nelle grotte, & in altri luoghi occulti. A

Come ancora, la Chiesa, ò sia Cattedrale, ò in altro modo qualificata, in maniera che habbia il Vescouo, ouero vn' altro Prelato ò Rettore, si dice vnica, & indiuidua; Per quella chiara ragione,

A
Di ciò si disc.
in questo istesso titolo nel
disc. 3.

che stimandosi capo dell' altre Chiese inferiori di quella diocesi, il capo deue esser' vnico , poiche altrimenti sarebbe mostruoso, che vn corpo hauesse due teste ; E nondimeno, in comun senso stà riceuuto in pratica, che vna Chiesa , ò sia Patriarciale, ò Metropolitana, ò Cattedrale, ò parochiale, può essere rappresentata da più, e diuerse Chiese materiali, secondo molti esempij accennati nel Teatro ; E particolarmente , (secondo l' opinione d' alcuni) si esemplifica nella Chiesa patriarciale di Roma , che sia egualmente costituita dalle Basiliche, di S. Giouanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano , di S. Maria maggiore , e di S. Paolo ; Et alcuni vi mettono ancora quella di S. Lorenzo fuori delle mura , quasi che sia vna Chiesa sola formale, ouero intellettuale, la quale per maggior commodità dè fedeli habbia diuersi luoghi , li quali ancorche siano materialmente diuisi , tuttauia possono stimarsi per uno ; A' somiglianza di quell' unione di più poderi materialmente diuisi, i quali per la destinazione del padre di famiglia, ne costituiscano vn solo secondo alcuni esempij addotti nel Teatro . B

Discorrendo dunque delle preminenze della Chiesa formale, più che della materiale ; Il primo luogo vien' occupato dalla Chiesa Romana , non già dalla Cattedrale, ò Patriarciale particolare della Città di Roma come sopra, ma da quella la quale

B
*In questo istes
so modo nelli
disc. 2. § 3.
¶ altri.*

le si dice la Chiesa vniuersale di tutto il Mondo, e della quale è Capo visibile, e sposo, ò Vescouo vniuersale il Papa come Vicario di Cristo.

Si dice Romana per la residenza, che in questa Città fece San Pietro, il quale vi costituì la sede Pontificia, trasferendola ad Antiochia, & anco per lo più, ve l'hanno continuata, e ve la continuan7o gli altri Pontefici suoi successori; Mà se il caso portasse la residenza altroue, conforme nè tempi passati lo portò quasi per vn secolo in Auginone, et ancora secondo le contingenze de tempi, e delle guerre (ancorche per poco tempo) l'ha portato, in Oruieto, in Perugia, in Viterbo, & in altre parti, e particolarmente in Napoli, doue per qualche tempo vi dimorò Innocenzo IV. che vi morì, in occasione del gouerno temporale di quel regno, per la caducità del Rè Corrado, ouero di Federico suo padre; Sempre si dice Chiesa Romana, per il detto volgare, che dou' è il Papa, quel luogo si dice Roma, ouero la Corte Romana; Atteso che, conforme se per esempio l'Arciuescouo di Toledo non risedesse nella Città, mà in vn luogo remoto dell'estremità di quell'ampia diocesè, & iui tenesse il suo tribunale, tuttauia tanto si direbbe Toletano, e la sua Curia Toletana; Così à somiglianza, si dice della Chiesa, e Corte Romana, della quale tutto il Mondo è dioceſe, e territorio, conforme si dis-

corre

Questa Chiesa, è vnica Cattedrale del Mondo,
8 capo, e superiore di tutte l' altre, siche appresso
li cattolici non ammette compagna, ouero egua-
le, conforme si è discorso nel suddetto titolo an-
tecedente della giurisdizione.

Il secondo luogo, vien' occupato dalle Chie-
se Patriarcali, le quali sono; La Romana (contra-
distinta dalla suddetta vniuersale, come Chiesa
del Patriarca d' Occidente); La Costantinopoli-
9 tana; L' Alessandrina; E l' Antiochena, Alle qua-
li, in tempi più moderni, fù aggiunta la Gero-
solimitana; Poiche se bene in pratica vi sono al-
tre Chiese, le quali hanno questo titolo, e pre-
minenza di Patriarcato, cōcessoli dalla Sede Apo-
stolica à somigliāza, secōdo la varietà de priuilegij;
Tuttauia non vengono in questa riga, mà godono
qualche maggior prerogatiua dell' altre, che non
hanno tal titolo, siche vanno situate nel terzo
10 luogo, nel quale sono quelle Chiese che hanno
titolo di Primate che sono molte; Come per esem-
pio; Salisburgo in Germania; Lione in Francia;
Pisa in Italia per l' Isola di Corsica, & altre si-
mili.

Il quarto luogo vien' occupato da quelle che
si dicono Metropolitane, delle quali gli Prelati si
dicono Arciuescoui; Il quinto dalle Cattedrali,
gli

gli Prelati delle quali si dicono Vescoui; Il sesto dalle Collegiate , li capi delle quali si dicono Prelati inferiori; Il settimo dalle matrici ; L' ottavo dalle parochiali , li rettori delle quali si dicono parochi , ouero plebani ; Il Nono dalle semplici secolari , parte delle quali hanno li rettori che si dicono beneficiati , e parte nò ; Et il decimo dalle regolari ; Poiche se bene vi sono altri luoghi , nelli quali si celebrino le messe , & altri diuini officij ; Nondimeno non si dicono Chiese , mà oratorij , ouero cappelle priuate , come esistenti dentro le case , ò li palazzi de priuati , senza la porta in strada publica , siche vi si dia l' adito à ciascuno , nel qual caso si dice Chiesa .

Questa qualità metropolitica però, non si dà dentro l'antico distretto di Roma di cento miglia, ¹² che da alcuni si dice il circondario Romano, poiche se bene oggidì in pratica, per gli altri effetti, il distretto di Roma si ristinge à quaranta miglia d' intorno; Non dimeno à quest' effetto , dura lo spazio , ouero il distretto antico di cento miglia , conforme più distintamente si discorre nel Teatro . C

Degli effetti della preminenza patriarcale non ¹³ occorre discorrere in pratica , poiche (conforme si è anche accennato nella materia giurisdizionale) per esser' occupate dagli infedeli quelle parti , le quali cadono sotto li suddetti patriarcati , Co-

stan-

C
Nel dist. I.
di questo tit.

stantinopolitano, Alessandrino, Antiocheno, e Gierosolimitano, & anco per essere quei Cristiani scismatici, hanno parimente li Patriarchi scismatici. Siche se bene il Papa legitimamente prouede quei patriarchati, nondimeno i suoi prouisti non hanno l'esercizio della loro giurisdizione, eccetto che con alcuni pochi cattolici, che in quelle parti viuono, per mezzo de' loro Vicarij, forse più di nascosto, che con publicità, e con piena libertà, essendo maggiori le persecuzioni, e gli odij de Christiani scismatici, che degli istessi infedeli.

Quindi siegue che della dignità Patriarcale, non ¹⁴ se ne vede trà Cattolici altre vestigie, che vna precedenza, che se gli dà sopra tutti gli Arciuescoui, e Vescoui; Non già con l'ordine dell'anzianità conforme trà gli Arciuescoui, e li Vescoui si pratica, mà con quello dellli patriarchati; Occupando il primo luogo il Costantinopolitano; Il secondo l'Alessandrino; Il terzo l'Antiocheno; Et il quarto il Gierosolimitano.

E se bene il Chassaneo nel suo catalogo di glos-
¹⁵ ria, mette li Patriarchi doppo il Papa sopra li Cardinali; Nondimeno la pratica è in contrario, che li Cardinali precedono li Patriarchi; Non già per ragione d'ordine, nel quale sono inferiori, anche à gli Arciuescoui, & alli Vescoui, mà per ragione d'officio, ouero d'vna specie di dignità senatoria, per la partecipazione che hanno

col

col Papa nel gouerno della Chiesa vniuersale, in quella maniera che si è accennato nella materia giurisdizionale.

16 Come ancora, per qualche porta la pratica della Corte Romana, non si scorgono effetti considerabili della preminenza Primatiale, mà bensì quelli dell' altra preminenza Metropolitica, di essere superiori, e giudici dell' appellatione dalli Vescoui suffraganei, e da altri Prelati dentro la sua prouincia; Che però l' Arcivescouo rappresenta due persone, cioè; Vna di Vescouo, e di Ordinario nella sua diocesi; E l' altra di Metropolitano, cioè giudice d' appellatione nella prouincia, dalli Vescoui suffraganei, e da altri Prelati, conforme si è accennato nella materia giurisdizionale; Eccetto quei Vescoui, & altri Prelati, li quali per priuilegio della sede Apostolica, siano esenti, & à lei immediatamente soggetti.

17 La cattedralità dinota il capo, e la Chiesa superiore di tutta la diocesi, e presuppone il Vescouo come superiore, e giudice ordinario di tutte le Chiese, e delle persone ecclesiastiche, & anche del popolo secolare nelle cause spirituali & ecclesiastiche, ouero in alcune cause temporali miste, secondo le diuerse consuetudini dè paesi; Essendo anco il primo regolatore, e gouernatore di tutte l' anime, le quali viuono nel suo territorio, che però è solito chiamarsi contitolo di pastore di tutte

le pecore di quel gregge, che viue in quella dioce-
si; Attesoche, se bene, conforme l'uso più co-
mune, le diocesi sono costituite, non solamente dal
luogo doue sia situata la Chiesa Cattedrale, (il
quale perciò acquista nome, titolo, e prerogativa
di Città), mà ancora da molt' altre terre, castelli,
e luoghi abitati, ciascuno de quali ha il suo terri-
torio distinto dall' altro; Tuttaua si dice vn ter-
ritorio solo, come se tutto fosse di quella Città
dou' è la Cattedrale, per la differenza altre volte
accennata, trā li territorij e confini temporali, e
questi spirituali, che non hanno trā loro connes-
sione alcuna.

Perloche in molte diocesi la pratica insegnā, che
alcuni luoghi siano sotto vn principato, & altri
sotto vn' altro; Anzi che vn' istessa terra o luog-
o, il quale in temporal rappresenti vn corpo solo,
con vn gouernatore, ouero con vn Barone, e
con vna vniuersità, o Magistrato, sia diuiso in spi-
rituale, e che parte spetti ad vna diocesi, e parte
ad vn' altra; Come particolarmente insegnā la pra-
tica in Italia, nella terra di Monte Coruino la qua-
le in parte spetta alla diocesi di Salerno, e parte à
quella d' Acerno; Et anco nella terra di Leoneffa,
che parte spetta della diocesi di Rieti, e parte
à quella d' Ascoli, con molti altri esempij si-
mili. D

Il corpo cattedratico, il quale rappresenta la
Chie-

D
Nel disc. 24.
nel titolo del-
la giurisdizio-
ne in questo
istesso lib. &
anco nel disc.
3. dell' istesso
titolo.

Chiesa cattedrale, capo di tutte l' altre Chiese della diocesi (parlando della cattedra formale) ,
 19 vien costituito dal Vescouo come capo , e dal Capitolo, come il restante del corpo ; Ilche camina ancora nella Chiesa Metropolitana,ò Patriarcale ; Siche la giurisdizione, e superiorità, abitualmente si dice d' esser in poter dell' uno , e dell' altro , ancorche l' esercizio per lo più soglia esser' appresso il Vescouo, & in molti casi, anche appresso il Capitolo, secondo le diuerse pratiche e consuetudini ; Tutta uia gli atti che s' esercitano dall' uno, ò dall' altro respectuamente , si dicono farsi da tutto il corpo, secondo la pratica del corpo naturale circa le operazioni , che si facciano dal capo , ouero dal braccio, ò da altro membro, attesoché si dicono farsi da tutto il corpo .

E da qui nasce la preminenza e giurisdizione del Capitolo in tempo di sede vacante , poiche 20 questa giurisdizione, e preminenza , la qual' è in potere di tutto il corpo , mancandogli il capo si consolida nel resto del corpo, dal quale si esercita , differenziando in ciò il corpo naturale dal ciuile , ò politico, che nel primo, quando sia reciso il capo , muore , e resta senza operazione tutto il resto del corpo , ilche non segue nel secondo . E

Anzi che se dell'istesso corpo del Capitolo mancassero alcuni membri, anzi molti, e per la maggior 21 parte, tuttauia, quello resta rappresentabile , & o-

E
Nel lib. 12.
nel titolo del
Capitolo e Ca-
nonici "nelle
discorsi 24.
e seguente &
anco in questo
titolo nelli di-
scorsi 19. 22

F

*Nel lib. 12.
nel tit. de be-
neficij nel dis.
23. & anco in
proposito di
altro corponel
lib. 2. de Re-
gali nel disc.
125. & altro-
ue.*

G

*In questo si-
tolo nelli dis.
2. 4. 5. & in
altri.*

operatiuo in alcuni pochi , anche in vno; Siche se (per esempio) vacassero molti canonici, ouero che molti canonici fossero scomunicati, ò in altro modo impediti, il corpo del Capitolo resta rappresentabile da quei pochi , anzi da vno che vi sia non impedito , nè infetto , ogni volta che l' infezione non ferisca tutto il corpo . **F**

E conforme la Chiesa , ò sia Patriarchale , ò Metropolitana , ò Cattedrale , ancorche vnica , **22** & indiuidua , può esser rappresentata da più , e diuerse Chiese materiali ; Così occorre ancora nel Capitolo , mentre questo si dice formalmente vnico , ancorche materialmente , e de fatto siano più e diuersi Capitoli , e tanti , quante sono le Chiese materiali; Attesoche si dice vn Capitolo solo distribuito in più parti per il seruizio di quelle Chiese con l' istessa ragione, e proporzione . **G**

Il Vescouo ancora deu' esser' vn solo , siche **23** non si dà vna Chiesa con più Vescoui , ne più Chiese con vn solo Vescouo , e ciò per due ragioni ; Vna cioè detta di sopra , che farebbe mostro il dare più capi in vn corpo ; E l' altra , che di cendosi la Chiesa vna sposa , farebbe vn' inconueniente dannato dalle regole della religione catolica , che vna sposa hauesse più mariti , ouero che vn uomo hauesse più spose ; Nondimeno materialmente la pratica insegnà frequentemente il contrario , cioè che si vede vna persona possedere

dere più Vescouati , & Arciuescouati ; Mà ciò nasce , perche la legge finge tante persone formali diuerse , le quali si possono rappresentare da vn' istessa persona materiale , siche ciascuna sia vnica , e diuersa in ciascuna Chiesa , nella maniera che di sotto si accenna ancora di più Regni , e di più principati diuersi posseduti da vna sola persona con diuersi titoli , senza che vno habbia connessione con l'altro . H

H
In questo tit.
nelli discorsi
7. 1529t

Questa vnione di più Chiese sotto vna persona , trà cattolici , non può darsi , se non con autorità ²⁴ del Papa , al quale solamente spetta di vnire , e diuidere questi territorij spirituali , senza che ad alcun' altro tal facoltà si conceda I ; E tal' vnione suol seguire in più maniere ; Primieramente à tempo , ouero in vita d' vna persona , senza formal' vnione delle Chiese trà loro , nella maniera che anticamente , prima del Concilio di Trento , insegnaua la pratica , anche in Italia , che vn Cardinale , ouero vn Prelato , possedeva molti Vescouati , & Arciuescouati ; Et oggidì l' insegnava la pratica della Germania , e d' alcuni altri paesi oltramontani ; Mà in questo caso , veramente non si verifica , che sia vn Vescouo solo di più Catte-drali , poiche la persona non se ne prouede in titolo , siche non si viene à contrarre quel matrimonio spirituale , che si fà trà il Vescouo , e la Chiesa , mà si danno in commenda ; Che però

I
Nel tit. della
giurisdizione
nel disc. I. e
seguenti & in
questo tit. nel
disc. I.e segu.

le

le Chiese si fingono vacanti , e che si diano in amministrazione à quella persona , finche siano prouiste , mentre la pratica de sudetti paesi insegnia , che si ritengono le chiese , anche da persone costituite in ordini minori , & in età immatura , senza l'ordine Episcopale , atteso che in effetto non sono Vescoui , mà amministratori . L

L
*Nel detto dis.
7. di questo
titolo.*

L' altra specie d'vnione , perpetua , e fissa , di più Chiese cattedrali , sotto vn Vescouo , segue in ²⁶ due maniere ; Vna che si dice soggettua , ouero accessoria , cioè che vna Chiesa si faccia suddita dell' altra , alla quale s'incorpora , & in questo caso non entrano gli accennati inconuenienti , atteso che quella Chiesa , la quale sia soggettivamente vnta , si dice supprimersi , siche perde il nome , e l'essenza , ò la preminenza antica di cattedrale , e diuenta come membro dell' altra , alla quale si fa l'vnione , come ogni altra Chiesa suddita della diocesi , che però non si pregiudica all'vnità . M

M
*Nel detto dis.
7. di questo ti-
tolo e freqnē-
temente nel
lib. 12. de be-
neficij .*

L' altra specie d'vnione si dice coequale , ouero egualmente principale ; Et in tal caso , à rispetto della persona , si hà per vnone soggettua , ouero vntiuia , come per vna specie di compagnia di negozio sotto l'amministrazione d'vn solo , siche à rispetto suo , due , ò più Chiese si hanno per vna ; Et in tal modo si verifica ancora l'altra specie d'vnione sociatiua , ouero incorporatiua , che si dà dalli Dottori ; Mà trà loro , in tutte le altre

pre-

²⁷ preminenze, giurisdizioni, e prerogatiue, restano totalmente distinte, in maniera che ciascuna ritiene il suo stato, come se veramente non fossero diuise, appunto come se due persone mettessero i loro patrimonij sotto l' amministrazione d' una stessa persona, ouero che vn' istesso fosse tutore di due pupilli, con casi simili. N

N
Nel dis. 7. di questo titolo.

²⁸ E quindi nasce, che in tempo di sede vacante impedita, il Capitolo di ciascuna chiesa, elegge il suo vicario, e gouerna la sua Chiesa independentemente dall' altra, come se veramente non vi fosse vnione. O

O
*Nel detto di-
scor. 7. di que-
sto titolo se nel
dis. 26. del
tit. de' Cano-
nici e Capito-
lo nel lib. 12.
e nel lib. 14.
nelle annota-
zioni al Con-
cilio di Tren-
to nel dis. 31.*

²⁹ Dandosi anche il caso, che le chiese in tal modo vnite, habbiano diuersa situazione di prouincia, cioè che vna sia suffraganea d'vn Metropolitano, e l' altra d' vn' altro; Ouero che vna sia esente, & immediatamente soggetta alla Sede Apostolica, e l' altra sia suffraganea del Metropolitano, siche l' ordine dell' appellazioni sia diuerso; Come anche circa la deputazione del Vicario in tempo di sede vacante, quando il capitolo, secondo il decreto del Concilio di Trento, non facesse la deputazione, dentro li otto giorni, ouero che la facesse malamente, ò pure che non la potesse fare, perche stante la pouertà de' canonici non vi fosse Capitolo attuale, conforme in alcune cattedrali la pratica insegnata; Atteso che in vna Chiesa lo deputerà vn Metropolitano, e nell' altra

P
Negl' istesse luoghi di sopra allegati particolatamente nel disc. 7. di questo titolo.

Q
Nel deito disc. 7. di questo titolo e nelli disc. 22. § 24. del tit. della giurisdizione.

R
Nel disc. 20. nel tit. della giurisdizione.

24 IL DOTTOR VOLGARE

altra vn' altro, ouero il Vescouo più vicino. P

Non ostante però la suddetta diuersità totale
30 delle Chiese trà loro; Tuttauia à rispetto del Ve-
scouo (conforme si è detto di sopra), si hanno
per vna; E quindi nasce, che il Vescouo di più
Chiese così vnite, risedendo in vna, sodisfà alla re-
sidenza per tutte, e non è obligato tener più Vi-
carij, nè più tribunali distinti, mà basta uno per
tutte, conforme più distintamente si discorre nel
teatro. Q

All' incontro (ancorche oggidì molto di raro
e forse nella nostra Italia per niente) si suol dar' il
caso di due Vescoui d' una stessa Chiesa cattedra-

31 le, per la diuersità de riti, cioè uno del rito greco, e
l' altro del Latino, mà in effetto uno si dirà il Ve-
scouo, e altro l' Adiutore, o specie di Vicario R; E
ciò in pratica suole ancor' oggidì occorrere in due
maniere; Una cioè, che dall' istessa sede Apostoli-
ca, per la detta diuersità dè riti si deputino due
Vescoui; E nell' altra più frequente, che uno per il
rito latino, e generalmente per li non scismatici, si
deputa dal Papa, e l' altro del rito greco per li sci-
smatici si deputa de fatto da uno dè Patriarchi
scismatici.

Trà diuerse Chiese d' vn' istessa Città, ouero di
32 diuersi luoghi, occorrono in pratica le questioni
(anche arrabbiate), sopra questa preminenza
cattedratica, se spetti più ad' una, che all' altra,
oue-

ouero se à tutte & in che modo quella si proui, e quali siano li suoi segni, secondo li casi seguiti, delli quali si tratta nel teatro S ; Mà in ciò non cade regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, che però in occorenza si doura vedere qualche in detto teatro se ne discorre.

S
*Nel disc. 2. e
seguenti di
questo titolo.*

Quando poi debba esser luogo à questa vniione , ouero alla dissoluzione della già fatta, opure alla dismembrazione d' vna diocesi , erigendone più Chiese ; Ancorche nel teatro se ne discorra , sotto questa stessa materia di preminenze; Tuttauia ~~si~~ stima più al proposito di parlarne nella relazione della Corte Romana, in occasione di trattare del Concilio di Trento e della Congregazione Concistoriale , che però iui si potrà vedere . T

T
*Nel lib. 15.
nella relazio-
ne della Corte
nel disc. 5. &
in questo tito-
lo delle premi-
nenze nel di-
scorso 6.*

La collegialità, è di più specie, poiche vna è quella , la quale simboliza con la cattedralità, cioè che sia l' unico capo di quel territorio, con la prerogativa, non solamente preeminenziale , & onorifica, mà giurisdizionale ancora ; E questa si verifica in quelle Chiese , le quali habbiano il prelato inferiore , con la piena giurisdizione ordinaria quasi Episcopale, e col territorio separato , che si dice Nullius, secondo la distinzione accennata nella materia giurisdizionale , in maniera che possa hauere altre Collegiate à lei suddite , e subordinate . V

V
*Nel tit. della
giurisd. di que
sto lib. nella
disc. 1. e segue-
ti, e particolar-
mente nelli di-
scorsi 7. & 8.*

L' altra sepcie si verifica in quelle collegiate le Tom. 3. par. 2. delle Premin. D qua-

quali sono anche giurisdizionali, mà di grado inferiore, cioè con la giurisdizione del proprio Prelato, con li soli chierici, beneficiati, e seruenti dell' istessa Chiesa, senza clero e popolo, ò territorio, nella diocese ò territorio d'vn' altro.

E la terza specie si dice di quelle Collegiate, le quali habbiano questa prerogatiua, nella sola preminenza onorifica, senza giurisdizione alcuna; E trà queste, com' egualmente suddite ad vn' altra Chiesa Cattedrale, ouero ad vn' altra Chiesa collegiata principale, occorrono le questioni di precedenza, che per ordinario vanno decise dalla maggior' antichità, quando non vi sia priuilegio particolare in contrario; Et anche si deue hauer riguardo alla maggior prerogatiua, se sia collegiata insigne, ò nò, ilche dipende dalla cospicua qualità del luogo, ò dell' istessa Chiesa, ouero dal numero, e dalla qualita de beneficiati, ò da particolar priuilegio, conforme nel teatro si discorre. X

X
In questo istesso
so titolo nelli
dis. 8. § 9.

Quando questa qualità vi sia, cagiona vna certa preminenza sopra l' altre Chiese non collegiate, ancorche siano parochiali, e più antiche; Anzi benche facessero figura di matrici, che pero à quest' effetto di precedenza, ed anche nella materia beneficiale, per la riserua Apostolica delle prime dignità di quelle collegiate le quali passano il valore di diece ducati di camera, e per altri rispetti,

ti, si suol disputare di questa collegialità, quando vi sia o no; Attefoche se bene li Canonisti, e particolarmente l' antichi, più comunemente vogliono, che la collegiata si possa erigere con l' autorità del Vescouo, anche implicita con la lunga patienza; Nondimeno, secondo l' opinione, più riceuuta, e praticata nella Corte Romana, ³⁶ vi è necessaria l' autorità Apostolica, con priuilegio espresso, ouero con quello implicito, che si può allegare, in vigore dell' immemorabile, ouero della centenaria non viziosa.

Questo possesso si suol prouare con li segni della collegialità, li quali sono; La massa; L' arca; Il sigillo comune; L' uso della messa conuentuale; Et alcuni altri segni accennati nel teatro; Bensi che bisogna auuertire, se vi siano li segni più vnuoci, e concludenti, come particolarmente si stima il numero prefisso dè Canonici soliti prouedersi in titolo, e che la prima dignità sia stata solita prouedersi come riferuata, poiche gli altri segni sudetti, di arca, di massa, e di sigillo e di messa conuentuale, fogliono esser equiuoci, come vsati anche da alcune Congregazioni di preti, e di chierici nelle Chiese parochiali, o in altre inferiori, senza che veramente vi sia collegialità. Y

E quando si tratta delle Chiese collegiate della prima specie di sopra distinta, cioè col Prelato, ³⁷ il quale sia ordinario, col territorio separato, e

Y

Di tutto ciò si disc. nel lib. 12 nel tit. de beneficij nel disc. 14. § 80. e nel tit. delle parrocchie nel disc. 14. § 27

con la qualità di Nullius, entra à fauore del Capitolo ò del Collegio di questa Chiesa quell' istesso che si è detto di sopra nel Capitolo della Cattedrale, circa la giurisdizione, particolarmente in tempo di sede vacante, ò impedita. Z

La matricità, è vna preminenza che si gode sopra l' altre Chiese parochiali, ò semplici nel luogo, à diuersi effetti, e particolarmente per la precedenza sopra l' altre; Et anche, perche da essa si deuono cominciare, ò regolare le processioni, ouero li funerali, & altre funzioni, nella maniera che di queste materie si discorre nel libro decimo quarto, in occasione di trattare delle processioni, e di altre funzioni ecclesiastiche. A

Questa prerogatiua di matricità, si suol considerare in due maniere; Vna cioè generale in tutto il luogo, che quella sia la prima Chiesa, come la madre di tutte l'altre per essere la più antica, ouero per altro rispetto la maggiore, e la più degna; E l'altra particolare, rispetto all' altre Chiese, le quali siano state erette condismembrazione di parte del popolo, e territorio dell' antica, che però si dice madre, come quella, dalla quale siano nate le altre come figlie, che per tal' effetto si dicono filiali, conforme frequentemente occorre nelle Chiese parrocchiali, per la moltiplicazione del popolo, per qualche se ne discorre nella materia beneficiale, trattando delle parochie; E questa premi-

Z
En questo lib.
nel titolo del-
la giurisd. nel
disc. 54.

A
Nel lib. 14.
nel miscilla-
neo ecclesi. nel
disc. 15. T 32.
T in alcris.

preminenza suole giuuar' ancora per l' interesse
borsale delle decime, ouero della facoltà priuati-
ua di sepellire, ò di altre ragioni che gli siano
riferuate secondo le diuerse circostanze de ca-
si. B

La parrochialità, è vna specie di Cattedrale in
piccolo, cioè che quella prerogatiua di capo delle
39 altre Chiese di tutta la diocesi, che hà la Catredale,
& hà il suo Vescouo, che sia pastore, e Rettore di
tutto il popolo, à proporzione si dà alla parro-
chia, & al Rettore di essa nella cura col popolo,
il qual viua dentro li suoi confini, ò territorio;
Entrando ancora la stessa ragione del matrimonio
spirituale, conforme si è detto nella Cattedrale;
Con questa differenza però, che il paroco hà sola-
mente la cura dell'anime sacramentale, la qual
porta seco certe preminenze, che pizzicano del
giurisdizionale in concorso degli altri chierici, e
ministri spirituali; Mà il Vescouo hà ancora la
giurisdizionale; Che però li parrocchi sono ap-
punto come li pastori particolari di più branchi
di pecore d'vn' istesso ouile; E le Chiese paro-
chiali sono come tante mandre, con la sua di-
stribuzione dè prati per li pascoli, per maggior
comodità, mà tutto l' ouile stà sotto vn pastore
principale, che è il Vescouo.

Questa prerogatiua di parrochialità, porta se-
co vna reciproca necessità, nella quale consiste
la

*Nel lib. 12.
nel tit. delle
parrocchie nel
disc. 27. § 36
e nell lib. 14.
nel miscella-
neo Ecclesiasti-
co nel disc. 15
§ anco nel
tit. delle deci-
me dell' istesso
lib. 14. nel di-
scorso 12.*

la sua essenza, e dalla quale si conosce, ouero si proua la parrochialità, cioè che il popolo il quale viua dentro li termini, ò confini di quella Chiesa, sia obligato riceuere li sacramenti, e gl'altri officij parrochiali da quel parroco, ouero da suoi ministri e coadiutori; Ed all'incontro il parroco sia obligato somministrargli.

Sono li sacramenti, & altri ministerij parochiali; Il far il preceitto della comunione nella Pasqua; 4º Il riceuere li sacramenti del viatico, e dell'estrema vnzione; E la ragione di sepoltura, conforme più distintamente si discorre nella sua materia particolare delle parochie, & anche nell'altra delle decime, doue si tratta di quei luoghi, nelli quali non vi siano parochie distinte, e che la cura s'eserciti in più Chiese in confuso, con altre cose spettanti à questa materia. C

Sotto il nono e penultimo genere delle Chiese, le quali non habbiano alcuna delle suddette qualità, e preminenze, che perciò si dicono semplici; Vengono tutte quelle Chiese, le quali siano servite, & officiate da Chierici secolari, e che però siano anche secolari à differenze delle regolari; E queste si dicono soggette alla parochiale, in riguardo, che non si possono in esse somministrare quei sacramenti, e quelle funzioni, che sono di ragion parochiale; Mà nel rimanente non hanno soggezzione alcuna al paroeo, quando per diuozione

C
Nel lib. 12. nel
tit. delle paro-
chie, e nel lib.
14. nel tit. del-
le decime, e
nelle annota-
zioni al Conci-
lio di Trento.

*Nel detto lib.
12. delle paro-
chie nel disc.
31. & aco nel
lib. 14. nel mi-
scellaneo Ec-
clesiastico.*

zione, ò per istituto vogliono i chierici, ò altri ser-
uenti celebrarui le solennità, le quali non feriscono
le ragioni, ò la giurisdizione del paroco, conforme
più distintamente si discorre nel teatro. D

⁴¹ E finalmente, per qualche spetta alle Chiese re-
golari, si sono poste nell' ultimo luogo, ancorche
abbiano feco la qualità, ò preminenza collegia-
le, quando vi sia il Monastero, ò il Conuento at-
tuale, per ragione dell' ordine gerarchico, del qua-
le si discorre nel capitolo seguente, cioè che per
non indurre confusione trà l' uno, e l' altro clero,
e per mantenere distinte le gerarchie, ogni sempli-
ce, e minor Chiesa secolare, precede ogni grande, e
primaria Chiesa regolare.

E se bene vi sono delle Chiese Cattedrali e Me-
tropolitane regolari; Anzi anticamente di tal na-
tura era la maggior parte, che doppi si sono an-
date secolarizando E; Tuttauia questa era
vna certa regolarità impropria, non abile à cor-
rompere, ouero à mutare la natura cattedratica,
ma solo era vn modo di viuere, col quale li cano-
nici, e gl' altri seruenti si regolauano per obbligo, per-
che così ricercasse la condizione di quei tempi;
Conforme vediamo che li Canonici Regolari la-
teranenzi, e molte Religioni ò Congregazione
de Chierici regolari, ancorche siano veri religiosi
professi, vanno nondimeno sotto il Clero secola-
re conforme si discorre di sotto.

*In questo istes-
so titolo nel
disc. 2.*

Le Chiese regolari dunque, propriamente sono quelle, le quali siano membri, & accessioni del Monasterio, e del Conuento principalmente, rette, ò destinate per comodità dè Religiosi nell' officiare, ancorche vi concorra il popolo secolare ad dire li diuini vfficij; Che però quando si tratta di Chiesa fondata in stato secolare, la quale doppo si sia còceduta à regolari, iui vicini per la comodità e perl'uso de diuini officij, ogni volta che nò apparisca dalla volontà del Papa, ò di altro concedente, di mutare la sua natura, e di farla regolare, si

F
*In quest' lib.
3. nel tit. del-
le giurisd. nel
disc. 34.*

dirà tuttauia secolare, nella quale i regolari abbiano l'uso, che si dice precario più tosto, che il dominio, secondo l' esempio di molte Chiese di titoli

G
*In questo lib.
nel tit. della
giurisdizione
nel disc. 30. e
nel lib. 14. nel
miscellaneo ec
clesiastico nel
disc. 64.*

Cardinalizij in Roma **F**; E molto più quando nella concessione, si sia espressamente ciò detto, ouero che tuttauia la Chiesa continui ad hauere, come prima, il suo beneficiato, ò Rettore secolare in titolo, conforme in occasione de casi seguiti si

discorre nel teatro **G**; Et il di più che riguarda la materia delle Chiese rego-

H
*Nel dotto lib.
14. nel titolo
de Regolari, e
nelle annota-
zioni al Con-
cilio di Tren-
to.*

lari, si discorre nella sua sede ò titolo particolare dè Regolari. **H**

CAPITOLO SECONDO.

Delle Preminenze, e delle precedenze, e di altre prerogatiue delli Prelati, o delli Rettori, ouero delli beneficiati, e di altri ministri delle Chiese, delle quali si è parlato nel capitolo precedente.

S O M M A R I O.

- 1 **N**un Prelato precede li Cardinali, e li Patriarchi,
 - 2 Della precedenza del Cardinal Legato sopra gli altri Cardinali.
 - 3 Dell' ordine trà Cardinali, e di un caso singolare.
 - 4 Quali Prelati precedano altri Prelati anche maggiori, e di prim' ordine.
 - 5 Li Vescoui assistenti precedono gli altri.
 - 6 Dell' ordine di precedenza trà li Vescoui, e li Arcivescoui, e altri Prelati.
 - 7 Nella Chiesa propria precedono tutti, e se precedano li Cardinali.
- Tom. 3.p.2. delle Premin. E L'istesso

- 8 L' istesso d' ogni Rettore nella sua Chiesa.
- 9 Quali atti non possa far vn' Vescoro, ò Arcivescovo in quel d' altri.
- 10 Il Legato Apostolico precede il Vescovo, ò altro Prelato nella sua Chiesa.
- 11 Al Rettore, ò Superiore della Chiesa spetta il far l' officio nell' esequie, anche se vi sia vn' altro superiore.
- 12 Non già presente il Vescovo.
- 13 Ouero se v' interuenga il Capitolo della cattedrale, e se questo preceda il Capitolo della collegiata nella Chiesa propria.
- 14 Se il Prelato d' una chiesa esente possa fare trattamenti onorifici ad vn Prelato forastiero.
- 15 Tutto il clero secolare precede il regolare, e quali religiosi vengano sotto nome del clero secolare.
- 16 Se li Generali delle Religioni precedano li Prelati di Signatura.
- 17 Ogni corpo uniuersale precede le persone particolari.
- 18 Delle precedenze trà li canonici, e le dignità, e gli altri beneficiati.
- 19 Delle precedenze trà l' Archidiacono, e l' Arciprete nelle funzioni pontificali.
- 20 Di queste dignità antiche, e come siano oggi.
- 21 Del Cardinale Archidiacono.

- 22 Le funzioni pontificali non spettano all' Archidiacono, ò Arciprete come tali, mà per ragione della prima dignità, e della ragione.
- 23 Dell' errore de' prammatici.
- 24 Delle precedenze del Vicario generale.
- 25 Li ministri parati precedono tutti.
- 26 Quando li Protonotarij precedano li Vescovi.
- 27 Il Vicario generale non precede, se interviene dà Canonico.
- 28 Del luogo del Vicario Capitolare.
- 29 Dell' altre cose nella materia.
- 30 Del Clero regolare, e delle diuerse specie di Regolari.
- 31 Di quelli Religiosi professi, li quali vanno sotto il Clero secolare.
- 32 Dell' ordine di precedenza trà Regolari.



C A P. I I.



SSENDOSI nell' antecedente capitolo parlato del luogo del Papa, e de' Cardinali, e de' Patriarchi, sopra dei quali non si può pretendere da niun Prelato, ò da altra persona ecclesiastica, maggioranza, ò precedenza; Cadendo solamente il dubbio trà Cardinali, sopra la precedenza, che fuori dell' ordine sia d'uuta à coloro, li quali siano Legati Apostolici, e particolarmente quelli che si dicono de latere, il che spetta più tosto alli maestri di ceremonie, & alli Ritualisti, che alli Giuristi professori del foro; Quindi segue, che si stima superfluo replicare l' istesso, mà che basti il già detto.

Per qualche spetta dunque al Collegio de Cardinali; La precedenza, ò altra preminenza, viene regolata dalla diuersità degli ordini, e tra quello di vn' istesso, dall' anzianità, secondo il tempo della creazione; Cioè, che essendo oggidì per la 3 bolla di Sisto Quinto stabilito il numero de setanta Cardinali, delli quali, sei ne sono Vescovi d' alcuni Vescouati, non residenziali, e compatibili con vn' altro Vescouato, (cioè; Di Ostia, e Veletri; Di Porto; Di Palestrina; Di Sabina; Di Albano; E di Frascati;) Cinquanta Preti, e quattordici Diaconi; Quindi siegue, che l' vltimo

mo Vescouo, precederà il primo Prete, anche se questo fosse più anziano nel Cardinalato; E l'ultimo Prete precederà il primo Diacono, ancorche più anziano, regolandosi con l'ordine gerarchico celeste, cioè che l'ultimo Arcangelo sia più degno del primo Angelo, e così respectivamente negli altri ordini, ò chori. **A**

Dell' ordine gerarchico in Cielo si discorre nel lib. 14. nel Miscellaneo ecclesiast. nel disc. 40.

Solamente fù visto sotto il Pontificato di Martino Quinto, dopo il Concilio di Costanza, che un Cardinale più moderno, hauesse la precedenza sopra tutti gl'altri, anche sopra il Decano, con luogo più eleuato, e contradistinto dagli altri; Cioè nella persona di Giouanni vigesimo secondo, ouero vigesimo terzo, ch'essendo stato deposto dal Papato, diuine Cardinale, per le reliquie della pontificia dignità da lui posseduta, ch'è caso singolare.

Dopò li Cardinali occupano il primo luogo li quattro Patriarchi accennati nel capitolo antecedente, li quali precedono tutti gl'altri Prelati anche più antichi; Eccettoli tre officiali maggiori, à quali cedono il luogo per ragione dell' officio, della giurisdizione; Cioè; Al Gouernatore di Roma; All' Auditore della Camera; Et al Tesoriere generale.

Trattando dunque degli altri Prelati, secôdo l'ordine gerarchico, e generale, il quale però nelle Cappelle pontificie riceue vna certa alterazione accidentale, cioè che alcuni Arciuescoui, e Vescoui assistenti del Papa precedono gli altri più degni.

La regola generale si stabilisce , che l'ordine degli Arciuescoui , precede quello de' Vescoui , Siche l'ultimo Arciuescouo precede , & è più degno del primo Vescouo; E tanto nell' uno , quanto nell' altr' ordine Archiepiscopale , & Episcopale , si attende l' anzianità , la quale si tira dal tempo della proposizione , ouero da quello della consecrazione , senza badare , se la Chiesa d' uno sia maggiore , o più antica di quella dell' altro , conforme si bada nelli Patriarchati ; Anzi nemeno si bada à quella distinzione , che si fa trà li Principi , e li baroni secolari , trà quelli , li quali abbiano la giurisdizione , e la prelatura attuale , e quelli che non l'abbiano ; O' perche abbiano renunziato il Vescouato , ouero perche siano Vescouii solamente titolari di quei Vescouati , li quali sono di fatto occupati dagl'infedeli , o dagli eretici , o scismatici , mentre tuttauia , senza tal differenza , nella cappella Pontificia , & in altre funzioni , si caniina coll'ordine dell' anzianità .

Non facilmente ciò si tollera dalli Vescoui oltramontani , e particolarmente da quelli della Germania , li quali per ordinario sono di maggior potenza , & autorità , di qualche siano nell' altre parti , e particolarmente in Italia; Attesoche , per la mistura del dominio temporale , fannovna certa figura di Principi; Che però vsādosī da quei Vescoui , & Arciuescoui di tenere per vicarij sopra l'esercizio de' pontificali , alcuni poueri Vescoui & Ar-

ciue-

ciuescoui titolari, di quelli, che per lo più si sogliono fare per mezzo della Congregazione de Propaganda Fide, per le missioni in paesi d'infedeli, ò d' eretici, ouero de scismatici; Non possono accommodarsi li Vescoui attuali, di gran dominio, & autorità, à douere, secondo l'ordine della cappella pontificia, ceder' il luogo à questi Vescoui, ò Arciuescoui titolari, che iui si dicono suffraganei, mentre fanno più tosto figura di loro ministri, e seruatori, Che però in occorrenza, pareua che si douesse caminare con alcune distinzioni accennate nel teatro, doue si può vedere, poiche sarebbe souerchia digressione. B

B
In quest' istes-
so titolo nel
disci 16.

7 Camina tutto ciò nella capella pontificia, ouero in altro luogo terzo, mà non già nella propria Chiesa, ò Dioceſi, mentre in questa il Vescouo precede ogni altro in qualunque maggior dignità sia costituito, anche se fosse l' istesso Metropolitano, quando iui interuenisse per occasione priuata, non già quando fusse per occasione giurisdizionale, in occasione di visita della prouincia, ò per qualche cauſa d'appellazione; Et anche (secondo l'opinione d'alcuni) se fosse Cardinale; Bensì che in Italia non si dà facilmente questo caſo, per la gran subordinazione, che oggidì l'ordine episcopale professa al cardinalizio, mentre può consideraruiſi ancora vna ſpecie di ſuperiorità per quella partipazione, che li Cardinali hanno col Papa, come

40 IL DOTTOR VOLGARE
me suoi Consiglieri, ò Senatori, nel gouerno della
Chiesa vn iuersale,

Rare volte però, anche con gli Prelati si danno
questi casi di scortesia, e d' inciuità, mentre per
lo più il Dioceſano uol dare ogni precedenza &
8 onoreuolezza al forastiere, anche se egli ſoſſe
maggior e più degno, ſiche gli foſſe douuta la pre-
cedenza in luogo terzo, nella maniera, checiaſcuna
perſona ciuile fa in caſa ſua con vn forastiero, quā-
do l' uſanza non richiedeſſe il contrario per l' emi-
nenza della dignità, ò dell' officio; Ma quando
poſpoſti li termini della conuenienza, e della ci-
uità, ſi voglia ſtare ſul rigore legale, non ſola-
mente il Vefcouo, ma ogni ſemplice Rettore ò
Superiore, nella ſua Chiesa precede ogn' altro,
ancorche coſtituito in dignità maggiore. C

9 Anzi non ſolamente precede vn Arciuſcouo,
ò Vefcouo più degno nella ſua dioceſi, ò terri-
torio, ma può ancora proibirgli tutti quegl' atti
che dinotano l' autorità pontificia, ouero l' uſo
de' pontificali; Come ſono; Il portar mozzetta;
L' eriger croce, (che ſpetta agli Arciuſcoui, e non
alli Vefcoui); Et anco il dar la benedizione al
popolo; E l' uſare il pallio, (che parimente ſpetta
alli ſoli Arciuſcoui, eccetto alcuni Vefcoui priui-
legiati, conforme in Italia ſono Pauia, e Lucca;)
Ouero l' eriger trono ò baldachino, con coſe ſimi-
li; A' tal ſegno che l' iſteſſo Metropolitano, non
può

C
In queſt' iſteſſo titolo nellis
disc. 17. 21.
ſ. 22.

può ciò fare dentro le diocesi de suffraganei dell' istessa sua prouincia , quando (come di sopra si è detto) non vi sia per occasione d' esercitare le ragioni metropolitiche .

Si limita tutto ciò , quando si tratti di vn Legato Apostolico , (dentro però li confini della sua legazione); Attesoche non solamente precede al Vescouo , ò altro Prelato locale nella sua Chiesa , ò territorio , ma priuatiuamente à lui esercita le ragioni pontificali , mà ce le prohibe in sua presenza , secondo le moderazioni contenute nel rituale , ò ceremoniale , essendo materie , più da Maeftri di ceremonie , ò da Ritualisti , che da Giuristi , e professori del foro giudiziario .

Dalla suddetta proposizione , che il rettore , ò altro superiore , nella propria Chiesa , precede in quella , ouero in altro luogo del suo territorio , ogni altra persona , ancorche più degna , e costituita in stato di maggior prelatura ; Nasce la proposizione riceuuta per molte dichiarazioni della Sacra Congregazione de' Riti , che quando si tratta d' esequie , ò d' altre funzioni , che si facciano nelle Chiese de' Regolari , il proprio Prelato , ò Superiore Regolare , precede tutti , anche il parocco , & à lui spetta il fare l' officio sopra il cadauere , ò altre funzioni giurisdizionali .

Purche però , con l' istessa proporzione , che
Tom. 3. p. 2. delle Premin. F corre

42 IL DOTTOR VOLGARE

corre nel Legato Apostolico, non vi sia presente
 12 il Vescouo, ò altro Prelato ordinario, il quale
 faccia figura d'Ordinario, col territorio separato,
 nō ostāte la priuilegiatiua esēzione di quella Chie-
 sa regolare, ò secolare, nascendo ciò dalla ragio-
 ne dell' antica natuua giurisdizione, la quale ancor
 oggidì in alcuni casi è esercibile, conforme più di-
 stintamente si discorre nel teatro. D

E per l' istessa ragione si deue dire il medesimo
 del Capitolo della Cattedrale, quando interuen-

13 ga nell' altre Chiese inferiori secolari, ò regola-
 ri della diocesi, poiche dourà precedere i Rettori,
 li Prelati, & anche li Capitoli nelle proprie Chie-
 se; Purche però si tratti del corpo del Capitolo,
 il quale interuenga capitolamente, siche rappre-
 senti tutto il corpo capitolare, non già quando si
 tratti d'alcuni Canonici, ò Dignità della Cattedra-
 le, ancorche iui interuengano in occasione d' ac-
 compagnar' il Vescouo per causa della visita, que-
 ro per altra causa simile. E

Non è però proibito al Prelato superiore d' una
 Chiesa esente, d' vsare con vn Vescouo, ò Prelato
 14 forastiero alcun' atti d' onoreuolezza; Purche
 non siano giurisdizionali, e precisamente ponti-
 ficali; Come per esempio, il dargli genuflessorio,
 con lo strato, e cose simili, siche non si tratti d' eri-
 gere trono, ò baldachino, nè di dar benedizioni, ò
 di vsare gli abiti pontificali, e far' altri atti preci-
 mente.

D

In questo tit.
 nel dis. 19. §
 22. e nel tit.
 dell. i Giurisd.
 di quest' istesso
 tit. nel disc. 3.
 e uel lib. 14.
 nel Miscella-
 neo ecclesiast.
 nel disc. 64.

E

Nell' istessi
 luoghi, e nel
 dis. 17. di que-
 sto titolo, e nel
 lib. 12. de pa-
 rrochi, § al-
 troue.

famente pontificali, mentre ciò solamente si concede à quei Prelati, li quali habbiano il territorio veramente separato, che si dice Nullius. F

Nel rimanente, per qualche spetta alle precedenze, ò preminenze di tutti gli altri Prelati, e persone ecclesiastiche inferiori; Primieramente ¹⁵ entra vna regola, ò distinzione generale, frà il clero secolare, & il regolare, nell' istessa maniera, che nel capitolo antecedente si è detto delle Chiese; Atteso che, per ragione dell' ordine gerarchico, & acciò vn genere, non si confonda con l' altro, tutti li chierici secolari, nelle processioni, e nell' altre funzioni ecclesiastiche, precedono li regolari; E per conseguenza, prima vā vn clero, e poi l' altro.

Vengono bensì à quest' effetto, sotto il clero secolare, anche quei Canonici regolari, li quali vanno in processione con berretta, e cotta, ò rochetto scoperte, fiche facciano più figura di chierici, che di monaci, come sono li Canonici regolari Lateranensi, li quali vanno in questa forma, à differenza degli altri Canonici regolari di S. Saluatore, li quali vanno ben col rochetto, mà coperti di scapolare e cuculla, ò mantello, in maniera che facciano più figura di monaci, che di chierici, conforme più distintamente si discorre nel teatro G; E sono anco li Teatini, e li Gesuiti, & altri chierici regolari. H

Solamēte à rispetto delli Generali di alcune Reli-

F
Nel suplemento al disc. 20.
della Giurisd.
di questo lib.
e nel lib. 14.
nel titolo de
Regolari.

G
Nel disc. 24. di
questo titolo.

H
Nel lib. 14.
nel Miscella-
neo ecclesiast.
nel disc. 40.

gioni , resta la questione ancora indecisa , e pendente
 se debbano precedere nella Corte Romana li Pre-
 lati semplici di Signatura ; Et in ciò concorrono ar-
 gomenti per l'una parte , e per l'altra ; Attesoche , à
 discorrerla in punto di ragione , e per termini legali
 in astratto , assiste gran probabilità alli Prelati ;
 Et all'incontro , alli Generali assiste qualche of-
 seruanza della cappella Pontificia , e del rollo del
 palazzo Apostolico , che però se ne lascia il luogo
 alla verità , & alla futura decisione , che vi dourà
 nascere . I

Trattando dunque dell'ordine , ouero della
 precedenza , dell'istesso clero secolare ; Oltre le
 cose accennate di sopra , circa la precedenza douu-
 ta al Prelato , ouero al Rettore nella propria
 Chiesa ; Per qualche spetta à gli atti , che seguano
 in luoghi terzi , & indifferenti , siche cessi la sud-
 detta ragione di casa propria , nella quale si ab-
 bia qualche superiorità , o giurisdizione .

L'altra regola generale farà , che ogni corpo ,
 il quale costituisca vniuersità , come per esempio
 17 Collegio , o Capitolo , deue precedere le perso-
 ne singolari , ancorche siano molto più degne di
 ciascuno di quei canonici , o beneficiati , li quali
 costituiscano il Capitolo , ouero il Collegio ; E trà
 essi corpi , o Capitoli , si camina con l'ordine
 dell'istesse loro Chiese , accennato nel capi-
 tolo antecedente , per non ripetere più volte
 le medesime cose . L

L
 In detto discorso
 17. di questo
 titolo .

Trà

Trà le persone dell' i stesso Capitolo, ò Collegio , si camina con l' ordine simile à quello , che nel capitolo antecedente si è detto dè Cardinali, cioè che le dignità precedono li canonici, e trà questi si camina con l' ordine annesso alli Canonici, siche li Preti precedono li Diaconi , e questi li suddiaconi ; E successuamente , doppo li Canonici, vengono li beneficiati in titolo, li quali precedono li cappellani e li chierici semplici ; E trà li Canonici, e Beneficiati respectuamente si camina con l' istesso ordine d' antianità, come si è detto dè Cardinali, mentre l' istessa è la proporzione del compasso grande nelle cose grandi, che del piccolo, nelle cose piccole .

Anticamente trà Canonisti , fù gran questione, trà l' Archidiacono , e l' Arciprete della Cattedrale, se, & à chi diloro spettasse la preminenza di far le funzioni primarie , e di sua natura pontificali, quando il Vescovo sia assente, ouero impedito ; E si caminaua più comunemente con la distinzione, che se l' Archidiacono fosse costituito nell' ordine presbiterale, douessero spettare à lui, toccando all' Arciprete , quando l' Archidiacono non fosse costituito in dett' ordine, se pure non fusse in contrario la consuetudine immemorabile, non bastando la minore ; E con questa distinzione si camina dalla Sacra Congregazione dè Riti , dalla quale, così si sono decise molte questioni accennate nel teatro . M

A mio

M
Nel disc. 20.
di questo istesso
titolo .

A mio senso però, si crede che sia vn' equiuocò
20 chiaro dè moderni, il trattar' oggidì tal questione,
con le tradizioni degli antichi, per esser' totalmente
mutato lo stato delle cose; Attesoche antica-
mente, quando seguì la compilazione dè Sacri Ca-
noni, e che immediatamente cominciarono ad
interpretarsi, o commentarsi, da Innocenzo, dà
Gio: Andrea, dall'Ostiense, & dà altri professori di
quel secolo, l' Archidiacono, e l' Arciprete della
Cattedrale, erano due Vicarij fissi, e necessarij del
Vescouo; L' Archidiacono cioè nelle cose tempo-
rali, e nell' esercizio della giurisdizione ordinaria,
siche in sostanza faceua quella figura, che oggidì
fà il Vicario generale; E l' Arciprete era pari-
mente Vicario fisso, e necessario nell' esercizio
della cura dell' anime, e nell' amministrazione dè
sacramenti, & in altre funzioni spirituali, e diuine
per le quali è necessario l' ordine presbiterale, allo-
ra forse nō solito assumersi dall' Arcidiacono; E per
tal rispetto l' Arciprete, ancorche fusse dignità in-
feriore, e suddita all' Arcidiacono, come quello
ch' esercitava la giurisdizione, facea queste funzio-
ni, in luogo del Vescouo; A' somiglianza di quei
Vescoui titolari, che oggidì si tengono per alcu-
ni Vescoui grandi, particolarmente nella Germania
per ministri, e per coadiutori nell' esercizio dè
pontificali, senza giurisdizione, la quale s' esercita
dal Vicario generale, e sono volgarmente chia-
mati

mati suffraganei, che però l' Arciprete era come vn primo paroco della Cattedrale, & vna specie di capo, e di sopraintendente degli altri parochi di tutta la diocesi, siche da per tutto poteua esercitare le funzioni parochiali.

Mà perche questa vicaria fissa, e necessaria, gli rendea insolenti, per non hauer' il timore di poter esser rimossi dal Vescouo, in maniera che per lo più, erano suoi contrarij, e come volgarmente si dice, gli faceano l' vomo à dosso, attefoche per esser perpetui, & indipendenti haueuano grande auttorità; Quindi per consuetudine, si cominciò à supprimerne l' uso, & in cambio loro à deputarli vn Vicario generale, il quale però si dice in spirituali, e temporali per denotare l' esercizio dell' vna e dell' altra giurisdizione, che per prima s' esercitauano distintamente da queste due Dignità.

E forse quest' uso, il quale à poco à poco si rese vniuersale, principiò da quello della Chiesa Romana, capo, e maestra di tutte le altre, attefoche per le suddette ragioni (per quanto dicono gli storici) fù suppressa la dignità del Cardinale Arcidiacono, restando quella dell' Arciprete come diuisa nelli trè Cardinali Arcipreti delle trè Basiliche, Lateranense, Vaticana, e Liberiana, e di non tanta auttorità, mentre si crede, che mai vi fosse stato vn' Arciprete unico, il quale facesse figura
di

di Vicario generale in spirituale del Papa, siche per esser questi trè distinti, e locali solamente, non facessero quella gran figura, ne haueffero quella grande autorità, che haueua l' Archidiacono, che però fù stimato spediente, di supprimere questa dignità.

Che però l' Archidiacono, e l' Arciprete d' oggidì, non sono dignità vere.e proprie, come prima, nè à loro conuiene qualche da Sacri Canoni di loro si dispone, mà solamente si dicono dignità impropprie, & abusiue nel solo nome, e con alcune poche preminenze onorifiche, più che giurisdizionali, come per vn' imagine delle dignità antiche; Appunto come nella materia feudale si è detto di quei feudatarij inferiori, e del second' ordine in qualità di semplici Baroni, li quali hanno titolo, di Principi, Duchi Marchesi, e Conti; E da ciò nasce, che appresso il volgo, tuttauia si ritiene vn' opinione, & in alcune parti anche si pratica, che l' Arciprete della Cattedrale, sia come vna specie di paroco di quella, e che habbia vna certa sopra intendenza nell' amministrazione de sacramenti, che in essa si faccia. N

N
Nel detto disc
20. di questo
titolo.

Mà il douer fare le funzioni pontificali, e maggiori in luogo del Vescouo, non nasce dalla 22 qualità, ò prerogatiua d' Arcidiacono, ò del Arciprete, mà nasce dalla prerogatiua della prima dignità, con qualunque nome, ò vocabolo sia chiamata;

mata; Attesoche in alcune Chiese, si dice Arcidiacono, conforme per lo più comun' uso d' Italia si presume O; In altre, (secondo l' uso più frequente di Spagna) si dice Decano; Et in altre (secondo l' uso più frequente di Germania) si dice Preposto; Però in tutte le suddette parti, non è nome, o vocabolo necessario, ma respettivamente più frequente, poiche anche nella stessa Italia la pratica insegnà, che in molte Chiese, la prima dignità viene spiegata col nome, o vocabolo di Arciprete, o di Cantore, o di Primicerio, o di Decano, & altri simili; Siche l' Arcidiacono sia dignità molto inferiore.

Che però il trattarsi in alcuni decreti della Sacra Congregazione de Riti, dell' Arcidiacono, e dell' Arciprete sopra questa materia, nasce dal caso, per lo più frequente uso d' Italia, che l' Arcidiacono suol' esser la prima, e l' Arciprete la seconda dignità, trā quali però sono occorse le liti così decise; Mà il punto della differenza non stà nella dignità Arcidiaconale, o Archipresbiterale, come stava anticamente, mentre stà nell' esser prima dignità.

Nasce ciò dalla ragione assegnata al proposito della giurisdizione del Capitolo in sede vacante, cioè che il corpo della Chiesa Cattedrale formale, vien costituito egualmente dal Vescouo, come capo, e dal Capitolo come rappresentante il resto del corpo; Che però, quando il capo manchi, o sia

Tom. 3. par. 2. delle Premin.

G impe.

O
Nel detto disc
zo. di questo
titolo.

impedito, la preminenza di far le funzioni primarie, e pontificali, si deuolue al Capitolo; Mà perche questo non può, come corpo finto, e politico, costituito da molte persone, fare tali funzioni, che necessariamente deuono farsi da vna persona sola; Quindi segue che in nome di tutto il Capitolo, le faccia la prima Dignità, come il membro più degno, & il più vicino al capo, si che si nega al Vescouo la pedestà di farle fare dal suo Vicario generale, ò da altra persona; Cadendo il dubbio, se possa l' istesso Capitolo deputar' vn' altro in sua vece, nelche stà anche riceuuta l'opinione negatiua, quando non assista la consuetudine, conforme si discorre nel Teatro; E se il caso porti che la prima Dignità non sia nell' ordine presbiterale, ouero che sia impedita, ò pure che non voglia, (essendo più vero che questa sia vna preminenza onorifica, mà volontaria) in tal caso, subentrerà l'altra Dignità, ouero il Canonico più vicino, per la stessa ragione d'ordine; Che però troppo chiaro resta l' errore di coloro, li quali trattano tal questione con li Canoni, e con li Canonisti antichi, essendo vn' equiuoco evidente. P

P
 Di tutto ciò in
 questo trattenello
 disc. 19. e se-
 guenii.

23 Quindi particolarmente deuono li professori della legge addottrinarsi, e conoscere, quanto sciocco, e detestabile sia l' uso moderno dè pràmatici, col quale camina alla cieca più comunemente il volgo leguleico, nello stare sopra la sola formalità

LIB. III. DELLE PREMINI. CAP. II.

51

tà delle parole delle leggi, ouero degli antichi inter preti, ò pure di fermarsi alla sola dottrina dè moderni, li quali sono incorsi in questa sciocchezza, senz' alcun discorso, ò ratiocino, non esaminando la ragione, alla quale sia appoggiata la legge, ò la dottrina, e se si adatti al caso, ò nò.

Trà la prima Dignità, & il Vicario generale del Vescouo, anticamente si senti uano frequenti le questioni di precedenza; Mà oggidì sono quasi sopite, per molte dichiarazioni della Sacra Congregazione de Riti, & anche di quella dè Vescoui, à fauore del Vicario generale, per rispetto, che costituisce vn' istesso tribunale col Vescouo, doppo il quale, nel coro, e nell' altre funzioni, se gli due il primo luogo sopra la prima dignità, ogni volta che non ostasse in contrario la consuetudine immemorabile. Q

Camina però ciò nelle funzioni indifferenti, non già quando si tratti di quelle funzioni giurisdizionali che si facciano dal Vescouo, e dal Capitolo vnitamente, come rappresentanti il corpo cattedratico, poiche in tal caso il Vicario generale, si dice estraneo da quell'atto, e per conseguenza non vi deue hauer luogo, siche vi entra bene la ragione, che per alcuni Dottori è solita considerarsi contro il Vicario, cioè che, trà il capo, e gli altri membri del corpo, non può darsi la mistura di cosa diuersa. R

Q
Nel disc. 18.
di questo tit. e
nel lib. 14. nel
miscellaneo ec
clesiastico, nel
disc. 37. § 38

R
Nell' istesso
luogo di sopra

Dà questa ragione nasce ácora che quādo il Vescouo celebra pontificalmente , quelle Dignità , e Canonici, ò Beneficiati, anzi semplici preti, che gli assistono parati, hanno la precedenza sopra il Vicario generale, e sopra l' altre dignità , e Canonici ancorche più degni non parati ; Ouero quando assista solamente in trono , con la cappa magna , e rocchetto, nell' incenzatura , & in altre funzioni, hanno la precedenza quei Canonici, e Dignità, che gli assistono, e gli fanno circolo, sopra le altre Dignità , e Canonici che sono fuori di circolo , e stiano in coro, ò altroue, attesoche fanno vn corpo col Vescouo ; E dall' istessa ragione nasce che gli Protonotarij, nelle pubbliche caualcate precedono li Vescoui, e gli Arciuesoui non assistenti, perche vanno parati con l' abito solenne . S

S.
Nel lib. 14.
nel miscella-
neo ecclesiasti-
co nel disc. 40

Se il caso portasse, che il Vicariogenerale fusse dell' istesso corpo del Capitolo, cioè che fusse Dignità, ò Canonico, ouero Beneficiato, quādo volesse intervenire con l' abito canonico, nō haurà questa precedenza , mà sederà nel suo luogo sotto gli altri , mentre in tal caso non fà figura di Vicario , mà di Canonico, ò di Beneficiato ; E se stimando più il fumo, che l' arrosto , vorrà senza l' abito canonico occupare il luogo più degno in figura di Vicario generale, in tal caso , si haurà come assente dal coro , e dall' altre funzioni , siche non partici-

ticiperà delle distribuzioni , mà sarà puntato.

Questa precedenza, in senso più comune, ragionevolmente si nega al Vicario Capitolare in sede vacante , sopra la prima Dignità, per l'istessa ragione assegnata di sopra, che nella prima Dignità viene rappresentato tutto il Capitolo , il quale fà figura di Vescovo, & hà la giurisdizione abituale , commettendone l'esercizio al Vicario , come suo ministro , & officiale , che però non è di douere che preceda il proprio autore , e quel' padrone che lo députa .

La ragione è viua , e per conseguenza resta probabile la suddetta opinione ; Però à mio senso si crede improbabile , che il Vicario debba stare in secondo luogo doppò la prima Dignità, per doppio inconueniente; Vno cioè della scissura del corpo del Capitolo ; E l'altro , che vn superiore debba stare sotto à quello , il quale sia suo suddito ; Che però, essendo io Vicario capitolare, praticai di sfuggire questo concorso , mà con sede portatile , assisteuo in vna parte della Chiesa vicino all' altar maggiore , ouero in altro luogo conspicuo , siche di fatto appresso il popolo faceuo figura maggiore , d'occupare luogo più degno , senza che la prima Dignità si potesse duolere , mentre non se gli occupaua , nè turbaua il suo luogo .

Quando porti il caso , che il Vicario generale , interuenga in coro , & occupi lo stallo della

pri-

prima dignità ; In tal caso dourà questa occupare quello stallo che suole occupare la seconda, e questa occuperà quello della terza, e così successivamente.

T

*Nel lib. 12. de
Canonici e Ca-
pitolo e nel lib
14. nel miscel-
laneo Ecclesi-
stico e nel lib.
15. nella rela-
zione della Cor-
te dove si par-
la degli altri
Prelati della
Corte.*

V

*Nel lib. 14.
nel tit. do Re-
golari.*

Di altre cose concernenti li Canonici, e le Dignità, e li beneficiati, e loro coadiutori, ò pure che riguardino gli atti capitolari, ò di dar voce in Capitolo, ò di douere incontrare, e respectuamente accompagnare il Vescouo, quando viene alla Chiesa, e quando ritorna ; Si discorre altroue nel titolo de Canonici, e del Capitolo, e nell' altro generale delle cose ecclesiastiche. T

Passando all' altro clero Regolare ; Questo (conforme più distintamente si discorre nel suo titolo particolare V), si diuide in due generi ; Vno di quei religiosi, che si dicono monaci dell' antica religione di S. Benedetto, la quale fù la prima nella Chiesa Latina, oggidì diuisa in molte religioni, ò Congregazioni, & anche di quella di S. Basilio, la quale fù la prima nella Chiesa greca, ò altre che forse vi fossero simili ; E l' altro genere è de Mendicanti, il quale (secondo il primo, & antico stato) era costituito da quattro religioni quasi coetanee, cioè ; Di S. Domenico chiamati Predicatori ; Di S. Francesco chiamati Minori ; Di S. Agostino chiamati Eremiti ; E l' ordine de Carmelitani fondato da alcuni serui di Dio, rinouando l' istituto anacoretico antico del-

li

li Profeti Elia, & Eliseo nel monte carmelo; E dà queste quattro religioni; O per via di riforme dell' istesse; Ouero ad imitazione, nelli secoli susseguenti, ne sono vscite tante altre, quante à ciascun cattolico insegnna la pratica dè tempi correnti, e tutte vengono sotto questo genere di Mendicanti. X

Nel disc. 1. del
tit. de Regolari
nel lib. 14. §
in altri iui ac
cennat..

Essendosi però nel secolo passato introdotte alcune religioni di Chierici regolari Riformati, come sono quelli che diciamo, Teatini, e Gesuiti, ad imitazione dè quali, ne tempi susseguenti, ne sono vscite molt' altre; Come per esempio sono; Li chierici regolari minori; I Barnabiti; Li somaschi; E la Congregazione di Lucca, con molte altre simili; Nondimeno à questo proposito di preminenze, e per altri effetti simili, questi Chierici regolari vengono più tosto sotto il genere del clero secolare, nell' istessa maniera che si è detto di sopra delli Canonici regolari; Ancorche per gli altri effetti, così priuilegiatiui, come pregiudiziali, & inabilitatiui di quelle cose, delle quali sono capaci solamente li chierici secolari, siano veri religiosi, e mendicanti, con quelle dichiarazioni, che si danno nel detto titolo particolare dè Regolari, che però vengono sotto l' istesso genere dè Mendicanti; Mà (conforme si è detto) cio si stima fuori di proposito per questa materia, men-

tre

tre vanno sotto il suddetto altro genere del clero secolare, siche parimente precederanno tutti quelli del clero regolare.

E l' istesso camina nelli cappellani conuentuali, ouero d' obbedienza della Religione Gerosolimitana, in quelle parti, nelle quali vadano alle publiche processioni, e che interuengano in funzioni ecclesiastiche; Attesoche se bene, quando siano già professi, sono veri religiosi à tutti gli effetti, come sono li Caualieri di Giustizia, e li Seruenti d' arme; Tuttauia, vanno ancora col clero secolare, mentre usano lo stesso abito, e vanno nell' istessa figura di chierici secolari nelle funzioni ecclesiastiche.

Trattando dunque di coloro, li quali vengono veramente sotto il diuerso clero regolare; Primieramente si deue attender la consuetudine, la quale generalmente in questa materia di preminenze, e di precedenze occupa il luogo principale, quando non sia irragioneuole, in maniera che meriti dirsi corruttela, così rispetto dell' uno, come dell' altro clero, secondo le dichiarazioni accennate nel Teatro.

E quando non vi sia la consuetudine legittima, siche conuenga caminare con le regole legali; La costituzione di Gregorio XIII. ha già tolto tutte le questioni antiche, le qua-

Y
In questo titolo
lo frequente-
mente.

li nasceano trà Regolari per causa de priuilegi, mentre preseruando solamente la consuetudine legitima, si dispone che si debba osseruar l' ordine trà li due generi subalterni di questo clero monastico, e mendicante, cioè che il primo generalmente precede il secondo, e che in ciascuno si debba caminare con l' ordine dell' anzianità, non già della Religione, mà del Monastero, ò del Conuento locale, cioè che quel Monastero, ò Conuento, il quale sia prima fondato nel luogo, debba hauer la precedenza; e se il caso portasse, che in yn' istesso luogo, si fossero fondati più Monasteri, ò Conuenti d'vn' istessa Religione, che l'antichità del primo, giovi à tutti, conforme si accenna nel Teatro in questa materia, e nella sua materia particolare dè Regolari, nella quale ancora si tratta delle questioni di precedenza, che sono così frequenti tra li Religiosi particolari di ciascuna Religione, mentre quiui si discorre solamente delle preminenze in generale in concorso d' altri Z; Discorrendosi ancor' iui, delle diuerse specie di Mendicanti per priuilegio, e per verità.

Di altre cose in questo proposito di precedenze, ò di altre preminenze trà gli Prelati, & altre persone ecclesiastiche si discorre nel lib. decimo quinto in occasione della relazione della Corte Romana, e delle cappella pontificia, ò di altre funzioni.

Tom. 3. par. 2. delle Premin.

H CA-

^Z
In questo tit.
nel disc. 25. e
nel lib. 14. nel
tit. dè Regola
ri nel disc. 19
& in altri fre
quentemente.

CAPITOLO TERZO.

Delle preminenze, e delle precedenze, e di altre prerogatiue, onoreuolezze, e foggezzioni respectiuamente, trà li Regni, e le Provincie, e le Città; E per conseguenza trà li loro Principi, e Signori secolari, senza mistura d'ecclesiastici.

S O M M A R I O,

- 1 **D**ell' ordine di precedenza trà li Rè, & altri Principi sourani.
- 2 Di quali signori e signorie si tratti.
- 3 Degli effetti, che da cio nascono, e se li priuilegi dati per un principato, abbraccino gli altri annessi.
- 4 Delle differenze di preminenza trà l' un regno e l' altro.
- 5 Se le leggi d' un Principato abbraccino li nuovi acquisti ouero le aggiunzioni, si distinguono molti casi.
Si

- 6 *Si deve in tutte le questioni caminare con la distinzione de' casi.*
- 7 *Delli diuersi Regni, e dominij posseduti dal Rè di Spagna.*
- 8 *Del Ducato di Milano, del Principato di Pavia, e del Ducato d' Urbino, & altri.*
- 9 *Del Regno di Nauarra.*
- 10 *Delle regole legali circa queste unioni.*
- 11 *Dell' unione de' feudi, che il tutto dipende dalla volontà.*
- 12 *E quando osti la podestà.*

C A P. III.



Aminando col presupposto accennato di sopra nel capitolo primo, che in pratica (almeno di fatto) tutti quei Rè, e Principi del nostro Mondo comunicabile, li quali non posseggano il principato in ragione di feudo, mà l'habbiano in ragion di vero, e puro allodio, che vuol dire, che non si riconosca altro superiore che Dio, siche si sia prescritta la piena libertà da ogni ragione, ò podestà dell' antico Imperio Romano; E per conseguenza, che non riconoscano l' Imperatore d' oggidì per superiore in cos' al-

cuna ; Come per esempio sono, li Rè di Spagna, e di Francia, & altri simili, li quali siano nell'istesso possesso, (lasciando agli scolastici, per esercitare l'ingegno de giouani, le questioni che sopra ciò tanto disputano coloro, li quali caminano con le sole regole, ò tradizioni de' Legisti antichi, ò per dir meglio con le solite simplicità leguleiche) ; Siche non si tratti di concorso trà il superiore, & il fuddito, nel qual caso nō cade dubbio alcuno almeno di ragione se non qualche porti la potenza di fatto, mà che si tratti del concorso di più Principi, ò di più principati egualmente sourani, & indipendenti.

Dopò il Papa, il quale non entra in questo concorso, come indubitatamente il primo, & il superiore trà cattolici ; Si dà senza questione alcuna il primo luogo all' Imperadore, per le reliquie dell' antica dignità maggiore; Doppò il quale, non poca disputa cade trà alcuni Rè, e Principi ; Mà di ciò non è mia parte il discorrere in conto alcuno, siche se ne lascia il suo pieno luogo alla verità, & à qualche ne dispongono li ceremoniali, e ne attestano li diarij delle Corti degli altri Principi, e particolarmente di quella di Roma, in occasione dei trattamenti degli Ambasciatori, ouero degl' istessi Principi, quando il caso habbia portato il loro congresso, se il punto si sia deciso, ò no, mentre queste fono materie più politi-

litiche, che legali, e per conseguenza, ò fuori della sfera de' Legisti, ouero che le regole prudenziali proibiscano di metterle in bocca del volgo.

Si dourà dunque sotto questo capitolo, discorrere di quelle questioni di preminenza, ò di soggezzione respettuamente, delle quali per lo più occorre disputare per termini legali trà più Regni, ò più Prouincie, e Città, che siano vnite assieme sotto vn' istesso Principe, ò Signore; Ouero trà più feudatarij, e Baroni, li quali siano subordinati parimente ad vn' istesso Principe, che per se stesso, ouero per i suoi tribunali, e magistrati le decida con gl' istessi termini di giustizia, senza che vi entri la potenza, ouero quella che si dice politica, ò ragion di stato.

Come anche, nella Corte di Roma, e ne suoi tribunali, per termini giuridici, trà persone priuate in forma giudiziaria, occorre di ciò alle volte

3 trattare per gli effetti, che ne risultano, e particolarmente nella materia beneficiale, nella quale si suol disputare sopra l'interpretazione (per esempio) degl' indulti dati per la Spagna, se abbraccino la Cattalogna, & altre parti adiacenti; Ouero se li priuilegij dati al Rè di Spagna, abbraccino gli altri regni, e principati fuori di questa provincia, che da lui sono posseduti in Italia, & in altre prouincie; Come anche sopra li concordati della Francia, ò della Germania; Ouero se altri

62 IL DOTTOR VOLGARE

A
Nell lib. 12. de
beneficij nelli
disc. 13. è 27.

priuilegij abbraccino li paesi di nuouo acquistati; Sopra di che si accenna qualche cosa nella suddetta materia beneficiale A; Et il di più si lascia studiosamente sotto silenzio, per le suddette ragioni prudenziali.

Restringendosi dunque di trattar solamente delle questioni priuate, di preminenza, ò di superiorità, trà vn Regno, e l' altro, ò respectuamente, trà le Prouincie, e le Città, senza che il 4 Principe comune vi sia di mezzo, siche à lui poco importi, l' vna, ò l' altra qualità; Ouero, che le cause siano trà particolari, per gli effetti consecutivi, de quali si tratta nel Teatro, e particolarmente in occasione di dispute sopra il pagamento delle decime, se vn certo Moto proprio, ò concordia, che parla delli Regni di Castiglia, e di Lione, abbracci quello di Nauarra annesso à quella corona per il Rè Ferdinando il Cattolico, il quale per concessione Apostolica sotto Giulio Secondo lo conquistò, con casi simili. B

Occorrendo particolarmente di ciò disputare per la comprensione d' vn paese sotto le leggi di vn' altro, secondo il caso seguito, del quale si tratta nella materia feudale, in occasione della Bolla de' Baroni, se abbracci, ò nò lo Stato d' Urbino, deuoluto alla Sede Apostolica, è riunito con lo Stato ecclesiastico, doppo che la suddetta Bolla fù fatta, con casi simili. C

B
In questo tit.
nel disc. 29.

C
Nel lib. 1. de
feudi nel dis.
83.

Et

Et in ciò, per quella chiarezza che sia possibile, e per toglier gli equiuoci, conuen caminare con la distinzione de casi, la quale à mio giudizio, conforme tante volte (mà sempre opportunamente) si vâ accennando, oggidì si crede necessaria in ogni materia, e che sia sempre chiaro errore il caminare con le sole generalità, ouero intendendo le dottrine, e le conclusioni nella sola lettera, applicarle ad ogni caso inconsideratamente, senza ben riflettere alle circostanze di ciascuno.

Il primo caso dunque è quello, che si deuolua al principato, vna Città, o prouincia, la quale fosse stata conceduta in feudo regale, ouero di dignità, in forma, o figura di principato, siche, durando il feudo, si gouernasse con le leggi del feudatario, senza esser soggetta alle leggi dell' infeudante, secondo il sudetto esempio dello Stato d' Urbino, e simili; Et in tal caso, quando l' istesso Principe non dia priuilegij tali, per i quali si continui à viuere nell' istessa maniera, e con le stesse leggi, in tutto e per tutto, con le quali si viuea durante il feudo; Si crede più probabile, che questa parte di principato, la quale per la dismembrazione seguita per causa dell' infeudazione, non hauea più soggezzione al suo capo, diuenti soggetta, e non ritenga più quelle preminenze, che riteneua; Siche cada sotto le leggi, e sotto tutti

tutti gli altri pesi, alli quali sia soggetto il restante del principato; Per quella chiara ragione che ciò nō importa vn'acquisto nuouo, nè questa può dirsi vnione, ouero addizione, essé doveraméte vna reintegrazione, ò restituzione del primiero stato, per esser cessata la causa, ouero la ragione della separazione, secondo l'esempio accennato nella detta materia feudale, in occasione di trattare della bolla del B.Pio V. di non infeudare, cioè che, se da vn lago, ouero da vn fonte, si diuerta vn riuolo d'acqua, del quale se ne faccia la cōcessione ad vn altro, e poi quel riuolo si chiuda, ò si stagni, siche cessi la detta concessione, in tal caso quell'acqua, che ritorna al suo fonte, ouero alla sua prima causa, non si dirà aggiunta ò diuersa, mà sarà l'istessa di prima, e di vna medesima natura, di quel che sia il restante lago, ò fonte.

L'altro caso è, quando l'aggiunta, segua ben per via di conquista, mà per causa, ò titolo di recuperare qualche già spettava al principato, e che fosse stato occupato per altri; (Il che per ordinario suol' esser' il pretesto da colorire le guerre offensiue, per ampliare il proprio dominio, e pigliarsi per forza quello d' altri, non mancando carte vecchie per colori); Et in tal caso, mentre la conquista sia per via di reintegrazione dello stato antico, entra l'istesso, che si è detto nel caso antecedente della deuoluzione, mentre anche

trà

trà priuati, le regole generali della legge dispon-
gono, che la recuperazione delle robbe antiche,
opera che queste non siano nuoue, mà ritenga-
no la primiera natura, conforme si accenna nella
materia de' fidecommisſi, & anche in quella del-
le successioni, & ancora si è accenato nella mate-
ria feudale.

Il terzo caſo è, quando in vn' iſteſſa persona
materiale ſi vniſcano per diuersi titoli, più regni,
ò principati, e signorie diuerſe, con le quali ſi for-
mi vn gran principato, che volgarmente ſi ſuol
dire monarchia; (Come per eſempio) è il Rè
Cattolico, il quale, eſſendo padrone della Fian-
dra, con titolo di Contea come di principato pa-
trimoniale, è diuenuto ſignore delle Spagne per
ſucceſſione della Regina Giouanna, che fù ma-
dre di Carlo Quinto ſua abauo, nella quale ſi
vnirono le due corone per prima diſtinte, cioè
quella di Castiglia, e di Lione per la ſucceſſione
d' Isabella ſua madre, e quella d' Aragona per
ſucceſſione di Ferdinand o il Cattolico ſuo padre;
E ciascuna delle quali corone ha anneſſo il domi-
nio di molti regni, ogn' uno de' quali ſtā da per ſe
diſtinto dall' altro, con vna totale indepen-zenza
ſiche ogni regno ha le ſue leggi, e li ſuoi tribu-
nali, e conſigli ſupremi, con indepen-zenza to-
tale dall' altro, in maniera che in vna iſteſſa per-
ſona materiale, ſi fingono tante perſone formali
Tom. 3. p. 2. delle Premin. I Re-

regie, quanti sono li Regni, e li Principati; Come sono (per qualche tocca la nostra Italia, e l' Isole adiacenti) li Regni di Napoli, di Sicilia, e di Sardegna, li quali sono annessi alla corona d' Aragona, la quale anco in Spagna è costituita dalli parimente trà loro diuersi, & independenti regni d' Aragona, di Valenza, di Cattalogna, (essendo solito quest' ultimo esplicarsi con titolo di principato;) Et anche di Maiorca, con altri annessi; E questi con titoli anche diuersi; Atteso che, lasciando di trattare degli altri Regni di Spagna, mentre sarebbe souterchia digressione, e discorrendo solamente di quelli della nostra Italia, il Regno di Sicilia è antico, con titolo di suggezzione volotaria, la quale seguì in occasione che nel famoso vespero Siciliano, si sottrasse dal dominio di Rè Carlo primo d' Angiò, e si diede al Rè Pietro d' Aragona; Quello di Napoli, è molto più moderno; O sia per l' addozzone, che Giouanna fece del Rè Alfonso primo (il quale però pretese che fosse suo acquisto personale, e non della Corona; Siche separandolo da questo, ne dispose à favore di Ferdinando primo suo figliuolo naturale); O' pure che sia per la conquista fattane per mezzo del gran Capitano dal suddetto Rè Ferdinando il Cattolico, E sopra le quali cose si lascia l' intiero suo luogo alla verità); Certa cosa è, che detti Regni, non solamente hanno la diuersità del

tem-

tempo, mà ancora la diuersità, di natura, di leggi, di forma, di gouerno, e di altre circostanze.

Et in oltre, l' istesso Rè, con diuerso titolo, di feudo Imperiale, possiede nella medesima Italia, il Ducato di Milano, & alcuni luoghi nelle marreme di Toscana; Et anco la fouranità di Siena, e di Piombino, feudi Imperiali subinfeudati, D con altre cose per inuestiture diuerse fatte nelle diuerse persone delli trè Rè Filippi, secondo, terzo, e quarto respectiuamente; Siche non hanno connessione, o dipendenza alcuna con gli altri Regni, mà si dicono caminare sotto vna Corona, ouero sotto vn Conseglie, per vna contradistinzione dall' altra Corona, ouero per vn modo migliore di gouerno, però senza suggezzione, o dipendenza alcuna; Appunto come di sopra, nel capitolo primo, si è detto di più Chiese cattedrali, o metropolitane principalmente vnite assieme, sotto vn' istesso Vescouo, che ciascuna ritiene la sua antica natura, e qualità, con totale indipendenza dall' altra, come se veramente quel Vescouo fosse diuiso in più persone, che rappresentassero più, e diuersi Vescoui, E

Anzi può darsi il caso più forte, che vn' istessa dignità, ouero vn' istesso stato, ancorche costituisca vn corpo solo, tuttauia habbia li membri di diuersa natura; Come per esempio (senza uscire dalla nostra Italia), è il ducato di Milano, che

*Nel lib. 1. de
feudi nelli di.
scons 54. e se.
guenii e 59.*

*Di tutto ciò
si parla nel
detto disc. 29.
di questo lib.*

comprende il principato di Pauia, il qual' è diuerso, & indipendente, dalla Città, e Ducato di Milano, senza soggezzione, ò dependenza alcuna, ancorche tutte due stiano sotto l'istesso Gouernatore, e sotto l'istesso Senato, e gli stessi Tribunali; Nella maniera che più Chiese Cattedrali unite si gouernano per vn Vicario generale, & vn Tribunale solo; E prima della deuoluzione, l' insegnaua la pratica nel Ducato d' Vrbino, che se bene da Paolo terzo fù eretto in vno Stato, & in vn Ducato solo, complessiuo di molti dominij, e vicariati, cioè, di Vrbino, di Gubbio, di Pesaro, di Montefeltro, e di Mondauio, i quali si possedeuano cō titoli diuersi hauuti in diuersi tempi, Tuttauia ciascuno continuò à ritenere la sua natura, e le sue preminenze con l' independenza dall' altro. F

Nellib. 1. de
feudi nel dise.
primo.

Et anche si scorge nel Gran Duca di Toscana, che possiede lo Stato di Firenze per vn titolo, quello di Siena per vn altro, & anche diuersi luoghi per proprio acquisto, come per esempio, sono, Pitigliano, Santafiora, ed altri; E pure in apparenza, e di fatto pare vn principato solo; Et anche l'abbiamo nel Duca di Parma, e di Piacenza, che sono due Ducati distinti; Et in quello di Sauoia, trà la Sauoia, & il Piemonte; Et in quello di Modena, e di Reggio, il quale per prima era ancora Duca di Ferrara, con titoli diuersi

uersi, poiche Ferrara l'haueua come feudo della Chiesa; Modena e Reggio per il famoso laudo furono giudicati feudi Imperiali, con casi simili; Accennando li sopradetti casi solamente per causa d' esempio, e per ispiegare la materia, senza fermare nelle cose sudette cos' alcuna pregiudiziale à chi si sia, lasciando sempre le cose nel suo esse-re, & il suo intiero luogo alla verità.

Il maggior dubbio cade nel quarto caso di nuoua conquista, doppo la quale, il conquistatore si dichiari di annetterlo à qualche Regno, o Corona, come occorre nel caso di sopra accennato del

9 la nuoua conquista della Nauarra fatta per concessione Apostolica da Ferdinando il Cattolico, con le forze dell' una, e dell' altra Corona, cioè di quella d'Aragona propria, e di quella di Castiglia d' Isabella sua moglie, ouero di Giouanna sua figlia, con titolo d'amministratore, che con la solita prudenza, e buona ragion di stato, non lo volle vnire alla Corona propria, mà all' altra amministrata; se perciò risulti incorporazione con l' altro regno, o principato antico, Siche ne risulti la soggezzione, e che diuenti suo membro, ouero che all' incontro resti corpo totalmente separato, & independente, secondo la distinzione accennata di sopra nel capitolo secondo della diuera vnione, che li Giuristi dicono suggettiva, ouero egualmente principale.

70. IL DOTTOR VOLGARE

Attesoche in ciò, la regola legale, con la su detta distinzione, resta piana, e fuori d'ogni questione, 10 la quale tutta consiste nel fatto, e nell'applicazione, cioè sopra la volontà di quello che habbia fatta l'vnione, col presupposto che in lui vi concorra la podestà; E sopra di che; Quando la forma dell'vnione sia espressa, e chiara, non cade altra disputa, la quale entra solamente quando sia dubbia, e capace dell'vna, e l'altra qualità, e nel qual caso bisogna ricorrere alle congetture, & agli argomenti, e sopra tutto all'osseruanza, la quale si dice vn'grād'interprete, nell'istessa maniera che dalli beneficialisti si discorre sopra l'vnione delle Chiese, e de beneficij.

E con l'istesse regole (à proporzione) caminano li feudisti, circa l'vnione, e l'incorporazione 11 ne de più feudi posseduti da vn'istessa persona; Quero circa l'acquisto delle robbe allodiali, che fossero dentro li confini del feudo, se diuentino feudali, ò no, conforme nella sua materia si accenna, entrando gli stessi principij ò ragioni. G Camina bene tutto ciò, quando in quello che fà l'acquisto, vi concorra la podestà di far quest' 12 vnione, nell'vno, e nell'altro modo, siche il tutto dipenda dalla sua volontà, Il maggior dubbio però cade, quando vi sia l'interesse del terzo, siche non sia in arbitrio, ò libertà del conquistatore di pregiudicare ad vn altro; Come per esempio occor-

G
 Nel lib. 1. de
 feudi nel disc.
 2. e 3. & in
 altri.

LIB. III. DELLE PREMIN. CAP. III. 71

occorre in quei indulti, e priuilegij, che si diano ad vn Principe, ouero ad vn principato, se si debbano stédere alli paesi cōquistati; E sopra di ciò nō è mia parte il discorrere, essendo materia, la quale cade più sotto il politico, che sotto il legale, che però si lascia sotto silenzio, e sotto il giudizio di coloro, à quali si appartiene, bastando queste generalità per vna tale quale notizia della materia.



CA

72
CAPITOLO QVARTO.

Delle precedenze, e preminenze , trà li titolati ; e li Baroni secolari ; Et anche, trà gli officiali , e li magistrati; Ouero trà le persone priuate per grado , ò per professione , parimente secolari , senza mistura degl' ecclesiastici.

S O M M A R I O.

- 1 **S**i tratta dè signori secolari sudditi .
- 2 Dell' ordine trà li titolati .
- 3 Quando un titolo minore si stimi più d' un maggiore .
- 4 Della differenza trà la gerarchia ecclesiastica e la secolare , nel regolar' i luoghi tra quelli dell' istess' ordine .
- 5 Della differenza trà li signori attuali , e quelli che siano solamente titolari .
- 6 Un signore assoluto il quale interuenga nel congresso da Barone , starà nel suo luogo di Barone .

Quan

- 7 Quando quelli di dignità minore precedano li maggiori.
- 8 Non si bada alle qualità personali.
- 9 Del marito della donna titolata.
- 10 Dell' istesso che nel numero 7. cioè che la dignità minore preceda la maggiore.
- 11 Di più persone che s' intitolano d' un' istesso titolo e d' una sola signoria.
- 12 Della precedenza trà gli officiali e li magistrati.
- 13 Della questione di precedenza trà l' arme e le lettere.
- 14 Della precedenza trà più Dottori,
- 15 E di quella tra li legisti, e li medici, ouero trà li Ciuilisti e li Canonisti, & altri professori.
- 16 Trà più officiali o più Prelati.
- 17 La consuetudine è la maggior regolatrice.
- 18 Delle precedenze trà gli officij, e le cariche.
- 19 Delle prerogative trà più fratelli, o consorti.
- 20 Dell' altre cose sopra la materia.



C A P. I V.



A materia di questo capitolo, cade
trà persone qualificate, mà suddite,
siche non entri quella ragion di sta-
to, ò di forza maggiore, la quale
per lo più suol' essere il giudice trà li
sourani, onde le questioni di preminenza, ò di
precedenza si debbano decidere dal sourano, oue-
ro da suoi tribunali, e magistrati, in forma giudi-
ciaria, e cō le regole legali, perloche sono congrue
le parti dè Giuristi, le quali à mio senso sono total-
mente incongrue nell' altre controuersie trà Prin-
cipi sourani.

Cadono dunque le questioni di precedenza
trà li titolati e Baroni; E queste per ordinario
vanno decise coll' ordine gerarchico, ouero con la
qualità dè titoli maggiori, ò minori, quando le
leggi, ò gli stili particolari del principato non ca-
gionino qualche limitazione della regola; Ad imita-
zione dell' altr' ordine gerarchico ecclesiastico, dè Pa-
triarchi, Arcivescoui, e Vescoui, che si è discorso di
sopra nel capitolo terzo; Attesoche il prim' ordine
dè titoli, è quello dè Principi; Il secondo dè Du-
chi; Il terzo dè Marchesi; Il quarto dè Conti;

E l'

E l' vltimo , è quello dè Baroni .

Il primo dunque , generalmente precede il secondo , e così successiuamente , il secondo precede il terzo &c; Siche il più moderno , e l' vltimo dell' ordine dè Principi , precederà , & haurà luogo più degno sopra il primo , & il più antico Duca , e per conseguenza , l' vltimo Duca , precederà il primo Marchese , e così gradatamente .

E se bene frequentemente porta il caso , che si stimino più li titoli minori , che' li maggiori , e che da questi si passi à quelli ; Come per esempio ,
3 possedendo vn signore più feudi , ò signorie , con diuersi titoli , di Principi , ò di Duca , & anche di Marchese , ò di Conte , darà il titolo maggiore dì Principe , ò di Duca al suo figlio primogenito , e riterrà per se quello di Marchese , ò di Conte ; Mà questo nō toglie il dett' ordine secodo le regole giuridiche , nascendo ciò da certi rispetti di fatto , cioè che quel titolo sia più antico in sua casa ; Ouero che per altri rispetti sia stimato più qualificato , in maniera che dinoti il capo della casa ; Mà nel resto , quando nelli parlamenti , ò in altre funzioni vorrà occupar luogo , si seruirà del titolo maggiore , e farà quella figura , siche quando volesse far l' altra del titolo inferiore , bisognerà che stia nel luogo douuto à quella sorte di titolo ; Nè come Marchese , ò Conte di titolo più antico e di molta stima , potrà pretendere di precedere vn

Principe, ouero vn Duca di titolo più moderno ; Attesoche l' antichità si deue hauer' in considerazione nell' istessa sfera, ò gerarchia di titolati, nella maniera che si è detto trà li Cardinali, e gli Arciuescoui, e li Vescoui, & altri Prelati.

Trà l' vna, e l' altra gerarchia ecclesiastica, e secolare si scorge però quella differenza, che nell' 4. ordine della prelatura ecclesiastica, la precedenza tra le persone d' vn' istess' ordine, ouero d' vn' istessa dignità, vié regolata dalla sola anzianità personale; Che all'incótro in quest'ordine di titolativi è regolata la precedenza trà le persone, le quali abbiano l' istesso titolo, dall' anzianità del titolo, ancorche il possessore sia più giouane, ouero che vi sia più modernamente succeduto, nella maniera che si è detto delli Patriarchi.

L' altra differenza, che si scorge trà questi titolati, e li Prelati ecclesiastici, consiste che (conforme di sopra si è detto) trà gli Prelati s' attende la maggiore ò minore dignità, e respectivamente trà quelli d' vna stessa dignità, ò grado, si attende l' anzianità personale, senza distinguere trà coloro, li quali abbiano la giurisdizione attuale, e quelli che non l' abbiano; Et all' incontro in queste dignità temporali, si bada principalmente all' attualità della signoria, ò baronia, siche li titolati onorarij, li quali abbiano il Ducato, ò il Marchesato, ò la Contea senza signoria attuale, ma

con-

consista in vn pezzo di carta pecora , senza terrà ò altro luogo abitato con giurisdizione, e con vassalli, non potrà pretendere il cōcorso eguale con li baroni, e cō gli titolati effettivi, mà dourà sedere doppo loro , con l' istess' ordine trà quelli che siano egualmente titolati per solo priuilegio, ouero solamente titolari .

E l' istesso camina in coloro , li quali siano stati titolati veri & effettivi, mà poi habbiano venduto, ò refutato il feudo, attesoche se bene ritengono il titolo per onoreuolezza della prima dignità ottenuta all' effetto d' alcune preminenze onorifiche, è come vna specie di carattere impresso A ; Nondimeno nō si potrà pretendere il cōcorso con li titolati attuali, & effettivi ; Quando non disponga altrimenti la consuetudine, la quale (conforme si è detto) viene stimata la principale regolatrice di questa materia di preminenze , e di precedenze .

Ed è tantovero qualche di sopra si è accennato, cioè che si guarda quel titolo , col quale la persona faccia la figura in quell'atto, che se vno , il quale in vn luogo sia Principe sourano , nell' altro sia possessore d' vn feudo subordinato , in figura di baronia ; Come per esempio sono, il Gran Duca di Toscana, & il Duca di Parma, li quali posseggono alcuni feudi nel Regno di Napoli, e questi volessero interuenire in vn parlamento , ò in altra

fon-

Nel lib. I. dē
feudi nel disc.

84.

fózione del baronaggio, dourebbero sedere in quel luogo che gli dà la loro baronia, mentre faranno considerati come Baroni, e non come Principi fourani; A somiglianza di qualche dicono li Giuristi d'vn Vescouo, il quale interuenga in vn' atto capitolare come Canonico, e non come Vescouo.

7 Come ancora, à somiglianza di qualche trà la prelatura della Corte Romana, la pratica porta, che alcuni Prelati d'vn' ordine inferiore, precedono li Patriarchi, e gli Arciuescoui, e li Vescoui, per ragion dell' officio, come sono; Il Gouernatore di Roma, l' Auditore della Camera; Et il Tesoriero; Et in altri Principati, e particolarmente nel Regno di Napoli, porta la pratica l' istesso, cioè che li sette primi officiali del Regno, come sono; Il Gran Contestabile; Il Gran Giustiziero; Il Grand' Ammirante; Il Gran Camerlengo; Et Il gran Protonegocio, il gran Cancelliero & il gran Siniscalco, ancorche siano d' ordine inferiore, precedono i titolati dell' ordine maggiore, e anche primario, cō casi simili.

8 E perche frequentemente porta il caso, che questi titoli si ottégano da persone dell' ordine popolare, e di bassa condizione, quindi segue chesuol' parer duro à Caualieri priuati di grā nascita, ouero à titolati antichi d' ordine inferiore; Mà ciò che sia, circa la stima de fatto appresso il mondo; Per quel che

che spetta legalmente all' ordine gerarchico, quest' inconueniente non si ha in considerazione, mà si attende l' ordine della dignità; Conforme vediamo in pratica, che vn Cardinale, il quale abbia i natali dell' ordine popolare, ò che sia pouero, precederà li grandi, e li ricchi Arciuescoui di Toledo, e di Salisburgo, li quali per nascita siano dell' ordine magnatizio, e primario; Et vn canonico plebeo, il quale fuori di quella funzione, sia trattato da seruitore da vn semplice chierico beneficiato il quale sia nobile, tuttauia in quella funzione aurà la precedenza, & il luogo più onorifico, con casi simili.

In questo proposito di titolati si suol disputare, quando il feudo titolato in proprietà, spetti ad vna donna, per la quale interuenga in parlamento, ò faccia altra funzione il suo marito, il quale di fatto vñ l' istesso titolo, se, e qual luogo gli sia douuto; Et in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni, che però bisogna deferire all'uso del paes.

B
Nel lib. 6. del
la Dote nel di-
scorso 146.

Porta bensì frequentemente l' usanza d'alcuni paesi, che vn signore antico, e qualificato, il quale abbia titolo inferiore di Marchese, ò di Conte, non solamente non dia la precedenza in luogo terzo advno, il quale abbia il titolo moderno, di Duca, ò di Principe, mà che ne anche lo tratti di pari, azi che tratti seco cō molta superiorità e disugualanza

lianze; Però ciò segue; O per consuetudine particolare, ò per qualche altra dignità, come per esempio in Roma, per esser del soglio, ouero nella monarchia del Rè di Spagna per esser Grande; O pure per gran ricchezza, ò potenza, con casi simili, mà non già per l'ordine legale, e gerarchico.

Parimente porta il caso molto frequente in Italia, che per vna picciola signoria, alla quale sia annesso il titolo di Marchese, ò di Conte, in maniera che àche faccia vn piccolo Marchese, ò Conte, tutte le persone di quella casa, ò di quella descendenza s'intitolano Marchesi, ò Conti, per la natura, ouero per qualità del feudo, ò del dominio diuiduo; Tuttauia non perciò tutti douranno hauer questa preminenza, la quale si darà al più antico, ouero à quello, che faccia figura di capo della casa, e di maggiorasco.

Quanto poi all'altr'ordine dè magistrati & ufficiali nella Corte di Roma, niune, ò molto rare sono tali questioni, mentre l'ordine della cappella pontificia nella nostra età, stabilito sotto Alessandro Settimo, hà tolto tutte le differenze, e particolarmente quella trà li Tribunali della Rota, e della Camera, conforme si discorre nel libro vltimo nella relazione della Corte, e dè suo i Tribunali.

Mà perche in altri principati, vi sono de i Tribunali, ò congressi costituiti dall' uno, e dall'altr' ordi-

ordine, di togati, e di soldati, perciò suol' occorrere in pratica quella questione, la qual' è tantofamosa, e problematica appresso gli Academici, trā l' armi, e le lettere, se, & à quali sia douuta la precedenza; Et ancorche vi si scorga gran varietà d' opinioni; Tuttauia, per qualche spetta al foro pratico, con qualche probabilità si suol caminare con la natura dè negozij, cioè che, quando si tratti di quelli di guerra offensiua, ò defensiua, e del gouerno politico del principato per via d' armi, ò per via di ragion di stato, si dia la precedenza alli soldati; Et all'incontro, quando si tratti di negozij delle liti, ò altri in tépo di pace, siche riguardino il gouerno ciuale del principato, ouero che influiscano anche nel politico, mà per via di lettere, in tal caso sia douuta alli togati; E quando si trattasse di negozij indifferenti, ò misti, in maniera, che egualmente participassero dell' vna, e dell' altra qualità, siche non sia verificabile la suddetta distinzione conciliatiua; In tal caso, pâre che la regola generale assista alla toga, alla quale l' armi deuono cedere, se la consuetudine non disponga altrimenti.

E con quest' istessa distinzione si deve caminare nelli magistrati inferiori delle comunità, ouero in altre funzioni dè luoghi particolarmente piccoli, nelli quali non vi sia formal separazione di nobiltà, che possa dirsi generosa ò qualificata, si-
Tom. 3. par. 2. delle Premin. L che

che il grado di Dottore, e di Capitano faccia figura, conforme si discorre di sotto; Attestoche per decidere le differenze, che sogliono occorrere tra li Dottori e li Capitani, si caminerà con la sudetta distinzione, con casi simili, à quali si adatti l' istessa ragione.

Nell' istess' ordine, ò sfera di persone, particolarmente togate, sogliono frequentemente occorrere le questioni di precedenza; Et ancorche alcuni vadano considerando, la maggiore ò minor dottrina; Ouero se vn Dottore, il quale sia figlio d' vn Dottore, ouero per altro naturalmente nobile, ancorche più giouane debba precedere l' altro Dottore anziano popolare; Nondimeno ciò in pratica ragioneuolmente non è riceuuto, per li molti inconuenienti, e disordini che potrebbono nascere da queste comparazioni, ma con l' istess' ordine delle dignità, e de gradi maggiori nell' vna e l'altra gerarchia cclesiastica e secolare, si camina con l' anzianità; Purche però il grado sia dell' istessa qualità, che per esempio, siano egualmente Dottori nell' istessa facoltà, creati con autorità publica di Collegio, ò Vniuersità, che presuppone l' esame con le douute solennità; Non già quando si tratti di quei Dottori creati da qualche Signore particolare, che l' habbia per priuilegio, mentre questi possono dirsi, più tosto Dottori onorarij, e di nome, per qualche prerogatiua, in concorso di quelli che

li che non abbiano grado alcuno , mentre stà riceuuto, che per quegli officij e beneficij, per li quali dal Concilio di Trento , ò dalle costi tuzioni Apostoliche, ò da altre leggi si richiede il dottorato, questo non basta .

Come ancora si deue hauer riguardo alle professioni ; Attesoche, se bene appresso gli academicici , è molto problematica la questione di precedenza trà li legisti, e li medici ; Tuttavia in pratica, fuori d' ogni dubbio , il caso è deciso à fauor dè legisti , essendo riceuuta la spiritoso decisione di quel pazzo , che ne fù eletto per giudice , cioè che il ladro debba precedere il carnefice ; E quando trà i legisti si dia distinzione di gradi (ilche non suole occorrere in Italia , mà bene in Ispagna & in altre parti) , cioè che uno sia Dottore in canoni solamente , e l' altro solamente in leggi ciuili , la precedenza sarà douuta al Canonista , conforme la pratica insegnata trà li lettori, e li professori degli studij , e dell' academicie publiche .

Se poi la questione sia trà gli officiali d'vn' istesso Tribunale ouero trà gli Prelati d'vn' istess' ordine , trà quali si camini con la regola dell' anzianità ; Le dispute sonò più di fatto, che di legge , cioè da qual tempo si debba regolare l' anzianità , se dal giorno della creazione , ouero dal giorno del possesso , con le douute solennità ; E pare che questa seconda parte sia la più riceuuta , maggior-

C
In questo tit.
nel disc. 28.

mente quando si tratti d' officij , li quali abbiano
annezza l' amministrazione della giustizia ; C

Quando però non osti la consuetudine , la
quale , (conforme si è altre volte detto) viene sti-
mata la principal regolatrice di questa materia ; Che
però con essa si dourà principalmente caminare in
17 tante altre questioni di precedenza , disputate dal
Chassaneo ; e da altri , trà le professioni , & anche
trà le arti , poiche farebbe troppo noiosa di-
gressione , il voler reassumer il tutto per mi-
nuto .

Come ancora nelle questioni trà gli officij , e le
cariche , ò li loro possessori , si camina ordinaria-
18 mente , con la regola , che quello sia il più degno ,
il qual sede più vicino al Principe , ouero al suo
vicario , il quale à somiglianza del Sole dia mag-
gior lume à quelli che gli stiano più vicini . D

Occorrono ancora in questo proposito di pre-
19 minenze le dispute , trà più fratelli , ò altri , li quali
posseggano in comune dè beni giurisdizionali ò
altre cose , alle quali siano annessse alcune premi-
nenze , ò prerogatiue indiuidue , cioè che il loro e-
sercizio non può spettare , se non ad una persona ;
Come per esempio ; Il tener le chiaui di qualche
fortezza , ò altro luogo ; L' interuenire in qualche
congresso ; Il riceuere qualche tributo , ò altro o-
norifico ossequio , con cose simili ; Et in ciò , vā
parimente deferito all' offeruanza ; E quando que-

D
In questo tit.
nel supple-
mento .

sta manchi, vien estimata materia arbitraria, se debbano goder tutti con l'alternativa, ò pure se debba ciò spettare al maggior nato, il quale, ò sia per natura, ò per finzione della legge faccia figura di Maggiorasco, e di capo della casa; E quando le circostanze del fatto non ricerchino altrimenti, in dubbio la regola assiste à quest' ultima parte E;

*anche in queste
tit. nel supple-
mento.*

Et il di più sopra questa materia, in occorenza di casi men frequenti, si dourà vedere appresso il

- 20 Chassaneo, & altri, li quali trattano formalmente della materia potendo bastare le cose accennate, per qualche lume, ò scorta, con la quale si debba regolare negli altri casi.



CAPITOLO QVINTO.

Delle questioni di preminenza , ò precedenza, le quali occorrono, trà l' uno, e l' altro ordine di persone ecclesiastiche , e secolari ; Et anche delle preminenze, che siano douute à secolari in Chiesa , ouero in altre funzioni ecclesiastiche ; Et all' incontro, delle preminenze, che siano douute à persone ecclesiastiche, nelle funzioni laicali .

S O M M A R I O ,


- 1 *IL Papa si rassomiglia al Sole, e l' Imperadore alla Luna , e però trà loro si tiene quest' ordine .*
- 2 *Qual luogo sia douuto all' Imperadore d' Oriente , e quale à quello d' Occidente .*
- 3 *Delle ragioni dell' Imperadore d' Occidente adesso, ch' è suanito quello d' Oriente .*

Del

- 4 *Del luogo douuto alli Rè attuali in luogo terzo.*
- 5 *Delli Rè titolari solamente.*
- 6 *Del luogo del Rè nel Regno proprio -*
- 7 *Degli altri Principi assoluti di minor sfera.*
- 8 *Del trono, ò baldachino delli Baroni e Signori suditi in Chiesa.*
- 9 *Del luogo de' Gouernatori, e del Magistrato della Città.*
- 10 *Se li chierici, e le persone ecclesiastiche debbano godere delle preminenze laicali.*
- 11 *Del banco, ò luogo onorifico douuto in Chiesa al fondatore, ò al benefattore, ouero ad altro particolare.*
- 12 *Quando li secolari precedano gli Ecclesiastici, e li Prelati.*



C A P. V.



Rà li due capi dell' vna , e dell' altra podestà , ecclesiastica , e laicale , già stà prouisto da sacri Canoni , con l' altre volte accennato parallelo del Sole , e della Luna ; E per conseguenza , all' Imperadore , il quale da medesimi Canoni si presuppone , ouerò si esemplifica per capo , e per sourano della podestà laicale , siche gli conuiene l' attributo della Luna , in concorso del Papa , il quale è capo , e sourano della podestà ecclesiastica , non si nega l' egualità , e la preminēza dell' istesso trono eleuato , ch' è douuto al Papa , il quale viene rassomigliato al Sole ; Che però si camina con l' ordine di questi due pianeti , cioè che al Papa sia douuta la preminenza della parte destra , e più nobile ; Et all' Imperadore quella della sinistra , nella maniera che in pratica ifegnano le croniche , e li diarij ecclesiastici , ò ceremoniali che sia più volte seguito in occasione della venuta degl' Imperadori d' Occidente in Roma , ouero in altri luoghi d' Italia , à prender dalla mano del Papa la terza corona , doppo auer preso quella di ferro in Aquisgrana , e quella d' argento in Milano .

Anti-

Anticamente, quand' era ancora in piedi l'Imperio d' Oriente, cadea il dubbio se, cessando lo scisma, e dandosi l'vnione della Chiesa greca con la latina, siche tanto l' Imperadore, quanto il Patriarca Costātinopolitano riconoscessero il Pontefice Romano per vnico Vicario di Cristo, e per vnico Vescouo, e Capo di tutto il Mondo, e dell' vna, e l' altra Chiesa, qual preminenza fosse douuta all' Imperadore d' Occidente, in concorso del sudetto più antico, e principale dell' Oriente, e qual luogo fosse douuto al sudetto Patriarca, il quale, sotto lo scisma ha preteso, e pretende, non solamente equalità col Pontefice Romano, mà anche qualche superiorità, e maggior preminenza, ancorche la pretensione sia veramente temeraria, e senza fondamento.

Fù questa materia esaminata nel Concilio di Ferrara, sotto Eugenio quarto, in occasione della venuta delli sudetti Imperadore, e Patriarca nel sudetto Concilio, per fare come segui (ancorche con molto breue durazione) la sudetta vnuione, più volte anche per prima seguita, mà sempre con l' istess' esito di poca durazione; E fù stabilito, che l' Imperadore d' Oriente, hauesse il trono eguale al Papa, però nel corno sinistro e men degno, e che à quello d' Occidente (il quale però non v' interuenne) si desse in vn' altro luogo più inferiore nella Chiesa, ò nel luogo del Concilio,

parimente il trono eleuato , mà in qualche forma inferiore , denotando che in presenza dell' altro Imperadore , facesse più tosto figura del Rè dè Romani , e come per vna specie di suo Luogotenente , ancorche independente ; Dando ancora al sudetto Patriarca vn certo luogo onorifico , con temperamento tale , che non si dicesse che hauesse la precedenza al Collegio de' Cardinali , mà che ne meno occupasse vn luogo inferiore ; A somiglianza di quel ripiego che fù si praticato nel Concilio di Trento con gli Ambasciatori di alcuni Rè per la pendenza di precedenza con gl' altri ; Mà essendo oggidì totalmente suanito il sudetto Imperio d' Oriente trà Cristiani , mentre per la diuina permissione , e per li peccati del Cristianesimo , (forse sopra tutto per il sudetto scisma) le parti orientali , con la stessa Città di Costantinopoli , sono state occupate dagl' infedeli , Quindi segue , che cessi l' occasione di tal dubbio ; E per conseguenza , per qualche spetta à questa , & à simili premessenze onorifiche , possa dirsi , che per quella ragione , che i Giuristi esplicano col termine del gius accrescendi , ouero del non decrescendi , le prerogative Imperiali siano tutte consolidate nel nostro Imperadore d' Occidente , in quella maniera , che doppo seguita la suddetta dissoluzione totale dell' altro Imperio , hà insegnato la pratica , e particolarmēte nell' vltima occasione dell' icoronazione dell' Imperadore Carlo V.

Quan-

Quando poi si tratti di Rè grandi, li quali siano totalmente independenti dall' Imperadore, si-
4 che siano veramente Imperadori nel loro Regno, ouero nella loro Monarchia; Come per esempio
trà Cattolici (senza pregiudizio degli altri) sono
li Rè di Spagna, e di Francia; In tal caso entra
il dubbio, qual preminenza gli spetti in concorso
del Papa, mentre li canoni, col detto paralello,
parlano solamente dell' Imperadore; Et in ciò,
quando questo concorso segua in Roma, ouero
in vn' altro luogo del dominio temporale del Pa-
pa, o pure in luogo terzo, dourà deferirsi alli ma-
stri di ceremonie, ouero allo stile che si sia pratica-
to insimili occasioni, nō essendo materia dà Giuristi
forensi; Nell' età nostra però, in occasione della
dimora della Regina di Suezia in Roma (la qua-
le anteponendo il regno spirituale, & eterno, al
caduco, e temporale, ha renunziato al Regno,
per abbracciare la Fede Cattolica) sotto Clemente
Nono, in occasione della solenne canonizzazione
d' alcuni Santi, che fù fatta in S. Pietro, se le die-
de il trono più inferiore, così in gradini, come in
baldacchino à quello del Pótefice, & anche in luogo
5 inferiore fuora del presbiterio, cioè fuora del circolo
del Sacro Collegio, e forse per vn' imagine di quel
che fù praticato nel suddetto Concilio di Ferrara;
Atteso che se bene (conforme si è accennato nel
capitolo antecedente) le regole della podestà fe-

colare portano, che quei Rè, ò Principi, solamente titolari, li quali non posseggano il principato attuale, con la giurisdizione, mà nel solo titolo ritengano alcune prerogative, come reliquie dell' antica dignità, e però siano inferiori à quelli che abbiano l' attuale; Tuttauia ciò camina in coloro, li quali per fatto proprio volontario, si siano esautorati, non già quando l' atto debba dirsi più tosto necessario, e lodeuole per il motiuo della religione, poiche in tal caso, l' essersi esautorato, deue più tosto cagionar premio, & onoreuolezza maggiore (lasciando però in tutto ciò il suo luogo alla verità, per non esser, come si è detto, queste materie spettanti ad vn Giurista pratico forense)

Mà se il caso portasse questo concorso nel Regno proprio di vn Rè grande, totalmente assoluto & independéte come di sopra (lasciando pariméte l' intiero suo luogo alla verità, e senza fermare cosa alcuna, mà come per vna specie di discorso aca- demico) parrebbe probabile, che gli conuenisse bene il detto paralello, ò attributo della luna, e per conseguenza, che douesse godere la stessa preminenza che si dà all' Imperadore, mentre in effetto in quel Regno si dice vero, e totale Imperadore, e può dirsi capo, e sourano della po- destà laicale.

Nell'

Nell' altra sfera di Principi d' ordine inferiore ,
 li quali se bene di fatto nell' esercizio anno (con-
 forme li Giuristi dicono) tutto quello che hà
 l' Imperadore nel suo Imperio ; Tuttauia non
 anno il dominio in forma di Regno vero , & at-
 tuale , mà in forma di feudo esplicito , ò impli-
 cito , con titolo , ò dignità inferiore ; Non potrà
 pretendersi quest' egualanza , ò attributo , men-
 tre in effetto (almeno abitualmēte ,) anno vn sou-
 rano , che è l' Imperadore , ouero il Papa , che gli
 abbia inuestito , ò da chi riconoscano anche la
 piena libertà ; Siche quando interuengano nelle
 funzioni Pontificie , si dourà deferire parimente
 al ceremoniale sopra il luogo loro douuto ; Mà
 parlando legalmente , il fuddetto paralello del So-
 le , e della Luna caminerà trà loro , e gli Arcives-
 coui , ò Vescoui de i luoghi , ne quali tal con-
 gresso segua , nel proprio dominio , e per conse-
 guenza gli sia douuto parimente il trono , simile à
 quello del Vescouo , mà nella parte sinistra , e
 men degna .

Questa è la teorica legale ; Mà il punto della dif-
 ficolta consiste nella pratica , Attesoche alcuni di
 questi Principi , e Signori secolari , non si conten-
 tano di tal preminenza , mà di fatto la vogliono ,
 e se la pigliano maggiore ; O' col volere il trono
 nella parte destra più degna ; Ouero col non per-
 mettere , anche nella parte sinistra , e men degna .

l'equalità, siche il Vescouo, celebrando vsi il faldistorio in vn corno dell'altare; O pure che habbia il suo trono nel presbiterio, secondo le diuerse consuetudini, sopra di che non è mia parte il discorrere, se si possa, e si debba fare, ò nò, siche se ne lascia l'intiero luogo alla verità; Mentre (conforme si è accennato nella materia giurisdizionale) le differenze con li Principi fourani nel proprio principato, non facilmente cadono sotto le dispute forensi de Giuristi, e sotto le strette regole giuridiche, mà vanno più tosto regolate con li termini politici, e prudenziali.

Occorre bensì frequentemente nella Corte Romana, in questo proposito di trono, ò di balda-cchino, ouero di altre preminenze in Chiesa, di auer queste dispute, con alcuni Baroni titolati, con titolo di Principe, ò di Duca, ò di Marchese, ouero di Conte, Atteso che appoggiati à qualche sopra ciò dispone il rituale, ò ceremoniale, ò pure sopra le croniche, ouero tradizioni antiche di quel, che vsassero coloro, li quali anticamente con l'istesso titolo possedessero quella Città, ò luogo; Con la permissione de Vescoui tristi, ò balordi, ò pure de fatto, e potenzialmente, si anno asfunta questa preminenza d'erigere nella Chiesa Cattedrale, ò in altra Chiesa principale del luogo il trono nel corno ben sinistro, e men degno del Vescouo, mà col trono così magnifico, e pomposa-

posamente ornato, che se bene quello del Vescovo sia eguale nelli gradini, e nella forma; Tuttavia per la couertà dell' ornamento (così comportando pe'l più lo stato miserabile delle Chiese, particolarmente del Regno di Napoli, parte per la loro frequenza, e poca rendita, e parte, per le grauezze), che vi si scorge vna differenza molto notabile, con grand' indecenza della dignità Episcopale; E piacesse à Dio, che l' indecenza si restringesse à questa cosa solamēte, e che non vi fosse l' altra maggiore (cagionata dagli stessi rispetti) che facciano il cappellano, ouero il corteggiano di questi Baroni.

Quando occorra di ciò disputarsi nella Sacra Congregazione de' Riti, questa è solita riprouarlo, e proibirlo, E con molta ragione, attesoché (conforme si è in diuersi altri luoghi accennato) qualche nel ceremoniale, & in altre parti si dispone delle preminenze douute alli Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, hâ luogo in quelli, li quali propriamente, e per verità siano tali, per causa di feudo regale, e di dignità, con ragione di principato, conforme erano in Italia gli antichi Duchi, Principi, Marchesi, e Conti prima dell' eruzione in Regno delle due Sicilie, & anche doppoi erano alcuni altri, conforme si accenna nel teatro nella materia feudale & anco in questo istesso titolo; Siche manifesto si scorge l' equiuoco di

applicarlo à questi titolati abusiui, & improprij, conforme nell' istessa materia feudale si dice, & anche nella giurisdizionale, facendo questi feudatarij e Baroni subordinati più tosto figura di Gouernatori, che di Signori.

Mà perche in alcune parti, di fatto, ciò stà in uso quasi comune, & all'incontro dalli Principi, e da altri titolati assoluti, non si ammette la sudetta pratica del ceremoniale; Quindi in occasione di caso seguito diceuo, che in quell' istesso paese, nel quale molti di questi titolati improprij godono tal preminenza, non farebbe esorbitanza di permetterlo agli altri; Ouero che si douesse proibire à tutti indifferentemente, non parendo di douere, che vn' istessa cosa, e nell' istesso paese, trà persone dell' istesse dignità, ad alcuni si permetta, & ad altri si nieghi; Alcuni però giudicrebbero meglio il proibirlo à tutti indifferentemente; Il che si dice in forma di semplice discorso senza fermare cos'alcuna. A

Per l' uso che si hà, particolarmente nel Regno di Napoli, d' alcuni Gouernatori generali di Stato de Baroni assenti, [li quali hanno sotto di se li Gouernatori locali, e fanno qualche figura, come di Baroni, e di titolati, con la giurisdizione in dominio (essendo l' esercizio nelli Gouernatori e Giudici locali à loro subordinati) si sono questi alle volte assonta la prerogatiua di tener' in Chie-

A
Di tanto ciò se
discorre in
quest' istesso
tit. nel dis. 26.

Chiesa vna sedia eleuata , con predella e tapeto ;
 Mà però la Congregazione de Riti è stata solita
 proibirlo , permettendosi solamente vna sedia
 al quanto onorifica fuora del presbiterio , acciò si
 contraddistingua dal resto del popolo , secondo la
 qualità e gli usi de' paesi , con la subordinazione alli
 superiori ecclesiastici , che occupino luogo mi-
 gliore ; Come ancora sopra il banco , ò altro lu-
 go onorifico douuto al Magistrato della Città ,
 nel che si deue sempre deferire all' antica , e legi-
 tima consuetudine .

Sono ancora occorse in pratica delle questioni
 di precedenza , trà li Canonici della Cattedrale , &
 il Magistrato della Città ; Mà però con ragione
 10è stato deciso à favore delli Canonici , conforme
 più distintamente si discorre nel teatro , B

All' incontro occorre alle volte dubitare , se
 li chierici , ò altre persone ecclesiastiche , debba-
 no godere quelle preminenze , e prerogatiue delli
 Magistrati , e Consigli de secolari , che per altro
 per la qualità naturale farebbono loro douute ,
 quando non fossero ecclesiastici ; Come per esem-
 pio , le persone d' vna famiglia nobile , ò pure ,
 che abbiano qualche altra qualità , secondo le leg-
 gi ; ò l'uso del paese , anno facoltà d' interuenire nel-
 li consigli , ò parlamenti della Città , ò della com-
 munità , e partipare di alcune cariche publiche ,
 entra il dubio se la qualità ecclesiastica debba esclu-

*In questo tit.
nel disc. 23.*

derneli ; Et in ciò non si può facilmente dar' vna regola ferma , e generale , applicabile ad ogni caso , & ad ogni luogo , atteso che , se bene le regole generali , secondo l' opinione più riceuuta nella Corte Romana , vogliono che il chiericato , come fauore , o priuilegio , non debba ridondare in odio , e togliergli quelle prerogatiue della natura , o altra qualità , in maniera che il chierico , per causa del chiericato , diuenti di peggior condizione di qualche sia ogn' altro secolare ; Nondimeno per la diuersità delle leggi , e stili de paesi , à quali , o sia di ragione , o sia de fatto , si suol deferire , non si dà regola ; E solito bensi più comunemente caminarsi in pratica con la distinzione trà gli officiali , e li Magistrati publici , che portano seco l' attual' amministrazione , e trà gli altri atti , che portano vna semplice onoreuolezza ; cioè che per questi secōdi non debba pregiudicare il chiericato , o altra qualità ecclesiastica , mà bensi per i primi , per quella ragione che trattandosi d' amministrazione laicale , è di douere che questa si commetta à persone laiche soggette à quel foro , con l' autorità del quale se gli dà l' amministrazione , mà questa ragione non entra nell' altro caso ; Tuttauia (come si è detto) in questa materia hà gran parte l' osseruanza . Sogliono ancora alcune famiglie , o persone , o sia per causa di padronato , ouero di esser benefattori , o per concessione

dè

dè superiori, ouero per antico possesso, godere la preminenza d' auere il banco, ò altro sedile in Chiesa in luogo più onorifico, e qualificato degli altri, per lo che si suole disputare, se questa preminenza sia reuocabile dalli superiori, ouero se sia trasmisibile à gli eredi, ò pur cessibile ad altri per atti trà viui; Mà sopra ciò non è possibile dare vna regola certa, e generale; dipendendo la decisione in gran parte dalle circostanze del fatto, conforme in occasione di vso seguito s' accenna nel Teatro C; Il che parimente camina in altre simili questioni, le quali concernono questa stessa materia.

Insegna la pratica nell' istessa Corte di Roma & in altre parti, che le persone secolari, non solamente anno la precedenza alli Prelati ecclesiastici, mà che occupino posto da superiori, negandoli in casa, ò in carrozza propria la man dritta, e tenendoli nell' anticamera, anche se siano Patriarchi, & altri Prelati grandi, come sono, non solamente li Principi sourani, mà ancora alcuni Magistrati grandi, cioè li Gouernatori di Regni, Ambasciadori Regij, ò di altri Principi, & anche li nepoti del Pontefice regnante, & altri; Mà ciò nasce dall' vso.

C

*In questo tit.
nel dis. 27. e
nel lib. 12. nel
tit. del padro-
nato nel disc.
52.*

CAPITOLO SESTO.

Della nobiltà; Edi alcune generalità
sopra la sua materia; E parti-
colarmente, della nobil-
tà per priuilegio.

S O M M A R I O.

1. **D**elle pazzie che sogliono praticarsi in questa materia.
2. Altra è la nobiltà naturale & altra è l'accidentale.
3. Qual sia l' accidentale, ouero l' acquistata.
4. Di quella che si acquista per priuilegio, e da chi que-
sto si dia.
5. Non si dà dalli Baroni, e signori inferiori.
6. Dell' aggregazione che si fanno dalle piazze ò seggi
alla nobiltà.
7. A' quali effetti il priuilegio non giovi ancorche con-
ceduto dal sourano.
8. Quando questi priuilegi non suffraghino per difetto
di volontà.

C A P. VI.



VEL morbo della pazzia , il qual' è connaturale à tutto il genere vmano, con la sola differenza del più , e del meno, la quale solamente distingue , i prudenti dagl' imprudenti , mentre per altro niuno può pretendere d' esserne totalmēte esente, siche coloro, li quali credono non esserui soggetti, sono veramente li più infermi degli altri ; In niuna cosa forse più frequentemente produce i suoi effetti , che in questa materia della nobiltà ; Attesoche se bene , opera ancora molto nell' amor di se medesimo , e nel concetto del suo sapere, ò del suo giudizio ; Tuttauia ciò non è così frequente, mentre quest' effetto , si verifica più nelli professori di lettere , che in altri ; Mà in questo punto della nobiltà si praticà anco nell' idioti , e nella pouera gente, mentre in alcuni paesi si dà quest' vmor malenconico , che anche coloro , li quali in stato di mendicità , viuano alla giornata , attualmente coll' aratro , ò con la zappa alla mano, ouero con la custodia delle pecore, e delle capre, non hanno altro in bocca , che d' esser nati come nasee il Rè , à segno , c' anno à disprezzo.

20 di essere stimati attinenti, anche con alcune case grandi; Ouero che in alcuni luoghi piccioli per lo più pieni di contadini, essendoui alcuni pochi, li quali non abbiano altro di nobile, che l'essersi dà suoi maggiori per qualche lungo tempo usato il capello, e qualche vestito ciuile, che li distingua dalli contadini, ò pure d' esser vissuti con qualche ciuità, la quale basti per contraddistinguere il ciuile dal villano, siche dal resto della plebe di quel luogo se gli dia qualche ossequio; Questi tali non farebbono à cambio di nobiltà con le prime case di Germania (alle quali senza pregiudizio degli altri paesi, pare che la più comune opinione dia in questa materia il primo luogo), senza che si possa vantare quella casa di cos' alcuna cospicua nè in arme, nè in lettere, ò in dignità.

La più fina pazzia però, che frequentemente si pratica a mio giudizio, par che sia quella di coloro, li quali auendo natali popolari, & essendosi per il loro valore, o' per virtù, in armi, ò in lettere, vantaggiati à stato di fortuna migliore, disprezzando la nobiltà, forse maggiore della propria virtù, cominciano à far delle caballe nel mutar patria, e nel ritrouare per il Mondo qualche fameglia nobile, la quale abbia somiglianza di cognome, facendosi dell' istessa & assumendo l' istess' arme; Ouero riuoltando carte vecchie, e figurando an-

tcih i

tichi priuilegij , ò croniche artificiosamente fabri-
cate ; Siche si vedranno , da certi tali , dè quali
siano notorij li natali popolari , ò miserabili
formar' arbori ridicoli quasi che regij , e figurare
descendenze ideali , da tempi antichissimi , con se-
pelire sotto il silenzio il corso di molti , e molti ,
secoli , nè quali non si sà ciò che cosa sia stata di tal
supposta descendenza .

O pure , quando la persona , la quale col pro-
prio valore abbia vantaggiata la sua condizione ,
non abbia dato in queste pazzie , frequentemente
occorre , che li suoi figli , ò descendentì collocati in
tal modo in qualche stato ciuile , volendo far del ,
caualiere , disprezzano quella facoltà , ouero quello
stato , il quale è stato causa della loro ciuità , che
per altro continuarebbono con l' aratro ouero
con la zappa alla mano ; Con altre pazzie simili , le
quali però son degne di compassione , come trop-
po connaturali alla condizione vmana .

Assumendo dunque la materia ; Per non dar'
negli equiuoci , in quali si suole incorrere , si dourà
caminare con le douute distinzioni ; Che però fa-
rà la prima distinzione generale ; Cioè che altro è la
nobiltà accidentale , che altri dicono acquistata ; Et
altrà è la naturale .

L' accidentale , ouero l' acquistata , è quella , che
si considera in vna persona , la quale dalla natura
sia stata impoverita di tal prerogativa , mà che cor-
la sua

la sua industria, ouero col beneficio della fortuna ò pure con la grazia del Principe se ne sia arricchita, cioè che essendo nata in stato d' ignobile, e di plebeo, si sia costituita in stato nobile.

4 In più maniere questa nobiltà si può aequistare ; Primieramente, per concessione, ò priuilegio del Principe sourano , al quale nelle cose ciuili , ò legali, vien' attribuita questa podestà di dar forza del vero al finto , e di mutare lo stato delle persone, conforme si è accennato nella materia dè regali, trà li quali viene stimata questa facoltà di creare nobili ; Che però, tal facoltà non si concede à Baroni, & à signori, inferiori, li quali non habbiano ragione di principato , con la regalia maggiore di far', e disfare le leggi. A

A
 Si accennano
 in quest'opera
 nel lib. anice
 dente dè Rega
 li nel cap. 20.
 e nel teatro in
 questo istesso
 tit. nel disc. 30
 & aco nel 35

Quindi segue , che in alcune parti, nelle quali il Barone, ouero il signore del luogo sia tenuto riconoscer li nobili con qualche onorifica dimostrazione, in alcuni tempi, ouero in alcune occcasioni; Se egli desse questa ricognizione à persone per altro ignobili ciò importarà vn' atto di liberalità donando il suo à quei tali , e facendo loro quell' onore per quanto appartiene a se, mà non perciò, legalmente quelle persone si diranno nobili per quei magistrati, che sono douuti alli nobili solamente , e per altri effetti legali , ò consuetudinarij della nobiltà in pregiudizio degli altri nobili del paese, attesoche il Barone, non ha questa podestà se non

non in pregiudizio suo, mà non del terzo B ; A somiglianza di qualche di sotto nel cap. vltimo si dice della cittadinanza , che si dia ad vn forastiero dalla Città suddita , quando non abbia per priuilegio del sourano tal podestà ; Et anche, à somiglianza di qualche la legge dispone sopra l'adozione d'vn' estraneo in figlio, Ouero sopra l'aggregazione alla propria famiglia , con casi simili. C

B
Si parla di ciò
in questo tit.
nel disc. 35.

E se bene la pratica insegnia in molte Città della nostra Italia , (e forse sarà l' istesso in altre parti del mondo) che alcune vniuersità , ò radunenze di fameglie nobili, separate dal popolo, e che volgarmente si chiamano piazze , ò Seggi , ò con altro nome, aggregano alla nobiltà qualche famiglia, ò persona, la quale per prima non era in quel grado ; Tuttauia, quando ciò non seguia per quelle vniuersità , le quali abbiano ragione di sourano principato (come per esempio sono in Italia le Repubbliche, di Venezia , di Genoua, e di Lucca) , quest' aggregazione dourà, intendersi in vno delli due modi , cioè che sia nel solo pregiudizio degli aggreganti, e non d' altri , nella maniera che si è detto di sopra dè Baroni, e delle Città suddite; Ouero che ciò non importi vna concessione di nobiltà accidentale, e priuilegiatiua, mà vna dichiarazione della nobiltà naturale, che per altro abbia quella famiglia, siche meriti di godere quegli onori che

C
In questo tit.
nel disc. 13.

godono le altre, facendo in tal modo vn' atto più tosto di giustizia, che di grazia & assumendo la parte di giudice, per la facoltà concessagli dal sourano, ouero dalla consuetudine, siche ciò non importa il cōcedere la nobiltà, conforme alcuni mala-
mēte credono, mà solamēte vn dichiarare la verità ouero vn' animettere à quella comunità quelle persone per altro nobili.

L'effetto di questa distinzione sistima molto nota-
bile; Attesoche quādo si tratti di nobiltà cōceduta
6 per mera grazia, e priuilegio, advna persona ò fame-
glia, la quale legalmente non sia nobile, an-
che se la concessione si sia fatta dal Principe sourano, ouero da vn'altro, il quale per priuilegio dello
stesso sourano, possa farlo, aurà i suoi effetti den-
tro il territorio, e la giurisdizione del concedente,
mà non fuori, per l'istessa ragione detta di sopra,
la quale parimente in questo caso vi entrerà à pro-
porzione.

Anzi dentro l'istesso' principato, ò territorio
non opererà con li non sudditi del cōcedente; Co-
7 me per esempio, se per priuilegio, ò per statuto
d' vna Chiesa cattedrale, ò collegiata, ouero di
vn Monastero di monache, ò di altro Collegio
ecclesiastico si disponga, che non debbano esser iui
ammesse, se non persone nobili; In tal caso que-
sta nobiltà priuilegiatiua, ancorche conceduta
dal sourano, non si aurà in considerazione,

atte-

attesoche , essendo effetto della sua giurisdizione , e podestà , farà solamente operatiuo con gli non sudditi , siche non se ne hà considerazione alcuna , conforme insegnna la pratica d' alcuni Capitoli di Chiese cattedrali , & anche d' alcune Religioni ecclesiastiche militari , e particolarmente di quella di Malta , con casi simili .

Trà gli stessi sudditi del concedente , sogliono cader le dispute , non già per ragione della podestà , come nel caso antecedente , mà per ragione della volontà , secondo le regole generali , che caminano in tutte le grazie pregiudiziali al terzo ; Così sopra il defetto dell' intenzione , che in dubbio si presume ; Come anche sopra il vizio della surrezione , ò dell' obrezione , nell' ottener tal grazia , con narratiua men vera , ò pure con auer tacciuto quelle circostanze , che se si fossero dette , aurebbono impedita la concessione ; Mà sopra di ciò non può darsi vna regola generale , applicabile ad ogni caso , mentre le questioni di volontà , sono più di fatto , che di legge , da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso , dalle quali dourà cauarsi la verisimil volontà del concedente , conforme generalmente si dispone in tutte le materie graziose , e priuilegiatiue , siche questa materia non hà cosa di particolare , conforme in occasione di casi seguiti , più distintamente si accenna nel Teatro . D

D
Di questa nobilità per priuilegio si parla in questo tit nel disc. 38. §
anco nel 35.

CAPITOLO VII.

Della nobiltà accidentale, la qual risulti dalle dignità; Ouero dalli gradi; Odall' arme, e dalle lettere.

S O M M A R I O.

- 1 **D**elle dignità che portano seco la nobiltà nella persona che l' ottiene, cioè, di Cardinale, di Vescouo, e di Senatore.
- 2 Anche li canonicati e le dignità nella Cattedrale fanno gl' istessi effetti.
- 3 Se l' esser Decurione, ouero del Consiglio della Città cagioni nobiltà.
- 4 Quali siano li patrizj.
- 5 Se il feudo nobiliti, e quando.
- 6 Della nobiltà, che risulta dall' esser familiare del Principe.
- 7 Delle cariche militari, le quali nobilitano.
- 8 Se la sola ecellenza nell' armi dia nobiltà.
- 9 Della nobiltà che nasce dal dottorato in scienze.
- 10 Se basti quello in medicina.

Se le

- 11 *Se la professione delle scienze nobiliti, quando si eserciti.*
- 12 *Se basti il dottorato, senza la doctrina, ouero questa senza quello.*
- 13 *Che cosa veramente significhi la parola nobile, ò nobiltà.*
- 14 *Dello stile del Papa, e della Chiesa circa l' uso di questa parola.*
- 15 *Della differenza trà l' eccellenza nelle scienze, e nell' arti.*
- 16 *Se la licenziatura in qualche scienza importi grado di nobiltà, e delle diverse qualità di Dottorato.*
- 17 *Degli effetti che operi la ciuità sola.*
- 18 *Della nobiltà accidentale per dignità dè parenti, e particolarmente del Vescouato.*



C A P. V I I.

1



Altro modo di nobiltà accidentale per disposizione di legge, quasi à tutte le nazioni comune, nasce da alcune dignità, ò cariche cospicue, e qualificate nella Republica ecclesiastica, ò secolare; Come per esempio, sono le dignità, di Cardinale, e di Vescouo; Et anche quella di Senatore, ò di consigliero del prim' ordine del Principe sourano; O pure di titolato, e simili, secondo le diuerse vsanze dè paesi, mentre (conforme più volte si è detto) in questa materia preminenziale, vi hà gran parte la consuetudine.

2 Anzi, per qualche spetta alle dignità ecclesiastiche, in occasione di casi seguiti accennati nel Teatro, è stato deciso, e la pratica d' alcuni luoghi lo comproua, che le dignità, e li canonicati delle Chiese Cattedrali fanno quest'istesso effetto, siche li Canonici della Cattedrale, ancorche siano per nascita dell' ordine popolare, tuttauia godono alcune onoreuolezze, e preminenze, che sono douute alli nobili di quella Città, attesoche possono dirsi di costituire vn certo Senato ecclesiastico rappresentatiuo di quella Chiesa. A

Come

A
*Nel detto disc
35. di questo
titolo.*

Come ancora, essendo solite quasi tutte le ben regolate Città d' Italia, gouernarsi per vn consiglio generale rappresentatiuo di tutto il popolo, siche da questo si faccial' elezione del Magistrato ordinario, et anche si facciano tutti gli altri negozij graui, che per disposizione di legge, si deuono fare da tutto il popolo congregato in consiglio generale; Che però questi sogliono dirsi consiglieri, ouero decurioni; Quindi entra il dubbio, se tal carica produca nobiltà in quel luogo; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, però l'affermatiua non è lontana dal probabile, mentre il nome-ò termine di patrizio, il quale è tanto stimato in questa materia di nobiltà, e particolarmēte nella nostra Italia, (cioè che sia in altri paesi, e particolarmente in Germania) vien' originato da questa carica; Cioè che Romolo fondatore di Rodi Roma, per il gouerno della Città, forse ad imitazione di qualche ne tempi più antichi fece Moisè, il quale assumendo dal popolo settanta de più vecchi per suoi cōsiglieri, elesse cēto persone per suo consiglio, li quali furono chiamati Padri, siche da loro deriuò il termine dell' ordine patrizio, nella maniera che oggidì in alcune parti si ha l' ordine Senatorio; Che però in alcuni luoghi, per distinguere la fameglia de nobili dall' altre, si camina con questa regola, se siano di consiglio, ò no, attesoché à sogmilianza di qualche si è detto

del-

112. IL DOTTOR VOLCARE

delli Canonici della Cattedrale, pare che costituiscano vna specie di Senato di quel luogo, siche possono dirsi Senatori.

Ogni volta però, che non si tratti di consiglio costituito dall' uno, e dall' altr' ordine dè nobili, e di popolari, li quali siano formalmente separati; At-
4 tesoche, conforme in questo caso, l' esser dell' ordine dè nobili porta gran proua della nobiltà naturale, si come di sotto si discorre, così l' istessa carica nell' altr' ordine, più tosto esclude la nobiltà, e cagiona pregiudizio; Che però quelle persone, le quali siano in qualche stato di ciuità, (che secôdo l' usanza dè paesi, è vn certo stato mezzano, trâ li nobili, & i popolari) con la sola natural' ambizione d' acquistare lo stato nobile, sogliono sfuggire questi posti, ò cariche positiuamente popolari; O' pure accettandole, per l' vtile, ò per qualche onoreuolezza che portino, sogliono farlo con le proteste preseruatiue d' ogni pregiudizio; Tutta-
uia, nô può in ciò darsi vna regola certa, e generale per ogni caso, e per ogni luogo, douendosi caminare con l' usanze particolari dè paesi, seruendo le generalità legali, per regolare li casi dubij, quando la consuetudine non sia certa. B

B
In questo tit.
nel disc. 30.

L' altro modo dell' acquisto della nobiltà (secondo il senso d' alcuni) nasce dal diuentar feudatario, per la regola che il feudo nobilità; Altri però lo negano, mentre importando il feudo di sua

sua natura vn seruizio , ne segue che deua esser la cosa ser uile stimata più tosto cosa opposta alla nobiltà; Et altri distinguono, trà il feudo nobile, & il rustico, ouero trà il nuouo, e l'ātico, cioè, che questo secondo nobiliti, e non il primo; Onde per tal' effetto (conforme si è accennato nella materia feudale) si sono introdotte nell' inuestiture feudali alcune claofole di feudo nobile , e di feudo antico .

In ciò però quei moderni, li quali assumono tal questione, pigliano qualche equiuoco, caminando con le tradizioni, ouero con li sensi degli antichi, per la gran differenza , ò mutazione di tempi ; Atteso che quel feudo nobilita , il quale sia veramente , e propriamente tale , cioè che importi quella milizia di prim' ordine , nella quale consiste il suo essere ; E per conseguenza , per potersi dir tale, bisogna che sia conceduto da vn fourano, il quale , secondo la pratica corrente, hà solamente ragione di guerra publica , e legitima ; Mentre oggidì son cessate quelle guerre, che per le fazioni, e per l' antico stato miserabile dell' Italia, si faceuano anche dalli Signorotti, ò dalli Prelati di alcune Chiese, che però si faceuano da feudatarij C; E per conseguenza entra la distinzione , che ; O' si tratta di feudi conceduti da Baroni, ò da Prelati di Chiese, e di Monasterij; Et in tal caso non si dà la sudetta , vera , e propria qualità feudale, che impo-

Tom. 3. par. 2. delle Premin.

P

ti la

C
Nel lib. I. de
feudi nel disc.
52.

ti la suddetta vera milizia , siche la concessione potrà ben' auere natura di feudo per douersi regolare à gli altri effetti con le regole feudali , mà non si potrà dire feudo vero, mentre manca la ragione di guerra publica .

Ouero si tratta di concessione fatta dal sourano , de feudi rustici , come specie di scadenze ; E parimente questi non si dicono feudi veri , e nobilitanti , atesochè non importano la suddetta milizia del prim' ordine , mà più tosto vna mercede di seruizij bassi , e mecanici , secondo le distinzioni date nella materia feudale (ancorche questa specie di feudi sia andata quasi in disuso)

Mà se si tratta di feudi veri , e proprij diluoghi abitati , con vassalli , e con giurisdizione , & imperio , conceduti dal sourano ; Et in tal caso portano per se stessi la nobiltà ; Così per ragione di vna certa dignità , che porta seco la qualità baronale , conforme abbaso si discorre , distinguendo le diuerse specie , ò sfere di nobiltà ; Come ancora , perche l' esser creato dal Principe sourano , suo soldato del prim' ordine , e di quella milizia , la quale deue assistere alla sua persona , porta seco quella nobiltà , che nasce dall' arme (conforme di sotto si dice) , per esser milizia tanto qualificata .

Oltre che , rare volte , e forse quasi mai , secondo l' uso corrente del gran lusso particolarmente d' Italia , si dà il caso dè feudi di così fatta

qua-

qualità, senza il titolo, almeno di Barone, perlo-
che cessa ogni dubbio, mentre il baronagio viene
stimato la primaria nobiltà del Principato; E per cō
seguēza, resta chiaro l' equiuoco dè moderni, li qua-
li sono più collettori, ò copiatori, che Dottori, di
caminare senza discorso ò ratiocinio alcuno, con le
sole tradizioni degli antichi, li quali nè loro tempi
parlauano molto bene, mà oggidì si applicano ma-
le, per la fudetta doppia mutazione delle cose; Vna
cioè che, in quei tēpi si facea guerra da ognivno; E
l'altra perche anche da Principi si vsauano i feudi
ignobili, e seruili, come per vna specie di quelle
parti di pane, e di vino, e di altre cose che oggidì
si danno, a feuitori, mentre l' uno, e l' altro è an-
dato in disuso.

Danno ancora li Giuristi certi altri modi di no-
bilità accidentale, cagionata dal seruizio della per-
sona del Principe sourano; Come per esempio è il
Barbiere, ò vn' altro seruitore prossimo alla per-
sona; Bensì che ciò non è solito disputarsi in pratica,
con li soli termini di legali, mentre per ordinario,
e come per stile comune, à questa forte di familia-
ri, si danno alcuni priuilegij sopra diuerte pre-
menze, trà le quali per ordinario è questa della no-
bilità, e per conseguenza legalmente cessa ogni oc-
casione di disputa, per il priuilegio chiaro, quando
nō patisca li difettidi sopra accēnati; Cōforme par-
ticolarmente insegnna la pratica delli familiari del
Papa.

Il più frequente modo in pratica di questa nobiltà accidé tale, ò acquistata, nasce da i gradi, ò dalle prerogatiue, in arme, ò in lettere, Sopra di che,
 7 distinguendo vna specie dall' altra; Per qualche tocca all' arme; Secondo l' uso più comune, nella milizia à piedi, per questa prerogatiua, si ricerea almeno la carica di Capitano, nè si suole stimar sufficiente quella d' Alfiere, ò di Sargente; Mà nella milizia à cauallo, si suole stimare sufficiente quella d' Alfiere; Tuttauia nō può daruisivna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle leggi scritte, ò non scritte del principato, ò del paese, le quali sono molto diuerse, che però à quelle si dourà deferire.

E se bene vna grand' eccellenza in arme, legalmente viene stimata abile à cagionare l' istess' effetto, nella maniera che di sotto si dice delle lettere; Tuttauia, ciò in pratica hà dell' ideale, mētre difficilmente si dà vn soldato grande, & eccellente, il quale resti in istato di soldato semplice, e che non faccia passaggio à cariche, almeno di Capitano, ò respettiuamente d' Alfiere, come sopra. D

Quanto poi alle lettere; Per questi effetto di nobiltà, si stima sufficiente il grado del dottorato nelle leggi ciuili, e canoniche, ouero in vna sola
 9 di queste facoltà; Come ancora nella teologia, ò nella filosofia, ò in altre scienze nobili, nelle quali questo grado di dottorato si suol conferire, men.

D
 Nel detto disc
 35. di questo
 titolo,

mentre porta seco vna dignità nobilitante, per l'autorità del Principe sourano, per mezzo della quale, li collegij, e le vniuersità la conferiscono, annouerandosi questa facoltà di dottorare trà le regalie, e le ragioni di Principato.

Solamente nella facoltà della medicina, pare che vi possa cader qualche dubbio, per esser' vna scienza, l'esercizio, ouero la pratica della quale pare che abbia del mecanico, e del vile; Tuttavia, ¹⁰ per qualche tocca alla semplice nobiltà legale, più comunemente stà riceuuto, che anco il dottorato in questa facoltà produca l'istess'effetto, che quello nell' altre scienze; Maggiormente, che porta seco annesso il dottorato nella filosofia, che deue bastare, Siche il dubbio à rispetto di questa facoltà, cade per la nobiltà qualificata, la quale si dice generosa la qual' è necessaria per alcuni atti militari conforme di sotto si discorre, ouero per quella specie di medicina veramente mecanica, che si dice ^{Nell' istesso dì} ^E ^{sc. 35.} chirurgia. E

¹¹ Credono molti (caminando con la lettera delle leggi, ò degli antichi Interpreti) che la professione di queste facoltà, cagioni la nobiltà, quando sia solamente in teorica, mediante là lettura negli studij, ò nell' vniuersità publiche, mà non già quando si pratichi, anche se si tratti della legale, con l'esercizio d' Auuocato, ò di Procuratore, & anche di Giudice, quasi che in tal modo abbia del

mecanicō; Mà viene comunemente stimata vna credulità erronea, quando però vi sia il grado del dottorato; Cadendo il dubbio, quando la preminenza della nobiltà si caui solamente dalla professione della facoltà, nel qual caso nō può darsi vna regola certa dipendēdo il tuttodal costume dè paesi; Bensi che per l'uso più comune del nostro Mondo comunicabile, la professione dell'Auuocato si stima molto nobile, e conueniente anche à quei nobili qualificati di quella specie che si dicono Caualieri; Anzi di molto maggiore stima di quella che sia quella de Lettori, e de Cattedratici; Cadendo il dubbio solamente nelli Procuratori, circa i quali sono diuerse l'usāze, Attesoche in alcune parti, il loro officio pare che sia puramente meccanico nel far gli atti ordinatorij; Et in altre parti, e particolarmente nella Corte di Roma, gli Procuratori meritano d'andare nella riga degli Auuocati degli altri Tribunali, per la ragione che più distintamente si assegna nella relazione della Curia Romana, doue si potrà vedere, per sfuggire quanto sia possibile la repetizione delle stesse cose F; Bensi, che quasi mai occorrono in pratica tali dispute, mentre per ordinario questi professori anno il grado del dottorato.

E se bene alcuni vogliono, che questo grado, in tanto produca tal preminenza, in quanto sia degnamēte collocato in persona dotta, siche merita-

F
*Nel detto desc
 35. di questo
 tit. e nel lib.
 15. nella rela
 zione della
 Corte trattan
 do degli Auu
 ocatori.*

men-

mente possa dirsi Dottore, non già quando meriti dirsi dottorato, mà non Dottore; Tuttauia, quando si tratti di dottorato legittimamente conferito, non già per semplice priuilegio onorario di qualche Signore particolare, mà con la solita publica solennità, da qualche Collegio, ò Vniuersità, che ne habbia l'autorità sufficiente, il solo grado basta, mentre si presume l'abilità per escludere il delitto in vna publica Vniuersità, ò Collegio; Et ancora perche produrebbe troppi inconuenienti, l'auere ad esaminar' in ciascuno l' idoneità, mentre (conforme altre volte si accenna) per ordinario quelli che sono li più ignorant, sogliono essere li più petulati, & àno maggior presunzione di se stessi; Attesoche li ben fondati, e li profondi letterati, conoscendo le difficoltà delle scienze, e che l'imperfezione della natura vmana non può mai arriuare alla loro perfetta notizia, quanto più vi si profondano, tanto più se ne confessano, e se ne riconoscono ignoranti. G

Nel detto dis-
corso 1.

Che però l'eminenza nella dottrina, cagionerà la nobiltà per se stessa, anche senza il grado del dottorato, non volendo significar' altro la parola nobiltà, ò nobile che vn' eccellenza in qualche cosa; A' tal segno, che anche à gli artefici eccellenti cõuiene questo titolo di nobile; Nò già in ragione di nobiltà preminenziale, mà per significare l'eccellenza in quel mestiero; Siche questo titolo di

nobi-

nobile si dà anche alli caualli, & ad' altri animali
bruti; Ouero al vino, & ad' altri frutti, e vittuali.

Quindivediamo, che la Chiesa nelle sacre leggède
dè Santi, contenute nel breuiario Romano, quādo
vuol' vsare questo attribuito di nobile, per significa-
re li natali, non lo dà, se non à signori della nobiltà
di prima classe, ò almeno dell' ordine magnatizio,
conforme lo stile, che tiene ancor' oggidì il Pa-
pa nelle sue lettere Apostoliche, in non dare tito-

¹⁴ lo di nobile se non à Signori grandi, ò almeno à
titolati di qualità; E nondimeno, parlandosi d'alcu-
ni santi medici, si dà loro il titolo di nobile, co-
me significante l' eccellenza in quella professione,
conforme particolarmente insegnà la leggenda de

¹⁵ SS. Cosmo, e Damiano, e di S. Pantaleo, con al-
tri simili; Siche in ciò differiscono le scienze dall'
arti mecaniche, che se bene l' eccellenza, co-
sì dell' vne, come dell' altre, nel modo di
parlare vuol dire l'istesso, che nobiltà; Tuttaua nel-
le prime, produce questa preminenza, che non
fà nell' altre.

Sopra la licenziatura in qualche scienza ò fa-
coltà, disputano i Giuristi, se importi grado e-
quivalente al dottorato, in maniera che produ-
ca l' istesso effetto di nobilitare; Et in ciò si scorge
¹⁶ qualche varietà d' opinioni; Mà ciò deue anche at-
tribuirsi al solito sciocco abuso prammatico dè
moderni, nel caminare cō la sola lettera delle dot-
trine

H
Nell' istesso
disc. 35 si ac-
cenna tutto
ciò.

trine, e di credere con cieca fede à quanto trouano scritto, senza le douute riflessioni, e discorsi, sopra la distinzione dè paesi, applicando alle cause d' Italia, qualche trouano scritto appresso i Dottori Spagnuoli, ò Francesi, ouero Tedeschi, non riflettendo alla diuersità dell' vsanze; Attesoche (per esempio) nella Spagna, il dottorato è vna specie di dignità maggiore, la quale s' ottiene con molte solennità, e doppo vn longo esercizio della professione nelle cattedre, da Maestro, ò ne Tribunali, da Auuocato, mà più in quelle che in questi, si che quando siano compiti gli studij della teorica nelle scuole, col rigoroso corso degli anni prescritti da Giustiniano, nelle leggi, accennati nel proemio, ouero d' altro tempo, che nell' altre scienze per la loroqualità sia stabilito dall'uso comune, nelle pubbliche primarie vniuersità, si concede la licenziatura, comevn grado, appúto come in Italia si dà il dottorato; Anzi Dio volesse, che nel dottorato d' Italia s' usassero quelle solennità, che si usano nelle licenziature di Spagna, mentre vediamo in pratica molto frequente questo grado in persone, le qualine anche anno i primi principij di quella scienza, e forse che ne anche intendono bene la lingua latina; A somiglianza di quella diuersità di gradi, che praticchiamo nelle religioni; Poiche in vna, il magisterio, si darà con moltà difficoltà, e doppo il lungo corso di cat-

Tom. 3. p. 2. delle Premin.

Q tedre,

tedre, ò di prediche; Et in vn' altra si darà à gio-
uanotti, doppò compito il corso degli studij, in ma-
niera che in vna Religione farà quell' istessa figura
il minor grado di Bacelliere, di qualche nell' al-
tra faccia il maggiore di Maestro, con casi si-
mili.

E per conseguenza, troppo chiara resta la scioc-
chezza di quei Scrittori Italiani, li quali assumono
tal disputa, mentre in Italia non regna quest' uso
di publica licenziatura, la quale si faccia con esame,
ò con altra solennità, dal Collegio, ò dall' Uni-
uersità, mà appresso il volgo, si suole dir licen-
ziato colui, il quale abbia fatto qualche studio in
vn' Uniuersità, e poi se ne sia licenziato da se stes-
so, ritirandosi à casa sua, siche non vi concorre
grado alcuno per' imaginazione; E quando sia
eccellente in quella facoltà, che hà studiata, in tal
caso otterrà questa preminenza per cagione dell'e-
minente dottrina, conforme di sopra si è detto,
mà non già per il grado della licenziatura, la qua-
le al più, secondo le circostanze dè casi, ò usanze
dè paesi, potrà indurre in quella persona, vn' one-
sta ciuità, che lo leui dal fango della plebe, nel
quale la natura l'abbia prodotto, per la capacità
d' alcune cariche ciuili, mà non nobili; Ouero per
l' esenzione da quelle cose, alle quali soggiacci-
no coloro, che siano positiuamente plebei;
Come per esempio in criminale, da quelle pene
igno-

ignominiose, alle quali (secondo l' uso del paese) soggiaciono solamente li plebei ; E nel ciuile , dà quei pesi, e seruizij meramente personali , sordidi , e mecanici , ouero da quelli reali , che da Giuristi si dicono meramente personali , soliti pagarsi da plebei solamente , che li medesimi Giuristi dicono cappitazione , e nella fauella Italiana si dice la testa , mêtre da questi (secondo però le diuerse vfanze) sogliono esser esenti àco li Notari , e li professori di alcuni altri esercizij ciuili , li quali senza dubbio non producono questa preminenza di nobiltà . I

Finalmente circa questa specie di nobiltà accidentale , suole seguirne il suo acquisto , anche senza niun merito , ò grado proprio , mà per comunicazione del grado , ò della dignità di qualche attinente , secondo la qualità , e l' eminenza della dignità ; Et anche secondo li costumi dè paesi , li quali anno gran parte in questa materia , Attesoche , se (per esempio) vna persona di plebei e di oscuri natali , con la sua virtù , e meriti giunga al sommo grado del Papato , ouero alla dignità Regia , ò di altro Principato sourano , secodo i casi , che frequentemente si leggono appresso gli storici ; Questa persona illustrerà tutto il suo parentado , ouero tutta la sua fameglia ; E se haurà la dignità Cardinalizia , ò respectiuamente la Senatoria del prim' ordine di quel principato , ouero quella di Capitano generale d'vn' esercito , con casi simili , illustrerà , e no-

1
Se ne discorre
nel lib. 2. de
Regali trat-
tando delle
collette e pesi
publici .


biliterà li parenti più prossimi; Come per esempio, il padre, li fratelli, e li nipoti di fratelli; E l' istessa proporzione caderà circa la dignità Episcopale, sopra la quale, ancorche li Giuristi, con la solita similitudine di caminare con le sole generalità, vanno variando; Alcuni restringendo questa preminenza al solo padre; Et altri stendendola anche à fratelli, & à nipoti; Tuttaua questo è uno de soliti errori de grammatici, li quali parlano senza discorso, ò ratiocino, nō riflettendo alla diuersità de paci e dell' usanze; Mentre se bene l' ordine vescouale in tutto il Mondo cattolico, è l' istesso; Nondimeno assai diuersa è la stima, ò la dignità temporale, at teſoche in alcune parti oltramontane, li Vescouati, per essere molto rari e ricchi, anche con qualche dominio ò principato temporale, fanno una figura grande, quanto facciano in Italia li Cardinalati, e forse in alcuni paesi di fatto molto maggiore; Et all' incontro in Italia, & in Dalmazia, e nell' Iſole dell' Arcipelago, & in altri luoghi simili, per la loro frequenza, e per la picciolezza del territorio, e per la pouertà, fanno più tosto figura di semplici parochiani con l' uso de pontificali, in maniera che, per la stima temporale appresso il mondo, e di fatto, (Iddio sà) se la dignità arriui à nobilitare la stessa persona.

Et in oltre, si deue far distinzione, tra la dioceſi, della quale quella persona ſia Vescouo, e le altre

par-

parti del Mondo ; Attesoche nella propria dioce-
cesi, facendo il Vescouo figura di Pontefice, e di
Principe ecclesiastico, farebbe troppo incongruo,
che il suo padre, ouero i suoi fratelli, o gli nipoti,
fossero trattati da plebei ; Ma in altre parti, è molto
difficile, sostenere che la dignità di così piccoli, e nō
molto stimabili Vescouati, basti à far stimare per no-
bile il padre, e li fratelli, e li nepoti, li quali per altro
siano dell' ordine plebeo ; Tuttauia (conforme si è
detto) in questo, & in altri casi simili, di altre di-
gnità, e cariche, che per l' uso del paese
portino riputazione, gran parte vi dau-
rà auer l' uso, che però non può
daruifi una regola certa,
e generale.

*



CA-

CAPITOLO OTTAVO

Della nobiltà naturale ; Qual sia,
e donde nasca ; E se qual sia
maggiore, la naturale,
ouero l'acciden-
tale.

S O M M A R I O,

- 1 **C**he cosa sia la nobiltà naturale.
- 2 **C**he cosa operino le ricchezze.
- 3 **I**l figlio del Dottore, ò del Capitano, ò di altro in dignità è anche nobile.
- 4 **C**he nobiltà dia la ricchezza, & il vivere nobilmente.
- 5 **S**i attende per la nobiltà lo stato del padre. e non della madre.
- 6 **Q**ual sia maggiore la nobiltà naturale, ò l'accidentale.
- 7 **D**ella ragione che il nobile vizioso sia di peggior condizione che un popolare.
- 8 **D**elle consuetudini non si può assegnar ragione.

CA-

C A P. V I I I.



A nobiltà naturale , così da Giuristi , come da professori d' altre lettere vien descritta , che sia vna continuazione di ricchezze, in vna casa , ouero in vn genere di persone.

Questa descrizione camina per la ragione dell'uso più frequente , mà non conchiude , che ogni continuazione di ricchezze cagioni la nobiltà naturale , dandosi frequentemente il caso , che vna casa di contadini , ò di artegiani , ò di mercanti mecanici , sia diuenuta ricca , e nondimeno , che per lungo tempo , anche nello stato di ricchezza , abbia continuato in quell' esercizio ignobile ; Et all' incontro può darsi bene il caso , che vna famiglia , hauendo auuto qualche principio nobile , per grado , ò dignità d' un maggiore , non abbia auute ricchezze , mà con la conueniente parsimonia , ouero con alcuni onorati esercizij d' armi , ò di lettere , ò di altre cariche proporzionate à persona nobile sia vissuta ciuilmente alla giornata ad uso de' poueri , Cheperò la ricchezza non è requisito precisamente necessario , ouero pro-

dut-

duttiuo della nobiltà naturale, mà con la sua lunga cōtinuazione , vi si richiede ancora la vita ciuile, senza mistura d' esercizij mecanici , e vili .

Bensì, che le ricchezze, giouano molto al più facile acquisto , & anche al mantenimento della nobiltà naturale , mentre questa (conforme dicono li Giuristi , & anche i professori d' altre lettere) senza quelle languisce molto , e non hà la douuta stiria ,

Il principio , ouero l' origine di questa nobiltà, suol' essere in due maniere ; Primieramente cioè dalla nobiltà accidentale per grado , ò per dignità del padre , la quale si trasmette à i figli, quando questi viuano nobilmente ; E molto più agli altri descendenti , quando vi sia l' istessa cōtinuazione di vita nobile , mentre in questa materia l' antichità , e la lunga cōtinuazione fà il tutto , siche li figli de' Dottori, e de' Capitani , ò di altri nobili accidentali , auranno la nobiltà naturale trasmissibile alla loro posterità . A

E l' altro principio nafce dalla ricchezza proporzionata alla qualità del paese , col beneficio della quale , la persona ancorche ignobile , astenendosi da esercizij ignobili, meni vna vita ciuile, ad uso de' nobili, poiche sebene non perciò diuenteranno nobili li primi figli immediati, non dimeno si diranno nobili viuenti, e di qualche principio di nobiltà, la quale porta l' esenzione da certi pesi , se pure

A

*Nel disc. 35.
di questo tit.*

pure con altra industria non arriueranno ad esser ammessi alle cariche nobili di quella Città , ò luogo; Mà quando anche li figli continueranno nella stessa vita ciuile , e nel trattamento nobile , li nepoti giuridicamente potranno pretendere di auer la nobiltà naturale , parendo che in tal modo vi concorra vn' antichità , & vna continuazione sufficiente; Si che l'antichità ouero la continuauzione maggiore degli altri descendenti , in maniera che s' arriui à perder la memoria dello stato ignobile , seruirà per affinare maggiormente la nobiltà , e per renderla più qualificata , e generosa , conforme di sotto sì distingue .

Questa trasmissione di nobiltà , ò sia accidentale, ò sia naturale, alli figli , & ad altri descendenti , così per disposizione delle leggi , come per vn' uso comune , sì fà dal padre , e da altri maggiori per linea paterna , mà non già dalla madre , ouero da altri maggiori per linea materna , siche quello , il quale farà figlio d' vn padre nobile , farà nobile , ancorche habbia la madre ignobile ; Et all' incontro quello , il quale farà figlio del padre ignobile , farà ignobile , ancorche la madre sia nobile B ; Purche però l' uso del paese non disponga diuersamente ; Ouero che non si tratti di quegli effetti , per i quali si ricerca la nobiltà nell' uno , e nell' altro lato . B Bensi che alle persone ignobili , ò pure nobili

B
Nel lib. 6.
della dote nel
dis. 1. e 2.

di priuata nobiltà à comparazione de' caualieri, ò de signori, ancorche legalmente non gioui l'auer la madre di quella sfera maggiore, Tuttauia de fatto, e per il comun' uso, riesce di gran beneficio, come per vna porta, ouero per vna introduzione della posterità alla nobiltà, in riguardo delle parentele qualificate, che in tal modo si contraono, siche quel genere comincia per questo mezzo à mettersi in strada di riga maggiore, conforme la pratica frequentemente insegnata; Et all' incontro trà persone di famiglie nobili, e qualificate, porta tuttauia qualche neo, ò minore stima l' auer la madre di famiglia popolare; Il maggior punto però, conforme più volte si è detto, stà nell' uso del paese.

Trà questi due generi di nobiltà, naturale, & artificiale, ouero accidentale, entra la disputa, 6 qual sia maggiore, ouero la più stimabile; Et à somiglianza dell'accennata questione trà l'armi, e le lettere, è uno de problemi più fecondi per l' accademie, per li molti argomenti che possono adursi per vna parte, e l' altra.

A' discorrerla in astratto, e per via di ragioni, così giuridiche, come academiche, potrebbe dirsi più probabile quella parte, che sostiene la nobiltà, accidentale, ouero artificiale; Quando però non sia per rispetto della dignità de' parenti, mà per virtù, e merito proprio, in arme, ò in let-

lettere , per la chiara ragione , che le cose naturali , come prouenienti dal caso , non portano nè merito , nè demerito ; E molto più quando quello , il quale ha la nobiltà naturale , sia pouero di virtù , e delli meriti personali , mà più tosto carico di vizij , e di demeriti conforme la pratica molto frequente insegnà ; Atteso che in questo caso deue ragione uolmente quel nobile esser stimato degno dimaggior taccia , di qualche sia vn plebeo ; Per quella ragione eccellenemente addottà da Bartolo , e dagli altri , cioè che farà degno di scusa quello , il quale , nascendo in mezzo al fango , ouero frà sterpi , continui à caminare per lo medesimo fango , ò per li medesimi sterpi , siche dourà esser degno di gran lode e di stima , se auendo in quello stato spiriti generosi , si saprà aprire vna strada bella , e qualificata ; Et all' incontro , troppo gran sciocco , & indegno dourà essere stimato colui , il quale trouando la strada bella , e già fatta da suoi maggiori , nondimeno la lascia , e camina per il fango , ouero per gli sterpi ; Che però trà quelle strauagaze del mondo , che dal ratiocinio , ouero dal ben regolato discorso vmano non si possono capire , si scorge esser questa ; Cioè che l'effetto sia diuerso dalla sua causa , ouero che sia di maggiore stima , & operazione il causato , che il causante ; Atteso che non essend' altro la nobiltà , che vna vita ciuile , ben

regolata per la via della virtù , e de' costumi ci-
uili , e buoni , come vna gioia , la quale deu' esser
incastrata nell' oro , e non stare in mezzo
al fango , ò nel letame ; Niuna ragione ricer-
ca, che di maggior stima debba esser quel viziose,
e d' indegni costumi , al quale , senza suo merito,
il caso habbia dato la nascita da padre nobile , di
quelche sia quel virtuoso , al quale senza suo
demerito , il caso habbia data natali popolari ,
e che egli si sia reso nobile .


C
Se ne parla
nel dis. 35. di
questo titolo .

8 Io non credo d' auer quest' opinione , per di-
fesa di causa propria , mentre l' istesso caso , nella
mia patria (tale quale sia) C, mi ha dato nella
culla , prima che studiassi , e che diuenissi Dotto-
re , quei primi onori , che ella dia , e godutisi an-
che quei primi Magistrati da miei maggiori ;
(Il che sia solamente detto per lo detto fine , essen-
do queste vanità senza merito proprio , appresso
di me disprezzabili) ; Ma hò questi sentimenti ,
perche così mi pare , che richieda l' vmana ragio-
ne , e la giustizia ,

Caminando però col douuto ordine , e nelle
sue sfere , e gerarchie à proporzione ; Cioè nell'
istesso genere di nobiltà semplice , ò legale , tra
vn nobile per natura non virtuoso , ne in arme ,
nè in lettere , & vn' altro nobile per accidente di
virtù in arme , ò in lettere , che sia douuta la pre-
cedenza alla nobiltà propria , e virtuosa ,

Ma

Mà non già , che questo debba pretendere la precedenza ad vn nobile di sfera maggiore di nobiltà generosa, ò magnatizia; Attesoche il concorso camina nella propria gerarchia, e non dall' vna all' altra ; Eccetto quando la virtù , in arme , ò in lettere , fosse così grande , e di tanto grand' eccellenza , che meritamente costituisse la person- in riga, ò sfera maggiore ; E maggiormente quan- do nel nobile naturale vi concorresse l' op- posto , cioè che fosse vizioſo , in ma- niera che per le parti personali , più tosto gli conuenisse . . . il remo , ouero . . . la zappa .



C A P I T O L O N O N O.

Delle diuerse specie di nobiltà ; E
particolarmente di quella,
che si dice de' Caualieri , ouero ge-
nerosa.

S O M M A R I O.

- 1 **D** Egli effetti della nobiltà de fatto .
- 2 **D** Delle disparità tra le persone d' un' istessa famiglia , ò d' un' istessa nobiltà .
- 3 Si deuono distinguere le classi , ò le sfere di nobiltà .
- 4 La primaria , e maggior nobiltà , è quella che por-
ta il principato assoluto .
- 5 Quali siano questi Principi .
- 6 Questa nobiltà di Principato ancorche nuova , è
maggior della nobiltà suddita benche anti-
chissima .
- 7 Si proua con li parentadi .
- 8 Si assegna la ragione dell' ordine gerarchico .
- 9 Se un nobile di Republica debba precedere un Prin-
cipe , ò Duca suddito .

Nelli

- 10 Nelli sourani non si ricercano proue di nobiltà.
- 11 Anche li bastardi sono di grande stima.
- 12 L' ordine magnatizjo de Baroni, e titolati è più degno dell' ordine de nobili.
- 13 Si dichiara come camini.
- 14 L' istesso dell' ordine Senatorio.
- 15 Dell' ordine equestre, ò de caualieri.
- 16 Degli abusi circa questo assunto, ò prerogativa di caualiere.
- 17 Della significazione della parola Caualiere.
- 18 Della causa perche la soldatesca à cauallo anticamente fosse di grande stima, e delli diuersi ordini equestrì antichi.
- 19 Degli ordini equestrì ò caualereschi moderni.
- 20 Donde nacque il nome, ò vocabolo di caualieri, e della riputazione di coloro, che si dicono tali.
- 21 Si creauano caualieri con alcune solennità, e questo grado si dava per premio de meriti.
- 22 Delli Caualieri di Spagna.
- 23 Delli cittadini onorati, e degli uomini ricchi di Spagna, che iui vuol dir l' istesso che gentiluomini.
- 24 Si diceuano caualieri li discendenti di coloro, che fussero stati creati tali.
- 25 Delli patrizij, e delle case Senatorie, ò Consolari, ò Pretorie, e simili.
- 26 Dell' altra causa, per la quale li secondogeniti di.

136. XI. IL DOTTOR VOLGARE

- di feudatarij , e di signori si diceffero cau-
lieri .
- 27 A quali persone debba conuenire questo titolo .
- 28 D' alcune leggi che coſtituiscono trè ordini cioè
magnati , nobili , e popolari ,
- 29 Delli caualieri delle Religioni ecclesiastiche mi-
litari .
- 30 Delli caualieri non nobili .
- 31 Doppo l' ordine magnatizio ſi da ſolamente l' or-
dine di nobili priuati .
- 32 Qual ſia la ſemplice nobiltà generale , ò legale
non qualificata .
- 33 Qual ſia la nobiltà generoſa per gli abiti della
Religione di Malta , e ſimili .
- 34 Delli requiſiti per l' abito di giuſtizia in detta
Religione .
- 35 Della diſferenza circa queſti requiſiti quando ſi
camini in Roma con le regole legali , e quando
in Malta con gli ſtili della Religione .
- 36 Della nobiltà ſeparata , e rifeſtratta ad alcune fa-
meglie .
- 37 Si dichiara per quali effetti queſta nobiltà ſ' at-
tenda .
- 38 Che non per ciò quelli di tali fameglie ſiano ſola-
mente li nobili di quel luogo ſe non à certi
effetti .
- 39 Se li Dottori & altri nobili di nobiltà acquiſtata
ſi dicano nobili in queſti luoghi di nobiltà ſe-
parata .

Della

40 *Della qualità della Città, ò del luogo se qualis-
fichi la nobiltà.*

41 *Della diuersità delle Città grandi, ò metropoli.*

C A P. I X.



L discorrere in astratto, con le re-
gole, ò teoriche generali giuridi-
che, delle diuerse specie di nobiltà,
porta molto poco profitto per la
pratica, stante la gran diuersità de-
gli effetti, che risultano dalle diuerse specie, ò
sfere di nobiltà, mentre la nobiltà generica, e le-
gale, giouerà bene per togliere la persona dall'
ordine plebeo, mà non già per farle ottenere
tutti quegli effetti, che quella produce; Che
però si due primieramente caminare con la di-
stinzione generale, trà la legge & il fatto, cioè,
trà qualche in termini di legge ò di ragione si
due dire, e qualche de fatto porta la pratica,
ouero la stima del mondo.

Per qualche tocca à questa secôda parte defatto,
nô vi si può darevna regola certa, nè ciò cade sotto
il discorso de Giuristi, mentre il tutto consiste
nell'uso del paese, e nell'opinione, ò nel concetto
del mondo, insegnando la pratica, che anche
Tom. 3. p. 2. delle Premin. S. trà

trà nobili , non solamente dell' istessa Città , ouero dell' istessa piazza , mà etiamdio dell' istessa famiglia , ò discendenza da vn medesimo ceppo , si scorge vna gran disparità , trà quella casa , che sia la primogenita , ò capo , e trà li discendenti de secondogeniti , ouero perche vna casa si siapiù vantaggiata dell' altra ; Come ancora che , secondo il medesimo costume del paese , sarà più stimato vn priuato caualiere di casa qualificata , ancorche pouera , di qualche sia vn moderno Principe , ò Duca , quantunque molto ricco ; Mà però , ciò è fuori delle parti di Giurista , à cui spetta parlare solamente di qualche dalla legge si dispone .

Parlando dunque giuridicamente , si deuono 3 costituire più classi , ò sfere di nobiltà , per ben cauarne gli effetti diuersi , che da questa premi- nenza risultano , secondo le diuerse sfere , ò specie .

La primaria dunque nobiltà , la quale si deve stimare la maggior di tutte , sarà quella , che nasce dai principato sourano , & assoluto , in maniera che si corra in riga di quei Principi , che volgarmente diciamo Potentati , con ragione d'esercito , e di publica guerra , siche non riconosca superiore , nè possa dirsi suddito ò vassallo totalmente subordinato , e che (come volgarmente si dice) non abbia timore degli ministri di giustizia d'vn altro commandante .

Do-

Douendosi in ciò auuertire à quell' istesso, che
si è accennato nella materia feudale, & altrove
cioè, che se bene abbiamo in Italia alcuni feuda-
tarij imperiali di dignità, li quali giuridicamente
abbiano tanta giurisdizione nel loro feudo,
quanta ne abbiano que feudatarij grandi, li qua-
li corrono nella riga de Principi, e de Potentati;
Tuttauia vengono stimati, più tosto nella riga
de Baroni, e di Signori di qualche minor sfera,
che però si dicono più tosto dell' ordine magnati-
zio, che di Principi, e di sourani, la qualità de'
quali dipende dall' auer esercito formale, & anche
dalla ragione di guerra publica, con piena facol-
tà di derogare, e di dispensare alle leggi posi-
tive.

Questa specie di nobiltà, viene stimata la mag-
giore dell' altre, ancorche sia più moderna, e non
ostante, che quelle siano molto conspicue, & an-
tiche, essendo in comun senso, così de Giuristi,
come de Politici più comunemente riceuuto, chè
il Principe libero & assoluto, ancorche la per-
sona sia passata à quello stato dalla zappa, ouero
dall' aratro, sia più nobile del più antico e più no-
bile signore, il quale sia suddito, e vassallo, e per
conseguenza stia soggetto alli ministri di giustizia
d'vn' altro come sopra.

Lo comproua chiaramente la pratica, Arteso,
che, vn Rè, ouero vn altro Principe grande ans

7 tichissimo, e nobilissimo, apparenterà con que-
sto Principe, ancorche moderno, conforme in-
segnano tanti esempij contenuti nell'istorie, e par-
ticolarmente quella d'vn moderno Duca di Mila-
no, il quale passò à quel principato da vn' stato assai
priuato, mentre ciò non ostante ebbe per isposa la
figlia di vn' Imperadore, con altri casi simili; E
nondimeno questo Principe ò Imperadore non
apparenterà con vn Signore vassallo, quantunque
di antichissima nobiltà, come di sfera inferiore, al-
men secondo la condizione de' tempi correnti.

8 Che però si adatta bene qualche di sopra si è
detto, circa l' ordine gerarchico, cioè che, con-
forme nella Chiesa trionfante, l' ultimo Arcan-
gelo si dice più degno del primo Angelo, e così
gradatamente, per gli altri ordini; E nella Chie-
sa militante, l' ultimo Arcivescovo, è più degno
del primo, e del più antico Vescovo, e così suc-
cessivamente negli altri ordini; Così parimente
in questa gerarchia temporale, l' ultimo, & il
più moderno dell' ordine de' Principi sourani, sa-
rà più nobile, e più degno del primo, e del mag-
gior signore dell' ordine baronale, ò magnatizio
che sia suddito.

9 Per questa ragione dunque, à discorrerla aca-
demicamente, pretendono li nobili priuati delle
Republiche, il gouerno delle quali in forma di
aristocratico sia in potere della sola nobiltà, d' esser

più

più nobili, di qualsiuoglia gran titolato, e signore suddito, quasi che ciascun nobile, sia membro, e parte del principato assoluto; Per lo che il saporitissimo Boccalino nè suoi ragguagli del Parnaso, vā scherzando sopra la questione di precedenza, e sopra l'il titolo d' Eccellenzissimo, trā vn Dottore della Republica di S. Marino & il Principe di Bisignano, il quale (riflettendo allo stato antico) suol portarsi per idea d'vn grandissimo e potentissimo Signore suddito; Tuttauia in pratica ciò non è riceuuto, siche merita dirsi questo vn bel punto academico; Attesoche vn Capitolo della Cattedrale vnito, particolarmente in tempo di sette vacante, con la piena giurisdizione, sarà superiore, e più degno d' ogni Dignità, ò Prelato che sia in diocesē; E nondimeno ciascun Canonico non potrà pretendere questa maggioranza, con casi simili. A

*Nel disc. 17.
di questo tit.*

Come anche, questa forte di nobiltà nè Principi fourani, non soggiace à quelle leggi, & à quegli obblighj di proue di nobiltà generosa, & antica, à quali soggiaciono i sudditi; Che però quādo vn'sou-
rano vorrà che vn suo figliolo prenda l'abito di Malta, ò d'vn'altra Religione, questa se nè stimerà onorata senz'altra proua; Anzi che si ammettono all'abito anche li figliuoli bastardi d'alcuni signori e titolati grandi, ancorche sudditi; conforme dispongono i suoi statuti, e l'insegnia la pratica;

Mol-

Molto più quando si tratti di sourani, li bastardi dè quali sono di maggior stima, e preminenza, di qualche sia ogni gran signore suddito, conforme nel secolo corrente, e nel passato la pratica ha insegnato.

Il second' ordine di nobiltà è quello che si dice magnatizio, cioè costituito da feudatarij e dà signori titolati, come sono, Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, con dominio di Città, terre, e castelli; Attesoche questo si dice vn' ordine mangnatizio, il quale costituisce vna gerarchia superiore all' ordine dè nobili priuati; Et anche perche questi costituiscono il corpo nobile del Regno, ò del Principato, siche sotto nome della nobiltà di quel Regno, ò di quel Principato, viene solamente il baronaggio costituito da questi signori titolati, e non vengono li nobili priuati anco della Città Regia, ò Metropoli suddita; E per conseguenza, l'ultimo, & il più moderno titolato, ancorche di natali popolari, legalmente si deue dir più nobile di qualsiuoglia priuato gentiluomo, ò caualiero, il qual sia d' antichissima, e nobilissima fameglia, per ragione dell' ordine gerarchico, nella maniera, che vn Cardinale di natali popolari, si stima maggiore di vn Prelato d' ogni primaria nobiltà, con casi simili accennati nè capitoli antecedenti.

Bensì che ciò caminerà dentro quel principato, e nelle funzioni pubbliche, telle quali li Baroni, e li

titoli-

titolati, costituiscono il corpo della nobiltà ; Mā fuori del principato , e con non sudditi , ciò non giouerà per quegli effetti, per i quali sia necessaria la nobiltà naturale antica, e qualificata, che si dice generosa, la qual' è necessaria per gli abiti militari ; Che però , se vna persona popolare , diuenuta ricca , per via di compra , aurà dè feudi titolati ; Ouero sarà costituita in questo stato per mercede del suo valore, in arme, ò in lettere , non sarà già ammessa ella medesima , ouero qualche suo figliuolo ò altro descendente all' abito di giustizia della religione di Malta , ò di altra simile, se non , quando col tempo questa nobiltà così cominciata, arriuerà à stato tale , che si verifichino li requisi-
ti necessarij ; E per conseguenza , si dirà vna nobiltà publica, e qualificata, più degna, e maggiore della priuata , mā à certi effetti solamente , e non generalmente , e da per tutto .

Sotto quest' ordine (per qualche spetta à quel
14 Regno ò principato) caminerà parimente quella
nobil-à, anche publica, la quale risulta dalla digni-
tà senatoria del prim' ordine di quei Senatori , ò
Configlieri, li quali assistono al lato del Principe
sourano, mentre quest' ordine senatorio suol ca-
minare di pari coll' ordine magnatizio , quando
non disponga diuersamente la consuetudine , la
quale fa il tutto in questa materia .

15 Il terz' ordine, ò grado di nobiltà , è quello , il
qua-

quale si dice Equestre, volgarmente dè Caualieri, per la ragione, che pizzica della detta nobiltà pubblica, e magnatizia; Siche di fatto appresso il mondo si stima maggiore della nobiltà meramente priuata, anche generosa, stimandosi vn certo misto, trà l' ordine magnatizio, e l' ordine dè nobili priuati.

Il punto però consiste nell' applicazione, ouero nella verificazione di questa qualità; Artesoche, con l' istessa proporzione, di qualche l' uso del secolo corrente, ha cagionato nelle dignità, dè Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, circa la facilità d' ottenerle, e circa la loro gran frequenza, à segno che son venute quasi in disprezzo; Et anche circa l' abuso dè titoli, del quale si tratta di sotto nel capitolo 11; Così questo titolo, ò nome di Caualiere, il quale anticamente era molto raro, oggidì si è reso talmente comune, che ogni persona di qualche stato ciuale, e di qualche comodità, anche di Città piccola, e suddita, se l' assume con molta franchise.

E qualche ha più del redicolo, anche in alcune Città grandi, nelle quali non vi sia vna formal separazione, col numero determinato di certe famiglie nobili, la pratica insegnà, che ogni figliuolo di mercante, ò di artegiano, il quale diuenuto ricco, possa trattarsi nobilmente, e con qualche splendore, si assume con grandissima facilità que-

sto no-

sto nome di caualiere; Conforme particolarmen-
te insegnà la pratica della Città di Roma, poiche
continuando questa lo stile tenuto in quei tempi,
ch' era padrona, e trionfatrice di tutto il Mondo,
che come madre di tutti, e come in patria co-
mune, non abbia questa separazione formale di
nobili, ò di popolari, nè di cittadini, ò di forastie-
ri; Quindi segue, che ciascuno si spaccia per nobi-
le, ò per caualiere, à suo modo.

Per chiarezza dunque di qualche giuridica-
camente importa questo titolo; Et anche per sape-
re, à chiquello, sia douuto per giustizia, ò nò; Sidou-
17rà supporre, che questa parola caualiere, nò è cono-
sciuta nella lingua latina, nè si legge appresso li
suoi antichi scrittori, per occasione d' istorie, ò
di leggi, ò di altre lettere; Mà perche il cauallo in
latino si chiama equus, quindi nascea per con-
seguenza, che ogni persona, la quale stesse, & o-
perasse à cauallo, in occasione di guerra, ò di
pace, si diceua indifferentemente Equester, oue-
ro Eques; Che però nella milizia, la quale nella
maniera, che ancor' oggidì, era composta, parte
di soldati à cauallo, e parte à piedi, li soldati
à cauallo si diceano dell' ordine equestre general-
mente.

Mà perche; O' fusse, dal non esserui tant'
18 abbondanza di buone razze di caalli nobili, e
generosi, atti alla guerra; O perche, non essendosi
Tom. 3. par. 2. delle Premin. T troua-

trouato l' uso dell' artiglierie , e degli archibugi , la soldatesca à cauallo facea nelle battaglie vna grā fazione, e sbaragliaua l'esercito dè nemici, molto più di qualche faccia oggidì , particolarmente , che essendo li soldati couerti di ferro , non temeano le freccie , e le spade; Come anche perche , era più atta à scorrere la campagna , per i foraggi , e per scorgere gli andamenti dè nemici , conforme anche di presente, insegnà la pratica .

Et ancora che per ben' oprare à cauallo , deuono esser persone , forti , destre , e ben' addottrinate , il che più facilmente s' incontra in person e nobili , e ben' educate , che nelle plebee, Et anche perche bisogna 'mantener dè seruitori al gouerno dè caualli , & auerne più d' vno ; Quindi segui , che à questa soldatesca à cauallo , dalla Republica Romana si cominciasse ad' ammettere solamente persone nobili , ò ricche ; Che però l' ordine equestre veniuā stimato di maggior riputazione , e portaua qualche splendore .

Anzi in progresso di tempo , cominciarono nell' istessa Republica Romana , e successiūamente nell' Imperio , à costituirsi diuersi ordini , più , e meno degni di questa stessa milizia equestre , distinguendo l' vn' ordine dall' altro , con alcune solennità del cingolo , ò del balteo , ò dì altro segno , siche l' vn' ordine veniuā stimato più degro , e di maggior nobiltà che l' altro , nè il più degro si conferiuā

se non à persone di maggior nobiltà, o di maggior ricchezza, ò di rēdite stabilita in sōma cōsiderabile all' effetto, che potessero mātenere quel grado col douuto decoro; E questo cominciò à dirsi propriamente l'ordine equestre; Appunto come insegnà la pratica dè nostri tempi nell' istessa soldatesca à cauallo , che altri sono gli vuomini d' arme , & altri li soldati à cauallo alla leggiera, ouero li dragoni , mentre almeno , secondo la pratica vechia dell' istessa età nostra, in molte parti , non si arrollauano alla prima sorte di milizia d' vuomini d' arme , se non persone nobili , almeno della nobiltà semplice, e legale , ancorche non generosa , Et anche trà gli ordini che diciamo cauallereschi , che parimente oggi in latino tutti indifferente-mente si dicono *milites* , ouero *equites* , vi è gran differenza (per esempio), trà quelli del Tosone , e 19 dello Spirito Santo , da quelli di S. Giacomo , ò di Calatraua , e di Alcantara , ò di Malta , e di S. Stefano , e de SS. Maurizio , e Lazaro ; Et anche per l' uso d' Italia , gran differenza si scorge , trà li caualieri di Malta , ò di S. Stefano , ò de SS. Maurizio e Lazzaro; Et alcuni caualieri , che particolarmente vediamo in Roma , Musici , Architetti , Pittori, e simili ; Però sia come si voglia questo nome , ò vocabolo caualiere , non fù mai conosciuto .

B

Si accenna in
questo tit. nel
disc. 3.

Essendo poi, per le tante incursioni de' barbari
quasi disertate molte prouincie dell' Europa, e
particolarmente la nostra Italia, da Goti, Vandal-
i, Visigoti, Longobarbi, Saraceni, e la Spagna
da Mori sotto la dura seruitù de quali visse tanti
secoli. B

Quindi segue, che si cominciò à corrompere
la lingua latina, siche quell'animale, che in lin-
guà latina, si dicea elegantemente equus, comin-
ciò à dirsi cauallo, parola vsata anche dalli Scrit-
tori Latini per le licenze poetiche, (conforme
particolarmente si vede appresso il mio patriotto
Orazio Flacco) e per conseguenza; O ciò fosse
prima in Italia, e poi in Ispagna, & in Francia;
Ouero prima in dette prouincie, che in questa;
Stante che l'animale si dicea cauallo, nacque che
il valersene, non si diccia più equitare, mà caual-
care, e per conseguenza la persona che lo caualca-
ua, non si diceua eques ò equester, mà caua-
liero, cioè vomo, ouero soldato à cauallo.

Cagionarono ancora, senza dubbio, le su-
dette incursioni, & oppressioni de barbari,
per conseguenza in queste parti, la distruzione
delle razze de caualli nobili, e generosi, mentre
ogn'uno sà, che queste portano grande spesa e
diligenza, nè si possono mantenere, se non dà
signori, ò da persone nobili, e ricche, non già dà-
gête deppressa, sotto il giogo di miserabil seruitù de
barbari. E da

E da ciò per conseguenza necessaria nacque, che quando in Italia vennero dalla Francia delle persone nobili à cauallo con Carlo Magno per distruggere li Longobardi, che la tiranneggiavano, e che; O' vennero all'ora, e vi si fermarono; O pure vennero doppoi quelli della prouincia della Normandia, che perciò sono chiamati Normandi, li quali finirono di discacciare i Longobardi, e li Greci, e gran parte de' Saraceni; Et anche, che nella Spagna, dalla Biscaglia, e da altre prouincie, à quali non era giunta la dominazione de mori, si spiccarono delle persone spiritose dell'antica nobiltà Spagnola, ò Gotica, iui ritirata, col seguito de' loro seruitori, ò aderenti, e con quei pochi caualli nobili, che iui si erano potuti conseruare, discacciarono li Mori; Certa cosa è, che l'uso de caualli generosi, e da guerra, l'auessero solamente le persone primarie, per nobiltà, ò per ricchezza; Siche l'esser caualiere, cioè della milizia à cauallo, portaua gran riputazione, e significaua, che quelle persone fossero nobili, e qualificate, del prim' ordine in quel paese.

21 Come ancora, ritenendosi tuttauia qualche memoria dell' antiche solennità, che si vsauano da Romani cō coloro, li quali voleano esser arrolati all' ordine equestre come sopra; Et accingendosi questi soldati à cauallo di maggior vaglia,

per

per imprese anche religiose, contro Saraceni, & altri infedeli, ò eretici; Quindi seguì, che si ripigliò in parte l' antica ceremonia; Cioè, che per mano del Principe, ò del Capitano dell' esercito, ò di altro Signore, si armassero solennemente, dando loro la spada, e la croce, come segno di guerreggiare per la fede contro gl' infedeli, & in questo modo si creauano caualieri; Mà (come si è detto.) non solea ciò seguire, se non in persone nobili, e del prim' ordine. In oltre, quando quelli della soldatesca à piedi, si portauano brauamente, e che riusciuano eccellenti soldati, siche meritassero delle mercedi, e dell'onoreuolezze, non essendosi ancora introdotto l' uso de' feudi titolati, e nobili, ouero essendosi introdotto, mà non essendo in uso, senon che in Principi, & in Signori grandi del sangue regio, ouero di case assai grandi, e potenti; Quindi seguì, che per mercede si concedea loro questa dignità, di passare all' ordine equestre, creandoli solennemente caualieri, come dignità, ò grado di gran riputazione; Appunto come oggidi, per mercede de' scruij, si danno gli abiti e del Tosone dello Spirito santo, & altri accennati, dandosigli ancora de' poderi, & anche de' castelli, e ville.

E particolarmente nella Spagna, essendosi, doppo l' espulsione de Mori, fatta la distribuzione ²² de beni conquistati trà li soldati, restò à questi il

sti il nome di soldati e di caualieri della conquista, à differenza dè popolari conquistati e liberati dalla seruitù; Siche dopoi quelli del popolo, li quali, per arme, ò per lettere, ò per ricchezze, si posero in istato di nobiltà, cominciarono à chiamarsi vomini ricchi, ouero Cittadini onorati. C

*Nel detto disc
32. di questo
titolo.*

Che però, li figli, egl' altri descendēti di coloro, li quali auessero ottenuto questo grado, ò dignità di caualiere, cominciarono à chiamarsi anche con questo nome di caualieri, cioè descendenti da caualiere, per hauer' auuto questa dignità in casa.

Appunto come nell' antica Roma, li descendenti da quei cento Padriⁱ, che elesse Romolo, e successuamente, da altri che in loro luogo erano surrogati, si diceuano patrizij (parola oggidì, con riso assunta da gente di qualche ciuità di Città, e luoghi piccoli): Ouero che quelle fameglie, le quali auessero auuto vn Senatore, si dicono Senatorie; Ouero quelle che auessero auuto vn consigliero della Città, si dicono di consiglio; O quelle che haueffero hauuto vn Console si dicono consolari, ò vn Pretore si dicono pretorie, ò vn Duce si dicono Ducali, con casi simili. D

*Conferme si
discorre nel
discorso di que
sto lib.*

Et essendosi ancora in Italia introdotto l' uso dè Francesi, che le successioni nelli principati, e nel-
26le signorie, di Citta, Terre, e Castelli, fossero indi-
uidue, in ragione di primogenitura E; E
che

*Nel lib. 11 dè
feudi nel discor
so.*

che in Ispagna s'introducesse parimente l'istess' uso, con titolo di maggioraschi, siche li seconde geniti, che volgarmente diciamo cadetti, ancorche figli di Principi, e di signori grandi, restassero pueri; Quindiseguì che risoluessero d'andar' à far fortuna alla guerra, nella quale non conueniu che militassero in altra maniera, che à cauallo, e però cominciarou à dirsi caualieri, per differenziarli, nella Spagna dagli uomini ricchi, ouero dalli cittadini onorati; Et in Italia, dalli nobili priuati, che diciamo gentiluomini; E questa è l'introduzione di questa parola, ò qualità di caualiere, conforme insegnano l'istorie.

Da tutto ciò segue, che non si sà vedere il fôdamento, col quale si assumano questo titolo di caualiere, quelle persone di qualche ciuità, ò nobiltà priuata, nella casa de quali si sia solamente introdotto qualche nobiltà; O' per vna lûga, e continua-
ta ricchezza, e vita ciuile, senza alcuna qualità co-
spicua, per arme, ò per lettere, ò per qualche grand' officio, ò dignità, senza che vi sia memoria, che li suoi maggiori abbiano hauuto questo stato cau-
lereſco in ragione di grado solenne, ò di dignità, come sopra; O' pure che apparisca, che per via di secondogeniti, descendano da case di signori come sopra; Anzi che ne meno, abbiano mai visto guerra, nè sfoderata la spada, nè con tal' occasione auessero caualcato, se non il somaro, quero il caual-

cauallo da basto, ò da sella, per andar' alla vigna, ouero al podere, ò alla Fiera, ò pure da vna Città all' altra, così distinguendosi da poueri pendoni.

Si comproua ciò chiaramente nella nostra Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli, dal vedere, che abbiano trè sorti di leggi scritte, ò non scritte, cioè; Le prime dè Magnati, e dè Signori, che vuol dir l' istesso, che le leggi comuni dè Romani; Le seconde dè Nobili, che volgarmente si dicono di Capuana, e Nido, ouero alla nuoua maniera; E le terze generali anche per i popolari; Dunque sono trè gli ordini solamente, cioè; Di magnati; Di nobili; E di popolari F; Siche quest' altr' ordine caualeresco non si dà giuridicamente, nè costituisce vn genere di nobiltà da se stesso; Mà nella Spagna è il medesimo che dè Magnati; Et in Italia, ò altroue farà solamente vna qualità accidentale, qualificante la nobiltà priuata, per ragione delle suddette qualità, quando vi concorran, e senza le quali, indebitamente li nobili priuati, si usurpano questo termine di caualiere.

E se bene, si chiamano caualieri anche quei gentiluomini priuati, li quali abbiano assunto l' abito militare di qualche milizia formale, che faccia vna certa figura di Religione; Come per esempio in Italia sono, li Caualieri di S. Giouanni Gerosolimano, che diciamo di Malta, & anche quelli di S. Stefano, Tom. 3. par. 2. delle Premin..

F
Nellib. 6. del
la Dote nel
disc. 103. &
altroue.

no, e dè SS. Maurizio, e Lazaro; Et in Spagna sono, quelle; Di S. Giacomo; Di Calatraua; E di Alcantara; Nondimeno ciò nasce dall' istessa ragione di sopra accennata, cioè che questi si ascrivono à quella milizia qualificata, con alcune solennità, siche pigliano l' ordine militare solenne, per il che in latino legale, ò polito, non si dicono veramente equiti, mà militi, che in Italiano, ò in Spagnolo, ò Francese per corruzione di lingua, vuol dire caualiere; Insegnando attualmente la pratica in Roma, che vna nobil fameglia, la quale si dice dè *Caualieri*, nelle scritture dè tempi passati, si dicea de *Militi*.

E che ciò sia vero, si comproua chiaramente dal vedere, che anche coloro, li quali si ascrivono à certe milizie ecclesiastiche, senza il requisito della nobiltà, si dicono parimente caualieri, nella maniera che in pratica vediamo in molti Architetti, Pittori, Musici, ò altri eccellenti professori di qualche arte, ò mestiero ciuile, siche portano anche la croce in petto, e nel mantello, e tuttauia non sono nobili.

Che però (parlando giuridicamente); Doppo il sudedotto secon'ordine magnatizio, dè Titolati, ò uero del Baronaggio; Il terz' ordine farà quello della nobiltà priuata, sotto la quale generalmente, vengono tutti coloro che legalmente si dicono nobili, e che volgarmente in Italia diciamo gentiluomini.

Ben-

Bensi, che questo genere di nobiltà priuata, si distingue in più specie; Attesoche, vna è la semplice nobiltà legale, ò generale, non qualificata, la quale per disposizione di legge comune, nasce accidentalmente, dalli gradi, ò dalle dignità come di sopra; O pure naturalmente, da vn continuato vivere ciuile, senza mistura d' esercizio mecanico, almeno da suo auo; E questa si dice specie di nobiltà semplice, ouero ordinaria, la quale basta, per esimere la persona dalle pene ignominiose, alle quali sono sottoposti gl'ignobili; Et àche dalli pesi, alli quali nō siano soggette le persone nobili; Come àcora per la capacità degli officij, e dè magistrati, de quali siano capaci solamente i nobili del luogo, con altri simili effetti generali. **G**

E l'altra si dice di nobiltà generosa, come più qualificata, la quale si stima necessaria per gli abiti militari d' alcune Religioni, e particolarmente, ³³ per la suddetta di S. Gio: Gerofolimitano, che diciamo di Malta, nella quale occorre più frequetemente di ciò disputare nella Corte Romana, in occasione dell' appellazioni dalli Consegli della medesima Religione, che s' interpongono da coloro, i quali siano esclusi col motiuo di non essersi ben giustificata la loro nobiltà; Mà questa è anche nobiltà priuata dell' istesso genere con vna certa maggior affinatura, per la quale, à differenza della semplice, si dice generosa. **H**

*Nel disc. 35.
di questo tit.*

H
*Nel disc. 32.
con più sequenti
di questo titolo,
e nel supplemento.*

Li requisiti di questa nobiltà generosa , sono
 34 (parlando secondo gli statuti antichi di detta Religione di Malta , con li quali si camina nella Corte Romana , doue non si fà conto d' alcune moderne ordinazioni di detta Religione , come non confermate dalla Sede Apostolica)

Primieramente l' uso dell' armi conosciute dà tempo immemorabile , di tutte le fameglie de i quattro lati , cioè , di padre , di madre , di auia paterna , e di auia materna ; Et ancora , che da tempo immemorabile , tutte le suddette fameglie , siano vissute in stato nobile , siche non vi sia memoria d' arte vile , e mecanica , ò d' altra cosa , che pregiudichi alla nobiltà generosa , del che si discorre nel capitolo seguente . I

Questi requisiti bastano in rigore di legge , secondo l' opinioni , con le quali camina la Corte Romana , la quale quanto ad alcune cose , che so-
 35 gliono ostare , camina con le regole legali , senza badare alle opinioni , ò alle tradizioni , che si abbiano appresso la Religione ; Mà perche l' entrare per questa porta , suol' esser di poca stima , siche , ò comple astenersene , ouero conuiene spuntare l' ammissione per via della stessa Religione , e per le sue strade più rigorose ; Però in tal caso , non si può dar' vna regola certa , e generale , applicabile à tutti i paesi , per la diuersità de stili delli Priorati , in alcuni de' quali , si via più rigore , & in altri me-

I
 Nelli dis. 32.
 e seguenti di
 questo titolo .

meno; E per conseguenza, à quest'effetto non basta la nobiltà semplice, ò legale, la quale s'acquisti per li modi di sopra accennati, quando non si verifichino li requisiti detti di sopra; Ouero che verificādosì, ostino alcuni obietti pregiudiziali, li quali s' accennano nel capitolo seguente; E con l'istessa regola, ò proporzione si camina nell' altre Religioni militari, che ricerchino l' istesso requisito della nobiltà, secondo li loro diuersi Statuti, ò stili.

Si dà ancora vna specie di nobiltà ristretta, secondo l' uso (particolarmente in Italia), delle 36 Repubbliche, di Venezia, di Genoua, e di Lucca, ed' anche della Città di Napoli, e di molte altre Città di quel Regno; Cioè, che per leggi particolari, scritte, ò non scritte, ò per priuilegij, vi sia vna totale separazione, trà la nobiltà, & il popolo, siche siano certe, e determinate le fameglie, le quali siano le nobili, e le capaci di quelle cariche della Città, ò luogo, che son douute à persone nobili.

Questa restrizione, opera bene la nobiltà à favore di coloro, li quali siano di quelle fameglie, per gli effetti particolari di quegli officij, e magistrati; 37 Ouero per la facoltà d' interuenire nelli loro parlamenti, e consigli, che riguardino il gouerno di quella Comunità; Mà non esclude la nobiltà dell' altre persone, e fameglie, le quali viuono nell' istesso luogo; Dandosi in pratica frequentemente il caso,

caso , che in alcune di queste Città , vi dimorino persone, ò fameglie, dell' ordine primario dè sou- rani preséti, ò almeno, che siano stati ta li per lo pas- fato; Et anche dell' ordine secondario magnatizio , tanto qualificato , che i nobili delle fameglie pae- sane , si possono onorare d'essere, ouero d'esser stati li loro maggiori, per seruitori di questi signori .

E tuttauia segue, che queste persone , ancorche di sfera maggiore , non si dicano nobili di quelle Città, per gli effetti suddetti ; Nell' istessa maniera che la pratica insegnà nella preminenza della cit- tadinanza; Ouero (secondo l' ordine della gerar- chia ecclesiastica) che se in vna Città vi dimori qualsiuoglia Prelato grande, il quale sia in stato da tenere per seruitori li Canonici di quella Catte- drale ; Tuttauia non si dirà canonico , nè potrà in- teruenire in Capitolo , & in altre funzioni capito- lari, nè haurà lo stalllo in coro , ò altre onoreuo- lezze, per la ragione che non è di quel Capitolo ; Må non per ciò cesserà d' esser persona costituita in dignità ecclesiastica, e che fuori di quelle funzioni, non sia più degna, ò di stato molto maggiore, nel- la maniera che si discorre di sotto nel capitolo vndecimo, in occasione di trattare delli titoli, e dè trattamenti .

38 E per cõseguenza , manifesto è l' errore, anzi la scioc- chezza degna delle scene, e dè teatri, di coloro i qua-

li, sotto il genere de nobili di quella Città, credono, che vengano solamente le persone di quelle fameglie, e non altre; Attesoche possono bene stare assieme che; O per causa d' esser forastieri; Ouero perche nō lo curassero; Anzi che neelli primi tépi di tal' introduzione lo disprezzassero (conforme in alcune parti insegnano l' istorie e le tradizioni) non siano descritti in quel rollo; E che nondimeno siano nobili di nobiltà generosa, & anche magnatizia, e di maggiore sfera; E per cōseguēzache siano capaci di tutte le cariche, & onori in differéti, dicendosi nō essere di quella nobiltà, à certi effetti, li quali spettino solamente alle fameglie, descritte in quel rollo, come per vna specie della facoltà d' eleggere, ò di presētare à certi ofīcij, e beneficij, e di godere alcuni beni, ò prerogatiue, che sia ristretta à certe famiglie.

Quindi, à mio credere nasce la decisione della questione, la qual è frequente in alcune Città d' Italia, trà le persone nobili di nobiltà naturale, per 39 esser di fameglie come sopra separate, e li nobili di nobiltà accidentale, per causa di dignità, ò di grado in armi, ò in lettere, cioè se questi si debbano ancora dir nobili; Attesoche se si tratta di quei priuilegij, e prerogatiue, che generalmente, per legge comune, ò particolare, siano douute alle persone nobili d' vna Città, ò luogo, sarà vana la pretensione delle persone di tali fameglie, che queste prerogati-

gatiue siano ristrette à loro solamente, e che altri non vengano sotto questo nome di nobiltà ò di persone nobili, quando giuridicamente siano tali; Mà se si tratti d' alcuni officij, e cariche, ò prerogatiue particolari, che per antica consuetudine siano ristrette alle persone di quelle fameglie, non douranno gli altri pretenderne partipazione, secondo gli esempij di sopra addotti. L

La qualità della Città, ouero del luogo, porta parimente qualche differenza di maggior prerogatiua nell' istesso genere di nobiltà magnatizia, ouero nell' altro di nobiltà generosa; Attesoche, se bene tutti quelli, i quali godono titolo di Principe di Duchi, di Marchesi, e di Conti, sono dell' istesso genere di nobiltà magnatizia, e tutti quelli li quali prouano li requisiti accennati di sopra, per gli abiti militari, sono dell' istesso genere di nobiltà generosa; Tuttauia, così de fatto, come anche giuridicamente, gran differenza farà tra li Titolati, e li Baroni d'vn gran Rè, e quelli che siano Titolati e Baroni di vn Principe piccolo di sfera inferiore, in luogo terzo, però non già in casa propria, nella quale, ogniuuno per piccolo che sia, farà maggiore d' ogni più grande forastiero.

Come ancora, gran differenza farà trà vn nobile di Città, ò di luogo piccolo, & vn nobile di Città grande, ò più antica, ò di maggiore riputazione; Emolto più di Città metropoli; Attesoche, se bene l' ordi-

L
Nel detto di-
sc. 35. di que-
sto titolo.

ordine della nobiltà, è l'istesso, per la capacità degli stessi abiti, & onori, & anche perche all' effetto della reputazione duee bastare, che quella persona sia del prim' ordine nella sua patria, essendo effetto del caso, il nascere in Città grande, ò piccola; Tuttauia, non solamente de fatto, mà anche giuridicamente, i nobili delle Città grandi, e metropoli, precedono, e sono di qualche maggior prerogatiua, di qualche siano i nobili di Città, e luoghi piccoli, li quali siano subordinati à quella Città maggiore. M

M
Nell' istesso di
corso 35. di
questo titolo.

4^{ta} Entra però il dubbio, se questa debba dirsi vna tal subordinazione che porti vna specie di formal soggezzione, siche possa dirsi, che induca diuersità d' ordini; Et in ciò, à mio credere, si duee caminare con la distinzione, trà quelle Città metropoli, le quali gouernandosi in forma di Repubbliche, abbiano in dominio le altre Città, e luoghi inferiori, per via di conquista, ò di volontaria soggezione, ò protezione, nella maniera che anticamente era Roma trionfante, per effersi resa padrona quasi di tutto il mondo; Et oggidì sono in Italia le Città, di Venezia, e di Genoua, à rispetto delle Città, e luoghi soggetti al loro dominio, Et erano anticamente le Repubbliche di Firenze, e di Siena, & altre simili, attesochè senza dubbio, li nobili della Città metropoli, e dominante ritengono non solamente maggior

prerogatiua, mà etiādio vna specie di superiorità, sopra li nobili delle Città suddite; Ilche ancora camina nell' altre accennate, ò simili Città, le quali esercitādo prima il loro dominio in forma di gouerno aristocratico, ò democratico, oggi si guernano in forma di Monarchico con il Principe, mētre questo si dice solamēte vn marito, ò vn primo āministratore della Republica, la quale nō per ciò hà mutato la sua natura, nè hà perdute le sue prerogatiue, mētre tuttauia continua abitualmente il suo antico dominio, ancorche quell' esercizio, il qual' era in potere del popolo, ouero dè nobili, si sia trasfuso in vn solo Principe; Appunto come segui nell' accennata Città di Roma, la quale anche doppo perduta la libertà con l' introduzione dell' Imperatore; Tuttatua continuò ad esser capo e metropoli dell' Imperio finche questo durò nel suo prim' essere. N; E questa propriamente si dice la Città metropoli, cioè, che almeno abitualmente, abbia il dominio dè luoghi soggetti al principato.

L' altra specie di Città metropoli si dice più tosto de fatto, che per ragione di dominio, cioè come residenza del Principe, e de suoi Tribunali, siche propriamente gli conuiene più il nome di Città Regia che di vera metropoli, mentre ella non hà mai hauuto il dominio dell' altre Città in ragion proria, mà la qualità metropolitica

N
*In questo lib.
 nel tit. della
 giurisdizione
 nel disc. 89.*

nasce

nasce accidentalmente dall' arbitrio del Principe, il quale iui per sua maggior comodità, ò per altro rispetto vi abbia la sua residenza, che la può mutare, & hauerla in altro luogo, & in tal modo questa Città si può render piccola, & inferiore ad vn' altro luogo per prima piccolo & oscuro; Come particolarmente la pratica hà insegnato nella Città di Toledo, e nella villa di Madrid, con casi simili.

In questo caso, dûque li nobili priuati di questa Città Regia deuono ben' auere qualche maggiore stima, e preminenza più dellli nobili priuati dell' altre Città soggette all' istesso principato, mà ciò nō muta ordite, poiche respectuamente, tutti si dicono egualmente gentiluomini, ò nobili della propria patria, senza che giuridicamente possano gli vni pretendere superiorità alcuna sopra gli altri, mentre, così l' vna come l' altra si dice nobiltà priuata ristretta nella propria Città, à differenza della nobiltà magnatizia del baronaggio, e dè titolati, che si dice nobiltà publica di tutto il principato, come costituente vn corpo politico nobile col Principe; Mà tuttauia, la qualità della Città grande dà qualche maggior prerogatiua.

C A P I T O L O X.


Delle proue, e giustificazioni della nobiltà naturale in generale di vna fameglia; Et anche della proua, e giustificazione particolare della persona, la qual sia di quella fameglia già nobile; E delle cose che ostano, ò pregiudicano alla nobiltà.

S O M M A R I O.

- 1 **S**opra qual specie di nobiltà cadano le questioni in pratica.
- 2 Dello stile della Corte di Roma circa le proue della nobiltà generosa, e dell' eccezioni che non s' attendono.
- 3 Dell' eccezioni pregiudiciali alla nobiltà generosa.
- 4 La proua per soli testimony è di poca stima, e quali siano le proue buone.
- 5 Della proua della descendenza da fameglia nobile di

- di Città grande, e dell' identità.*
- 6 *Si può proibire che non si assumano il cognome e l' arme proprie.*
- 7 *Si perde la nobiltà per delitti infami.*
- 8 *Se anticamente vi fosse l' uso degli cognomi, e dell' arme.*

C A P. X.



VANDO si tratta della nobiltà accidentale, la quale nasce da gradi, ò da dignità, ò da priuilegio, nella maniera che si è discorso di sopra nelli capitoli, sesto, e settimo; In tal caso, non suole occorrere disputa alcuna sopra la proua, essendo questa pronta, col priuilegio, ouero con la giustificazione di quel grado, ò di quella dignità; Oltre che, molto di raro occorre disputare in pratica, e particolarmente nella Corte di Roma, di questa specie di nobiltà; Come ancora dell' altra naturale ordinaria, ò legale, essendo produttiue di pochi effetti, nella maniera che si accenna nelli capitoli precedenti; Che però le più frequenti, e forse tutte le dispute, occorrono sopra la proua della nobiltà naturale qualificata, cioè generosa, in occasione degli abiti della religione di Malta, ò altre simili.

Et

Et in ciò entra parimente l'istessa più volte accennata distinzione, trā qualche sia per stretti termini legali, con i quali, anche in questa materia caminano la Rota, e gli altri tribunali giuridici della Corte Romana; E qualche sia riceuuto defatto per gli stili delle Religioni, ò delli Capitoli delle Chiese, ò delli Collegij, all' effetto di giudicare, se vna persona meriti dì essere stimata, ò nò di nobiltà generosa, e qualificata.

Attesoche secondo la prima strada puramente legale, attendendo gli statuti della suddetta, ò altra Religione, ouero di qualche Chiesa, ò Capitolo, nella sola lettera; Ogni volta che si giustisicano li requisiti dell' uso immemorabile dell' armi, e dell' altr' uso parimente immemorabile della vita nobile, senza mistura d'essercizij vili, ò mecanici con la proua della comune, e publica riputazione, e fama; In tal' caso ciò basta, senza badare alla qualità della patria, se sia grande, ò piccola, e se sia baronale, ò nò; Ouero se abbia, ò non abbia la separazione formale della nobiltà dal popolo; O pure se la proua sia per soli testimonij, senza scrittura, e senz' altri stringenti amminicoli.

Come ancora, fatta la suddetta giustificazione, importa poco, se li maggiori del pretensore abbiano esercitata la mercatura, quando questa non sia minuta e mecanica, mà grande per ministri, senza il proprio esercizio sordido, Ouero se praticamente

mente abbiano esercitata la professione della medicina, mentre questa legalmente più tosto è atta à nobilitare vn' ignobile, conforme di sopra si è detto; O' se li maggiori abbiano esercitata l'agricoltura, con le proprie mani nelli proprij terreni, e poderi, mentre ciò parimente non pregiudica alla nobiltà; O' pure se l' esercizio vile, o l' indignità del padre debba pregiudicare al figlio, quando hauendosi riguardo alla qualità degli altri maggiori della sua casa, debba per altro dirsi persona nobile, mentre conforme l'alienazioni, o le negligenze, ouero gli altr' atti pregiudiziali del padre, non deuono pregiudicare al figlio, nel fideicommisso, o nel feudo, ouero in altra ragione propria, & indipendente; Così non gli deue pregiudicare nella nobiltà antica, e connaturale.

E finalmente, che quando le cose siano dubbie, si debba più tosto giudicare à fauore della nobiltà, come cosa fauoreuole; Perloche à coloro, i quali ricorrono alla strada giuridica, suol riuscire molto facile, la canonizzazione della loro nobiltà, anche generosa. A

Nondimeno, quando si voglia caminare per l' altra strada corrente della pratica, ouero dell' opinione, con la quale di fatto camina quella Religione, o quel Capitolo, o Collegio, ouero qualch' altra comunità, conforme veramente si deue caminare

A
Di tutto ciò
nella disc. 32.
con più seguite
ti di questo iii

minare, attesoche lo sputare l'ingresso per l'altra su detta strada, suol' esser de fatto, più tosto di vituperio; Le suddette conclusioni legali non facilmente riceuono luogo, mètre si bada molto, se nel luogo vi sia, ò nò, separazione formale di nobiltà dal popolo, per esser' in tal caso molto difficile, e quasi impraticabile ilverificare la nobiltà generosa di tutti quattro i lati, senza mistura di popolari, ancorche non sia impossibile; Come ancora, si stima pregiudiziale alla nobiltà, la mercatura, e la medicina pratica; Ogni volta, che l'uso del paese non porti il contrario, conforme in proposito della mercatura, lo porta la consuetudine in Italia di alcune industriosse nazioni; E parimente à rispetto della medicina, vi sono diuerse Città, nelle quali vi applicano àche persone nobili e di nobiltà generosa, come particolarmēte per l'uso de Collegij; In Milano, in Padoua; In Siena; In Salerno, & in altri luoghi, dipēdēdo la maggior ò minore stima di questa professione dalla cōsuetudine del paese; Et àche quando il padre, ò altro maggiore del pretendente abbia fatto esercizij vili, ò qualche indignità, non facilmente s' ammettono le suddette sottigliezze legali, ancorche siano vere appresso i Giuristi; E se bene non è ostacolo positivo, e totale, l'esser di luogo baronale, tuttauia, si stima una grand' eccezione, e rende la proua difficile.

Stimandosi anche proua debole, e di poca stima

B
Nell' istessi
luoghi di Jo-
pra accennati.

ma quella, la quale si faccia con li soli testimonij, senza il fomento d'altre circostanze, che sono, cioè;

4 L'essere stato ammesso alle cariche primarie della Città solite darsi à nobili solamente; Li matrimoni con altre famelie indubitatamente nobili; Et altre cose simili; secondo li diuersi stili delle prouincie, ouero dè Priorati, per lo che nò è facile il dàrvi vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo, essendo molto facile con li soli testimonij far le proue falze.

Bene spesso per isfuggir l'ostacolo che porta la qualità della patria, come luogo piccolo, o baronale, ouero senza formal separazione, si suole affettare vn' altra patria qualificata nella quale vi sia vna famiglia dell'istesso cognome, che sia senza dubbio nobile, allegando che casualmente si sia diramato questo suo colonnello, il quale si ritroua in luogo piccolo; E questo per lo più suol' esser vn gran rifugio per superare tal' obietto.

Sopra di ciò però non può darsi vna regola certa per dipender il tutto dalla qualità delle proue, circa l'identità, per la quale non basta la somiglianza del cognome, e dell'arme; Mentre il primo può nascer dal caso, conforme insegnà la pratica troppo frequente; E quanto alla somiglianza dell'arme, suol nascere da vn' affettata imitazione; O'pure che veramente sia dell'istessa casa, mà per linea bastarda; O'che sia razza di schiauo, o di giudeo bateza

to, al quale nel batesimo si sia dato il proprio nome, & arme, conforme si suol' vsare (ancorche poco lodeuolmente) ; Che però si deue hauer riguardo alli matrimonij, & anche, se coloro della famiglia nobile, la quale si allega per originaria, per lungo, e continuato tratto di tempo gli abbiano riconosciuti per parenti, con altre circostanze simili. C

6 Qnindi con molta ragione stà riceuuto appresso i Giuristi, che si possa proibire à persone d' inferior condizione l' assumere, e l' ysare il proprio cognome, ò le proprie arme, per la su detta ragione del pregiudizio, che in progresso di tempo ne può nascere, per la mistura di gente ignobile, ò per esercizij vili, che da questi si facessero. D

7 Anche la nobiltà semplice, ò legale, per gli effetti delle pene ignominiose, e per altri effetti simili, si perde per delitti troppo indegni; Come sono; La lesa maestà diuina, ò vmana; L' assassinio; Il furto, ò la grassazione, con cose simili, nelle quali non facilmente si dà regola per la diuersità delle leggi, e de' stili; Et il di più si potrà vedere appresso coloro, li quali di proposito trattano questa materia di nobiltà, bastando auer' accennato le cose suddette per qualche notizia della materia, douendo lasciar qualche cosa à i professori per i casi men frequenti.

8 In questo proposito dell' arme, & anco de co-

C
Di ciò si discorre nel de-
sto disc. 32. di
questo tit. enel
disc. 50. del
lib. 10. de fide
commissi.

D
Nel lib. 14 nel
tit. miscella-
neo nel disc.
31.

gno-

gnomi, li quali siano comuni à tutta vna famiglia, siche dà ciò soglia dedursene l'identità; Per scorger la pazzia di coloro, li quali figurano fauole d'antichità nel connettere gli proprij cognomi con quelli, che si leggono vsati dagli antichi Romani, ò Greci, ouero da altre nazioni, in tal modo supponendo la loro nobiltà, quasi che più antica del diluvio; Ouero che almeno sia descendente da quei giganti, de quali la Scrittura Sacra fà menzione dopo il diluvio; Si deue auuertire com' è molto problematica questione appresso gli professori d'erudizione, & anco appresso gl' istessi nostri Giuristi, se anticamente dà cinque ò sei secoli in su, vi fusse l'uso de cognomi & anco dell'arme comuni à tutti coloro che fussero d'vn' istessa famiglia, e descendenza, E molti forse più frequentemente tengono la negatiua, cioè che la denominazione si pigliaisse dal nome del padre, ò da qualche dominio, siche più fratelli auessero diuersi cognominazioni, & vsassero diuersi imprese, ò arme; Ilche però poco importa, per la pratica d'oggidì; Mà si deue considerare per chia-

mir la pazzia di costo-

ro. E

E
Di ciò discorre pienamente, & eruditamente il Tesoro nella sua decis. 270. ultimo dal num. 33. al fine.

CAPITOLO VNDECIMO:

Delli titoli, e dell' attributi ;
ouero dellli trattamenti
onorifici.

S O M M A R I O.

1. **D** Egli abusi circa li titoli.
2. Il punto dè titoli consiste nella singola-
rùa.
3. Del titolo di seruo dè serui di Dio, e di Santissimo
nel Papa.
4. Che la confusione dè titoli porti disordine.
5. Dell' uso della Spagna nelli titoli.
6. Il titolo d' Illustrissimo era solo del Papa, e dell'
Imperatore, e qual fosse quello delli Rè, e degli
altri Principi.
7. Del titolo dè Cardinali antico; E del moderno dell'
Eminenza.
8. A quali Prelati si dia l' istesso titolo d' Eminenza
e della ragione.
9. Del titolo degli altri Prelati.
10. Del titolo ò vocabolo di Monsignore.

Degli:

- 11 Degli altri titoli assuntisi da altre persone ecclesiastiche.
- 12 Delli titoli trà li Regolari.
- 13 Qual sia più degna la man dritta, ò la sinistra.
- 14 Delli titoli secolari.
- 15 Del disordine che il priuato si tratti di pari col signore, e quando ciò camini.
- 16 Che cosa significhi Illustre ò Illustrissimo Eccellenza, & Altezza.
- 17 Delli titoli giudiziali, & altri.

C A P. X I.



VELL' istesso abuso, che nel secolo corrente, si è tanto dilatato, sopra la facilità, e frequenza di quei titoli, che importano dignità, dè Principi; Duchi; Marchesi; E Conti; Et anche sopra la tanto facile usurpazione del nome ò termine di Caualiere; conforme negli antecedenti capitoli si è accennato; Si scorge, e forse con maggior eccesso, nell' istesso secolo corrente, in quest' altra specie di titoli, ouero di attributi denotanti le dignità, & i gradi delle persone, introdotti con fine lodevole della distinzione dè gradi, ch' è necessaria per la buona regola delle gerarchie, nella maniera.

niera che anche in Cielo, così trā gli Angeli, come trā i Santi, dalla Chiesa si pratica; Ma essendo tutte le cose corporali di questo Mondo soggette alla corruzione; Questa si vā praticando ancora nelle cose intellettuali, & incorporali, mentre nell' età nostra, da poco tempo, questa materia di titoli hā riceuuto tanto grand' alterazione, che à proporzione, trā poco tempo, saranno costretti, li Rè, e li Principi assoluti, ripigliare l' antico titolo di Missere & abbandonare quello dell' Altezze, e delle Serenità, mentre questo hā cominciato ad assumerselo ogni piccolo feudatario, al quale giuridicamente, con difficoltà s' adatta il titolo d' Illustre.

E quel che più importa, non solamente il titolo Regio, ò di Principe grande, e sourano, si è assunto da quello, il quale (ò grande, ò piccolo) sia veramente il capo, & il signore, mà se l' assumono ancora tutti i figli, e fratelli secondeogeniti, & altri parenti, li quali in sostanza fanno figura di suditi, e di priuati cittadini; Siche (conforme di sopra si è accennato) per distinguerli dal testante popolo inferiore, gli conuiene solamente il titolo di Caualiere.

La prerogatiua del titolo, consiste nella singolarità, cioè che non conuenga ad altri, che à quelle persone, le quali siano in quel posto, ò dignità, importando poco la significazione grammaticale,

oue-

uero la speciosità delle parole; Siche se (per esempio) li Rè grandi, disprezzando gli altri titoli, nelli quali si sono intrusi li Signori d' ordine inferiore, ripigliassero il sudetto antico titolo di Missere, o altro simile, il quale fosse vsato da loro solamente, questo farebbe maggiore, delle Altezze, e delle Serenità; Conforme insegnà la pratica nell' Imperatore, mentre il titolo di Cesare, in sostanza, altro non importa, che vn nome proprio, vsato da ogni contadino; Ma perchè è singolare, e significa la singolar dignità Imperiale, perciò viene stimato maggiore dell' Altezze, e delle Serenità, e delle Maestà.

3 L' istesso vediamo nel Papa, che vsando l' umile, e depresso titolo di Seruo dè serui di Dio, nondimeno questo è stimato grande, & il maggiore di tutti, come singolare, e conueniente à lui solamente; A' segno che ne i tempi antichi della comunicazione dell' Imperio d' Oriente, volendo il Patriarca Costantinopolitano vsare l' istesso titolo, cercò la sede Apostolica, à tutto potere, implorando anche l' aiuto dell' autorità Imperiale, di proibirglielo.

Come ancora, il titolo ò attributo di Santissimo, ò di Beatissimo, in tanto oggidì è stimato gráde, in quanto che sia singolare, e che non sia adoprato più per altri, mentre anticamente veniva dato anche à i Vescovi & à Sacerdoti conforme si

vede

vede nelle leggi ciuili moderne del Codice; Et anche
nelli sermoni di S. Leone, e di S. Gregorio, e di altri
Santi Padri, da quali apparisce, che gli stessi som-
mi Pontefici, predicando, o scriuendo, davaano al
popolo il titolo di Vostra Santità.

Ghe però in questa materia, la forza non stà nell'
ampiezza, e nell' amprollosità delle parole signifi-
4 canti vna dignità maggiore, o minore, mà stà nella
singolarità, per distinguervn grado di persone dall'
altro; In maniera, che quando questa distinzione
cessi, nè risulta la confusione dell' ordine simetri-
co, o gerarchico; Perilche con molta ragione, al-
cuni Principi nè loro principati, e particolarmen-
te il Rè di Spagna, hanno sopra ciò fatto leggi par-
ticolari, proibendo questi abusi, in maniera che
5 particolarmente nella Spagna, si camina con qual-
che maggior ordine; Attesoche se benevi sono del-
le case grandi, & antichissime, anche di sangue Re-
gio, tuttauia non vsano altro titolo, che quello
dell' Eccellenza, senza assumersi l' altro dell' Al-
tezza (il quale nell' altre parti si è reso così facile,
anche à piccoli signori sudditi) mentre iui è ti-
tolo singolare per i secondogeniti del Rè re-
gnante; Come anche singolare resta il titolo d'Ec-
cellenza, in quel solo, il qual sia il signore, ouero il
maggiorasco, & il capo della casa, senza che se l' as-
sumano gli altri fratelli, ouero li figli secondoge-
niti; Anzi ne meno i primogeniti in vita del pa-
dre,

dre, ancorche per ragione di cariche, e di officij da loro esercitate, abbiano già goduto questo titolo altroue, auendo io conosciuto, e praticato D. Luis Pons de Leon fratello del Duca d'Arcos, ch'essendo Ambasciadore in Roma, e poi Gouernatore di Milano, doue morì, se bene fusse signore sostentissimo, e borioso al maggior segno, e che senza contrasto se gli desse da Cardinali, e da personaggi grandi il titolo d'Eccellenza; T uttavia volea, che li suoi seruitori, e domestici continuassero seco lo stile vsato in Spagna con li secondogeniti di non dargli titolo, assegnando la ragione, di non voler mutar linguagio al ritorno, che facesse alla Corte, con casi simili, parendo veramente disordine, lontano da ogni ragione, che non debba esser distinzione trà li signori, e li sudditi, ouero trà il capo, e li membri inferiori.

Passando dunque à trattare della materia legalmente, e per qualche si debba dire, quâdo in forma giudiziaria si disputasse trà più persone, le quali contendessero di questa materia dè titoli; Distingnendo gli ordini, e le gerarchie, ecclesiastica, e secolare; Per quel che si appartiene all' ecclesiastica; Il titolo, ouero l' attributo onorifico e singolare del Papa, per denotare la sua gran dignità, era quello d' Illustrissimo, il quale, nel senso più comune de Dottori antichi si nega-

ua à gli altri Prícipi, & anche alli Rè, e si attribuiua solamente all' Imperadore, parimente come singolare, per il più volte accennato paralello fatto da sacri Canoni, del Sole è della Luna; Che però alli Rè, & ad altri Principi grandi sourani, e di gran potenza, conueniuva solamente il titolo d' Illustre, ò al più quello di molt' Illustre.

Dà ciò si può scorgere la gran corruttela dè tempi nostri in questa materia, mentre oggidì, 7 e da breuissimo tempo in quà, il titolo d' Illustrissimo s' usurpa da persone, nelle quali hà veramente del ridicolo, attesoche ne anche loro cōuiene quello del Voi; Siche quello dell' Illustre, ò del molt' Illustre, viene sdegnato anco dà gente dozionale.

Che però il Papa auendo abbandonato questo titolo, vfa solamente quello di Santissimo, ò di Beatissimo, il quale resta in lui singolare, non adoprandosi per altri, siche quantunque le moderne leggi ciuili fatte in Costantinopoli, diano questo titolo anche alli Vescovi, & agli Arciuesco- ui, tuttauia ciò è andato totalmente in disuso.

Delli Cardinali, e de loro titoli, non parlano le suddette leggi, ne meno li scrittori di maggior' antichità; Ma per quanto apparisce dagli antichi Giuristi, come per esempio, è l' Oldrado, e simili, si dava loro quel titolo, che oggidì nelle scritture forensi si dà à gli Auditori di Ruota, & à gli altri

Pre-

Prelati, cioè di Reuerendo Padre; Mà perche forse li Vescoui e gli Arciuescoui aueano l' istesso titolo, non leggendosi altro minore. Quindi crescendo l' autorità de Cardinali sopra questi altri Prelati, cominciarono à crescer' anche di titolo, assumendo quello che ancor oggidì vsa con loro il Rè di Spagna, cioè di molto Reuerendo; Ancorche veramente nella lingua antica spagnola, ch' era priua di superlatiui, tanto valesse il molto Reuerendo, quanto il Reuerendissimo; Et in progresso di tempo (forse perche anche gli altri Prelati cominciarono ad arrogarsi l'istesso titolo) assunsero quello di Reuerendissimo, il qual' oggi si dà loro dal Papa, e si vsa in alcuni atti giudiziarij; E successuamente assunsero quello d' Illustrissimo vnto con quello del Reuerendissimo, per lo che, agli Arciuescoui, & alli Vescoui, & à gli altri Prelati, fin' alla nostra età restò per ordinario il titolo di molt' Illustr e Reueréndissimo.

Mà perche molti Prelati qualificati, ò per nascita, ouero per prelatura grande, aueuano assunto ancora l' istesso titolo d' Illustrissimo, e Reuerendissimo, siche non si scorgea nelli Cardinali quella maggior preminenza, nella quale in pratica sono; Quindi Urbano Ottauo diede loro un nuovo titolo di Eminentissimo.

Questo titolo, per prima era solito darsi nè trattamenti priuati à persone, le quali fossero

eminenti in qualche scienza, conforme particolarmente si troua attribuito à diuersi Dottori di legge, siche nella sua introduzione, dagli eruditì fù più tosto tacciato, e stimato inferiore à quello dell' Illustrissimo; Mà per esser singolare, con la proibizione à gli altri Prelati d' assumerlo, vien reputato di molto maggiore stima, per la ragione detta di sopra che la prerogatiua de titoli, non consiste nell' ampiezza, ouero nell' ampollosità delle parole, ò nella loro significazione grammaticale, mà nell' esser singolare, che non si possa assumere da altri inferiori; E questo titolo di Eminenza, ne tempi antichi, stimandosi sinonimo con quello dell' Eccellenza, si dava ancora alli Magistrati secolari dall' istesso Papa, conforme si vede particolarmente nell' Epistola 105. di S. Gregorio Papa scritta à Gennadio Esarco di Rauenna, dicendo promiscuamente, Eccellenza, & Eminenza vostra.

Si è però dispensato l' uso di questo titolo fuori dell' ordine cardinalizio, alli trè Arcivescovi elettori dell' Imperio, che sono, Colonia, Magonza, e Treueri, & al gran Maestro della Religione Gerosolimitana, che volgarmente diciamo di Malta.

Questa comunicazione, ouero eguagliaza à i Cardinali, non è nata dalla qualità della dignità ecclesiastica solamente; Mentre nella Germania,

nia, & in altre parti del mondo cattolico, vi sono Arciuescoui di maggior diocesi, e di maggior titolo, e giurisdizione ecclesiastica, per hauer' alcu- ni, anche la qualità di Primate; E molto meno al suddetto Gran Maestro di Malta, mentre à considerarlo nella sola ragione della prelatura ec- clesiastica, non è altro che vn Generale di Religio- ne, e per conseguenza inferiore all' ordine Arci- uescouale, & al Vescouale; Restando ancora in lite (come sopra si è detto) se sia inferiore alli Prelati semplici; Mà nasce dall' esser Principi temporali, con qualità di sourano, per lo che, à somiglianza degli altri Principi, li quali non auendo il titolo Regio, ne tempi moderni, si sono assunto il titolo di Altezza ò di Serenità, ouero di Serenissimo, l' usauano anche loro; Poiche non parendo conueniente, che si dessero Prelati, li quali hauessero maggior titolo, e mag- gior preminenza de' Cardinali; Et all' incontro, non essendo douere di necessitarli à trattamenti comuni ad ogni semplice Prelato, fù prudente- mente conceduta loro questa eguaglianza nel

titolo.

⁹ Da questa nouità è nato, che tutti gli Prelati, non solamente gli Arciuescoui, e li Vescoui, e li Prelati di riga grande, mà anche quelli dell' infi- ma classe, generalmente si hanno assunto il tito- lo d'Illustrissimo, e Reuerendissimo; Il che cagio-

na l' istesso disordine, quando l' vſauano i Cardi-
nali, Attesoche lasciando da parte la ragion della
conuenienza, alla quale ripugna, che per esem-
pio gl' istessi trattamenti debbano auere i Pa-
triarchi, e gli Arciuescoui, di Toleto, di Parigi,
di Salisburgh, di Milano, di Napoli, di Rauenna
e simili, di qualche abbiano per esempio, li Ve-
ſcoui di Capri, di Monte Marano, di Rauello,
di Lauello, e simili, li quali potrebbono conten-
tarsi, che la loro condizione fosse vguale ad vno
de più poueri, e piccoli parrochi de i molti che vi
sono nell' accennate diocesi, & altre; Ma parlan-
do anche giuridicamente, è totalmente incongruo,
che l' istesso trattamento debba auere il fud-
dito suffraganeo, che il suo Metropolitano; Que-
ro che l' istesso trattamento nella Corte Roma-
na debba auere l' Auditor della Camera, di quel-
che abbiano i suoi Luogotenti, che in sostanza
sono suoi Vicarij, con casi simili; Ouero che
l' istesso trattamento debbano auere gli Arci-
uescoui, o Vescoui grandi di Germania, li quali,
secondo l' uso di quella Prouincia, per lo più pos-
siedono dominio temporale, in qualità di princi-
pato, di quel ch' abbiano li Vescoui, & Arciues-
coui titolari, volgarmente iui detti suffraganei,
che seruono loro per Vicarij, o per aiutanti, e
ministri per le funzioni pontificali, siche in so-
stanza fanno figura di seruatori salariati.

An-

Anzi passa alla giornata tanto auanti questo abuso, che hanno cominciato ad assumersi questo titolo d' Illustrissimo, e Reuerendissimo, anche alcuni Vicarij generali, in maniera che quando il Vescouo, ò Arciuescouo sia anche Prelato, non si scorge differenza alcuna trà il Padrone, & il ministro, cosa veramente incòngrua, e degna di qualche riforma.

Il titolo di Monsignore, col quale vengono chiamati li Prelati in effetto nō è titolo, mà vn' cert' uso di parlare onorifico de' Francesi, appresso i quali questa parola vuol dire l' istesso, che in Italia mio signore da loro usata egualmente con i Cardinali, e con i Prelati, & anche con secolari; Che però ciò fù introdotto nel tempo, che la Sede Apostolica risedeua in Auignone, e per vna certa usanza è stato continuatq, doppò il ritorno in Italia della Corte del Papa, anche con li suoi Camerieri, e con altri familiari, li quali non sono Prelati, e parimente si anno assunto il suddetto titolo prelatizio.

Come ancora in alcune Chiese Metropolitane ò Cattedrali, alcune Dignità, e Canonici, anno cominciato ad assumersi il titolo di Reuerendissimo; E quelle prime dignità di Collegiate, le quali abbiano annessa qualche giurisdizione ordinaria, e quasi Episcopale, con li chierici, e con li beneficiati & altri seruenti dell' istessa Chiesa, e

mol-

molto più quelli che abbiano qualche giurisdizione col clero, e popolo secolare col territorio separato, e con la qualità di nullius, ancorche in sostanza non siano altro che Arcipreti, e Preuosti d'vna Chiesa collegiata, si hanno assunto quell'istesso titolo, e trattamento, che habbia il proprio Metropolitano, e superiore, ouero l' Auditore della Camera, (Abusi veramente troppo irragioneuoli).

All'istessa proporzione ancora è cresciuto questo lusso de titoli nel clero regolare, e trà li Religiosi, anche li più stretti, e professori d'vna somma pouertà & vmità, li quali ne sono forse più tenaci professori, e rigorosi esattori degli altri, & anco con l'istesso inconueniente, cioè che auendosi li Generali ò capi degl' ordini assunto il titolo prelatizio di Reuerendissimo, se l'anno cominciato ad assumere ancora gli Abbati, & altri superiori locali, ouero li diffinitori, & altri officiali; Cosa veramente incongrua, e parimente degna di riforma, mentre si deue scorgere qualche differenza trà li capi, e li membri, ouero trà il superiore, e li sudditi, trattandosi anco di ciò nella sua materia particolare de' Regali.

In quest' ordine ecclesiastico, trà li chierici, ò beneficiati d' alcune Chiese, e particolarmente in Spagna, la pratica hà insegnato grandissime questioni di sito cioè di man dritta, e man siœstra

e qua-

e quale di queste sia la più degna , volendo alcuni
che anticamente fosse più degna la sinistra , del
13 che sogliono trattare gli antiquarij , e li ceremoni-
sti , in occasione che in alcune imagini antiche di
S. Pietro e di S. Paolo , si ritroua questo col-
locato alla mano destra , e S. Pietro alla sini-
stra. A

Per qualche poi appartiene all' altro ordine , ò
gerarchia secolare (conforme di sopra si è accen-
nato) il maggior titolo che fosse nel mondo , era
quello dell' Illustrissimo , il quale conuenia sola-
14 mente al Papa , & all' Imperatore , siche si negaua
anche alli Rè , & ad altri Principi grandi , à i quali
solamente conuenia il titolo d' Illustris , ouero
quando così richiedesse la loro grandezza , quello
del Molt' Illustris ; Mà in progresso di tempo fù
anche da loro cominciato ad usare l' Illustrissimo , e
successivamente l' altro di Eccellenissimo ; E per-
che questi furono anche assunti dalli Principi infe-
riori , li quali non abbiano titolo Regio , e che se
bene hanno ragione di principato , tuttavia ricono-
scono la souranità d' vn' altro infeudante ; Come
per esempio sono quei Signori feudatarij di feudi
regali , e di dignità vera , che diciamo in Italia Po-
tentati .

Quindì cominciarono li Rè à prender il titolo
d' Altezza , ò di Serenità , ritenendo questi Princi-
pi d' ordine inferiore il sudetto titolo d' Illustrissi-
Tom. 3. p. 2. delle Premin. Aa mo ,

A
Questo dispu-
te sono state
nel caso del
quale si trat-
ta in questo
tit. nel disc. 3.
e seguenti.

mo, & anche quello d'Eccellenissimo, li quali anche ne tempi antichi, e quando questi si vsauano dalli sudetti Principi, erano stimati conuenienti ad alcuni titolati grandi, ancorche fussero sudditi, mà che faceano vna gran figura; Come per esempio in Spagna quelli che sono Grandi; Et in Fracia & in Italia alcuni Baroni titolati di grā potēza, siche gli vni e gli altri faceano àche guerra col proprio Principe, ò con l' istesso respettuamente s' imparentauano, già cogniti nelle croniche, e diarij, non essendo douere nominarli, acciò non se n' offendano coloro, li quali non fussero nominati, mentre oggidì il mondo è arriuato à tanta corruttela, che non curandosi di qualche portino l' istorie & i diarij, & essendosi perduto affatto l' uso delle misure, che volgarmente diciamo della mezza canna, ogni moderno Barone, e titolato, pretende egualianza à quelli, alli quali i loro maggiori, anche con la memoria recente, abbiano attualmente seruito, e da quali per premio dè seruizij abbiano ottenuto il principio di qualche signoria.

E qualche più importa, in alcuni paesi, ogni priuato gentiluomo, il quale non abbia in capitale qualche vn Signore antico, ò per altro molto qualificato habbia d' entrada in vn anno, e forse in vn mese, e senza che faccia figura imaginabile cospicua, in arme, ò in lettere, si fà lecito con vn tal signore del quale, ò de suoi maggiori, suo padre,

dre, ò altri antenati siano stati seruitori attuali, di trattarui di pari, senza titolo; Cosa veramente degna delle scene, e de teatri, più che del trattar ciuile, e ragioneuole, mentre conforme si è già detto, così nella Chiesa trionfante, come nella militante, & in tutte le cose create, Iddio ha ordinato le sue gerarchie, e gl' ordini distinti; Et anco le leggi insegnano, che; Altro sono li magnati; Altro li nobili priuati; Et altro li popolari; Camminando bene questa eguaglianza in quelle congreghe, o parlamenti comunitatiui, ne quali, li signori, & i titolati, ancorche grādi, nō interuēgono come tali, mà come priuati cittadini, à somiglianza del Vescouo, quādo interuiene in Capitolo, come Canonico; Mà fuori di queste funzioni si deue stimar pazziadegna, ò del riso, ouero della catena.

Hauendo dunque (come si è detto) li suddetti Principi assoluti assunto li suddetti titoli regij di Altezza, e di Serenità, anzi participatili anche à secondogeniti, li quali in sostanza fanno figura di priuati caualieri, restò per qualche tempo il titolo d' Eccellenza solamente, nelli suddetti antichi titoli, e signori di qualche potenza; Come ancora in alcuni Magistrati grandi, cioè Gouernatori di Regni, & Ambasciatori Regij, e simili, restando il titolo d' Illustrissimo, in potere degli altri titolati e Baroni più moderni, e di minor stima e potenza; Mà anche da questi da tempo moder-

no si è assunto l' istesso titolo d' Eccellenza , e comunicato fino à secondogeniti , in maniera , che comincia à rendersi tanto comune , che pian piano se l' assumeranno anche i gentiluomini priuati di qualche riga maggiore , che volgarmen- te son detti caualieri , li quali da tempo mo- derno si anno assunto il titolo d' Illustrissimo , mà non è riuscito che restasse appresso di loro so- lamente , poiche parimente , con riso dè sauij , se lo fono assunto comunemente tutti coloro , i quali arriuino à tener' il seruitore , dal quale con gran franchezza esigono questo bel titolo ; Anzi in oca- sione di disputa giudiziale , accennata nella ma- teria beneficiale , mi è occorso vedere in pratica vna certa deputazione di cappellano fatta dalli deputati dell' Vniuersità dè cochi , che nelle scrittu- re se gli dà dell' Illustrissimo à tutto pasto .

Queste sono veramente pazzie degne della ca-
tena , mentre l' Illustrer , e l' Illustrissimo , significa l'
auere qualità tali cospicue , che quella persona sia
nel Mondo , & in paesi stranieri illustre , cioè cogni-
ta daper tutto , ilche nasce , ò da vna gran digni-
tà , siche l' istorie , e le croniche l' abbiano reso il-
lustre all' altre nazioni e paesi ; O' pure da vna
grand' eminenza in armi , ò in lettere , che illu-
strano la sua persona , e la rendono gloria ; E
per conseguenza non si sà vedere , con qual fon-
damento si assumano questo titolo quelle persone
di

B

*Nel lib. 12. dè
benefizi j nel
disc. 80.*

di qualche priuata nobiltà , ò ciuità , che non si sà , se siano nel Mondo , e che appena sono conosciute nel loro paese , ouero nel proprio vicinato .

In alcuni paesi , nelli quali , ò per legge , ò per consuetudine , almeno negli atti publici , e nelli giudiziali , vi sono stabilite le regole dè titoli ; quello dell' Illustre , si dà alli titolati , come sono , Principi , Duchi , e Marchesi , e Conti ; Quello dello spettabile ad alcuni Magistrati maggiori ; E quello del Magnifico , ad altri Magistrati di minor riga , ouero à nobili , ò caualieri priuati , ouero ad Auocati ; E circa gli altri titoli di nobile , ò di messere , in occasione di casi seguiti , si discorrre nel teatro , non potendosi in ciò dare regola alcuna , mentre il tutto dipende dalle vsanze dè paesi .

C

Di tutta questa materia dè titoli secolari si parla in qualche parte in questo tit. nel discorso 30.



CAPITOLO DVODECIMO.

Della cittadinanza, e delle sue diuerse specie ; Et anche degli effetti , che da essa risultano .

S O M M A R I O .

- 1 **S**i distinguono più sorti di Cittadinanza .
- 2 **S**La nascita accidentale , ouero occasionale non toglie , nè dà cittadinanza , e quale sia .
- 3 **S**i può effer cittadino di più luoghi .
- 4 **S**e la nascita occasionale dia cittadinanza .
- 5 **S**e gioui per la cittadinanza la nascita affettata .
- 6 **D**ella cittadinanza domiciliaria , e quando s' intenda contratto il domicilio .
- 7 **S**e quella contratta , si perda per non abitarvi più .
- 8 **S**e , e quando basti la cittadinanza per privilegio .
- 9 **D**ella naturalezza , o nazionalità .
- 10 **D**oue si parli anche di preminenze , e precedenze .

C A P. XII.



I più sorti, ò specie si dice la cittadinanza in qualche Città, ò luogo; L' vna è quella, che si dice naturale, la quale per alcuni si dice originaria; E l' altra è accidentale, la quale si distingue in quella, che si dice domiciliaria, e nell' altra che si dice priuilegiatiua, e totalmente finta, perche non vi concorra, nè l' origine, nè il domicilio, mà sia solamente per priuilegio, e finzione, senza niun fondamento di verità.

La prima specie di cittadinanza naturale, ouero originaria, si distingue parimente in più sorti, Attesoche; Vna è quella, la quale naturalmente, e di fatto sia tale, perche la persona abbia auuto in quel luogo i natali, in maniera che, circoscritte le finzioni, e le sottigliezze legali, quella sia la sua patria naturale; E l' altra è quella, la quale si dice originaria per disposizione, ò finzione di legge, per l' origine di suo padre, il quale poi abbia trasferito il domicilio in altro luogo; Quero per la nascita casuale, che altri dicono occasionale, la quale sia seguita fuori del luogo dell' ordinario

do-

domicilio del padre, accidentalmente per causa di passaggio, in occasione di qualche viaggio, ouero perche iui il padre facesse dimora in occasione di gouerno, ò per esser padrone del feudo, ò per causa d' esercitarui la mercanzia, ouero la professione di Auuocato, e di Procuratore, ouero di medico, ò per altra simil' occasione.

Attesoche in questo caso, la legge finge, che ¹ quello sia veramente nato nella propria patria originaria, ò domiciliaria del Padre; Anzi quando anche questa naſcita accidentale, ouero occasionale auesse lungo tratto successuo, nel padre, e nell'auo, & in altri ascendenti, li quali per lungo spazio per tal occasione facessero dimora fuori della patria propria originaria; Tuttaua la cittadinanza originaria si ritiene, ogni volta che non vi sia proua espressa, ò congetturale, di volontà diuerſa, cioè d'abbandonare la patria antica originaria, e di contrarre il nuouo domicilio nel luogo dell'abitazione.

Si ricerca però l' uno e l' altro copulatiuamente; Atteso che per disposizione di ragione, vna medesima persona può esser cittadina di più luoghi, non auendo implicanza alcuna il concorso di più cittadinanze per diuerse cause, cioè vna d' origine, l' altra di domicilio, & anche l' altra di priuilegio; Che però dal contrarre il domicilio in vn luogo, non risulta la perdita della cittadinanza

nanza originaria, se non vi concorra la sudetta volontà di abbandonare la patria prima, & originaria,

⁴ Come ancora, se bene la nascita occisionale in vn luogo, non pregiudica alla vera, e naturale cittadinanza della patria di suo padre, in maniera che si stima come se fosse iui veramente nato (quando per legge particolare non venga esclusa questa finzione legale, perche si ricerchi la nascita effettiva e naturale in quel luogo); Non dimeno, particolarmente per gli effetti fauoreuoli, e priuilegiatiui, coloro, i quali nascono in vn luogo così accidentalmente, si dicono anche cittadini, e naturali, ancorche abbiano l'altra sudsudetta cittadinanza originaria, per l'accenata ragione del compatibil concorso di più cittadinanze.

⁵ Che però secondo vn'opinione (la quale ha dè contradditori, e però ne easi particolari conuiene deferire all'osseruanza, & alli costumi dè paesi) si rende lecito, che le donne grauide d'vn paese, studiosamente vadano à partorire in vn'altra Città, ò luogo, la cittadinanza del quale per Collegij, ò per franchizie, ò per altri rispetti, porti prerogatiue considerabili, ancorche si vada con animo di ritornare alla patria propria, e de fatto vi si ritorni.

⁶ Quanto poi à quella cittadinanza artificiale, la quale per finzione della legge, risulta dal domi-

lio; Nò si dubita che, presupposto il domicilio legittimamente contratto, ne risultano tutti quei medesimi effetti, li quali porta seco la cittadinanza originaria, e naturale, quando per legge particolare, ò per consuetudine non sia precisamente richiesta la cittadinanza naturale, e vera; Che però le difficoltà, e le questioni sogliono cadere sopra la verificazione di tal qualità, cioè se, e quando debba dirsi legittimamente contratto il domicilio, e che veramente quella persona possa dirsi domiciliaria, e cittadina.

Et in ciò si scorge gran varietà d'opinioni; Ma la più vera, e più riceuuta opinione pare che sia quella, che ciò dipenda dalla volontà, e dall' animo della persona, la quale abbia contratto il domicilio; E che quando questo sia chiaro & espresamente dichiarato, basti senz' altro requisito; Ogni volta però che sia vna dichiarazione d' animo verisimile, e non affettata, per fraude, ouero per ottenere qualche intento, conforme alle volte occorre.

Quando poi non vi sia tal proua chiara & espressa, siche bisogni cauarla da presunzioni, e congetture; In tal caso li Giuristi vi s' intricano molto; Attesoche alcuni desiderano la deccennale abitazione; Altri l' acquisto dè beni stabili, e di tenerui casa formalmente aperta, con la famiglia; Et altri considerano, se vi abbia preso moglie,

glie, con altre circostanze simili; La verità però è che nō può daruissivna regola certa, e generale mentre questi & altri argomenti sono equiuoci, come verificabili anche in persone che facciano dimora in vn luogo occasionalmēte; Che però viene stima ta questione più di fatto che di legge, la quale debba esser regolata dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si desuma la verisimile volontà dell'abitante, e se l'abitazione sia stata realmente con animo di contrarre il domicilio.

Come anche, dalle circostanze del fatto, dipende il vedere, se per le cariche, ò per gli effetti, dè quali si tratta, basti questa ciuità accidentale, e finta dalla legge, ò pure si ricerchi la vera, e naturale d'esser nato nel luogo, ouero di auersi per nato per la nascita accidentale che sia seguita in vn altro luogo. A

7 Parimente di fatto, più che di legge, è l'altra questione, se doppò contratto il domicilio, & acquistata la cittadinanza, questa si perda, per la partenza & abitazione in altro luogo, quando particolarmemente questa fosse occasionale, ò accidentale, ritenendo ui tuttauia la casa aperta, con parte della sua famiglia, e conseguentemente non può daruissi vna regola certa. B

8 Maggiori sogliono esser le questioni sopra l'altra specie di cittadinanza più finta, com'è la privilegiata, e se questa basti senza l'abitazione nel

A
Di tutte le
suddette que-
stioni o conclu-
sioni si parla
in questo tit.
nelli discorsi
32. e seguenti
e nel lib. 2. de
Regali nel di-
sc. 83. E anche
nel lib. 12. de
Canonicis, e
del Capitolo
nel disc. 62. e
nel supple-
mento.

B
Nel disc. 37.
di questo tit.

luogo, e senza la supportazione dè pesi ad vso degli altri cittadini; E di ciò si suole disputare, nō solamente all'effetto delle onoreuolezze, e delle preminenze, e per la capacità delle cariche, e di altri officij, ò vtili; Mà sopra tutto per la capacità di succedere nè beni che fossero in quel luogo, ò di ritenerli, per l' vso che si ha in molte parti d'Italia, degli statuti, e leggi particolari, le quali proibiscono à forastieri l' acquistare, ò possedere beni; Et in ciò parimente non può darsi regola, dipendendo la decisione dalle circostanze del fatto, cioè dal tenore delle leggi, ò statuti, che richiedano la cittadinanza, quando tali leggi siano chiare; E quando le leggi siano dubbie, in tal caso, si deve attendere l' osseruanza come interprete.

C

*Nel luoghi su-
detti, l' anno
nel lib. 6. del-
la dote nel di-
sc. 149. e nel
lib. 11. nel tit.
delle successio-
ni nel disc. 25
l' 41.*

Dipende anche ciò in gran parte dalla podestà di chì dà il priuilegio; Attesoche quando sia Principe sourano dentro il suo principato, in tal caso, si attende solamente la volontà, non potendosi dubitare della podestà, conforme si è accennato nel libro precedente dè Regali doue si tratta specialmente di questa regalia di cōcedere il priuilegio di cittadinanza, ò di nobiltà; Mà quando sia di persone inferiori, e particolarmente di Città, e Comunità suddite, in tal caso, il priuilegio farà operatiuo in quello, à che arriui la podestà di chi lo concede, & in cose à lui pregiudiziali, non già per quegli altri effetti, per li quali ripugni la legge comune,

mune, ò particolare, senza che quello, il quale dà il priuilegio, vi possa derogare, ò dispensare. D

E queste sono le questioni, le quali per lo più occorrono in tal materia; Cadendouene molte altre men frequenti, che si rende impossibile poterle moralizare per la capacità di tutti, mentre in gran parte dipendono dalle circostanze particolari dè casi, e sopra tutto dalle diuersità delle leggi, e degli stili dè paesi.

Ancorche questa parola di cittadinanza, ò ciuità sia generale & atta comprendere, non solamente la cittadinanza particolare di vna Città, ò terrà, mà quella ancora di vn Regno, ò prouincia, ò nazione; Nondimeno secondo il più comune, è più proprio uso di parlare conuiene solamente alla detta cittadinanza particolare, ò locale, attesoche l'altra cittadinanza più generale, è solita esplicarsi con la parola ò termine di naturalezza, Conforme insegnala pratica particolarmente della Spagna, mentre non essendo capaci per quelle leggi, e priuilegij, se non li nazionali, delle cariche, e beneficij, si concede dal Rè à forastieri per grazia, e per priuilegio, la naturalezza, per tal capacità con casi simili. E

Appresso li Canonisti si dà vna specie di cittadinanza diocesana domiciliaria, ouero accidentale senza detti requisiti, cioè quando essendo vna diocesi.

D

*Nel disc. 13.
di questo tit. e
nel disc. 46. nel
tit. della giu-
rista. in questo
medesimo lib.*

E

*Nel detto disc.
36. di questo
titolo.*

198 IL DOTTOR VOLGARE

F
Nel tit. della
giurisdi. in
quest' istesso
lib. nel dico.
52.

cessi occupata da eretici, ouero dà infedeli, li chierici di quella se ne passano ad' vn' altra cattolica, attesoché diuentano diocesani di questa. F

Di alcun' altre preminenze, e prerogatiue, o precedenze, si tratta nel libro decimo quarto in occasione di trattare delli Regolari, e delle funzioni ecclesiastiche.

* *






UNIVERSITÀ DI PADOVA
CICLO DI STORIA DEL
DIRITTO, DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ECCLESIASTICO

1747

~~5019~~



P
1816

Tom
de En
della
Diversis d
Lisbon.

Le Chiese regolari dunque, propriamente sono quelle, le quali siano membri, & accessioni del Monasterio, e del Conuento principalmente, rette, & destinate per comodità dè Religiosi nell' officiare, ancorche vi concorra il popolo secolare ad v- dire li diuini vfficij; Che però quando si tratta di Chiesa fondata in stasia còceduta à regola, tà e perl'uso de diuin parifica dalla volontà

F dente, di mutare la su-
*In quest lib.
3. nel tit. del-
le giurisd. nel
disc. 34.* dirà tutta uia secolare
biano l'uso, che si dice

G Cardinalizij in Roma
In questo lib. do nella concessione, si
nel tit. della giurisdizione ouero che tuttauia la Ch
nel disc. 30. e nel lib. 14. nel come prima, il suo bene
miscolleaneo ec clesiaستico nel in titolo, conforme in
disc. 64. discorre nel teatro

H guarda la mate
Nel desso lib. lari, si discor
14. nel titolo titolo par
de Regolari, e gol
nelle annota-
zioni al Con-
cilio di Tren-
to.



CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delle Preminenze, e delle precedenze e di altre prerogative dell'i Prelati bene Chie- el capi-

A color calibration chart featuring a 4x4 grid of color patches (yellow, cyan, magenta, black, red, green, blue, orange, brown, etc.) on a black background. A registration mark (+) is located at the top center. A ruler scale in millimeters (0-100) is at the bottom. The code 'MSCCPPCC0613' is printed at the bottom left.

E

L'istesso